



Decreto Dirigenziale n. 28 del 09/10/2020

Direzione Generale 2 - Sviluppo Economico e Attività Produttive

Oggetto dell'Atto:

ART.12 DEL D.LGS.N. 387/2003. AUTORIZZAZIONE IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI..AUTORIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO PRODOTTO DALLA DIGESTIONE DI BIOMASSA CON UNA FASE SUCCESSIVA DI COMPOSTAGGIO PER L'OTTENIMENTO DI COMPOST DI QUALITÀ DA UBICARSI NEL COMUNE DI CAIVANO (NA) IN LOCALITA' OMOMORTO FG.13 PARTICELLA 36 PROPONENTE: BIOTECH SRL CUP 8338

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b) il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c) il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d) con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. n.387/03;
- e) il Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2014/52/UE che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, detta norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti di interventi, impianti e opere, nonché disposizioni in materia per le Regioni e le Province Autonome;
- f) il D.Lgs. n.104 del 16/06/2017, emanato in attuazione della Direttiva 2014/52/UE, ha apportato modifiche alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale prevista nel Titolo III della Parte Seconda del richiamato D.Lgs. n.152/2006;
- g) ai sensi dell'art.14, comma 4 della L. n.241/1990, così come modificata dal sopra citato D.Lgs. n.104 del 16/06/2017, "Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152";
- h) ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del medesimo D.Lgs. n.104/2017 *"l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 [...]"*;
- i) il comma 4 dell'articolo 12 del D.Lgs 387/2003 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto, nel caso di specie, con la procedura del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27bis del D.Lgs.152/2006;
- j) lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;

PREMESSO, altresì, che

- a) la Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 28/03/2014 (BURC n. 25 del 15/04/2014) ha stabilito di subordinare l'emissione dei decreti di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03, inerente impianti per la produzione di energia da biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani, al rispetto delle prescrizioni individuate nel documento A allegato alla deliberazione medesima ed escludendo dal campo di applicazione i soli impianti proposti dai Comuni e dalle loro forme associative regolarmente costituite, dalle società partecipate totalmente da Enti Locali , ovvero dalle società ed enti che siano soggetti al controllo analogo da parte degli Enti Locali;

- b) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.104/2017, con D.G.R.C. n.680 del 07/11/2017 sono stati emanati i nuovi *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania”*;
- c) la Giunta Regionale con deliberazione n. 716 del 21/11/2017 ha dettato i nuovi indirizzi in materia di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- d) la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018 individua quale Rappresentante Unico della Regione Campania per le Conferenze dei Servizi indette ai sensi dell'art. 14 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. il Dirigente pro tempore dello Staff 501792 Valutazioni Ambientali;
- e) la Delibera di Giunta Regionale n. 15 del 15/01/2020 ha approvato i nuovi requisiti necessari al rilascio dei decreti di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03, inerente agli impianti per la produzione di biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani come indicati nell'allegato A alla presente Deliberazione che sostituisce integralmente il documento A allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 28/03/2014;
- f) ai sensi dell'Allegato A della D.G.R. n. 15 del 15/01/2020 ai fini dell'emissione del decreto di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03 e ss.mm.ii., inerente a impianti per la produzione di biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani, il proponente dell'istanza di autorizzazione dovrà risultare in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente iscritto nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio, con un codice attività coerente con l'attività di costruzione e gestione di impianti per il trattamento di rifiuti a recupero e/o smaltimento;
 - non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge Fallimentare e da altre leggi speciali, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dal D.lgs n. 159/2011;
 - non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Campania che abbiano cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo;
 - essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che

- a) con nota acquisita al protocollo regionale in data 11 settembre 2018 con il n.570888 la società Biotech S.r.l. ha trasmesso allo STAFF “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania istanza ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. in relazione al progetto denominato “Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)”;
- b) con la detta istanza la società Biotech S.r.l. ha fatto richiesta di rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale unitamente agli ulteriori titoli abilitativi da includere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale inerente la realizzazione e l'entrata in esercizio dell'impianto di progetto tra cui l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs n. 387/2003;
- c) all'istanza presentata è stato assegnato il CUP 8338;

CONSIDERATO altresì, che

- a) il progetto proposto riguarda la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità;
- b) l'impianto in esame si propone di trattare 60.000 tonnellate di RU e scarti agro-alimentari e 20.000 t di scarti di potature ed assimilabili. L'impianto è inoltre dotato di una sezione di digestione anaerobica per la valorizzazione del contenuto energetico del rifiuto organico attraverso la produzione di biogas e successiva purificazione a biometano;
- c) il proponente ha la disponibilità delle aree in ragione del contratto depositato in uno al progetto e regolarmente registrato;

DATO ATTO

- a) dei resoconti - verbali delle sedute di Conferenza dei Servizi tenutesi in data 25/06/2019, 02/07/2019, 17/07/2019, 24/07/2019, 16/09/2019, 12/03/2020, 11/06/2020 nelle quali sono state evidenziate le posizioni in merito all'iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute;
- b) del resoconto verbale della conferenza conclusiva tenutasi in data 22/07/2020;
- c) che tutti i resoconti delle riunioni di lavoro della Conferenza di Servizi in argomento sono stati trasmessi al proponente ed a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e sono stati pubblicati sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.);
- d) che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri espressi dagli enti e/o amministrazioni interessate come da Resoconto della riunione del 22 luglio 2020 e Rapporto Finale di Conferenza dei Servizi allegato al presente Decreto;
- e) del Decreto Dirigenziale n. 134 del 31/07/2020 della Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali - Staff 501792 Valutazioni Ambientali con cui il progetto di che trattasi ha conseguito parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale con condizioni ambientali;
- f) del Decreto Dirigenziale n. 219 del 11/09/2020 della Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali - UOD 501707 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli con cui il progetto di che trattasi ha conseguito il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con prescrizioni contenute nel Rapporto Tecnico allegato al predetto decreto;

ATTESO che

- a) l'art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 prevede l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto;
- b) le precitate Linee guida Nazionali approvate con D.M.10 settembre 2010 prevedono l'impegno alla corresponsione, all'atto dell'avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi e che la cauzione sia prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa pari all'importo per la realizzazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale dei luoghi;

ATTESO, altresì, che in data 01/09/2020 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA) e decorsi 30 giorni è stata acquisita agli atti autocertificazione;

DATO ATTO altresì che la documentazione acquisita è presso la DG per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive dove è possibile prenderne visione e/o estrarne copia, conformemente alla normativa vigente;

ACQUISITA tutta la documentazione attestante i requisiti di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 15 del 15/01/2020;

RICHIAMATI

- a) il DPGR. n. 81 del 17/06/2020 e la DGR n. 287 del 09/06/2020 con i quali è stato conferito alla dott.ssa Maria Antonietta D'Urso l'incarico di responsabile ad interim della Direzione Generale "50.02 - Sviluppo Economico e Attività Produttive";
- b) il DPGR n. 12 del 16 gennaio 2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O.D. 50.02.03 "Energia efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia" all' Arch. Francesca De Falco;
- c) il Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro, attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza delle UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UU.OO.DD. medesime;

RITENUTO quindi, in coerenza con le verifiche tecniche ed istruttorie effettuate, di dover provvedere al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto per lo sfruttamento di biomasse in questione come da planimetrie allegate al presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI

- a) la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 387 del 29 dicembre 2003;
- b) la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 28 del 3 marzo 2011;
- c) il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
- d) la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- e) il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;

alla stregua dell'istruttoria evidenziata in narrativa, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa

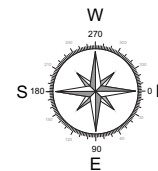
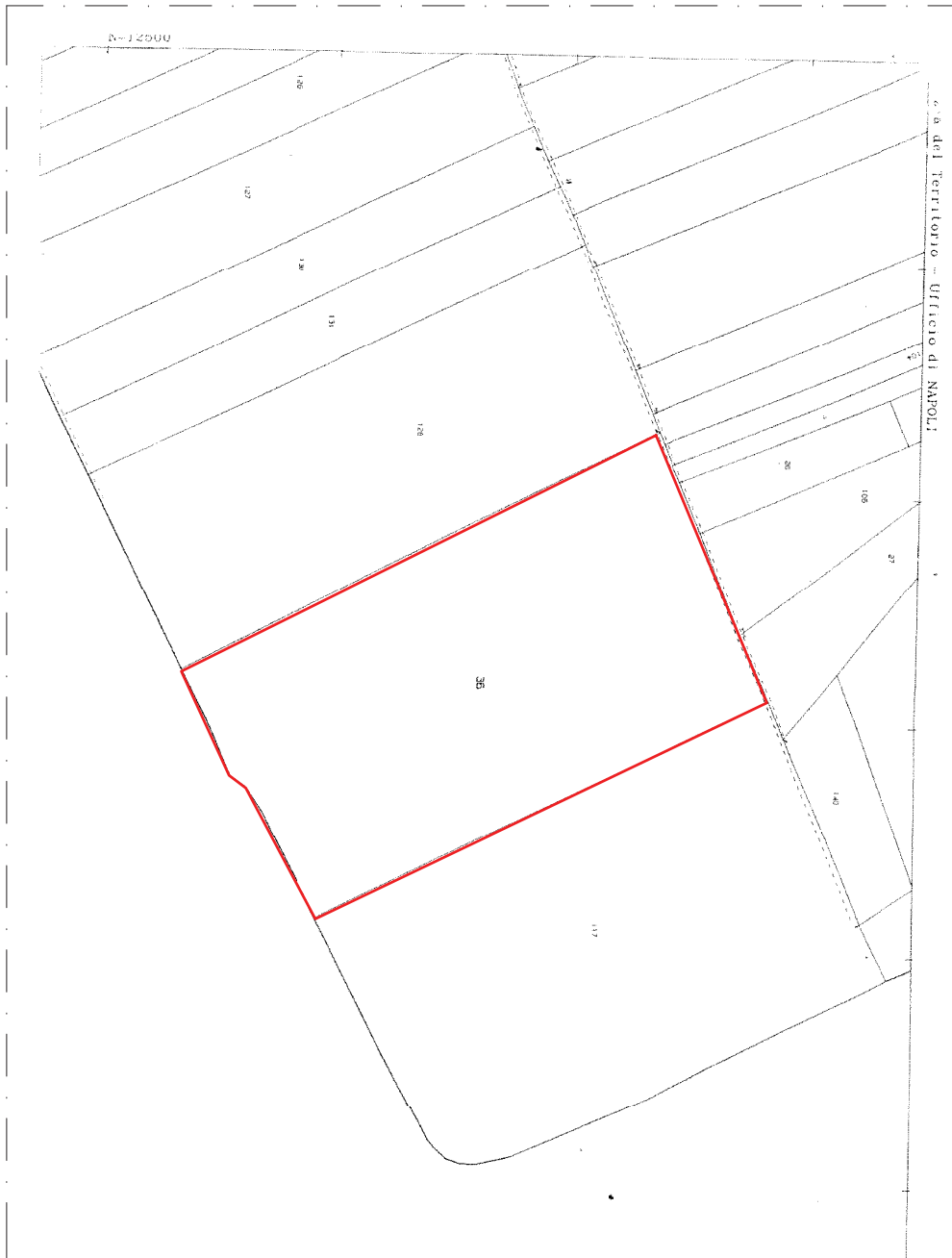
DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato e che qui si intende integralmente riportato di:

1. **autorizzare**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, ivi comprese le opere connesse, nel Comune di Caivano (NA) località Omo Morto, foglio 13 particella 36 (CUP 8338), come meglio identificato nelle planimetrie allegate al presente atto (ALLEGATO A) e negli elaborati progettuali agli atti giacenti, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **fare obbligo** al proponente, a pena di decadenza della presente autorizzazione, di rispettare tutte le prescrizioni riportate nei pareri rilasciati che, allegati al Rapporto Finale di Conferenza dei Servizi, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B);
3. **fare obbligo** al proponente di presentare sulla base delle disposizioni del DM 10 settembre 2010, "Linee guida per le autorizzazioni impianti da fonte rinnovabile" nel termine di 180 giorni dall'esecutività del presente provvedimento e pena la decadenza del titolo autorizzativo, un idoneo "Piano di ripristino", ancorché sia stato precedentemente presentato, escludendo dalla *Valutazione economica delle passività* i ricavi di vendita dei rottami metallici, accompagnato da apposita Polizza fideiussoria riportante la quantificazione delle spese che scaturiscono dagli obblighi costituenti l'oggetto della garanzia da presentare. Tale garanzia è dovuta per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale da doversi assicurare in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e/o determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa. La garanzia sopra indicata è dovuta senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo. Entro 180 giorni precedenti alla scadenza della garanzia deve essere prodotto il rinnovo rivalutato nell'importo;
4. **fare obbligo** al proponente, di presentare nel termine di 180 giorni dall'esecutività del presente provvedimento, pena la decadenza del titolo autorizzativo, una congrua descrizione del ciclo di vita dell'impianto. L'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento si intende decaduta alla data di ultimazione del ciclo di vita dell'impianto e, comunque, al massimo dopo 20 anni dalla messa in esercizio, fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere nuova autorizzazione per il riammodernamento e/o ripotenziamento dell'impianto. Laddove la durata della presente autorizzazione dovesse essere superiore a quella di Autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le stesse andranno rinnovate dal proponente nei termini previsti dalla normativa di settore dandone tempestiva comunicazione alla Regione Campania;
5. **stabilire** che la presente autorizzazione si intende decaduta in caso di fermo prolungato superiore ad 1 anno;
6. **precisare** che, in relazione all'esercizio dell'impianto, il proponente è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
7. **stabilire** che i lavori di realizzazione dell'impianto, hanno inizio entro sei mesi dalla notifica del presente atto e terminano entro 24 mesi dalla stessa data. L'impianto dovrà essere posto in esercizio entro il semestre successivo all'ultimazione. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate;
8. **fare obbligo** al proponente infine:
 - di utilizzare nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto le migliori tecnologie possibili;

- obbligarsi nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi;
 - nominare uno o più direttori dei lavori. Il direttore dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere al progetto approvato e trasmetterà entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori il certificato di collaudo;
 - comunicare al Comune interessato e alla Regione Campania la data di inizio e ultimazione dei lavori;
 - comunicare al Comune interessato e alla Regione Campania, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio dell'impianto;
 - comunicare con tempestività al Comune interessato e alla Regione Campania eventuali interruzioni e malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza;
 - comunicare con tempestività al Comune interessato e alla Regione Campania i fermi prolungati dell'impianto;
 - consentire l'accesso all'impianto al personale della Regione Campania o da esso delegato e al personale degli Enti che ne hanno competenza;
9. **dichiarare** che l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto sono, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
10. **precisare** che le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni fanno capo agli organi preposti, ciascuno per quanto di proprio competenza;
11. **specificare** che l'impianto di che trattasi dovrà rispettare tutte le condizioni contenute nel Rapporto tecnico allegato al Decreto Dirigenziale n. 219 del 11/09/2020 della Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali - UOD 501707 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli con cui il progetto di che trattasi ha conseguito il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
12. **precisare** che avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale, nei modi previsti, al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni;
13. **trasmettere** il presente provvedimento alla società proponente e alle Amministrazioni interessate al procedimento partecipanti alla Conferenza di Servizi, anche ai fini delle verifiche del rispetto delle eventuali prescrizioni da ognuna formulate, nonché al Gestore di rete ed al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A per quanto di rispettiva competenza ed inoltre all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente a cura dell'Amministrazione procedente.
14. **inviare** copia del presente atto al Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, all'Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica, alla Segreteria di Giunta, al B.U.R.C. per la pubblicazione, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

 Documento firmato
da: FRANCESCO DE FALCO
25.11.2020 14:42:22
UTC



LEGENDA	
	Lotto interessato dall'intervento

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI
COMUNE di CAIVANO

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)
Procedura coordinata V.I.A. e A.I.A. Ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

BIOTECH S.r.l.

Sede Legale: Piazzetta di Porto S. - 80134 Napoli
e-mail: PEC: biotech@biotechenergy.it
P.IVA e C.F.: 0849971210
Sede Operativa: C.da Omomorto - Caivano (NA)

IL TECNICO (autore e firma)



Indice	Revisione / Revision / Modification	Data	Disegno



GRUPPO Group / Groupe SA1	DISEGNI DI RIFERIMENTO N°: Reference drawing / Plans de référence -----	SCALA DISEGNO: Drawing Scale Scala Disegni	1:1	
		SCALA PLOTTAGGIO: Plot scale / Echelle de plot	-----	
Allegato C3: Planimetria catastale		SOSTITUISCE IL NUM. Replacement Number Remplacement Numéro		-----
		DISEGNATO: Drawn by / Dessiné	15/07/2018	M.N.
		VERIFICATO: Checked by / Vérifié	16/07/2018	F.V.
		APPROVATO: Approved / Approuvé	16/07/2018	G.F.
		DISEGNO N° : Drawing N° / Dessin N° 18.012.SA1.387-4.2		Rev. Pagina / page 1 2
COMMESSA: Job / Commande 18.012	LOCALITÀ: Locality / Localité Caivano (NA)			

© credit, senza la preventiva autorizzazione: riprodurre, copiare, rendere disponibile a terzi questo documento.
Without our previous authorization this drawing can neither be copied nor disclosed to third persons.

Documento firmato
(da)

FRANCESCA DE

FALCO

25.11.2020

14:42:53 UTC



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

STAFF 50 17 92

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0354514 27/07/2020 14,28

Mitt. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Dest. : COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO NAPOLI ALTRI

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2020



A Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Napoli
com.napoli@cert.vigilfuoco.it
ennio.aquilino@vigilfuoco.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Napoli
com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli
mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it
serena.borea@beniculturali.it

ENAV
protocollogenerale@pec.enav.it

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it
operazioni:sud@enac.gov.it

Aeronautica Militare – Comando Scuole
dell'A.M. 3^a Regione Aerea
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Regione Campania
UOD 50 09 01 Pianificazione territoriale-Pianificazione
paesaggistica-Funzioni in materia di paesaggio.
Urbanistica. Antiabusivismo
dg5009.staff94@pec.regione.campania.it
dg5009.uod01@pec.regione.campania.it

Regione Campania
UOD 50 17 08 Autorizzazioni ambientali e rifiuti-Napoli
uod.501708@pec.regione.campania.it

Regione Campania
UOD 50 02 03 Energia, efficientamento e
risparmio energetico, Green Economy e
Bioeconomia
uod.500203@pec.regione.campania.it

Documento
firmato da:
FRANCESCA DE
FALCO
25.11.2020
14:43:11 UTC



CUP 8338

STAFF 50 17 92



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

Il Dirigente

Regione Campania
UOD 50 18 06 Genio Civile di Napoli
uod.501806@pec.regione.campania.it

Regione Campania
Staff 50.17.91 Tecnico Operativo
Infrazioni Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti -
Rapporti con le società del Polo ambientale per le
Attività di competenza
staff.501791@pec.regione.campania.it

Ente Idrico Campano
protocollo@pec.enteidricocampano.it

ASL NA/2
protocollo@pec.aslnapoli2nord.it

Ente d'Ambito Napoli 1 (ATO NA 1 Rifiuti)
atonapoli1@pec.it

Città Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

Comune di Caivano
protocollo.caivano@asmepec.it
avvgiuliadimatteo@gmail.com
p.dalisa@comune.caivano.na.it

Comune di Acerra
protocollo@pec.comuneacerra.it

ARPA Campania - Direzione Generale
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

ARPA Campania - Dipartimento di Napoli
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it
v.barbutto@arpacampania.it



STAFF 50 17 92

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

Il Dirigente

Università degli studi di Napoli Parthenope
dipartimento.ingegneria@pec.uniparthenope.it

Snam S.p.A.
relazioni.esterne@snam.it
contratti.allacciamento@pec.snamretegas.it
distrettosocc@pec.snam.it

Biotech s.r.l.
Via Piazzetta di Porto 5
Napoli
amministrazione@pec.iseconsult.it
biotechsrl.energy@legalmail.it

Oggetto: CUP 8338 – Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e degli ulteriori titoli abilitativi richiesti ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n.152/2006 in relazione al progetto denominato *“Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)”* – Proponente: Società Biotech S.r.l. – Riavvio del procedimento - Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art.14, comma 4, della L. 241/1990 – trasmissione del resoconto della riunione di lavoro del giorno 22 luglio 2020 (con allegati) e del Rapporto Finale (con allegati) predisposto secondo quanto previsto dagli *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania”* approvati con D.G.R.C. n.680 del 7 novembre 2017.

Si trasmettono in allegato i documenti indicati in oggetto.

Come rappresentato nel resoconto, entro dieci giorni dalla ricezione lo stesso dovrà essere restituito allo scrivente Staff *“Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali”* della Regione Campania firmato digitalmente.

CUP 8338

3



STAFF 50 17 92

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali*

*STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali*

Il Dirigente

In alternativa, entro la medesima scadenza, il resoconto potrà essere firmato presso gli Uffici regionali in via De Gasperi n.28, quinto piano, stanza 30, previo appuntamento da concordare con il dott. Scalfati scrivendo all'indirizzo di posta elettronica sergio.scalfati@regione.campania.it.

il Responsabile del Procedimento
dott. Sergio Scalfati

Il Dirigente
Avv. Simona Brancaccio

CUP 8338

4

Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli – Tel. 081.7963012 – Fax 081.7963048 – staff.501792@pec.regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo –
Valutazioni Ambientali*

CUP 8338 - Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art.14, comma 4, della L. n.241/1990 e s.m.i. per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente nell'ambito del procedimento avviato su istanza presentata dalla Società Biotech S.r.l. in relazione alla realizzazione ed all'entrata in esercizio dell'impianto previsto dal progetto denominato "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)" – Riavvio del Procedimento – Resoconto della terza riunione di lavoro tenutasi in data 22 luglio 2020 e Rapporto Finale (con allegati) predisposto ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 6.2.4.5 "Rapporto finale della Conferenza" del documento "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania" approvato con D.G.R.C. n.680 del 7 novembre 2017.

Addì 22 luglio 2020, alle ore 10.30 presso la sede della Regione Campania sita in Via De Gasperi 28 in Napoli, stanza n.2, al quarto piano, giusta nota prot. n.323306 del 9 luglio 2020 dello Staff "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, si dà avvio ai lavori della terza riunione di lavoro della Conferenza di Servizi convocata per il procedimento in argomento.

Sono presenti:

- 1) il Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, ing. Ennio Aquilino, in qualità di Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato nominato per il procedimento in argomento giusta nota prot. n.39857 del 7 febbraio 2020 della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli, collegato da remoto in modalità videoconferenza;
- 2) l'avv. Simona Brancaccio, Dirigente dello STAFF "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Campania giusta Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.326 del 6 giugno 2017;
- 3) il dott. Sergio Scalfati, funzionario dello Staff "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania in qualità di Responsabile del Procedimento;
- 4) il geom. Giacomo Ascione funzionario della U.O.D. 50.09.01 "Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo" della Regione Campania, collegato da remoto in modalità videoconferenza;
- 5) il dott. Antonio Ramondo, Dirigente, ed il dott. Berardino Limone, funzionario, per la U.O.D. 50.17.08 "Autorizzazioni Ambientali e rifiuti – Napoli" della Regione Campania, entrambi collegati da remoto in modalità videoconferenza;
- 6) l'arch. Francesca De Falco, Dirigente della U.O.D. 50.02.03 "Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green economy e Bioeconomia" della Regione Campania, collegata da remoto in modalità videoconferenza;
- 7) l'ing. Carlo Lupoli, Direttore Generale dell'Ente d'Ambito Napoli I Rifiuti, collegato da remoto in modalità videoconferenza;
- 8) l'arch. Cinzia Ostrifate, Responsabile del Distretto Napoli dell'Ente Idrico Campano, collegata da remoto in modalità videoconferenza;
- 9) l'ing. Rita Iorio, Dirigente, e la dott.ssa geol. Paola Petillo, funzionaria, per l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, in qualità di assegnataria dell'istruttoria tecnica inerente la Valutazione

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

di Impatto Ambientale del progetto in argomento, entrambe collegate da remoto in modalità videoconferenza;
10) l'arch. Vincenzo Fatigati, Rappresentante del Comune di Acerra, collegato da remoto in modalità videoconferenza;
11) l'arch. Pasquale D'Alisa, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Caivano, collegato da remoto in modalità videoconferenza.

Sono presenti, per la società proponente, Biotech S.r.l.: il dott. Bruno Forneris, legale rappresentante, l'ing. Giovanni Ferrara e l'avv. Mattia Malinverni, collegati da remoto in modalità videoconferenza.

Non sono presenti i seguenti soggetti invitati a partecipare: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli; Ente Nazionale per l'Aviazione Civile; ENAV S.p.A; Comando Scuole dell'Aeronautica Militare – 3^a Regione Aerea; STAFF 50.17.91 “*Infrazioni comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti*” della Regione Campania; U.O.D. 50.18.06 “*Genio Civile di Napoli; presidio protezione civile*” della Regione Campania; Città Metropolitana di Napoli; SNAM S.p.A; Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli; ASL Napoli2Nord.

Alla luce delle disposizioni dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che lo riguardino in relazione al procedimento in argomento. Analoga dichiarazione è resa da tutti i partecipanti alla riunione con la sottoscrizione del presente resoconto.

Il Responsabile del Procedimento rappresenta che i contenuti del resoconto della riunione di lavoro della Conferenza di Servizi tenutasi in data 25 giugno 2020 (in prosecuzione della riunione di lavoro avviata in data 11 giugno 2020) e l'allegata bozza di Rapporto Finale (con allegati) trasmessi a tutti i partecipanti con nota prot. n.305844 del 30 giugno 2020 dello Staff “*Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali*” della Regione Campania devono intendersi approvati non essendo pervenute, nei termini indicati nella detta nota, richieste di modifiche o integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento evidenzia che, stanti le modalità di svolgimento della riunione di lavoro in data odierna, con collegamento da remoto in videoconferenza di gran parte dei partecipanti, il presente resoconto e l'allegato Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi saranno trasmessi a tutti i partecipanti che dovranno restituire copia firmata digitalmente mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata staff.501792@pec.regione.campania.it entro giorni dieci dalla ricezione. In alternativa si potrà procedere, entro la medesima scadenza temporale, alla sottoscrizione manuale del presente resoconto e dell'allegato Rapporto Finale presso gli Uffici della Regione Campania in Via De Gasperi n.28 al quinto piano, stanza 30, previo appuntamento con il dott. Sergio Scalfati.

In premessa il Responsabile del Procedimento rappresenta ai partecipanti ai lavori che, successivamente alla riunione di lavoro della Conferenza di Servizi del 25 giugno 2020 sono state trasmesse allo Staff “*Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali*” della Regione Campania le seguenti note che saranno pubblicate sul sito internet dedicato al procedimento:

- nota prot. 693/LAN del 20 luglio 2020 della società SNAM S.p.A. – Distretto Sud Occidentale, inviata per conoscenza anche al proponente, in cui si ribadisce l'assenza di interferenze del progetto in argomento con impianti attualmente in esercizio della medesima società e si evidenzia, tra l'altro, che

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

“la definizione del tracciato della condotta di interconnessione e dell'area destinata al nuovo punto di consegna del gas, alla rete di trasporto Snam Rete Gas, devono essere effettuati secondo quanto prescritto dal Codice di Rete di Snam Rete Gas, approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con Delibera 75/03. In particolare, al Capitolo 6 “Realizzazione di nuovi Punti di Consegna e Riconsegna”, del suddetto Codice di Rete, sono descritte le modalità per la richiesta di realizzazione di nuovi punti di consegna. Per quanto indicato in precedenza, si invita la società Biotech srl a contattare l'ufficio Snam Rete gas “Contratti di Allacciamento” (secondo i riferimenti indicati), al fine di reperire tutte le informazioni necessarie anche alla luce della richiesta di allacciamento n.A003526 già formalizzata, per la realizzazione del punto di consegna”;

sul punto si richiama quanto stabilito nella riunione della Conferenza di servizi del 25 giugno 2020 in relazione al fatto che, sulla base di quanto dichiarato dall'arch. De Falco, le opere di connessione dell'impianto in progetto saranno oggetto di distinto procedimento autorizzatorio non compreso nel presente procedimento;

- nota prot. n.18840 del 10 luglio 2020, recante in indirizzo tutti i soggetti coinvolti nel procedimento ma pervenuta solo allo Staff “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania, dal Comune di Caivano con la quale si conferma il parere non favorevole sull'iniziativa progettuale in argomento richiamando *“tutte le motivazioni già espresse nei precedenti pareri a firma del Responsabile pro tempore con nota prot. n.17773 del 24/07/'19 e con nota prot. n.19282 del 23 08/'19 che qui abbiansi integralmente ripetute e trascritte”* nonché un presunto *“vincolo di inedificabilità imposto dalla normativa nazionale a tutela del paesaggio e dell'assetto idrogeologico nella fascia di rispetto dei 150 metri (...)”,* ribadendo, pertanto, *“l'insuperabilità del motivo ostativo alla realizzazione, sul sito in questione, dell'impianto proposto dalla Società Biotech che risulta in contrasto con la normativa urbanistica di riferimento in virtù della destinazione agricola del terreno ed ancor più del vincolo di inedificabilità sulla fascia di rispetto, imposto dalla normativa vigente”;*

sul punto si rappresenta che la superficie di prevista realizzazione dell'impianto di progetto, come ampiamente accertato, è parzialmente interessata da un vincolo paesaggistico *ope legis* ex art.142, lettera c, del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. che non si configura come un vincolo di inedificabilità bensì come un vincolo che impone valutazioni ai sensi dell'art.146 del medesimo decreto legislativo che hanno portato, come ben noto al Comune di Caivano, alla necessità di riavvio del procedimento in argomento a valle di un accertamento condotto dallo Staff “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania con la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli;

si rappresenta, inoltre, che gli aspetti relativi alla localizzazione in area agricola dell'impianto in progetto, sono stati oggetto di valutazioni in sede di istruttoria preordinata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e dell'Autorizzazione ex D.Lgs. n.387/2003 che rappresentano entrambe autorizzazioni costituenti, ove occorrente, variante allo strumento urbanistico.

Con riferimento alla richiamata nota prot. n.18840 del 10 luglio 2020 del Comune di Caivano, l'arch. Pasquale D'Alisa rappresenta che nella stessa è stato anche evidenziato che con Deliberazione del Consorzio ASI Napoli n.32 del 9 giugno 2020 è stato emanato un Avviso pubblico per l'assegnazione di lotti industriali per l'insediamento di imprese nell'area industriale di Caivano, fissando un prezzo di settanta euro per metro quadro di suolo ed evidenzia che il detto Avviso riporta che, per insediamenti con basso impatto ambientale ascrivibili al settore dell'ecologia, è offerto uno sconto del 30% sul prezzo indicato.

Sul punto l'avv. Malinverni, per la società Biotech s.r.l., rappresenta che tali circostanze sopravvenute sono tardive in relazione all'andamento del procedimento ed alle verifiche preventivamente effettuate dal proponente

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

in relazione alla disponibilità di lotti in area industriale nel Comune di Caivano e che, tra l'altro, la mera pubblicazione di un Avviso pubblico non consente neppure di valutare l'astratta compatibilità del progetto in esame con l'area messa in gara. La società non era stata peraltro informata preventivamente delle argomentazioni oggi addotte dal Comune in sede di conclusione della Conferenza di Servizi.

L'ing. Ennio Aquilino, in qualità di Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato coinvolte nel procedimento, evidenzia che la questione non può essere oggetto di discussione e valutazione nell'ambito di questa seduta conclusiva di una Conferenza di Servizi di un procedimento in corso da lungo periodo.

La medesima considerazione è condivisa anche dal Rappresentante Unico della Regione Campania.

Il Responsabile del Procedimento concorda con il Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato e con il Rappresentante Unico della Regione Campania.

Il Responsabile del Procedimento richiama, quindi, ai presenti l'Ordine del giorno della riunione di lavoro odierna:

1) discussione delle eventuali osservazioni formulate dal proponente, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 6.2.4.4 degli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"* approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.680 del 7 novembre 2017, in relazione ai pronunciamenti allegati alla bozza di Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi trasmessa con nota prot. n.305844 del 30 giugno 2020 dello Staff *"Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali"* della Regione Campania;

2) stesura ed approvazione del Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi;

3) varie ed eventuali.

In relazione al primo punto all'Ordine del giorno si dà avvio alla discussione inerente le osservazioni e le controdeduzioni trasmesse dal proponente a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento in argomento a mezzo posta elettronica certificata, dallo stesso formulate con riferimento:

- alle condizioni ambientali identificate con il n.1 e con il n.2 nell'allegato 1 alla bozza di Rapporto finale relativo ai risultati dell'attività istruttoria condotta dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania in relazione al rilascio del provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto in argomento (osservazioni e controdeduzioni del proponente in allegato 1 al presente resoconto);
- alla prescrizione *"che tutti i lavori di sbancamento e di movimentazione terra siano eseguiti mediante mezzo a benna liscia e assistenza continuativa di archeologi professionisti dotati dei necessari requisiti formativi e professionali, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti alla valutazione della scrivente Soprintendenza che darà specifiche istruzioni sulla documentazione da produrre"* contenuta nell'allegato 5a alla bozza di Rapporto finale relativo al pronunciamento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli (osservazioni e controdeduzioni del proponente in allegato 2 al presente resoconto);
- alle motivazioni alla base del pronunciamento non favorevole rappresentato nella riunione di lavoro della Conferenza di Servizi del 25 giugno 2020 dall'Ente d'Ambito Napoli 1 – Rifiuti (osservazioni e controdeduzioni del proponente in allegato 3 al presente resoconto).

Con riferimento alle osservazioni e controdeduzioni del proponente inerenti la condizione ambientale n.1 riportata nell'istruttoria con proposta di parere formulata dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

della Campania in relazione al rilascio del provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto in argomento, la dott.ssa Paola Petillo dà lettura delle valutazioni istruttorie effettuate e delle relative conclusioni (riportate in allegato 1bis al presente resoconto) costituenti proposta di modifica trasmessa al Dirigente dello Staff "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania competente all'adozione del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento chiede alla società Biotech S.r.l. di quantificare il quantitativo massimo annuale di fanghi di depurazione delle acque reflue - codice CER 19.08.05, comunque residuale, che si intende accettare in ingresso nell'impianto di progetto e che non potrà essere in alcun caso superato.

Sul punto l'ing. Ferrara rappresenta che, come attestato con nota inviata allo Staff "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania e, per conoscenza, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, tale quantitativo è previsto in massimo l'8% di sessantamila tonnellate (max 4.800 tonnellate annue). Il Responsabile del Procedimento rileva che la detta nota non risulta ancora essere stata acquisita al protocollo in ingresso e rappresenta che la stessa sarà riportata in allegato 1ter al presente resoconto.

L'avvocato Simona Brancaccio, in qualità di Dirigente competente all'emanazione del provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sulla base dell'istruttoria condotta dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, prende atto della proposta di modifica della condizione ambientale n.1 nei termini riportati nella nota in allegato 1bis al presente resoconto e nel rispetto dei limiti quantitativamente indicati nella nota della società Biotech S.r.l. in allegato 1ter al presente resoconto che saranno richiamati nel provvedimento al fine di fornire un riferimento quantitativo per le previste attività di verifica di ottemperanza.

Con riferimento alle osservazioni e controdeduzioni del proponente relative alla condizione ambientale n.2 riportata nell'istruttoria con proposta di parere formulata dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania in relazione al rilascio del provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto in argomento, la dott.ssa Paola Petillo dà lettura delle valutazioni effettuate e delle relative conclusioni (riportate in allegato 1bis al presente resoconto).

L'avvocato Simona Brancaccio, in qualità di Dirigente competente all'emanazione del provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sulla base dell'istruttoria condotta dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, prende atto della proposta di modifica della condizione ambientale n.2 nei termini riportati nella nota in allegato 1bis al presente resoconto.

L'arch. De Falco precisa che le compensazioni ambientali in autorizzazione unica ex D.Lgs. n.387/2003 e ss.mm.ii. potranno essere formulate e valutate esclusivamente nell'ambito di un atteggiamento attivo del comune territorialmente interessato.

L'avv. Malinverni, per la società Biotech S.r.l., accetta le conclusioni delle valutazioni effettuate ed accetta le condizioni ambientali così come modificate.

Dalle ore 12.00 prende parte ai lavori il dott. Vincenzo Barbuto, Dirigente dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli, assegnatario dell'istruttoria tecnica inerente il Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato con il progetto.

Su richiesta dell'ing. Vincenzo Fatigati si verifica che nel resoconto della riunione della Conferenza di Servizi del 25 giugno 2020 sia richiamato il pronunciamento formulato dal Comune di Acerra in relazione all'iniziativa progettuale in argomento con nota prot. n.379844 del 17 giugno 2019. Il Responsabile del Procedimento dà

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

lettura del richiamo al detto pronunciamento operato nel resoconto della riunione della Conferenza di Servizi del 25 giugno 2020.

Con riferimento alle osservazioni e controdeduzioni del proponente relative alla sopra richiamata prescrizione riportata nel parere formulato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'area metropolitana di Napoli, il Responsabile del Procedimento rileva l'assenza, nella seduta odierna, di Rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'area metropolitana di Napoli e chiede al Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato coinvolte nel procedimento di esprimersi sul punto.

L'ing. Ennio Aquilino chiede chiarimenti alla società Biotech s.r.l. inerenti la natura e la motivazione dell'osservazione formulata.

Il dott. Malinverni da lettura dell'osservazione formulata ed espone le motivazioni alla base della stessa.

L'ing. Ennio Aquilino dichiara che, in mancanza di Rappresentanti della Soprintendenza, si ritiene di poter accettare le controdeduzioni del proponente, fermo restando che durante l'esecuzione dei lavori la Soprintendenza potrà esperire i previsti rimedi in autotutela. L'ing. Ennio Aquilino rappresenta ulteriormente che resta inteso che del presente resoconto dovrà essere tempestivamente informata la Soprintendenza e che rimane l'obbligo di utilizzo di macchinario a benna liscia.

Il geom. Giacomo Ascione rappresenta che nell'autorizzazione paesaggistica che dovrà essere emanata dalla U.O.D. 50.09.01 "*Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi*" della Regione Campania, le prescrizioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli saranno riportate tenuto conto di quanto verbalizzato nella riunione odierna della Conferenza di Servizi.

Con riferimento alle osservazioni e controdeduzioni del proponente relative alla posizione dell'Ente d'Ambito Napoli 1 - Rifiuti emersa nella riunione di lavoro della Conferenza di Servizi del 25 giugno 2020, l'avv. Malinverni riassume la natura delle stesse.

L'ing. Carlo Lupoli, alla luce delle valutazioni condotte sulle controdeduzioni formulate dalla società Biotech S.r.l., evidenzia l'utilità della realizzazione di impianti come quello di progetto nel territorio di riferimento, fermo restando che tale utilità è connessa al fatto che nell'impianto di progetto, nel rispetto delle norme vigenti, siano trattati prioritariamente i rifiuti organici da raccolta differenziata prodotti nel territorio stesso.

Il Responsabile del Procedimento chiede di verificare la possibilità di una formulazione corretta e condivisa di una prescrizione che possa essere ritenuta adeguata anche in sede di recepimento nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

L'ing. Lupoli dichiara che il parere dell'ATO 1 Napoli - Rifiuti possa intendersi favorevole a condizione che sia prevista la prescrizione formulata nel parere già reso con nota prot. n.176 del 9 marzo 2020 con l'aggiunta della dizione "*nel rispetto delle norme vigenti*".

In conclusione di ampia discussione si concorda che il parere dell'ATO 1 Napoli - Rifiuti debba intendersi favorevole con la seguente indicazione che sarà recepita nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale: "*si prescrive il trattamento prioritario dei rifiuti provenienti dai Comuni dell'ATO 1, ove ne sussistano i presupposti di legge e di mercato, e si raccomanda comunque, in ogni caso, tale trattamento prioritario*".

La società condivide tale ultima formulazione, assumendo l'impegno del trattamento prioritario dei rifiuti prodotti nei Comuni dell'ATO 1 Napoli - Rifiuti ove le condizioni di legge e di mercato lo consentano.

Alle ore 12.45 l'arch. Cinzia Ostrifate lascia i lavori.

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

Relativamente al punto 2 all'Ordine del Giorno si condividono i contenuti del Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi in cui si riportano, tra l'altro, i pareri conclusivi espressi, per quanto di rispettiva competenza, dagli Enti e dalle Amministrazioni partecipanti (già riportati nella bozza di Rapporto Finale e modificati alla luce delle risultanze della riunione di lavoro odierna), le conclusioni del Responsabile del Procedimento e le scadenze concordate per la trasmissione allo Staff *“Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali”* della Regione Campania dei provvedimenti da comprendere nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Il Rapporto Finale si intenderà firmato unitamente al presente resoconto.

Il Responsabile del Procedimento evidenzia che, ai sensi del paragrafo 6.2.4.7 *“Determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero provvedimento autorizzatorio unico regionale”* degli *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania”* approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 680 del 7 novembre 2017, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, è adottata con decreto dirigenziale e recherà in allegato il Rapporto Finale della Conferenza di Servizi, il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e gli ulteriori titoli abilitativi indicati nel Rapporto Finale sulla base della richiesta formulata dal proponente e delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi.

In relazione ai detti provvedimenti, il Responsabile del Procedimento evidenzia al proponente ed a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento in argomento che:

- a norma del comma 9 dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., *“Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia”*,
- a norma del paragrafo 6.2.1 *“Istanza”* del documento *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania”*, approvato con D.G.R.C. n.680 del 7 novembre 2017, *“gli adempimenti per l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e del procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità, da rilasciarsi da parte della pubblica amministrazione competente all'autorizzazione, costituiscono una precipua responsabilità degli uffici regionali e/o degli Enti competenti in materia di autorizzazione del progetto (es. per le autorizzazioni ex art. 12 del Dlgs 387/2003 la UOD Energia e Carburanti; per le attività estrattive e le miniere il Genio Civile territorialmente competente; ecc.), i quali dovranno porre in essere tutte le attività necessarie allo svolgimento dei suddetti procedimenti”*.

Il Responsabile del Procedimento rappresenta, inoltre, che il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale è subordinato al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge Regionale n.59/2018 che stabilisce che *“L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente”*, nonché all'acquisizione della comunicazione antimafia (art. 84 comma 2 del D. Lgs. n.159/2011).

Il Responsabile del Procedimento evidenzia al proponente ed a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento che, a norma del comma 3 dell'art.14-quater della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., l'efficacia del Provvedimento

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

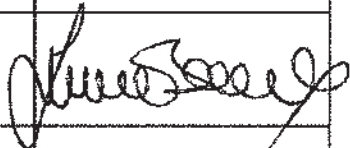
Autorizzatorio Unico Regionale sarà da intendersi sospesa in caso di esperimento dei rimedi di cui all'art.14-quinquies della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. da parte di Amministrazioni di cui al comma 1 del detto art.14-quinquies.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.1, comma 6, lettera e), della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. consegna tutti gli atti del presente procedimento al Dirigente dello Staff "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, avv. Simona Brancaccio, per le determinazioni di competenza e per l'adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

I partecipanti ai lavori condividono i contenuti del Rapporto Finale.

La presente seduta di Conferenza di Servizi si chiude alle ore 13.45.

Letto, firmato e sottoscritto.

Ente di appartenenza	Nome e Cognome	FIRMA
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli	Ing. Ennio Aquilino (Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato)	
Staff 50.17.92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania	Avv. Simona Brancaccio (Rappresentante Unico della Regione Campania)	
Staff 50.17.92 "Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali" della Regione Campania	Dott. Sergio Scalfati (Responsabile del Procedimento)	
U.O.D. 50.09.01 "Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo"	Geom. Giacomo Ascione	
U.O.D. 50.17.08 "Autorizzazioni Ambientali e rifiuti - Napoli" della Regione Campania	Dott. Antonio Ramondo	
U.O.D. 50.17.08 "Autorizzazioni Ambientali e rifiuti - Napoli" della Regione Campania	Dott. Berardino Limone	
U.O.D. 50.02.03 "Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green economy e Bioeconomia" della Regione Campania	Arch. Francesca De Falco	
Ente d'Ambito A.T.O. I Napoli - Rifiuti	Ing. Carlo Lupoli	

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

Ente Idrico Campano – Distretto Napoli	Arch. Cinzia Ostrifate	
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania	Ing. Rita Iorio	
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania	Dott.ssa Paola Petillo	
Comune di Caivano	Arch. Pasquale D'Alisa	
Comune di Acerra	Arch. Vincenzo Fatigati	
Biotech S.r.l.	Sig. Bruno Forneris	
Biotech S.r.l.	Ing. Giovanni Ferrara	
Biotech S.r.l.	Avv. Malinverni Mattia	
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli	Dott. Vincenzo Barbuto	

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

Rapporto Finale della Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. in relazione all'istanza presentata dalla società Biotech S.r.l. in relazione al progetto denominato "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)" (allegato al resoconto della riunione di lavoro della Conferenza di Servizi del giorno 22 luglio 2020)

In considerazione di quanto previsto dal paragrafo 6.2.4.5 del documento "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania", approvato con D.G.R.C. n.680 del 7 novembre 2017, il presente Rapporto Finale della Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n.309966 del 17 maggio 2019 dello Staff "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania e riconvocata, nell'ambito di riavvio parziale del procedimento, con nota prot. n.111113 del 20 febbraio 2020:

- descrive sinteticamente le caratteristiche generali del progetto;
- descrive l'iter del procedimento amministrativo alla data di sottoscrizione della stessa;
- elenca i titoli abilitativi richiesti dal proponente con l'istanza presentata ai fini della realizzazione e dell'entrata in esercizio dell'impianto previsto in progetto;
- reca in allegato i pronunciamenti espressi dai soggetti partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi in relazione agli aspetti di competenza;
- indica quali sono gli eventuali pareri favorevoli senza condizioni acquisiti in applicazione delle disposizioni dell'art. 14-quater della L. 241/1990;
- elenca i provvedimenti che dovranno essere emanati in relazione ai titoli abilitativi che saranno allegati al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale indicando la tempistica concordata in sede di Conferenza di Servizi per il loro rilascio.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

(secondo quanto riportato negli elaborati progettuali e nella documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dal proponente)

Il progetto prevede la realizzazione e l'entrata in esercizio di un impianto per la produzione di biometano (ottenuto tramite un processo di fermentazione in ambiente anaerobico di sostanza organica proveniente prevalentemente dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani e da sottoprodotti dell'industria agroalimentare) e compost di qualità (ottenuto dalla parte solida del digestato derivante dalla fase di fermentazione anaerobica e miscelato con verde strutturante tramite una fase di bio-ossidazione seguita da una fase di maturazione).

In maggior dettaglio, le sezioni di impianto in cui si svolgono le diverse fasi del processo produttivo sono così schematizzabili:

- **Sezione di arrivo e stoccaggio della materia prima**

Verrà realizzato un capannone prefabbricato in c.a. per il ricevimento e lo stoccaggio della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e dei sottoprodotti dell'industria agroalimentare in ingresso all'impianto. Gli autotreni scaricheranno direttamente all'interno del capannone chiuso e tenuto in depressione. Al capannone è abbinato un impianto di trattamento degli odori mediante biofiltrazione. I rifiuti saranno scaricati e successivamente caricati, per mezzo di una pala meccanica, in una tramoggia che andrà ad alimentare in automatico i macchinari per il pre-trattamento del materiale in ingresso.

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

- Sezione per la preparazione della materia prima

All'interno del capannone, dalla tramoggia il materiale sarà inviato, tramite una coclea ed un nastro trasportatore, a tre macchinari per la biotriturazione e per la separazione della plastica dalla materia organica. Lungo il nastro saranno presenti un metal detector ed un deferizzatore per separare i metalli ferrosi e non ferrosi. Il materiale in ingresso avrà, presumibilmente, una percentuale di sostanza secca media pari a circa il 24,5%; all'interno dei due macchinari verrà ricircolata acqua proveniente dall'impianto di depurazione (non si ha consumo di acqua) in modo da portare la percentuale della sostanza secca a circa il 9% (il successivo processo di digestione anaerobica, essendo la concentrazione di sostanza secca inferiore al 10%, sarà pertanto del tipo "ad umido"). Le materie plastiche di risulta saranno stoccate ed inviate all'industria per il riciclo ed il recupero. La parte organica, depurata della plastica ed altri inerti, verrà inviata ad un dissabbiatore (per la separazione della sabbia) e da qui alla sezione dedicata alla digestione anaerobica.

- Sezione di digestione anaerobica

Comprende i serbatoi di idrolisi ed i digestori (primari e secondario).

Il serbatoio di idrolisi, di volume pari a 2.700 metri cubi, funge da pre-digestore e da serbatoio di stoccaggio ed equalizzazione e consente di ottenere un prodotto da digerire di ottima qualità che determina un importante incremento dell'efficienza e quindi della quantità di biogas prodotto.

I digestori primari (due da 6.000 metri cubi ciascuno) saranno alimentati, attraverso un sistema di pompe, con prodotto liquido proveniente dal serbatoio di idrolisi, ben omogeneizzato, riscaldato e idrolizzato (fattori che ne miglioreranno la resa in biogas, la digeribilità e la velocità di reazione). Il sistema opererà in mesofilia ($37 \div 40$ °C) e per il controllo della temperatura i digestori saranno equipaggiati con serpentine nelle quali circolerà acqua calda.

Il digestato ottenuto attraverserà poi il digestore secondario (uno da 6.000 metri cubi) e in parte verrà ricircolato ai digestori primari (processo a doppio stadio) per garantire un funzionamento stabile dell'apparato mantenendo l'ottimale concentrazione del fango. Il ricircolo dei fanghi anaerobici dal digestore secondario ai digestori primari consente una migliore attivazione e stabilità funzionale del processo. Il ricircolo viene attuato attraverso delle pompe che servono sia per far in modo che l'impianto lavori in doppio stadio sia per mescolare il digestato stesso, rilanciando il materiale dal fondo alla sommità o viceversa. Questo serve per evitare stratificazioni all'interno del digestore.

Tutti i digestori (primari e secondario) sono equipaggiati con: sistema interno di miscelazione della materia prima; pompe di ricircolo e controllo e sistema di captazione del biogas.

Nei digestori avvengono i processi che portano alla formazione di biogas e digestato (parte liquida e parte solida).

La fermentazione anaerobica che avviene nei digestori porta alla stabilizzazione della sostanza organica di partenza (con eliminazione totale degli odori, della sostanza organica putrescibile e della carica patogena) ed alla possibilità di produzione successiva di un buon fertilizzante agricolo.

La produzione media di biogas sarà pari a 650 Nmc/h, mentre la produzione di punta può arrivare a 800 Nmc/h.

- Polmone biogas

Per stabilizzare la portata del biogas prodotto nei digestori verrà realizzato un polmone in acciaio a campana gasometrica di capacità pari a 250 metri cubi. Dai digestori il biogas sarà captato mediante tubazioni aeree in acciaio inox e inviato al polmone di compensazione. L'apparato ha la funzione di determinare la pressione operativa del sistema di digestione (prevista intorno ai 200 mm. c.a.) ed inoltre consente la regolazione del biogas nell'impianto di biometanizzazione in funzione dell'altezza della campana.

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

L'apparato di accumulo è posto ad opportuna distanza dalle altre installazioni, in ottemperanza ai criteri di sicurezza.

• Sistema di pretrattamento e depurazione del biogas

Il biogas dovrà essere depurato (processo di upgrading) fino ad ottenere le caratteristiche del gas metano richieste per l'immissione nella rete di distribuzione nazionale gestita da Snam Rete Gas S.p.A.

A tal fine, il biogas raccolto nel gasometro viene immesso con una soffiante in un'apposita rete di distribuzione per alimentare l'impianto di biometanizzazione.

Prima di arrivare all'impianto di upgrading vero e proprio, il biogas subirà dei pretrattamenti. In particolare, il biogas deve essere deumidificato e desolfurato prima di arrivare all'upgrading.

La sezione pretrattamento e depurazione del biogas è costituita da:

- una torcia di emergenza;
- una torre di lavaggio del biogas per l'abbattimento dell'acido solfidrico (la desolfurazione è condotta mediante l'ossidazione dell'acido solfidrico su di un filtro a carbone attivo additivato; la corrente gassosa viene addizionata di aria in prossimità dell'ingresso ai filtri e l'acido solfidrico reagisce sulla superficie del carbone attivo con l'ossigeno iniettato attraverso la corrente d'aria formando anidride solforosa);
- una soffiante di pressurizzazione del biogas;
- un sistema di deumidificazione del biogas (la deumidificazione del biogas è effettuata mediante uno scambiatore di calore gas/acqua: l'acqua, raffreddata da un chiller dedicato, sottrae calore alla corrente gassosa consentendo così la condensazione del vapore acqueo contenuto nella corrente);
- filtri a carbone attivato per l'abbattimento dell'acido solfidrico residuo (di sicurezza);
- sistema di recupero dell'anidride carbonica da vendere per la ricarica degli estintori.

Il biogas passando attraverso i carboni attivi viene depurato anche da eventuali presenze di COV e silossani.

• Sistema di biometanizzazione - upgrading

Il biogas prodotto nel processo di digestione anaerobica è costituito prevalentemente da una miscela di metano ed anidride carbonica ed in tal forma non può essere immesso direttamente nella rete di distribuzione del gas metano. Pertanto, il biogas prodotto nella sezione di digestione anaerobica, dopo i descritti pretrattamenti, viene immesso nell'unità di upgrading vera e propria (unità di depurazione a membrane) ubicata in un container. La tecnologia che permette l'upgrading del biogas è basata sul processo di permeazione attraverso membrane costituite da materiali polimerici permeabili all'anidride carbonica, all'acqua ed all'ammoniaca, mentre il metano vi passa solo in misura molto ridotta. Per fornire una sufficiente superficie di membrana in impianti di dimensioni compatte queste membrane sono applicate in forma di fibre cave combinate ad una serie di moduli a membrana paralleli. Nell'unità di depurazione, tre stadi di membrane separano l'anidride carbonica dal metano. L'unità permette di assicurare un rendimento di depurazione di oltre il 99,5% su un largo intervallo di funzionamento.

Il biometano depurato rispetterà tutte le caratteristiche richieste per l'immissione in rete di distribuzione.

La corrente gassosa in uscita dal processo di metanizzazione (off gas) è costituita da anidride carbonica (98,76%), ossigeno (0,10%), azoto (0,02%), vapore acqueo (0,17%), metano (0,94%) e composti in tracce, e viene inviata in atmosfera mediante uno sfiato convogliato non significativo posto sul tetto del container.

• Sezione di trattamento del digestato – parte solida

Il digestato in uscita dal digestore è separato in una parte liquida e una parte solida mediante due centrifughe ad alta efficienza.

La parte solida del digestato viene trasferita, mediante mezzi meccanici, alla sezione di trattamento aerobico/compostaggio, ubicata in un capannone, per essere trasformata, unitamente al verde proveniente

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

dall'esterno, in fertilizzante o ammendante compostato tramite una prima fase termofila di bio-ossidazione ed una successiva fase di maturazione.

L'area di lavoro è depressurizzata e l'aria esausta viene interamente trattata e sottoposta a lavaggio in uno scrubber e depurata delle sostanze organiche volatili in un biofiltro (è stata prevista una soluzione la quale prevede la realizzazione di un biofiltro con fondo e pareti di contenimento in opera civile, impermeabilizzate e trattate mediante prodotto idoneo a proteggere il calcestruzzo dall'aggressione acida). L'elemento base dell'impianto di trattamento dell'aria esausta è costituito dal letto filtrante, il quale rappresenta il supporto per la flora microbica che produrrà, mediante ossidazione biologica, l'abbattimento delle sostanze inquinanti. Il materiale di riempimento sarà di origine naturale (in grado di assicurare omogeneità di pezzatura del materiale al fine di evitare la creazione di vie preferenziali; porosità elevata, in modo tale da evitare perdite di carico eccessive; assenza di fenomeni di biodegradazione del letto di biofiltrazione; durezza, ovvero sia mantenimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche e biologiche, in particolare mantenimento del volume ed assenza di cedimenti e compattazioni generali o locali) e sarà costituito da torba granulare irlandese MonaFil® (o equivalente). Un circuito idraulico nella sezione sommitale del biofiltro avrà la funzione di assicurare la corretta umidificazione del letto filtrante e l'eliminazione dei sottoprodotti di ossidazione mediante l'effettuazione di lavaggi intermittenti. Al fine di assicurare il corretto metabolismo microbico nel biofilm, il letto biofiltrante deve essere costantemente mantenuto umido mediante un impianto di irrorazione acqua, costituito da un circuito di spruzzatura ed eventualmente da una pompa di rilancio. E' altresì importante assicurare alla microflora ossigeno ed un quantitativo minimo di sostanze da metabolizzare, ovvero una minima portata d'aria anche in condizioni di fermo impianto.

- Sezione di trattamento del digestato – parte liquida

Il digestato liquido in uscita dalla centrifuga è inviato al depuratore acque previsto in progetto. Il processo di depurazione è di tipo biologico. Il processo completo di trattamento della parte liquida del digestato prevede, in dettaglio, le seguenti fasi: denitrificazione; ossidazione e nitrificazione; post-denitrificazione; ossidazione finale; decantazione biologica; decantazione finale; filtrazione a sabbia (mediante due filtri a sabbia completi di stazione di controlavaggio con aria e pompa di controlavaggio con acqua filtrata) ed ultrafiltrazione (mediante moduli a membrana il cui scarto, accumulato nelle acque di controlavaggio, costituisce il concentrato del modulo). Il refluo proveniente in uscita dal depuratore biologico sarà ulteriormente trattato in un impianto di osmosi inversa per l'eliminazione dei sali. L'acqua depurata verrà in parte utilizzata per scopi industriali e/o irrigui e l'eccedenza scaricata in fognatura.

- Sezione di comando e controllo

La sezione di comando e controllo dell'impianto è alloggiata in una palazzina. L'impianto sarà dotato di un sistema di tele gestione per il monitoraggio di tutti i parametri operativi e la sua operatività non richiede un presidio continuo. In caso di disfunzione dell'impianto (bloccaggio aeratori, pompe...) il sistema PLC invierà immediatamente un allarme al responsabile di impianto. Immediatamente interverrà il manutentore per il ripristino della corretta operatività.

- Immissione in rete del bio-metano

Il biometano prodotto sarà immesso nella rete di distribuzione gestita da SNAM S.p.A.. Verrà quindi realizzata una nuova linea per il trasporto del biometano dall'impianto di upgrading fino alla cabina di immissione. In prossimità della cabina di immissione verrà realizzato un impianto di compressione per portare il biometano dalla pressione da circa 12 barg a 60 barg necessari per l'immissione in rete. Il compressore, posto all'interno di un container di dimensioni standard, sarà in grado di regolare la portata da 25 a 100% in qualunque momento mantenendo la pressione di mandata costante.

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

Le quantità di materiale trattabili dall'impianto, secondo le previsioni di progetto, consistono in 60.000 tonnellate all'anno (pari a 182 tonnellate al giorno su 330 giorni annui di previsto funzionamento dell'impianto) di frazione organica proveniente prevalentemente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e sottoprodotti dell'industria alimentare, unitamente ad un quantitativo residuale di fanghi di depurazione di acque reflue urbane, e 20.000 tonnellate di verde strutturante (pari a 61 tonnellate al giorno su 330 giorni annui di previsto funzionamento dell'impianto), per una potenzialità totale di 80.000 tonnellate all'anno di materiale trattato (pari a 243 tonnellate al giorno su 330 giorni annui di previsto funzionamento dell'impianto).

I rifiuti che si intende trattare nell'impianto, come riportati nel progetto trasmesso dal proponente, sono ascrivibili alle seguenti tipologie:

- Codice CER 02.02.03 "Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale" - Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- Codice CER 02.03.04 "Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa" - Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- Codice CER 02.05.01 "Rifiuti dell'industria lattiero-casearia" - Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- Codice CER 02.06.01 "Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione" - Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- Codice CER 02.07.01 "Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)" - Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima;
- Codice CER 02.07.02 "Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)" - Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche;
- Codice CER 02.07.04 "Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)" - Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione;
- Codice CER 19.08.05 "Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti" - Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
- Codice CER 20.01.08 "Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata - frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)" - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
- Codice CER 20.02.01 "Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)" - Rifiuti biodegradabili;
- Codice CER 20.03.02 "Altri rifiuti urbani" - Rifiuti dei mercati;
- Codice CER 02.01.03 "Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca" - Scarti di tessuti vegetali;
- Codice CER 02.01.07 "Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca" - Rifiuti derivanti dalla selvicoltura;
- Codice CER 02.04.01 "Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero" - Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole;
- Codice CER 03.01.01 "Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili" - Scarti di corteccia e sughero;
- Codice CER 03.01.05 "Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili" - Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui al codice 03 01 04;

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

- Codice CER 03.03.01 “Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone” - Scarti di cortecchia e legno;
- Codice CER 03.03.07 “Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone” - Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone;
- Codice CER 20.01.38 “Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)” - Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37.

Nel capitolo 6 dell'elaborato 18.012.SA1.CPI-2.0 “Relazione tecnica valutazione progetto”, trasmesso dal proponente in relazione alla richiesta di certificazione prevenzione incendi, sono riportati i quantitativi massimi, per ciascuna tipologia di rifiuto, di cui è previsto lo stoccaggio nell'impianto di progetto.

L'impianto produrrà in media circa 1.000 Nmc/h di biogas, dal quale è attesa, nelle condizioni di processo previste in progetto, la produzione di circa 650 Nmc/h di bio-metano. Considerando un monte di 8.000 ore annue di funzionamento, la quantità di bio-metano che verrà ceduta alla rete utilizzando i benefici previsti dalle vigenti normative che valorizzano tali tipologie di energie verdi, sarà pari a circa 5.200.000 Nmc/anno.

L'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto di progetto è ubicata nel Comune di Caivano (NA) in località Omomorto, censita al catasto comunale al foglio 13, particella 36. La superficie della particella è pari a 26.452 mq. (superficie coperta prevista in progetto 12.991,80 mq., di cui: tetto giardino su capannoni, palazzina uffici e vasche 8.853,00 mq., biofiltro 930,00 mq., locali tecnici, serbatoi e digestori 3208.80 mq.; superficie scoperta pavimentata prevista in progetto 8.259,72 mq., costituita da piazzali e viabilità; superficie scoperta non pavimentata prevista in progetto 5.202,00 mq., costituita da aree a verde interne). L'area è localizzata in una zona facilmente raggiungibile dalle vicine tratte stradali, ed in particolare: dalla Strada Statale 7-bis (di Terra di Lavoro) che transita a circa 1.000 m a sud dell'insediamento; dall'Autostrada A1 (Autostrada Milano-Napoli) che transita a circa 2.000 m a ovest dell'insediamento e dall'Autostrada A30 (Caserta-Salerno) che transita a circa 12.000 m a est dell'insediamento. Le distanze in linea d'aria dell'insediamento dai centri abitati di maggior interesse sono: circa 4.500 m dal centro abitato di Caivano; circa 4.000 m dal centro abitato di Acerra e circa 15 km dalla città di Napoli. Nel Piano Regolatore Generale del Comune di Caivano l'area è classificata come ricadente in Zona E2 b “Zona Agricola produttiva – Seminativo irriguo ed orti”. L'area è attualmente interessata dalla presenza di un terreno condotto a frutteto con coltivazione di *Diospyros kaki* (dalla Relazione agronomica trasmessa dal proponente risulta la presenza di circa 1.500 esemplari di età media di dieci anni ed in mediocre stato fito-sanitario). Il proponente ha trasmesso copia di atto di compravendita stipulato con i proprietari del terreno interessato dalla prevista realizzazione dell'impianto di progetto (registrato a Casoria il 14 maggio 2019 con il n.1472).

Come attestato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con propria nota prot. n.MIBAC/SABAP-NA-MET/20/08/2019/0013103-P in riscontro a specifico quesito dello Staff “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania, l'area di intervento risulta parzialmente interessata da vincolo paesaggistico ex art.142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii..

Il proponente evidenzia come il punto di forza dell'impianto in progetto è l'adozione della filiera corta per quel che riguarda la logistica dei rifiuti (oggi le biomasse che la Biotech S.r.l. intende trattare nell'impianto, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti nei comuni dell'hinterland napoletano, vengono conferite all'estero o ad impianti del Nord Italia, aumentando così i volumi impegnati nelle stazioni di trasferta, aumentando gli impatti legati ai trasporti ed i rischi legati alla movimentazione di rifiuti, mentre, mediante un

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

accordo con la società Ecologia Italiana S.r.l., società con stabilimento in Acerra, la società Biotech S.r.l. ha la certezza di poter trattare ingenti quantitativi di FORSU e strutturante, riducendo così drasticamente gli impatti legati alla logistica ed alle operazioni di carico e scarico).

Il proponente rappresenta, ancora, che la digestione anaerobica della FORSU consente di integrare la produzione di compost (recupero di materia) con la generazione di un vettore energetico (il biometano), consentendo tra l'altro di contenere gli spazi necessari al processo e gli impatti ambientali derivanti dal suo svolgimento. Il digestato, di fatto materiale semi-lavorato, può essere finalizzato in ammendante compostato attraverso una fase aerobica sostanzialmente più breve e meno impattante del tradizionale processo di compostaggio. Le tecnologie di trattamento in questo settore sono ormai consolidate ed adeguate ai migliori standard di efficienza e di sostenibilità. Con riferimento alla FORSU, il proponente evidenzia come i dati relativi al 2014 e quelli preliminari relativi al 2015 confermano la tendenza al progressivo aumento della raccolta differenziata del rifiuto organico, con un tasso annuo di crescita del 4-6%. Questo risultato deriva dalla progressiva espansione, tra le municipalità, dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti di cucine e mense (la cosiddetta "frazione umida"), e della frazione verde da manutenzione di parchi e giardini.

Il proponente evidenzia anche come, in un quadro generale di progressiva sensibile riduzione dall'anno 2002 all'anno 2016, i quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica al Nord siano nettamente minori rispetto a quelli inviati a discarica nel mezzogiorno (al 2016, dei complessivi 7.431.612 tonnellate di rifiuti organici smaltiti in discarica in Italia, 3.966.342 tonnellate sono smaltiti in discarica nelle regioni del Sud Italia) e come la Campania sia la regione che esporta fuori regione il maggior quantitativo di rifiuti urbani prodotti (103.352 tonnellate l'anno). Il proponente evidenzia, inoltre, come il costo a carico dell'utenza per chilogrammo di rifiuto prodotto è molto maggiore al Sud Italia rispetto al resto d'Italia e, soprattutto in Campania, il fattore che incide maggiormente su questo costo è l'esportazione dei rifiuti prodotti verso stabilimenti di trattamento posti al di fuori dei confini regionali. Sul punto è riportata un'analisi di dettaglio dei fabbisogni impiantistici ritenuti necessari per garantire la stabilità del ciclo gestionale dei rifiuti in Campania dalla Corte di Giustizia europea nella Sentenza di condanna emanata contro lo Stato Italiano *"La Commissione propone inoltre di dividere per tre – tante quante sono le categorie di impianti – l'importo di EUR 256.819,20, il che porterebbe ad un importo per ciascuna categoria di EUR 85 606,40. Pertanto, la Repubblica italiana sarebbe tenuta a pagare la somma di EUR 85 606,40 fino a che non siano state messe in servizio: discariche aventi una capacità di 1.829.000 tonnellate, la somma di EUR 85 606,40 fino a che non siano stati messi in servizio impianti di termovalorizzazione aventi una capacità annua di 1.190.000 tonnellate, nonché la somma di EUR 85 606,40 fino a che non siano stati messi in servizio impianti di recupero dei rifiuti organici aventi una capacità annua di 382.500 tonnellate"* (La Corte, sulla scorta di quanto proposto dalla Commissione e avendo constatato i progressi ottenuti rispetto alla situazione del 2010, ha poi deciso di ridurre la penalità a 40.000,00 euro/giorno per ciascuna categoria di impianto - per un totale di 120.000,00 euro/giorno - rimandando alla Repubblica Italiana la messa a disposizione di dati oggettivi entro un termine di 30 giorni). Pertanto il proponente evidenzia come *"La realizzazione di progetti come quello proposto della Biotech S.r.l. potrebbero portare grandi benefici, sia dal punto di vista ambientale, che da quello economico alla popolazione campana, ci sarebbe una riduzione dei costi per il conferimento dei rifiuti, e quelli relativi alle penalità (infrazione comunitaria), rifiuti che potrebbero essere trattati nei confini regionali, ma anche dal punto di vista ambientale risulterebbe una riduzione dei quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica"*.

In relazione a quanto sopra, nell'elaborato denominato *"Accordo per la gestione ottimale dei rifiuti organici tra Ecologia Italiana S.r.l. e Biotech S.r.l."* si rappresenta che l'Accordo, sottoscritto in data 5 luglio 2018, prevede che la società Ecologia Italiana S.r.l., con stabilimento in Acerra, autorizzata a svolgere attività di gestione dei rifiuti, ed in particolare della FORSU, con Decreto Dirigenziale n.48 del 8 marzo 2017 della Regione Campania,

D

si im
alla r
proge
FOR
si ev
comu
stanti

Nelle
valle
proge
poter
previ
di rig
svolta
speci
tipo g
quale
ed i t

La de
ed i c
tecno
indiv
ulteri
abilit
della
<http://>

ITER

•

•

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

specifiche indicazioni di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti”;

- in coerenza con quanto previsto dall'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito della documentazione trasmessa in uno con l'istanza presentata, la società Biotech S.r.l. ha indicato in apposito elenco le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione dell'impianto di progetto ed all'esercizio delle attività previste, individuando i soggetti preposti al loro rilascio nonché gli ulteriori enti ed amministrazioni potenzialmente interessati da coinvolgere nel procedimento in oggetto;
- in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., con invio a mezzo posta elettronica certificata in data 25 settembre 2018, è stata trasmessa a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, come individuati dal proponente, la nota prot. n.598681/2018 dello STAFF “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania, trasmessa per opportuna conoscenza anche al proponente, con la quale è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione inerente l'istanza in oggetto sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.), indicando in 20 giorni dalla data di ricezione della detta nota il termine entro cui verificare l'adeguatezza e la completezza formale della documentazione pubblicata ai fini dell'espletamento delle valutazioni e delle attività di competenza e far pervenire proprie eventuali richieste di perfezionamento della stessa;
- in riscontro alla sopra richiamata nota prot. n.598681 del 25 settembre 2018 sono pervenute allo STAFF “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania le seguenti note, tutte pubblicate sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.):
 - nota prot. n.208257 del 15 ottobre 2018 della A.S.L. Napoli 2 Nord,
 - nota prot. n.23414 del 22 ottobre 2018 trasmessa dal Comune di Caivano,
 - nota prot. n.139110 del 23 ottobre 2018 della Città Metropolitana di Napoli;
- con nota prot. n.676498 del 26 ottobre 2018 dello STAFF “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania, trasmessa in pari data a mezzo posta elettronica certificata al proponente e, per conoscenza, a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, come individuati dal proponente, è stata data evidenza delle osservazioni pervenute in riscontro alla soprarichiamata nota prot. n.309686 del 15 maggio 2018, rappresentando che le osservazioni formulate dal Comune di Caivano e dalla A.S.L. Napoli 2 Nord, essendo attinenti ad aspetti di merito tecnico relativi al progetto di cui all'istanza in oggetto, sarebbero state tenute in considerazione nelle successive fasi del procedimento relative all'esame degli aspetti tecnici;
- con la medesima nota prot. n.676498 del 26 ottobre 2018 è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.) in data 26 ottobre 2018, in ottemperanza delle disposizioni del comma 4 dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., dell'Avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del detto decreto, evidenziando la possibilità per il pubblico interessato di far pervenire, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale e

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

l'Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti il progetto in argomento, nonché formulando ai destinatari l'invito a trasmettere, in relazione a quanto di rispettiva competenza, proprie eventuali richieste di integrazioni inerenti gli aspetti di merito dei contenuti della documentazione presentata dal proponente entro il termine del ventesimo giorno successivo alla data ultima sopra indicata per la formulazione di osservazioni da parte del pubblico interessato;

- ancora con la medesima nota prot. n.676498 del 26 ottobre 2018 è stato richiamato l'obbligo per il Comune di Caivano (NA) di procedere, in qualità di Amministrazione territorialmente interessata dalla realizzazione dell'impianto di progetto, alla pubblicazione del suddetto Avviso sul proprio Albo Pretorio *on-line* ed è stata data comunicazione del nominativo del Responsabile Unico del Procedimento individuato per il procedimento in oggetto indicato;
- nel termine di 60 giorni indicato nella nota prot. n.676498 del 26 ottobre 2018 non sono pervenute osservazioni dal pubblico interessato in relazione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ed all'Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti il progetto in argomento;
- in riscontro alla nota prot. n.676498 del 26 ottobre 2018 sono state trasmesse allo STAFF "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania le seguenti osservazioni/richieste di integrazioni formulate da parte di Enti ed Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto:
 - nota prot. n.0028544 del 15 gennaio 2019 della U.O.D. "Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia" della Regione Campania trasmessa a mezzo PEC in data 15 gennaio 2019,
 - nota prot. n.0030422 del 16 gennaio 2019 della U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli" della Regione Campania trasmessa a mezzo PEC in data 16 gennaio 2019,
 - nota prot. n.0042051 del 21 gennaio 2019 della U.O.D. "Genio Civile di Napoli – Presidio Protezione Civile" della Regione Campania;
 - nota prot. n.0004071/2019 trasmessa a mezzo PEC in data 22 gennaio 2019 dal Dipartimento di Napoli dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania alla U.O.D. 50.17.08 "Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Napoli" ed inoltrata, per competenza, allo Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali della Regione Campania,
- entro la scadenza indicata al comma 5 dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., con nota prot. n.50254 del 24 gennaio 2019, trasmessa in pari data a mezzo posta elettronica certificata al proponente e, per conoscenza, a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, come individuati dal proponente, lo STAFF "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, come previsto dal paragrafo 6.2.2, punto 7) degli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.680 del 7 novembre 2017, ha trasmesso le richieste di integrazioni/osservazioni formulate con le note indicate nel punto soprastante, unitamente a quelle precedentemente formulate dal Comune di Caivano, con propria nota prot. n.23414 del 22 ottobre 2018, e dalla A.S.L. Napoli 2 Nord, con propria nota prot. n.208257 del 15 ottobre 2018, nonché a quelle formulate mediante invio a mezzo posta elettronica certificata del 18 gennaio 2019, acquisito al protocollo regionale in data 21 gennaio 2019 con il n.40246, dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania in esito all'istruttoria ad essa assegnata dallo

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo –
Valutazioni Ambientali*

STAFF “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania per quanto attiene all'emanazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di propria competenza;

- con la soprarichiamata nota prot. n.50254 del 24 gennaio 2019 è stato richiesto al proponente, Biotech S.r.l., di trasmettere ai soggetti indicati in indirizzo, entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della stessa, la documentazione di puntuale riscontro alle osservazioni ed alle richieste di integrazioni e chiarimenti formulate con le note alla stessa allegate;
- con la medesima nota prot. n.50254 del 24 gennaio 2019 è stata evidenziata al proponente la possibilità di formulare, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., ove ritenuto necessario, richiesta motivata di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, in ogni caso per una sola volta e per un periodo non superiore a centottanta giorni;
- la nota prot. n.50254 del 24 gennaio 2019 è stata rettificata con nota prot. n.61159 del 29 gennaio 2019, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in pari data a tutti i destinatari, evidenziando che, in ragione di tale circostanza, i termini indicati per il riscontro del proponente devono intendersi decorrenti a far data dalla ricezione della comunicazione di rettifica;
- entro i termini indicati il proponente ha inviato, con nota ricevuta in data 28 febbraio 2019 ed acquisita al prot. reg. n.138029 del 01/03/2019, allo STAFF “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania e, per conoscenza, a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, come dallo stesso individuati, il riscontro alle osservazioni ed alle richieste di integrazioni formulate con la sopra richiamata nota prot. n.50254 del 24 gennaio 2019, come rettificata con la nota prot. n.61159 del 29 gennaio 2019;
- in considerazione della natura delle ulteriori informazioni rese disponibili dal proponente con la documentazione integrativa trasmessa in riscontro a quanto richiesto con la nota prot. n.50254 del 24 gennaio 2019, come rettificata con la nota prot. n.61159 del 29 gennaio 2019, nonché dell'opportunità di coinvolgimento nel procedimento in corso di ulteriori soggetti potenzialmente interessati e non indicati nell'elenco trasmesso dal proponente medesimo in uno con l'istanza presentata, con nota prot. n.166272 del 14 marzo 2019 lo STAFF “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania, ha disposto doversi procedere ad una fase di ulteriore consultazione del pubblico ai sensi di quanto in merito previsto dal comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. richiedendo al proponente, a tal fine, l'invio di un nuovo Avviso per la pubblicazione;
- la sopra richiamata nota prot. n.166272 del 14 marzo 2019 è stata trasmessa, in pari data, a mezzo posta elettronica certificata, al proponente e, per opportuna conoscenza, a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'entrata in esercizio dell'impianto di progetto, già destinatari delle precedenti comunicazioni inerenti il procedimento, nonché ai seguenti ulteriori soggetti originariamente non inclusi dal proponente nell'elenco trasmesso unitamente all'istanza presentata:
 - Società Nazionale Metanodotti (Snam S.p.A.), in considerazione del fatto che il progetto prevede che il biometano prodotto dal funzionamento dell'impianto in oggetto deve essere recapitato nella rete di distribuzione nazionale,
 - Comune di Acerra e Staff 50.17.91 “Staff Tecnico Operativo Infrastrutture Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza” della Regione Campania, in quanto soggetti che, pur non essendo preposti al rilascio di titoli abilitativi richiesti dal proponente con l'istanza presentata, saranno invitati a partecipare ai lavori

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

della Conferenza di Servizi in qualità di soggetti potenzialmente interessati (cfr.: comma 7 art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e paragrafo 6.2.2, punto 9 degli “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”, approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n.680 del 7 novembre 2017), evidenziando che le osservazioni dagli stessi eventualmente formulate saranno tenute in considerazione esclusivamente in quanto costituenti ulteriori elementi di conoscenza utili alle valutazioni della Conferenza di Servizi (cfr.: paragrafo 6.2.4.3 degli “Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”, approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n.680 del 7 novembre 2017);

- entro i termini indicati il proponente, con PEC del 29/03/2019 acquisita al prot. reg. n. 212735 del 02/04/2019, ha trasmesso allo STAFF “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania la documentazione integrativa richiesta con la nota prot. n.166272 del 14 marzo 2019, consistente nel nuovo Avviso al pubblico (successivamente oggetto di reinvio, con PEC del 04/04/2019 acquisita al prot. reg. n. 224024 del 05/04/2019 per la correzione di mero errore materiale), ed in un nuovo elenco dei titoli abilitativi originariamente trasmesso unitamente all’istanza presentata integrato alla luce di quanto evidenziato con la nota prot. n.166272 del 14 marzo 2019;
- con nota prot. n.227598 del 8 aprile 2019 dello STAFF “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al proponente ed a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio dell’impianto di progetto, come individuati dal proponente, è stata comunicata la pubblicazione sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.), in data 9 aprile 2019, dell’Avviso al pubblico predisposto dal proponente ai fini dello svolgimento dell’ulteriore fase di consultazione disposta, per il procedimento in argomento, con nota prot. n.166272 del 14 marzo 2019, indicando in giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione il termine entro il quale far pervenire eventuali osservazioni sulla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e sull’Autorizzazione Integrata Ambientale da parte degli interessati;
- entro i termini indicati nella nota prot. n.227598 del 8 aprile 2019 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato e degli Enti ed Amministrazioni destinatari della stessa;
- con nota prot. n.309966 del 17 maggio 2019 dello STAFF “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al proponente ed a tutti gli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati allo svolgimento del procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull’esercizio dell’impianto di progetto, come individuati dal proponente, è stata comunicata la convocazione della Conferenza di Servizi di cui all’art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed all’art.14, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241;
- il termine ultimo per la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n.309966 del 17 maggio 2019 dello STAFF “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della Regione Campania è stato indicato nel giorno 14 settembre 2019;
- in data 25 giugno 2019 presso la sede della Regione Campania sita in Napoli, Via De Gasperi 28, si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi in argomento, con il seguente Ordine del giorno:
 - punto 1) illustrazione del progetto e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente,

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

- punto 2) verifica dell'elenco predisposto dal proponente in relazione alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed all'esercizio del medesimo progetto,
- punto 3) definizione dei lavori della Conferenza di Servizi,
- punto 4) varie ed eventuali;
- con nota prot. n.407026 del 27 giugno 2019 dello Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania il resoconto dei lavori della prima riunione di lavoro della Conferenza di Servizi, sottoscritto da tutti i partecipanti, è stato trasmesso a tutti i destinatari della nota di convocazione prot. n.309966 del 17 maggio 2019;
- in data 2 luglio 2019 presso la sede della Regione Campania sita in Napoli, Via De Gasperi 28, si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di Servizi in argomento, con il seguente Ordine del giorno:
 - punto 1) definizione dei lavori della Conferenza di Servizi,
 - punto 2) illustrazione del progetto e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente,
 - punto 3) approfondimento degli aspetti di criticità emersi in sede di prima riunione di lavoro in merito alla verifica dell'elenco predisposto dal proponente in relazione alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto,
 - punto 4) varie ed eventuali;
- con nota prot. n.424630 del 4 luglio 2019 dello Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania il resoconto dei lavori della seconda riunione di lavoro della Conferenza di Servizi, sottoscritto da tutti i partecipanti, è stato trasmesso a tutti i destinatari della nota di convocazione prot. n.309966 del 17 maggio 2019;
- in data 17 luglio 2019 presso la sede della Regione Campania sita in Napoli, Via De Gasperi 28, si è tenuta la terza riunione della Conferenza di Servizi in argomento, con il seguente Ordine del giorno:
 - punto 1) approfondimento degli aspetti di criticità emersi in sede di prima e seconda riunione di lavoro in merito alla verifica dell'elenco predisposto dal proponente in relazione alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del medesimo progetto,
 - punto 2) esposizione e discussione inerente gli aspetti sostanziali caratterizzanti il parere che le Amministrazioni e gli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi formalizzeranno in sede di quarta riunione di lavoro al fine della sottoscrizione della bozza di Rapporto Finale di cui al paragrafo 6.2.4 degli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.680 del 7 novembre 2017;
- con nota prot. n.462132 del 22 luglio 2019 dello Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania il resoconto dei lavori della terza riunione di lavoro della Conferenza di Servizi, sottoscritto da tutti i partecipanti, è stato trasmesso a tutti i destinatari della nota di convocazione prot. n.309966 del 17 maggio 2019;
- in data 24 luglio 2019 presso la sede della Regione Campania sita in Napoli, Via De Gasperi 28, si è tenuta la quarta riunione della Conferenza di Servizi in argomento, con il seguente Ordine del giorno:
 - punto 1) acquisizione del parere scritto che il rappresentante del Comune di Caivano si è impegnato a consegnare in merito all'accertamento inerente l'eventuale sussistenza di vincolo paesaggistico sull'area interessata dalla prevista realizzazione dell'impianto in esame,

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

- punto 2) acquisizione dei pareri formulati, per quanto di competenza, dalle Amministrazioni e dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi in relazione all'emanazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;
- in esito a quanto emerso nel corso della discussione inerente il primo punto all'Ordine del giorno della riunione del 24 luglio 2019, su richiesta del rappresentante del Comune di Caivano di poter disporre di un maggior tempo per l'accertamento inerente l'eventuale sussistenza di vincolo paesaggistico sull'area interessata dalla prevista realizzazione dell'impianto in esame anche attivandosi presso gli altri enti preposti, tenuto conto della esplicita disponibilità del proponente a consentire il completamento degli accertamenti richiesti dal Comune *"a condizione che il Comune si impegni a pronunciarsi definitivamente sul punto nel termine assegnato dal Responsabile del Procedimento anche sulla base dei soli atti del P.R.G. in caso di assenza di riscontro da parte degli ulteriori enti competenti"*, verificata l'assenza di pronunciamenti contrari alla concessione di una sospensione del procedimento da parte dei partecipanti ai lavori, il Responsabile del Procedimento, ritenendo necessario l'accertamento inerente la sussistenza del vincolo paesaggistico ai fini del buon andamento del procedimento e della necessità di disporre di una base conoscitiva certa su tale aspetto a supporto del pronunciamento degli Enti e dei soggetti preposti al rilascio di provvedimenti in merito all'istanza presentata, richiamando l'art.2, comma 7, della Legge n.241/1990 e s.m.i., ha accordato una sospensione del procedimento per giorni trenta dalla sottoscrizione del resoconto, specificando che tale termine non potrà in nessun caso essere ulteriormente prorogato;
- sulla base di quanto esposto al punto precedente, il nuovo termine di conclusione del procedimento è stato fissato per il giorno 14 ottobre 2019;
- con nota prot. n.471731 del 25 luglio 2019 dello Staff *"Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali"* della Regione Campania il resoconto dei lavori della quarta riunione di lavoro della Conferenza di Servizi, sottoscritto da tutti i partecipanti, è stato trasmesso a tutti i destinatari della nota di convocazione prot. n.309966 del 17 maggio 2019;
- in data 16 settembre 2019, presso la sede della Regione Campania sita in Napoli, Via De Gasperi 28, si è tenuta la quinta riunione della Conferenza di Servizi in argomento, con il seguente Ordine del giorno:
 - punto 1) comunicazioni del Responsabile del Procedimento in merito al riscontro trasmesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli al quesito formulato con note prot. n.440094 del 11 luglio 2019 e prot. n.452300 del 17 luglio 2019 dello Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania,
 - punto 2) acquisizione dei pareri formulati, per quanto di competenza e tenuto conto di quanto rappresentato nel riscontro di cui al punto 1, dalle Amministrazioni e dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi in relazione all'emanazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;
- con nota prot. n.572195 del 26 settembre 2019 dello Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania il resoconto dei lavori della quinta riunione di lavoro della Conferenza di Servizi, sottoscritto da tutti i partecipanti, è stato trasmesso a tutti i destinatari della nota di convocazione prot. n.309966 del 17 maggio 2019;
- i resoconti della prima, seconda, terza, quarta e quinta riunione di lavoro della Conferenza di servizi convocata con nota prot. n.309966 del 17 maggio 2019 sono pubblicati sul sito internet della Regione Campania sulle pagine del portale tematico V.I.A.-V.A.S.-V.I. dedicate al procedimento identificato dal CUP 8338;

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

- in esito alla quinta riunione di lavoro della Conferenza di Servizi convocata con la nota prot. n.309966 del 17 maggio 2019, è stato stabilito di riavviare, per le motivazioni e secondo le modalità indicate nel relativo verbale, il procedimento inerente l'istanza in oggetto indicata, fatte salve le fasi e le attività istruttorie e consultive già espletate;
- con nota acquisita al protocollo regionale in data 28 novembre 2019 con il n.724325 il proponente ha trasmesso documentazione integrativa come stabilito nella richiamata riunione di lavoro della Conferenza di Servizi del 16 settembre 2019;
- la documentazione di cui al punto precedente comprende, tra l'altro, nuovo elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto e delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di progetto, predisposto ai sensi dell'art.27-bis, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n.755640 del 11 dicembre 2019 dello STAFF "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, ai sensi di quanto previsto dall'art.27-bis, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione agli Enti ed alle Amministrazioni coinvolti nel procedimento, come individuati dal proponente, della pubblicazione della detta documentazione integrativa, con richiesta di verificarne l'adeguatezza e la completezza al fine di accertare che la stessa risulti correttamente predisposta nelle forme di legge e completa di tutto quanto necessario per l'espletamento delle attività e delle valutazioni di competenza in relazione al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica e del parere inerente la verifica della compatibilità dell'intervento con la sicurezza della navigazione aerea originariamente non inclusi nell'elenco dei titoli abilitativi trasmesso dal proponente unitamente all'istanza presentata;
- nei termini stabiliti non sono pervenute allo STAFF "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania richieste di perfezionamento documentale formulate ai sensi dell'art.27-bis, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- la documentazione integrativa trasmessa dal proponente in relazione alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata ritenuta di natura sostanziale e rilevante per il pubblico, attenendo ad aspetti non precedentemente considerati e significativi nell'ambito delle valutazioni di cui all'art.27-bis, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., e pertanto, come già stabilito nella precedentemente richiamata riunione della Conferenza di Servizi del 16 settembre 2019, è stato ritenuto necessario doversi procedere allo svolgimento di un'ulteriore fase di consultazione del pubblico, limitata agli aspetti inerenti la tutela del paesaggio, mediante pubblicazione di un nuovo Avviso trasmesso dal proponente ai sensi dell'art.27-bis, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n.19600 del 13 gennaio 2020 dello STAFF "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al proponente ed a tutti gli Enti e le Amministrazioni coinvolti nel procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, come individuati dal proponente, è stata comunicata la pubblicazione sulle pagine web del portale informatico della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali (V.I.A.-V.I.-V.A.S.), in data 13 gennaio 2020, dell'Avviso al pubblico predisposto dal proponente ai fini dello svolgimento dell'ulteriore fase di consultazione, indicando in giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione il termine entro il quale far pervenire eventuali osservazioni inerenti la tutela del paesaggio nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale;

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

- entro i termini indicati nella nota prot. n.19600 del 13 gennaio 2020 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato e degli Enti ed Amministrazioni destinatari della stessa;
- in considerazione degli Enti e delle Amministrazioni coinvolti nel procedimento in argomento, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto di progetto, come individuati dal proponente nel nuovo elenco trasmesso con la nota acquisita al protocollo regionale in data 28 novembre 2019 con il n.724325, ricorrendo le condizioni di cui al comma 4 dell'art.14-ter della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., con nota prot. n.30924 del 17 gennaio 2020 dello STAFF "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania è stato richiesto alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli di voler procedere alla nomina del Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato individuato per la partecipazione alla Conferenza di Servizi ed abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione delle stesse;
- con nota acquisita al protocollo regionale in data 12 febbraio 2020 con il n.90526 la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ha comunicato di aver nominato quale Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato nell'ambito del procedimento in argomento il Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli;
- con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.326 del 6 giugno 2017 il Dirigente dello STAFF "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania è stato designato quale Rappresentante Unico della Regione Campania nell'ambito delle Conferenze di Servizi indette ai sensi dell'art.14, comma 4, della Legge n.241/1990 e s.m.i.;
- con nota prot. n.111113 del 20 febbraio 2020 dello STAFF "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania è stata convocata, nell'ambito del riavvio del procedimento, la Conferenza di Servizi di cui all'art.27-bis, comma 7, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., indicando contestualmente sede e orario di inizio della prima riunione di lavoro, fissata per il 12 marzo 2020;
- il termine ultimo per la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n.111113 del 20 febbraio 2020 dello STAFF "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania è stato indicato nel giorno 19 giugno 2020;
- in data 12 marzo 2020 si è tenuta la prima riunione di lavoro della Conferenza di Servizi convocata, nell'ambito del riavvio del procedimento, con la nota prot. n.111113 del 20 febbraio 2020 dello STAFF "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania, con all'Ordine del giorno:
 - punto 1. discussione degli aspetti connessi alla documentazione integrativa trasmessa dal proponente in relazione al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e del parere inerente la verifica della compatibilità dell'intervento con la sicurezza della navigazione aerea,
 - punto 2. esposizione e discussione inerente gli aspetti sostanziali caratterizzanti il parere che le Amministrazioni e gli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi formalizzeranno in sede di seconda riunione di lavoro al fine della sottoscrizione della bozza di Rapporto Finale di cui al paragrafo 6.2.4 degli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania" approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.680 del 7 novembre 2017);
- con nota prot. n.163657 del 16 marzo 2020 dello Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania il resoconto dei lavori della prima riunione di lavoro della Conferenza di Servizi convocata, nell'ambito del riavvio del procedimento, con la nota prot. n.111113 del 20 febbraio 2020 dello STAFF "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania è stato trasmesso a tutti i destinatari della nota di convocazione prot. n.111113 del 20 febbraio 2020;

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

- con nota prot. n.190530 del 14 aprile 2020 dello STAFF *“Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali”* della Regione Campania sono stati comunicati a tutti i destinatari della nota di convocazione prot. n.111113 del 20 febbraio 2020 gli effetti determinati dalle disposizioni di cui all'art.103 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 ed all'art.37, comma 1, del successivo D.L. n.23 del 8 aprile 2020 sul termine ultimo per la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi fissato, alla luce delle richiamate disposizioni, per il giorno 10 settembre 2020;
- in data 11 giugno 2020 si è tenuta la seconda riunione di lavoro della Conferenza di Servizi convocata, nell'ambito del riavvio del procedimento, con nota prot. n.246900 del 26 maggio 2020 dello STAFF *“Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali”* della Regione Campania, con all'Ordine del giorno:
 - punto 1. espressione dei pareri di competenza in merito al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, degli ulteriori titoli abilitativi richiesti dal proponente e del provvedimento autorizzatorio unico regionale (per gli Enti e le Amministrazioni statali e regionali rappresentate in sede di Conferenza di Servizi dai rappresentanti Unici rispettivamente individuati per il procedimento in argomento, il parere è reso a titolo di supporto ai detti Rappresentanti Unici che esprimeranno in modo univo e vincolante la posizione di tutti gli Enti e le Amministrazioni rappresentate),
 - punto 2. condivisione, per la successiva sottoscrizione, della bozza di Rapporto Finale di cui al paragrafo 6.2.4 degli *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”* approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.680 del 7 novembre 2017,
 - punto 3. varie ed eventuali;nel corso della detta riunione, per le motivazioni riportate nel relativo resoconto, pubblicato sulle pagine internet dedicate al procedimento e trasmesso a tutti i soggetti nello stesso coinvolti con nota prot. n.276366 del 12 giugno 2020 dello Staff *“Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali”* della Regione Campania, è stato stabilito di aggiornarsi alla data del 25 giugno 2020 per il completamento dei lavori;
- in data 25 giugno 2020, come concordato nella riunione del giorno 11 giugno 2020 e giusta nota prot. n.276366 del 12 giugno 2020 dello Staff *“Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali”* della Regione Campania, si è tenuta la riunione fissata per il completamento dei lavori della seconda riunione di lavoro della Conferenza di Servizi convocata con la nota prot. n.246900 del 26 maggio 2020 dello STAFF *“Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali”* della Regione Campania;
- nel corso della seconda riunione di lavoro della Conferenza di Servizi convocata nell'ambito del riavvio del procedimento, avviata in data 11 giugno 2020 e completata in data 25 giugno 2020, sono stati discussi i pareri resi dagli Enti e dalle Amministrazioni partecipanti in relazione agli aspetti di propria competenza inerenti il rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale e degli ulteriori titoli abilitativi richiesti dal proponente, è stato espresso il pronunciamento del Responsabile del Procedimento in merito alla posizione prevalente inerente il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e sono stati illustrati articolazione e contenuti della bozza di Rapporto Finale recante, tra l'altro, in allegato i pronunciamenti resi da Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento in relazione agli aspetti di rispettiva competenza;
- con nota prot. n.305844 del 30 giugno 2020 dello Staff *“Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali”* della Regione Campania il resoconto dei lavori della prosecuzione della seconda riunione di lavoro della Conferenza di Servizi convocata, nell'ambito del riavvio del procedimento, con la nota prot. n.246900 del 26 maggio 2020 dello STAFF *“Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali”* della

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo –
Valutazioni Ambientali*

Regione Campania, unitamente alla bozza di Rapporto Finale della Conferenza di Servizi, è stato trasmesso a tutti i destinatari della nota di convocazione prot. n.111113 del 20 febbraio 2020;

- nella sopra richiamata nota prot. n.305844 del 30 giugno 2020 dello Staff *“Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali”* della Regione Campania, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 6.2.4.4 *“Indicazioni per lo svolgimento della Conferenza di Servizi”* del documento *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania”*, approvato con D.G.R.C. n.680 del 7 novembre 2017, è stato indicato in giorni dieci dalla ricezione il termine entro il quale *“il proponente potrà formulare proprie eventuali osservazioni e controdeduzioni sui pronunciamenti allegati alla bozza di Rapporto Finale”*;
- con invio a mezzo posta elettronica certificata in data 10 luglio 2020 il proponente ha trasmesso allo STAFF *“Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali”* della Regione Campania ed a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento proprie osservazioni e controdeduzioni inerenti alcuni aspetti dei pronunciamenti formulati dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti e riportati in allegato alla bozza di Rapporto Finale;
- in data 22 luglio 2020 si è tenuta la terza riunione di lavoro della Conferenza di Servizi convocata, nell'ambito del riavvio del procedimento, con nota prot. n.323306 del 9 luglio 2020 dello STAFF *“Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali”* della Regione Campania, con all'Ordine del giorno:
 - punto 1. discussione delle eventuali osservazioni formulate dal proponente, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 6.2.4.4 degli *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”* approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.680 del 7 novembre 2017, in relazione ai pronunciamenti allegati alla bozza di Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi;
 - punto 2. stesura ed approvazione del Rapporto Finale dei lavori della Conferenza di Servizi,
 - punto 3. varie ed eventuali;

ELENCO DEI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE

- provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- approvazione Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo;
- autorizzazione ex art.12 D.Lgs. n.387/2003;
- autorizzazione Integrata Ambientale;
- autorizzazione paesaggistica;
- autorizzazione sismica dei manufatti industriali;
- permesso di costruire ed accesso al sito;
- pronunciamento in materia di certificazione prevenzione incendi;
- parere di compatibilità con la navigazione aerea;
- fattibilità punto di consegna biometano.

ELENCO DEI PARERI FAVOREVOLI RESI IN CONFERENZA DI SERVIZI DAGLI ENTI E DALLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI AI LAVORI IN RELAZIONE AGLI ASPETTI DI PROPRIA COMPETENZA CORRELATI AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E DEGLI ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE

1. Parere favorevole con prescrizioni reso, per tutti gli aspetti di competenza, dal Rappresentante Unico delle

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo –
Valutazioni Ambientali*

Amministrazioni dello Stato nella riunione di lavoro della Conferenza di Servizi tenutasi in data 25 giugno 2020 e confermato nella riunione di lavoro della Conferenza di Servizi del 22 luglio 2020, sulla base:

- del parere favorevole con prescrizioni formulato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli con nota prot. n.10714 del 7 marzo 2019 in materia di prevenzione incendi (allegato 2 al presente Rapporto Finale);
- del parere favorevole con prescrizioni formulato dal Comando Scuole dell'Aeronautica Militare – 3^a Regione Aerea con nota prot. n.39805 del 20 settembre 2019 in materia di verifica, per i soli aspetti di interesse dell'Aeronautica Militare, dell'interferenza con superfici di delimitazione ostacoli al volo e rispetto di servitù (allegato 3 al presente Rapporto Finale);
- del parere favorevole con prescrizioni formulato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile con nota prot. n.TSU-27/03/2020-0033790_P del 27 marzo 2020 relativamente agli aspetti aeronautici di competenza (allegato 4 al presente Rapporto Finale);
- del parere favorevole con prescrizioni formulato con nota prot. n.8423 del 18 giugno 2020 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in relazione all'esercizio delle funzioni in materia di tutela paesaggistica ex art.146, comma 10, del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. (allegato 5 al presente Rapporto Finale), rilasciato a rettifica del precedente parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con nota prot. n.7818 del 9 giugno 2020; con precisazione che il detto parere prot. n.8423 del 18 giugno 2020 è da intendersi modificato secondo quanto riportato nel resoconto della riunione di lavoro della Conferenza di Servizi del 22 luglio 2020 in relazione alle osservazioni e controdeduzioni trasmesse dalla società Biotech S.r.l..

2. Parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni espresso dall'Ente d'Ambito Napoli I – Rifiuti con nota prot. n.176 del 9 marzo 2020 (allegato 7 al presente Rapporto Finale); con precisazione che il detto parere prot. n.176 del 9 marzo 2020 è da intendersi modificato secondo quanto riportato nel resoconto della riunione di lavoro della Conferenza di Servizi del 22 luglio 2020 in relazione alle osservazioni e controdeduzioni trasmesse dalla società Biotech S.r.l..

3. Parere favorevole con indicazioni reso, nell'ambito delle attività connesse alle valutazioni inerenti il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in relazione alla valutazione della soluzione tecnica esecutiva per il collettamento dei reflui prodotti dall'impianto al collettore denominato Emissario di Acerra, dall'Ente Idrico Campano - Distretto Napoli con nota prot. n.23195 del 9 dicembre 2019 (allegato 8 al presente Rapporto Finale).

4. Parere favorevole con prescrizioni reso, per tutti gli aspetti di competenza, dal Rappresentante Unico della Regione Campania nella riunione di lavoro della Conferenza di Servizi tenutasi in data 25 giugno 2020 e confermato nella riunione di lavoro della Conferenza di Servizi del 22 luglio 2020, sulla base:

- del parere favorevole con condizioni ambientali formulato, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (allegato 1 al presente Rapporto Finale), dal Dirigente dello Staff "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania in relazione all'emanazione del provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; con precisazione che, ai fini dell'emanazione del provvedimento di V.I.A., si terrà conto delle modifiche alla scheda istruttoria riportate nel resoconto della riunione della Conferenza di Servizi del giorno 11 giugno 2020 in relazione al soggetto individuato per le verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali e di quelle riportate nel resoconto della riunione della Conferenza di Servizi

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

del 22 luglio 2020 in relazione alle osservazioni e controdeduzioni trasmesse dalla società Biotech S.r.l. Sulle condizioni ambientali n.1 e n.2;

- del parere favorevole formulato dalla ASL Napoli2Nord con nota prot. n.16794/20 del 16 aprile 2020 in relazione agli aspetti igienico-sanitari (allegato 10 al presente Rapporto Finale);
- della comunicazione della U.O.D. 50.18.06 "*Genio Civile di Napoli – Presidio Protezione Civile*" con nota prot. n.271975 del 10 giugno 2020 in relazione al rilascio delle autorizzazioni sismiche per l'esecuzione dei lavori strutturali ex art.94 del D.P.R. n.380/2001 ed artt. 2 e 4 della L.R. n.9/83 come modificata dall'art.10 della L.R. n.19/09 (allegato 11 al presente Rapporto Finale) e delle precisazioni fornite dall'ing. Luigi Valerio nella riunione di lavoro della Conferenza di Servizi del 25 giugno 2020;
- della proposta di parere di merito accompagnata da Relazione Tecnica Illustrativa trasmessa dalla U.O.D. 50.09.01 "*Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo*" della Regione Campania alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli ai sensi delle disposizioni dell'art.146, comma 10, del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. (allegato 12 al presente Rapporto Finale) e del pronunciamento reso nelle riunioni di lavoro della Conferenza di Servizi del 25 giugno 2020 e del 22 luglio 2020 dal geom. Giacomo Ascione in relazione al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica che recherà le prescrizioni formulate dalla Soprintendenza con propria nota prot. n.8423 del 18 giugno 2020 da intendersi modificate alla luce di quanto riportato nel resoconto della riunione di Conferenza di Servizi del 22 luglio 2020 con riferimento alle osservazioni e controdeduzioni trasmesse dalla società Biotech S.r.l.;
- del parere favorevole con prescrizioni sul Piano Preliminare per le Terre e Rocce da Scavo reso dal Dirigente dello Staff "*Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali*" della Regione Campania nella riunione della Conferenza di Servizi del 25 giugno 2020 sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dal Dipartimento di Napoli dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, i cui esiti sono stati trasmessi con nota prot. n.44901 del 23 luglio 2019 (allegato 13 al presente Rapporto Finale);
- del parere favorevole con prescrizioni formulato dalla U.O.D. 50.17.08 "*Autorizzazioni Ambientali e rifiuti - Napoli*" della Regione Campania con nota prot. n.145490 del 5 marzo 2020 in relazione alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (allegato 14 al presente Rapporto Finale) e delle dichiarazioni rese dal dott. Berardino Limone in relazione all'esperimento delle verifiche ex D.Lgs. n.159/2011;
- del parere favorevole con prescrizioni formulato dalla U.O.D. 50.02.03 "*Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green economy e bioeconomia*" della Regione Campania con nota prot. n.272943 del 11 giugno 2020 in relazione al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. (allegato 15 al presente Rapporto Finale) e delle dichiarazioni rese dall'arch. Francesca De Falco nella riunione di lavoro della Conferenza di Servizi del 25 giugno 2020 in relazione alle opere di connessione.

ELENCO DEI PARERI FAVOREVOLI SENZA CONDIZIONI ACQUISITI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART.14-TER DELLA L. N.241/1990

1. Parere Città Metropolitana di Napoli

pur non avendo la Città Metropolitana di Napoli partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi con proprio Rappresentante, e configurandosi pertanto la fattispecie di cui all'art.14-ter, comma 7, della Legge n.241/1990 e s.m.i., il proponente si è comunque impegnato a dare attuazione alle indicazioni formulate dall'Ente con nota prot. n.22957 del 19 febbraio 2020 (allegato 6a al presente

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

Rapporto Finale) e con nota prot. n.64233 del 19 giugno 2020 (allegato 6b al presente Rapporto Finale).

ELENCO DEI PARERI NON FAVOREVOLI RESI IN CONFERENZA DI SERVIZI DAGLI ENTI E DALLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI AI LAVORI IN RELAZIONE AGLI ASPETTI DI PROPRIA COMPETENZA CORRELATI AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E DEGLI ULTERIORI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DAL PROPONENTE

1. Parere non favorevole espresso, per gli aspetti di competenza, dal Comune di Caivano con nota prot. n.17773 del 24 luglio 2019 (allegato 9a al presente Rapporto Finale) e con nota prot. n.19282 del 23 agosto 2019 (allegato 9b al presente Rapporto Finale), come confermato con nota prot. n.18840 del 10 luglio 2020 (allegato 9c al presente Rapporto Finale).

CONCLUSIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi, analizzate le motivazioni dei pronunciamenti formulati, per tutti gli aspetti di competenza, dai soggetti coinvolti nel procedimento, considerato che:

- la realizzazione dell'impianto previsto in progetto contribuisce alla riduzione del deficit impiantistico esistente in Campania relativamente alla dotazione di impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani che ha determinato l'emanazione di sentenza di condanna in sede comunitaria con conseguenti costi a carico della collettività ed al perseguimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria, nazionale e regionale in materia di produzione di biocombustibili da fonti rinnovabili;
- le valutazioni condotte in materia di valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione integrata ambientale hanno portato a ritenere adeguati gli accorgimenti previsti al fine di eliminare, mitigare, e compensare i possibili fattori di criticità ambientale connessi alla realizzazione dell'iniziativa;
- i soggetti preposti alla tutela degli aspetti paesaggistici si sono pronunciati favorevolmente, anche alla luce delle prescrizioni formulate, in relazione all'inserimento dell'impianto di progetto nel contesto di riferimento;
- le criticità costituenti presupposto del parere non favorevole espresso dal Comune di Caivano con proprie note prot. n.17773 del 24 luglio 2019 e prot. n.19282 del 23 agosto 2019 sono state tenute in considerazione, per gli aspetti di rispettiva competenza, sia nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale che in quello finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i.; le criticità di natura ambientale riportate nelle dette note sono state in dettaglio analizzate in sede di Tavolo Tecnico AIA del 5 novembre 2019 con la partecipazione di rappresentanti della U.O.D. 50.17.08 "Autorizzazioni Ambientali e rifiuti - Napoli" della Regione Campania, della Università degli Studi "Parthenope" di Napoli e del Comune di Caivano (nella persona del Responsabile del Settore Tutela Ambientale e Urbanistica, arch. Raffaele Celiento), nel cui Verbale è riportato che "Al termine di un'ampia discussione, dopo aver analizzato nel dettaglio le criticità indicate nella nota del Comune di Caivano, anche in considerazione delle molteplici misure di compensazione ambientale proposte e delle risposte puntuali della Biotech, il tavolo tecnico ritiene superate dette criticità"; nel detto Tavolo Tecnico AIA del 5 novembre 2019 il Comune di Caivano ha richiesto la previsione di ulteriori azioni da porre in essere da parte della società Biotech S.r.l. per il superamento delle criticità ambientali rappresentate nei propri pareri e le stesse sono state tutte recepite da parte della detta società; con riferimento al rimando operato, nello stesso Verbale del

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo –
Valutazioni Ambientali*

Tavolo Tecnico AIA del 5 novembre 2019, relativamente all'esistenza di un vincolo paesaggistico su parte della superficie interessata dalle previsioni del progetto in argomento, alle "determinazioni che faranno la Regione Campania 50 09 94 STAFF Pianificazione paesaggistica – Tutela e valorizzazione dei paesaggi" e la "Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli", devono considerarsi gli intervenuti pronunciamenti favorevoli con prescrizioni formulati dai detti soggetti in relazione al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; le criticità connesse agli aspetti localizzativi ed urbanistici sono state oggetto di adeguata considerazione nei già richiamati procedimenti istruttori preordinati al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e dell'autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i.; la nota prot. n.18840 del 20 luglio 2020 trasmessa dal Comune di Caivano, nel confermare il parere negativo formulato dall'Amministrazione comunale sul progetto in argomento, richiama i pareri già resi con le note prot. n.17773 del 24 luglio 2019 e prot. n.19282 del 23 agosto 2019 senza in alcun modo tenere in considerazione le risultanze del Tavolo Tecnico AIA del 5 novembre 2019 e fa riferimento ad un presunto "vincolo di inedificabilità imposto dalla normativa nazionale a tutela del paesaggio e dell'assetto idrogeologico nella fascia di rispetto dei 150 metri (...)" che non trova alcun riferimento nella vigente normativa in materia di tutela paesaggistica; la detta nota del Comune di Caivano è stata peraltro inviata nella fase conclusiva, riservata alle sole osservazioni del proponente sui pronunciamenti formulati dagli Enti e dalle Amministrazioni partecipanti, di un procedimento cui l'Amministrazione comunale ha attivamente partecipato sin dalle fasi iniziali e che è stato riavviato con esclusivo riferimento alla valutazione degli aspetti di tutela paesaggistica e di sicurezza della navigazione aerea;

ritiene prevalenti le motivazioni alla base dei pronunciamenti favorevoli alla realizzazione dell'iniziativa di progetto espressi in Conferenza di Servizi e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) e dall'art.14-quater, comma 3, della Legge n.241/1990 e s.m.i. e, pertanto, conclude favorevolmente la Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. in relazione all'istanza presentata dalla Società Biotech S.r.l. Inerente il progetto denominato "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)".

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI CHE SARANNO ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE E TEMPISTICA CONCORDATA NELLA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 22 LUGLIO 2020 PER LA TRASMISSIONE ALLO STAFF "TECNICO AMMINISTRATIVO – VALUTAZIONI AMBIENTALI" DELLA REGIONE CAMPANIA AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

- Provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale soggetto preposto all'emanazione del provvedimento: Regione Campania - Staff "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" della Regione Campania; tempistica prevista per l'emanazione: entro il 31 luglio 2020;
- pronunciamento in materia di certificazione prevenzione incendi; già agli atti
- parere di compatibilità con la navigazione aerea per gli aspetti di competenza dell'Aeronautica Militare; già agli atti
- parere di compatibilità con la navigazione aerea per gli aspetti di competenza dell'Ente Nazionale Aviazione Civile;

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF – Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

già gli atti

- autorizzazione sismica dei manufatti industriali;
soggetto preposto all'emanazione del provvedimento: Regione Campania - UOD 50 18 06 "*Genio Civile di Napoli*"
tempistica prevista per l'emanazione: entro il 7 agosto 2020;
- autorizzazione paesaggistica;
soggetto preposto all'emanazione del provvedimento: Regione Campania - UOD 50 09 01 "*Pianificazione territoriale-
Pianificazione paesaggistica-Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo*"
tempistica prevista per l'emanazione: entro il 7 agosto 2020;
- Autorizzazione Integrata Ambientale
soggetto preposto all'emanazione del provvedimento: Regione Campania – UOD 50 17 08 "*Autorizzazioni ambientali e rifiuti-
Napoli*"
tempistica prevista per l'emanazione: entro il 28 agosto
- autorizzazione ex art.12 D.Lgs. n.387/2003.
soggetto preposto all'emanazione del provvedimento: Regione Campania – UOD "*Energia, efficientamento e risparmio
energetico, Green Economy e Bioeconomia*"
tempistica prevista per l'emanazione: entro il 28 agosto





Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotech srl.energy@gmail.com Pec: biotech srl.energy@legalmail.it

ALLEGATO 1

*di lavoro della CdS
del giorno 22/07/2020*

Napoli, 10/07/2020

Spett.le Regione Campania – Staff Valutazioni Ambientali

staff.501792@pec.regione.campania.it

ARPA Campania - Direzione Generale

direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

epc

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli

mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it

serena.borea@beniculturali.it

A Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Napoli

com.napoli@cert.vigilfuoco.it

ennio.acquilino@vigilfuoco.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Napoli

com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it

Regione Campania

UOD 50 17 08 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

uod.501708@pec.regione.campania.it

Regione Campania

UOD 50 09 01 - Pianificazione territoriale - Urbanistica, Antiabusivismo

dq5009.staff94@pec.regione.campania.it

dq5009.uod01@pec.regione.campania.it

Regione Campania

UOD 50 02 03 Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

uod.500203@pec.regione.campania.it

ENAV

protocollogenerale@pec.enav.it

ENAC

protocollo@pec.enac.gov.it operazioni.sud@enac.gov.it

Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. 3^A

Regione Aerea

aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Regione Campania

UOD 50 18 06 Genio Civile di Napoli

uod.501806@pec.regione.campania.it

Regione Campania

Staff 50.17.91 Tecnico Operativo

Infrazioni Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti - Rapporti con le società del Polo ambientale per le Attività di competenza



Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotechsrl.energy@gmail.com Pec: biotechsrl.energy@legalmail.it

staff.501791@pec.regione.campania.it

Ente Idrico Campano

protocollo@pec.enteidricocampano.it

ASL NA/2

protocollo@pec.aslnapoli2nord.it

Ente d'Ambito Napoli 1 (ATO NA 1 Rifiuti)

atonapoli1@pec.it

Città Metropolitana di Napoli

cittametropolitana.na@pec.it

Comune di Caivano

protocollo.caivano@asmepec.it

Comune di Acerra

protocollo@pec.comuneacerra.it

ARPA Campania - Dipartimento di Napoli

arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

Università degli studi di Napoli Parthenope

dipartimento.ingegneria@pec.uniparthenope.it

Snam S.p.A.

relazioni_esterne@snam.it

contratti.allacciamento@pec.snamrelegas.it

distrettosocc@pec.snam.it

Oggetto: CUP 8338 - Istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 inerente il progetto denominato "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA) – Proponente: Biotech S.r.l. – Riavvio del procedimento – Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e dell'art.14, comma 4, della L.241/1990 – trasmissione resoconto della riunione di lavoro del giorno 25 giugno 2020 e bozza di Rapporto Finale (con allegati).
Osservazioni e controdeduzioni sui pronunciamenti allegati alla bozza di rapporto finale, con particolare riferimento a quanto osservato da ARPAC Direzione Generale.

Il parere ARPAC Direzione Generale prot. 44382 del 22/07/2019 esamina in dettaglio tutte le matrici fornendo molteplici condizioni ambientali che vanno a ridurre ulteriormente gli impatti dell'impianto Biotech e ne aumentano le performance ambientali.

E' necessario osservare però che detto parere è stato redatto in data 22/07/2019, e successivamente al riavvio del procedimento sono stati svolti diversi tavoli tecnici, nell'ambito del procedimento AIA, dove alcune criticità evidenziate dall'ARPAC Direzione Generale sono state già discusse, approfondite e superate nell'ambito del procedimento AIA. Le presenti osservazioni sono effettuate in modo costruttivo e collaborativo per favorire, nell'ambito della CdS del



Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotech srl.energy@gmail.com Pec: biotech srl.energy@legalmail.it

procedimento PAUR, il coordinamento VIA-AIA.

Si precisa inoltre che alcune criticità contenute nella succitata nota ARPAC sono state evidenziate anche da altri Enti e quindi è già possibile trovare un compiuto riscontro nella documentazione in atti (i.e. rispetto della circolare MATTM 21/01/2019, etc.).

La scrivente società valuta positivamente le condizioni ambientali indicate da ARPAC Direzione Generale e le considera delle valide indicazioni utili a garantire ancor di più l'inserimento dell'impianto nel contesto territoriale considerato. Si riportano delle osservazioni solo in merito alle condizioni ambientali n°1 e n°2.

Si riporta un estratto del succitato parere ARPAC

CONDIZIONE 1

"considerato che il codice CER 19.08.05 potrebbe contenere concentrazioni di sostanze che potrebbero contaminare l'ammendante compostato che deve essere conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010 in tema di fertilizzanti e considerata la necessità di attuare il principio di precauzione, si propone la seguente condizione ambientale."

Oggetto della condizione	Non possono essere utilizzati i rifiuti con codice CER 19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.
--------------------------	--

E' opportuno precisare che gli impianti di digestione anaerobica nascono proprio per il trattamento dei fanghi delle acque reflue urbane. Si riporta un estratto della pubblicazione "TAVOLO TECNICO INTERAGENZIALE "GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE" redatto dall'APAT nel Dicembre 2006.

"La produzione di biogas per recuperare energia termica o elettrica si realizza attraverso il processo di digestione anaerobica delle sostanze organiche biodegradabili. Tali sostanze possono essere presenti nei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, oppure in misura decisamente minore nei fanghi prodotti dal processo di depurazione delle acque reflue. Nel primo caso si parla di digestione anaerobica dei rifiuti solidi urbani, mentre nel secondo caso si parla di digestione anaerobica dei fanghi di depurazione.

4.4.1 I processi di digestione anaerobica sui fanghi di depurazione

Il processo di digestione anaerobica (Malpei, 2005) avviene ad opera dei batteri che, in assenza di ossigeno e nitrati, degradano la sostanza organica a metano, anidride carbonica ed acqua, attraverso le tre fasi:

...omissis....

Di solito si opera in campo mesofilo (T=35°C). In questo caso, si ottimizza la resa di conversione (quest'ultima crescente con la temperatura) con la stabilità del processo e la necessità di riscaldare il digestore ed il fango in ingresso. I benefici della digestione anaerobica sono:

- > stabilizzazione, ovvero non putrescibilità, dei fanghi (anche se la conversione è del 50% e non totale);*
- > riduzione della massa e dei volumi del fango;*
- > migliore disidratabilità del fango;*
- > produzione di metano, che può essere utilizzato come fonte energetica*

Questo trattamento rappresenta la più diffusa soluzione per impianti con potenzialità maggiori dei 30.000 AE, grazie alla relativa stabilità del processo ed al basso costo di esercizio, che compensano l'elevato costo di costruzione e la conduzione più complessa se confrontata con la digestione aerobica."

Ed ancora:

"La destinazione dei fanghi di depurazione è ancora prevalentemente lo smaltimento in discarica di rifiuti speciali e, solo in misura molto minore, il recupero mediante utilizzo in agricoltura, compostaggio o digestione anaerobica e il recupero energetico.



Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotechsrl.energy@gmail.com - Web: biotechsrl.energy@legallmail.it

Il D.Lgs. n. 36/2003 pone dei precisi limiti riguardo all'ammissibilità in discarica dei rifiuti non pericolosi, in particolare per i rifiuti con un elevato contenuto di sostanza organica, di cui i fanghi costituiscono una frazione di tutto rispetto, in particolare quelli civili o prodotti da industrie agroalimentari; si pone quindi la necessità di individuare valide alternative alla discarica per la gestione dei fanghi di depurazione."

In pratica esistono 4 modalità di trattamento dei fanghi da depurazione:

- 1) recupero mediante utilizzo in agricoltura,
- 2) compostaggio
- 3) digestione anaerobica
- 4) smaltimento in discarica

L'APAT evidenzia la necessità di "individuare valide alternative alla discarica per la gestione dei fanghi di depurazione". Escludendo il recupero diretto mediante utilizzo in agricoltura e volendo evitare la discarica (ultima soluzione indicata dal legislatore), non rimangono che i trattamenti aerobici e anaerobici, che nel caso della Biotech saranno applicati in modo sequenziale.

In merito al principio di precauzione invocato dall'ARPAC Direzione Generale si evidenzia:

"che per giurisprudenza costante detto principio non può legittimare una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell'area interessata, dovendo la prospettata situazione di pericolo essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata ed incidere significativamente sull'ambiente e la salute dell'uomo (cfr. Cons. St., sez. V, 7 dicembre 2013, n. 6250)." (TAR Umbria 583/2018 e TAR Abruzzo 325/2012)

La vigente normativa rende persino possibile il recupero dei fanghi mediante utilizzo in agricoltura, è ben evidente che un doppio trattamento (anaerobico-aerobico) è molto cautelativo.

Ed ancora:

"Nel conseguente bilanciamento delle più opportune iniziative di contenimento del rischio, la scelta del c.d. "rischio zero" entra in potenziale tensione con il principio di proporzionalità, il quale impone misure "congrue rispetto al livello prescelto di protezione" ed una conseguente analisi dei vantaggi e degli oneri dalle stesse derivanti: dunque, non è sempre vero che un divieto totale od un intervento di contrasto radicale costituiscano "una risposta proporzionale al rischio potenziale", potendosi configurare situazioni e contesti specifici che rendono una tale strategia inopportuna, inutilmente dispendiosa, se non sostanzialmente improduttiva. In siffatte ipotesi, per coniugare in modo bilanciato esigenze di precauzione e di proporzionalità, la Commissione suggerisce di modulare l'azione cautelativa in relazione alla evoluzione dei suoi risultati, sottoponendo le misure adottate ad un'opera di controllo e di "revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici" "

Si riporta un estratto del Tavolo Tecnico del 5/11/2019, a cui ha partecipato anche il Comune di Caivano:

Le tecnologie impiantistiche proposte (processo WET) risultano ben collaudate in analoghe realtà nazionali ed internazionali. In particolare l'uso di bioreattori del tipo CSTR (Completely Stirred Tank Reactor) è presente nella letteratura scientifica di riferimento da vari decenni. Inoltre le misure di mitigazione ambientale e la bassissima densità abitativa dell'area permettono di escludere pericoli, anche solo potenziali, per l'ambiente e la salute umana.

Quindi per quanto concerne il principio di precauzione/prevenzione, nel caso di specie, non vi è incertezza sull'esistenza o sulla portata dei rischi per la salute o l'ambiente, essendo gli stessi valutati in modo analitico dai diversi enti partecipanti alle riunioni della Conferenza di Servizi.

Il tavolo tecnico AIA, successivo al parere ARPAC Direzione Generale, ha esaminato nello specifico la tecnologia impiantistica utilizzata ritenendola idonea per i codici CER proposti. Gli impianti WET riescono a gestire molto meglio eventuali non conformità del rifiuto in ingresso rispetto agli impianti DRY.

La Regione Campania UOD501708 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli, ha inoltre prescritto la certificazione ISO 14040 per il compost, ed il rispetto di una serie di parametri da controllare sul compost con una cadenza molto stringente. Si riporta un estratto del parere della Regione Campania UOD 501708 prot. 381360 del 17/06/19 nell'ambito del procedimento AIA:



Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotechsrl.energy@gmail.com Pec: biotechsrl.energy@legalmail.it

Nella nota di risposta alla richiesta di integrazioni, la società Biotech srl si è impegnata ad ottenere la certificazione ISO 9001, 14001 e 18001 (oggi sostituita dalla ISO 45001) nonché dalla certificazione ISO 14040 per il compost. Si prescrive l'ottenimento delle sopracitate certificazioni volontarie entro tre mesi dall'inizio delle attività.

Si riporta un estratto del parere della Regione Campania UOD 501708 del marzo 2020 nell'ambito del procedimento AIA-PAUR:

Al fine di garantire la qualità del compost prodotto si prescrive di rispettare i seguenti parametri:

- a) l'umidità deve essere compresa tra 30 e il 50 per cento;***
- b) la temperatura massima non deve superare i 2 gradi centigradi rispetto a quella ambientale;***
- c) il pH deve essere compreso tra 6 e 8,5.***

Si prescrive altresì un monitoraggio almeno settimanale dei sopracitati parametri ed in generale il rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. 75/2010. "

Fatte le sopracitate premesse la scrivente società intende cogliere la possibili criticità evidenziate dall'ARPAC Direzione Generale e propone, in alternativa all'eliminazione del codice CER190508:

- 1) applicare una procedura esecutiva di accettazione e controllo per i fanghi in ingresso (omologa specifica del rifiuto), redatta nel rispetto della ISO 14001 di cui la società è dotata;
- 2) eseguire delle analisi su ogni singolo lotto di fanghi che entra nello stabilimento in modo da escludere a priori la possibilità che il codice "CER 19.08.05 potrebbe contenere concentrazioni di sostanze che potrebbero contaminare l'ammendante compostato"

In particolare, mediante il laboratorio interno si propone di analizzare tutti i seguenti parametri:

- a. pH
- b. conducibilità
- c. S.S.T.
- d. C.O.D.
- e. azoto ammoniacale
- f. azoto nitrico
- g. azoto nitroso
- h. tensioattivi
- i. oli e grassi animali e vegetali
- j. idrocarburi
- k. arsenico
- l. cadmio
- m. cromo totale
- n. cromo esavalente
- o. mercurio
- p. nichel
- q. piombo

Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) - Email: biotechsrl.energy@gmail.com - Fax: biotechsrl.energy@legalmail.it

r. rame
s. selenio
t. zinco

L'uso delle Migliori Tecnologie Disponibili, l'implementazione di procedure ambientali e di qualità di processo regolamentate (ISO 14001 e ISO 9001), la certificazione del compost secondo la ISO 14040, verifiche analitiche puntuali e molto stringenti su tutti i lotti di fanghi in ingresso, verifiche *ad hoc* sul compost in uscita, permetteranno di garantire un altissimo livello di sicurezza per quanto concerne il recupero ambientale dei fanghi, che altrimenti sarebbero smaltiti in discarica con costi, ambientali ed economici, elevatissimi per la collettività.

CONDIZIONE 2

"Nel documento Allegato VII-11 criteri localizzativi ed analisi delle alternative vengono esaminati soltanto i criteri localizzativi in relazione al PRGU della regione Campania. Dal documento non emergono in modo evidente le motivazioni della localizzazione in un'area agricola con previsione di consumo di suolo. Seppur tra le opere di mitigazione previste per il progetto proposto dalla Biotech S.r.l. vi sia il "Tetto Giardino", tale mitigazione non comporta riduzione del consumo di suolo.

Infatti, l'Allegato VII-13 Conflitti nell'uso delle risorse e consumo di suolo non è condivisibile nelle giustifiche ivi riportate.

In Campania, nell'anno 2017, la percentuale di suolo consumato è del 10.36% rispetto ad una media nazionale del 7.65%. L'incremento di consumo di suolo nel 2016-2017 è pari al 0.20% con un indice di dispersione nel 2017 pari a 81,94%.

In provincia di Napoli il consumo di suolo al 2017 è pari al 34,1% con un incremento tra il 2016-2017 pari allo 0.21%. Pertanto è necessario provvedere alla mitigazione del consumo di suolo attraverso la seguente condizione ambientale."

Oggetto della condizione	In accordo con il Comune di Caivano, è necessario rinaturalizzare un'area già consumata di dimensione pari al doppio di quella di intervento. La gestione di tale area sarà a cura del proponente per un tempo di 10 anni.
--------------------------	--

L'impatto relativo al consumo del suolo è stato trattato ampiamente anche nell'ambito del procedimento AIA. Si riporta un estratto del parere della Regione Campania UOD 501708 prot. 381360 del 17/06/19 nell'ambito del procedimento AIA in cui si indicava una misura compensativa molto simile a quella proposta dall'ARPAC Direzione Generale:

Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotechsrl.energy@gmail.com - Pec: biotechsrl.energy@legalmail.it**Dip. 50 Dir. Gen. 17 UOD 05**

sito idoneo per lo svolgimento dell'attività di produzione di biometano e compost di qualità.

In considerazione della destinazione d'uso del lotto in esame (agricola produttiva E2) e del relativo impatto ambientale associato all'iniziativa in esame (consumo di suolo), la scrivente UOD si riserva di valutare la possibilità di prescrivere misure compensative mirate (es. riqualificazione di un'area industriale in disuso mediante piantumazione di specie arboree autoctone, etc.).

Infatti l'«Allegato VII-11 criteri localizzativi ed analisi delle alternative», che l'ARPAC Direzione Generale trova non completo (cfr. «esaminati soltanto i criteri localizzativi in relazione al PRGU della regione Campania») è stato profondamente ampliato e modificato secondo le indicazioni della Regione Campania, dell'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli e dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope.

In prima istanza è doveroso osservare che la scrivente società ha effettuato una richiesta di disponibilità nell'Area Industriale di Caivano, riscontrata con nota 2845/DIR-15/7/2019 dell'ASI, con la quale è stata evidenziata la non immediata disponibilità di un'area con le caratteristiche richieste.

In ogni caso è stata effettuata un'analisi di dettaglio, applicando la metodologia più accreditata dalla comunità scientifica internazionale per la scelta localizzativa degli impianti industriali l'*Analytic Hierarchy Process*. E' stata fatta un'approfondita e dettagliata analisi comparativa tra il sito in esame e due siti geograficamente vicini e potenzialmente idonei (Caivano ASI Pascaroia - Acerra Ex-Montefibre). In modo oggettivo e scientifico si è dimostrato che il sito scelto è quello più idoneo alla realizzazione dell'iniziativa. (cfr. Allegato 1 - già pubblicato sul sito VIA della Regione Campania).

Si riporta un estratto del parere AIA prot. 145490 del 05/03/2020.

Lo studio effettuato dalla società proponente relativo ai «Criteri di localizzazione e analisi delle alternative», eseguito anche mediante la metodologia «Analytic Hierarchy Process» risulta tecnicamente condivisibile.

Da quanto sopra riportato si evince che, anche grazie all'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili e alle numerose misure di mitigazione, analizzate in dettaglio nelle sedute di CDS e nei tavoli tecnici sopracitati a cui hanno partecipato anche ARPAC, EIC, Comune di Caivano, Università Parthenope e ASL Na2Nord, l'iniziativa in esame si integra ed è compatibile con l'assetto del territorio.

Si osserva inoltre che:

Nella seduta del 16.09.2019, a seguito della sopracitata nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, si è reso necessario un riavvio parziale del procedimento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza della PA.

In seguito a ciò, sono stati convocati diversi tavoli tecnici su richiesta del proponente al fine di approfondire l'esame del progetto e di migliorarne le performance ambientali, anche mediante molteplici prescrizioni e specifiche garanzie di tutela dell'ambiente e presidio della salute pubblica.

Quindi successivamente alla nota ARPAC Direzione Generale del Luglio 2019 l'istruttoria tecnica AIA ha previsto molteplici misure di mitigazione e compensazione con particolare riferimento all'impatto consumo del suolo. In particolare per l'impatto consumo del suolo si è fatto riferimento alle Best Practice dell'Unione Europea. L'argomento è stato approfondito con estremo dettaglio:



Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotechsrl.energy@gmail.com Pec: biotechsrl.energy@legaimail.it

Nel tavolo tecnico del 26/02/19 (ALL. 1) sono state esaminate le misure di mitigazione inizialmente adottate dalla società proponente. Ritenendo le stesse idonee, ma non completamente sufficienti si è prescritto come misura compensativa, ove possibile, l'utilizzo di calcestruzzi con aggregati riciclati in ossequio alla UNI 12620.

Detta misura può consentire di compensare l'impatto "utilizzo di suolo" provocato dall'attività di cavaggio degli inerti naturali e dallo smaltimento in discarica dei rifiuti demolizione. Al fine di una valutazione quantitativa degli impatti, nel rispetto delle BAT di settore, si è richiesto alla società proponente di redigere uno studio quantitativo sui benefici ambientali derivanti dall'applicazione di detta misura. Nel tavolo tecnico del 5/11/2019 la società Biotech ha consegnato ed illustrato la relazione specialistica richiesta nonché ha evidenziato di aver seguito anche le "BEST PRACTISE indicate dall'Unione Europea SWD (2012) 101 final/2" per tutelare la biodiversità ed il paesaggio rurale".

La società proponente ha altresì illustrato in modo quantitativo, mediante la metodologia Life Cycle Assessment (LCA), i vantaggi ottenuti dalle misure compensative utilizzate. Detti vantaggi sono stati valutati dalla scrivente UOD con il supporto tecnico dell'Università Parthenope.

Nell'analisi effettuata si richiama il "LIBRO VERDE - La gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea (COM(2008) 811)" da cui si evince che i trattamenti biologici dei rifiuti che producono compost sono protettivi del suolo. Il LIBRO VERDE dell'UE riporta testualmente:

"La strategia tematica per la protezione del suolo sostiene l'uso del compost, in quanto è una tra le migliori fonti di materia organica stabile che, nei suoli degradati, può dare origine a humus. Si calcola che il 45% dei suoli europei presenti uno scarso contenuto di materia organica; questa situazione riguarda in particolare l'Europa meridionale, ma colpisce anche zone della Francia, della Germania e del Regno Unito. (cfr. COM(2006) 231);

L'uso di compost e di digestato come ammendanti del suolo e fertilizzanti presenta benefici dal punto di vista agronomico, ad esempio per la struttura del suolo, l'infiltrazione di umidità, la capacità di trattenere l'acqua, i microrganismi del suolo e la presenza di nutrienti (il compost da rifiuti di cucina contiene in media circa l'1% di N, lo 0,7% di P₂O₅ e il 6,5% di K₂O). In particolare, il riciclaggio di fosforo può ridurre la necessità di importare fertilizzante minerale, mentre la sostituzione della torba può ridurre i danni agli ecosistemi delle zone umide.

Una maggiore capacità di trattenere l'acqua migliora la lavorabilità del suolo, riducendo la quantità di energia necessaria per l'aratura. Una migliore ritenzione idrica (la materia organica del suolo può assorbire fino a 20 volte il proprio peso in acqua) può contribuire a contrastare la desertificazione dei suoli europei e a prevenire le alluvioni.



Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotechsrl.energy@gmail.com - Pec: biotechsrl.energy@legalmail.it

Nel tavolo tecnico del 5/11/2019 (ALL. 5), accogliendo anche le richieste del Comune di Caivano, al fine di mitigare l'impatto "consumo del suolo" nonché per tutelare la biodiversità, il paesaggio e la vocazione agricola dell'area, gli Enti partecipanti al tavolo tecnico hanno prescritto la rimozione dei rifiuti superficiali sversati illegalmente e l'installazione di un sistema di videosorveglianza esterna. Detti interventi permetteranno di riportare un'area altamente degradata al suo stato naturale e permetteranno altresì di evitare ulteriori sversamenti e quindi ulteriore consumo di suolo oltre a tutelare la biodiversità ed il paesaggio rurale. Si sono inoltre ribadite le prescrizioni a sostegno delle attività agricole dell'area (scontistica nel conferimento degli scarti agricoli, etc.). Facendo riferimento all'onerosità economica di tutte le misure di mitigazione/compensazione prescritte durante l'istruttoria in oggetto il legale della società Biotech ha evidenziato *"la necessità di rispettare, nell'abito del procedimento PAUR, quanto indicato dall'allegato 2 lettera h) del DM 10/09/2010. L'avvocato Assante illustra al tavolo l'elevato costo delle misure di compensazione ambientale prescritte fino ad ora dagli Enti sia nella fase di attuazione che di mantenimento delle stesse (cfr. smaltimento rifiuti sversati illegalmente, sistema di videosorveglianza a presidio del sito; utilizzo di materiali riciclati, borse di studio, riduzione del costo di conferimento dei rifiuti agricoli per le aziende vicine l'impianto, etc.). Anche ribadendo la necessità di applicare le prescrizioni impartite dagli enti, anche in attuazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità si reputa condivisibile la richiesta della società."* (cfr. tav. tec. del 20/11/2019 – ALL. 6)

Si evidenzia inoltre che essendo l'impianto in esame un'installazione alimentata a fonti energetiche rinnovabili è necessario applicare il DM 10 Settembre 2010 che riporta quanto segue:

"le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto."

"le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione;"

"Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno essere eventualmente individuate secondo le modalità e sulla base dei criteri di cui al punto 14.15 e all'Allegato 2, in riferimento agli impatti negativi non mitigabili anche in attuazione dei criteri di cui al punto 16.1 e dell'Allegato 4."

Nel caso in esame la società Biotech ha provveduto a migliorare il progetto con misure rivolte alla mitigazione dell'impatto "consumo del suolo", con particolare riferimento all'impermeabilizzazione, con molteplici misure che si riportano sinteticamente di seguito:

- 1) Tetto verde;
- 2) Tubazioni delle pluviali disperdenti;
- 3) Superfici permeabili per viabilità pedonale (marciapiedi);
- 4) Parcheggi e trincee drenate;
- 5) Sistemi di recupero delle acque piovane per lavaggio mezzi, lavaggio piazzale etc.;
- 6) Serbatoi di accumulo acque meteoriche per irrigazione e riserva antincendio;
- 7) Rimozione e smaltimento dei rifiuti dell'area antistante l'impianto;
- 8) Installazione di un sistema di videosorveglianza per evitare ulteriori sversamenti abusivi.

In evidenza inoltre che sono state applicate le seguenti misure di mitigazione e compensazione, incrementate anche



Via Piazzetta di Porto n.3, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotechsrl.energy@gmail.com - Pec: biotechsrl.energy@legalmail.it

dalle prescrizioni effettuate dalla "Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli" :

- Aiuole con vegetazione autoctona;
- Realizzazione Orti-Laboratori per progetti con le scuole;
- Pavimentazioni con colorazioni tenui per evitare l'isola di calore;
- Sistema catarifrangente a protezione della fauna selvatica;
- Utilizzo di vegetazione arbustiva autoctona per migliorare la schermatura fornita dagli alberi ed aumentare la naturalità dei filari;
- Incremento dell'alberatura autoctona ad alto fusto, sui lati in corrispondenza dell'antico Lago;
- Utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione degli interventi (trincee drenanti, scelta delle essenze arboree idonee, etc.);
- Impianto di fertirrigazione;
- Supporto al premio nazionale "AFAN DE RIVERA" alla migliore tesi di laurea sulla bonifica idraulica e la difesa del suolo organizzato;
- Creazione di un premio di laurea in architettura in memoria dell'arch. "Domenico Fontana" per valorizzare il patrimonio culturale dell'area;
- Piano di monitoraggio floro-faunistico al fine di salvaguardare la biodiversità dell'area;
- Rinaturalizzazione dell'area con vegetazione autoctona;
- Realizzazione di un sistema di cartellonistica smart collegata ad un applicativo web per rilanciare la conoscenza del sistema di canali storico dei Regi Lagni ed i prodotti delle tradizioni agroalimentari locali.

Si rappresenta inoltre che diverse istanze autorizzative presentate per la realizzazione di impianti pubblici di compostaggio collocati in vari comuni in provincia di Napoli (cfr. Afragola, Marigliano) prevedono l'ubicazione in aree agricole. In tale caso però l'area "non risulta contigua ad un'altra area in parte o in tutto urbanizzata"¹ con necessità di consumare ulteriore suolo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Nel caso in esame invece il metanodotto, la strada ed il collettore consortile sono contigui al sito di proprietà della Biotech. Per l'impianto di Marigliano, la stessa Regione Campania Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB (70 05 00) nel documento "Modulo per la richiesta delle condizioni ambientali da allegare all'istanza di Verifica di Assoggettività a VIA Art. 19 D.Lgs. 152/2006" non individua come misura compensativa estesi interventi di naturalizzazione di aree degradate. Nel caso in esame è prevista la bonifica dell'area antistante l'impianto attualmente molto degradata in quanto interessata da molteplici sversamenti di rifiuti di ogni genere (prescrizione del Comune di Caivano). Lo stesso Comune ha altresì prescritto la realizzazione di un impianto di videosorveglianza a tutela del territorio e per evitare che ulteriore suolo pubblico fosse adibito a scarica abusiva.

Inoltre si evidenzia che l'applicazione della condizione ambientale (rinaturalizzazione di un'area con estensione pari al doppio dell'area di impianto) a tutti gli impianti ubicati in zona agricola in provincia di Napoli, significherebbe prescrivere misure con dei costi di realizzazione così elevati tali da impedire di fatto la realizzazione dell'iniziativa stesse (con particolare riferimento a quelle pubbliche che vengono messe a gara con delle somme ben definite).

Si chiede di considerare che nella fase di riavvio del procedimento, oltre a quanto già previsto nella fase istruttoria antecedente, sono emerse ulteriori prescrizioni integrative (Comune di Caivano (rimozione e smaltimento rifiuti, installazione e gestione di un sistema di videosorveglianza esterna) e dalla Soprintendenza (trincee drenanti, aiuole con vegetazione autoctona, realizzazione di Orti-Laboratori per progetti con le scuole; impianto di fertirrigazione, etc...) che contribuiscono a migliorare ulteriormente le misure per la riduzione dell'impatto consumo di suolo.

Si osserva che l'area esterna che sarà sottoposta a monitoraggio e videosorveglianza (anche con drone come previsto nel piano di monitoraggio ambientale), interesserà un'estensione anche 10 volte maggiore del lotto interessato dal progetto Biotech, rappresentando di fatto una efficace misura di riduzione del rischio di ulteriori nuovi sversamenti di rifiuti, con ulteriore recupero di suolo di aree interessate da forte degrado; senza dimenticare i notevoli vantaggi per la salute umana derivante riduzione degli sversamenti illeciti ed incontrollati.

L'individuazione di ulteriori aree a verde, con trincee drenanti per il recupero delle acque piovane, orti didattici e il

¹ Parere Regione Campania - Staff Valutazioni Ambientali Napoli prot 264530 del 5/6/2020 CUP 8621



Via Piazzetta di Porto n. 5, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotechsrl.energy@gmail.com - Per: biotechsrl.energy@legalmail.it

miglioramento della fascia perimetrale del lotto con l'introduzione di ulteriori filari di alberi ad alto fusto contribuiscono a ridurre ulteriormente le componenti "Impermeabilizzazione del suolo".

Si ritiene che tutte le misure di mitigazione e compensazione, aggiunte successivamente al parere ARPAC Direzione Generale, siano sufficienti, così come ritenuto anche dagli altri enti, in riferimento all'impatto da consumo del suolo. Per tali motivi si chiede di ritenere superata detta condizione ambientale dagli interventi sopra descritti.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
Napoli, 10/07/2020

In fede


BIOTECH S.R.L.
Sede Legale: Piazzetta di Porto, 5
80134 NAPOLI
Partita IVA 08498871210
per.biotechsrl.energy@legalmail.it

Da "biotechsrl.energy@legalmail.it" <biotechsrl.energy@legalmail.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>,
"direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it" <direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it>
"mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it" <mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it>,
"serena.borea@beniculturali.it" <serena.borea@beniculturali.it>, "com.napoli@cert.vigilfuoco.it"
<com.napoli@cert.vigilfuoco.it>, "ennio.acquillino@vigilfuoco.it" <ennio.acquillino@vigilfuoco.it>,
"com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it" <com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it>,
"uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>, "dg5009.staff94"
<dg5009.staff94@pec.regione.campania.it>, "dg5009.uod01" <dg5009.uod01@pec.regione.campania.it>,
"uod.500203" <uod.500203@pec.regione.campania.it>, "protocollo generale@pec.enav.it"
<protocollo generale@pec.enav.it>, "protocollo" <protocollo@pec.enac.gov.it>, "aerescuolaeroregione3"
<aerescuolaeroregione3@postacert.difesa.it>, "uod.501806@pec.regione.campania.it"
Cc <uod.501806@pec.regione.campania.it>, "staff.501791@pec.regione.campania.it"
<staff.501791@pec.regione.campania.it>, "protocollo@pec.enteidricocampano.it"
<protocollo@pec.enteidricocampano.it>, "protocollo@pec.aslnapoli2nord.it"
<protocollo@pec.aslnapoli2nord.it>, "atonapoli1@pec.it" <atonapoli1@pec.it>,
"cittametropolitana.na@pec.it" <cittametropolitana.na@pec.it>, "protocollo.caivano@asmepec.it"
<protocollo.caivano@asmepec.it>, "protocollo@pec.comuneacerra.it" <protocollo@pec.comuneacerra.it>,
"arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it" <arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it>,
"dipartimento.ingegneria@pec.uniparthenope.it" <dipartimento.ingegneria@pec.uniparthenope.it>,
"relazioni.esterne@snam.it" <relazioni.esterne@snam.it>, "contratti.allacciamento@pec.snamretegas.it"
<contratti.allacciamento@pec.snamretegas.it>, "distrettosocc@pec.snam.it" <distrettosocc@pec.snam.it>

Data venerdì 10 luglio 2020 - 23:55

CUP 8338 - Istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 inerente il progetto denominato "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA) ? Proponente: Biotech S.r.l. ? Riavvio del procedimento ? Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e dell'art.14, comma 4, della L.241/1990 ? trasmissione resoconto della riunione di lavoro del giorno 25 giugno 2020 e bozza di Rapporto Finale (con allegati). Osservazioni e controdeduzioni sui pronunciamenti allegati alla bozza di rapporto finale, con particolare riferimento a quanto osservato da ARPAC Direzione Generale.

Il parere ARPAC Direzione Generale prot. 44382 del 22/07/2019 esamina in dettaglio tutte le matrici fornendo molteplici condizioni ambientali che vanno a ridurre ulteriormente gli impatti dell'impianto Biotech e ne aumentano le performance ambientali.

E' necessario osservare però che detto parere è stato redatto in data 22/07/2019, e successivamente al riavvio del procedimento sono stati svolti diversi tavoli tecnici, nell'ambito del procedimento AIA, dove alcune criticità evidenziate dall'ARPAC Direzione Generale sono state già discusse, approfondite e superate nell'ambito del procedimento AIA. Le presenti osservazioni sono effettuate in modo costruttivo e collaborativo per favorire, nell'ambito della CdS del procedimento PAUR, il coordinamento VIA-AIA.

Si precisa inoltre che alcune criticità contenute nella succitata nota ARPAC sono state evidenziate anche da altri Enti e quindi è già possibile trovare un compiuto riscontro nella documentazione in atti (i.e. rispetto della circolare MATTM 21/01/2019, etc.).

La scrivente società valuta positivamente le condizioni ambientali indicate da ARPAC Direzione Generale e le considera delle valide indicazioni utile a garantire ancor di più l'inserimento dell'impianto nel contesto territoriale considerato. Si riportano delle osservazioni solo in merito alle condizioni ambientali n°1 e n°2.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0341142 20/07/2020 10,19

Mitt. : BIOTECH SRL

Ass. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2020



Documento firmato da:
FRANCESCA DE FALCO
25.11.2020 14:43:26
UTC

Si riporta un estratto del succitato parere ARPAC

CONDIZIONE 1

"considerato che il codice CER - 19.08.05 potrebbe
l'ammendante compostato che deve essere conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010 in tema di fertilizzanti e considerata
la necessità di attuare il principio di precauzione, si propone la seguente condizione ambientale."

Oggetto della condizione	Non possono essere utilizzati i rifiuti con codice CER 19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.
--------------------------	---

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

al verbale della riunione
di lavoro della CdS
del giorno 22/07/2020

11



staff.501792@pec.regione.campania.it

Alla Regione Campania

Direzione Generale 17- Ciclo Integrato delle Acque e
dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali
Via A. De Gasperi, 28 80133
Napoli

c.a. Dirigente Avv. Simona Brancaccio

p.c. Direttore Dipartimento di NAPOLI a.i.

Dott. Luigi Cossentino

OGGETTO: CUP 838 – trasmissione istruttoria.

Facendo seguito alla Vostra richiesta acquisita al prot. ARPAC n.68475/2018 del 27/11/2018, con la presente si trasmette in allegato i risultati dall'attività istruttoria svolta per:

CUP 8338. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)" – Proponente Biotech S.r.l.

Relativa alle controdeduzioni alle osservazioni del proponente acquisite in ARPAC mediante PEC il 10 luglio 2020, ed acquisite successivamente al protocollo ARPAC il 13.07.2020 al n. 0035635/2020.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali Saluti.

IL DIRETTORE TECNICO f.f.
Dott. Claudio MARRO



Al Direttore Tecnico f.f.
Dott. Claudio MARRO

Dirigente ATNA
Dott. Luigi COSSENTINO

OGGETTO: CUP 838 – trasmissione istruttoria.

Facendo seguito alla Vostra richiesta acquisita al prot. ARPAC n.68475/2018 del 27/11/2018, con la presente si trasmette in allegato i risultati dall'attività istruttoria svolta per:

CUP 8338. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)" – Proponente Biotech S.r.l.

Relativa alle controdeduzioni alle osservazioni del proponente acquisite in ARPAC mediante PEC il 10 luglio 2020, ed acquisite successivamente al protocollo ARPAC il 13.07.2020 al n. 0035635/2020.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali Saluti.

IL Dirigente UO SOAM a.i.
Ing. Rita Iorio



OGGETTO: CUP 8338. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento *"Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)"* – Proponente *Biotech S.r.l.*

Si riscontra la richiesta, acquisita al prot. gen. ARPAC al n.n.68475/2018 del 27/11/2018, con la quale si assegna l'istruttoria in oggetto ad ARPAC.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica per la procedura di VIA redatta dalla scrivente Agenzia, per l'istanza in oggetto:

VISTA l'istanza presentata dalla società Biotech S.r.l. con nota prot. della Regione Campania n. 2018.570888 dell'11/09/2018 e con CUP 8338 per il progetto di un *"Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)"*;

VISTO e CONSIDERATO che il progetto proposto riguarda la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità;

VISTA la richiesta di integrazione effettuata dalla Regione Campania con nota prot. 50254 del 24/01/2019 rettificata con nota prot. n. 61159 del 29/01/2019;

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi del 17 maggio 2019, con riferimento alla V riunione, nella quale è stato stabilito di riavviare il procedimento con salvezza delle fasi e delle attività istruttorie e consultive già espletate e di procedere allo svolgimento di un'ulteriore fase di consultazione limitatamente agli aspetti di tutela del paesaggio;

PRECISATO che nella suddetta riunione del 16 settembre 2019, su espressa e verbalizzata richiesta della società, in persona del Legale rappresentante, è stato stabilito il riavvio parziale del procedimento con salvezza delle fasi e delle attività istruttorie e consultive già espletate procedendo allo svolgimento di un'ulteriore fase di consultazione limitatamente agli aspetti di tutela del paesaggio;

VISTA la relazione istruttoria dell'ARPAC e relativa proposta di parere, trasmessa alla Regione Campania con nota ARPAC del 22.07.2019, ns.prot. 044382/2019, durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi del 17 maggio 2019 e pertanto prima dell'ultima riunione del 16 settembre 2019 della detta conferenza dei Servizi del 17 maggio 2019;

VISTA la stabilita salvezza delle fasi e delle attività istruttorie e consultive già espletate e pertanto la salvezza della relazione istruttoria e relativa proposta di parere dell'ARPAC inviata alla Regione Campania con nota ARPAC del 22.07.2019 ns. prot. 044382/2019;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente in data 28 novembre 2019, acquisita al protocollo della Regione Campania al n.724325, per così come stabilito nella V riunione di lavoro del 16 settembre 2019 della suddetta Conferenza dei Servizi;



DATO ATTO che in data 13 gennaio 2020 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per lo svolgimento dell'ulteriore fase di consultazione inerente alla sola tutela del paesaggio nell'ambito della procedura di VIA;

Atteso pertanto che il riavvio condizionato del procedimento è a far data 13 gennaio 2020 solo ed esclusivamente per l'ulteriore fase di consultazione inerente alla tutela del paesaggio nell'ambito della procedura di VIA;

VISTA la relazione istruttoria dell'ARPAC e relativa proposta di parere, trasmessa alla Regione Campania con nota ARPAC del 10 giugno 2020, ns.prot. 28823/2020, nella quale è riportata la proposta di parere dell'ARPAC del 22.07.2019, con aggiunta, in evidenziato grigio, degli esiti relativi al riavvio del 13.1.2020 e dunque relativi ai soli aspetti del paesaggio;

VISTO il resoconto della riunione di lavoro del giorno 25 giugno 2020 in prosecuzione della Conferenza dei servizi dell'11 giugno 2020 con allegata la Bozza di Rapporto finale (con allegati) ricevuto il 30.06.2020, con nota acquisita al protocollo ARPAC n. 0033016/2020;

VISTE le osservazioni e controdeduzioni del proponente BIOTECH srl alla Bozza del Rapporto Finale, inviate anche ad ARPAC mediante PEC il 10 luglio 2020 ed acquisite al protocollo ARPAC il 13.07.2020 al prot. n. 0035635/2020;

DATO ATTO e PRECISATO che le osservazioni e controdeduzioni della BIOTECH sono relative alle condizioni n. 1 e n. 2 della proposta di parere dell'ARPAC del 10 giugno 2020, ns.prot. 28823/2020, che riporta l'istruttoria e la proposta di parere dell'ARPAC del 22.7.2019, integrate con le valutazioni relative ai soli aspetti del paesaggio in stretta osservanza della già detta riunione del 16.09.2019;

RILEVATO che le osservazioni e controdeduzioni del proponente BIOTECH srl alla Bozza del Rapporto Finale, inviate mediante PEC il 10 luglio 2020, anche all'ARPAC ed acquisite al protocollo ARPAC il 13.07.2020 al n. 0035635/2020 che qui si intendono integralmente riportate e lette sono riferite alle seguenti condizioni:

- **Condizione n. 1:** Non possono essere utilizzati i rifiuti con codice CER 19.08.05 – Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;
- **Condizione n. 2:** In accordo con il Comune di Caivano, è necessario rinaturalizzare un'area già consumata di dimensione pari al doppio di quella di intervento. La gestione di tale area sarà a cura del proponente per un tempo di 10 anni.

PRECISATO pertanto che l'ARPAC successivamente al riavvio del 13 gennaio 2020 ha condotto in esatta osservanza amministrativa la propria istruttoria del 10 giugno 2020, ns.prot. 28823/2020, integrando l'istruttoria del 22.07.2019 con riferimento ai soli aspetti paesaggistici in adempimento a quanto stabilito nella riunione del 16 settembre 2019;

DATO ATTO della lettura della Bozza del Rapporto Finale e relativi allegati, con particolare riferimento al parere AIA, e relativi tavoli tecnici, ed ai Pareri la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli successivi al riavvio del 13.01.2020;

**RELATIVAMENTE ALL'OSSERVAZIONE DEL PROPONENTE CON RIFERIMENTO ALLA CONDIZIONE N. 1 DELL'ARPAC DI CUI ALLA PROPOSTA DEL 10.06.2020 E PRECISAMENTE:**

"considerato che il codice CER 19.08.05 potrebbe contenere concentrazioni di sostanze che potrebbero contaminare l'ammendante compostato che deve essere conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010 in tema di fertilizzanti e considerata la necessità di attuare il principio di precauzione, si propone la seguente condizione ambientale."

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	1
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: • aspetti gestionali • componenti/fattori ambientali. ✓ Suolo e sottosuolo ✓ acque sotterranee ✓ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ Salute umana
4	Oggetto della condizione	Non possono essere utilizzati i rifiuti con codice CER 19.08.05 - Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI

Si propone di accettare l'osservazione della Biotech atteso che le quantità di fanghi di cui al CER 19.08.05 si sostanziano come estremamente residuali rispetto alla quantità di FORSU e Verde strutturante da trattare nell'impianto in relazione a quanto presentato dal proponente nella procedura di valutazione ambientale nonché a quanto dichiarato dallo stesso proponente nell'ambito del PAUR unitamente alle immutate proposte di condizioni N. 5 e N. 6 della proposta di parere dell'ARPAC del 10.06.2010 prot. ns.prot. 28823/2020 e specificatamente:

- **Condizione n. 5** L'ammendante compostato prodotto deve essere conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010 in tema di fertilizzanti.
- **Condizione n. 6:** L'ammendante compostato prodotto che non risultasse conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010 in tema di fertilizzanti deve essere smaltito come rifiuto con codice CER 19.05.03.
In un anno la quantità di compost fuori specifica (CER 190503) prodotta ed inviata a smaltimento/recupero non può superare le 20 t/100 t di fertilizzante prodotto. In caso venga superato tale limite, l'attività dell'impianto dovrà essere sospesa. Tale sospensione va effettuata anche qualora il momento di disservizio che abbia come effetto la produzione di compost fuori specifica e non ammendante compostato conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010, duri per più di 30 gg.

In relazione a quanto presentato dal proponente nella procedura di valutazione ambientale e dichiarato nell'ambito del PAUR i rifiuti da trattare ed in ingresso all'impianto sono descritti come **"ingenti quantitativi di FORSU e strutturante"**. In particolare ci si riferisce:



- al **SIA QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE** con riferimento ai quantitativi di FORSU e verde strutturante (60.000 FORSU e 20.000 verde strutturante);
- al **SIA QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE** con riferimento ai rifiuti di cui all'accordo della BIOTECH con la società Ecologia Italiana srl che eliminerebbe la fase di scarico e carico nel centro di trasferta ed eliminerebbe la fase di trasporto di circa 800 km ed ancora per il fabbisogno impiantistico della Regione Campania in relazione alla filiera corta;
- a quanto dichiarato dal proponente nella riunione del 2 luglio 2019 in sede di conferenza dei servizi ed ivi verbalizzato relativamente all' "illustrazione del progetto e delle relative valutazioni ambientali da parte del proponente" e precisamente:

"Il proponente evidenzia come il punto di forza dell'impianto in progetto è l'adozione della filiera corta per quel che riguarda la logistica dei rifiuti (oggi le biomasse che la Biotech S.r.l. intende trattare nell'impianto, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti nei comuni dell'hinterland napoletano, vengono conferite all'estero o ad impianti del Nord Italia, aumentando così i volumi impegnati nelle stazioni di trasferta, aumentando gli impatti legati ai trasporti ed i rischi legati alla movimentazione di rifiuti, mentre, mediante un accordo con la società Ecologia Italiana S.r.l., società con stabilimento in Acerra, la società Biotech S.r.l. ha la certezza di poter trattare ingenti quantitativi di FORSU e strutturante, riducendo così drasticamente gli impatti legati alla logistica ed alle operazioni di carico e scarico).

Il proponente rappresenta, ancora, che la digestione anaerobica della FORSU consente di integrare la produzione di compost (recupero di materia) con la generazione di un vettore energetico (il biometano), consentendo tra l'altro di contenere gli spazi necessari al processo e gli impatti ambientali derivanti dal suo svolgimento. Il digestato, di fatto materiale semi-lavorato, può essere finalizzato in ammendante compostato attraverso una fase aerobica sostanzialmente più breve e meno impattante del tradizionale processo di compostaggio. Le tecnologie di trattamento in questo settore sono ormai consolidate ed adeguate ai migliori standard di efficienza e di sostenibilità. Con riferimento alla FORSU, il proponente evidenzia come i dati relativi al 2014 e quelli preliminari relativi al 2015 confermano la tendenza al progressivo aumento della raccolta differenziata del rifiuto organico, con un tasso annuo di crescita del 4-6%. Questo risultato deriva dalla progressiva espansione, tra le municipalità, dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti di cucine e mense (la cosiddetta "frazione umida"), e della frazione verde da manutenzione di parchi e giardini.

Il proponente evidenzia anche come, in un quadro generale di progressiva sensibile riduzione dall'anno 2002 all'anno 2016, i quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica al Nord siano nettamente minori rispetto a quelli inviati a discarica nel mezzogiorno (al 2016, dei complessivi 7.431.612 tonnellate di rifiuti organici smaltiti in discarica in Italia, 3.966.342 tonnellate sono smaltiti in discarica nelle regioni del Sud Italia) e come la Campania sia la regione che esporta fuori regione il maggior quantitativo di rifiuti urbani prodotti (103.352 tonnellate l'anno). Il proponente evidenzia, inoltre, come il costo a carico dell'utenza per chilogrammo di rifiuto prodotto è molto maggiore al Sud Italia rispetto al resto d'Italia e, soprattutto in Campania, il fattore che incide maggiormente su questo costo è l'esportazione dei rifiuti prodotti verso stabilimenti di trattamento posti al di fuori dei confini regionali. Sul punto è riportata un'analisi di dettaglio dei fabbisogni impiantistici ritenuti necessari per garantire la stabilità del ciclo gestionale dei rifiuti in Campania dalla Corte di Giustizia europea nella Sentenza di condanna emanata contro lo Stato Italiano "La Commissione propone inoltre di dividere per tre – tante quante sono le categorie di impianti – l'importo di EUR 256.819,20, il che porterebbe ad un importo per ciascuna categoria di EUR 85.606,40. Pertanto, la Repubblica italiana sarebbe tenuta a pagare la somma di EUR 85.606,40 fino a che non siano state messe in servizio: discariche aventi una capacità di 1.829.000 tonnellate, la somma di EUR 85.606,40 fino a che non siano stati messi in servizio impianti di termovalorizzazione aventi una capacità annua di 1.190.000 tonnellate, nonché la somma di EUR 85.606,40 fino a che non siano stati messi in servizio impianti di recupero dei rifiuti organici aventi una capacità annua di 382.500 tonnellate" (La Corte, sulla scorta di quanto proposto dalla



Commissione e avendo constatato i progressi ottenuti rispetto alla situazione del 2010, ha poi deciso di ridurre la penalità a 40.000,00 euro/giorno per ciascuna categoria di impianto - per un totale di 120.000,00 euro/giorno - rimandando alla Repubblica Italiana la messa a disposizione di dati oggettivi entro un termine di 30 giorni). Pertanto il proponente evidenzia come "La realizzazione di progetti come quello proposto della Biotech S.r.l. potrebbero portare grandi benefici, sia dal punto di vista ambientale, che da quello economico alla popolazione campana, ci sarebbe una riduzione dei costi per il conferimento dei rifiuti, e quelli relativi alle penalità (infrazione comunitaria), rifiuti che potrebbero essere trattati nei confini regionali, ma anche dal punto di vista ambientale risulterebbe una riduzione dei quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica".

In relazione a quanto sopra, nell'elaborato denominato "Accordo per la gestione ottimale dei rifiuti organici tra Ecologia Italiana S.r.l. e Biotech S.r.l." si rappresenta che l'Accordo, sottoscritto in data 5 luglio 2018, prevede che la società Ecologia Italiana S.r.l., con stabilimento in Acerra, autorizzata a svolgere attività di gestione dei rifiuti, ed in particolare della FORSU, con Decreto Dirigenziale n.48 del 8 marzo 2017 della Regione Campania, si impegna a conferire i rifiuti raccolti dai comuni campani alla società Biotech S.r.l. in caso di autorizzazione alla realizzazione ed all'entrata in esercizio dell'impianto di digestione anaerobica e compostaggio dalla stessa progettato. A sua volta la società Biotech S.r.l. si impegna ad accettare nel proprio impianto il conferimento della FORSU gestita dalla Società Ecologia Italiana S.r.l. rispetto a quella di altri operatori del settore. Nell'Accordo si evidenzia che, attualmente, la società Ecologia Italiana S.r.l. conferisce la FORSU proveniente da diversi comuni campani presso diversi impianti di trattamento aerobico/anaerobico ubicati in regioni del Nord Italia stante la carenza di impianti in Campania."

Ulteriormente nel QUADRO PROGETTUALE sempre del SIA si rileva che lo stesso non traccia la modalità di conferimento nell'impianto nonché la modalità di trattamento dei CER 19.08.05 nel ciclo produttivo e, nel caso, in risposta alle osservazioni dell'ASL di cui nota della stessa ASL prot. n. 208257/2018 acquisita al prot. regionale con il n. 0659084 del 19.10.2018, il proponente precisa che " ...Oltre la Forsu l'impianto potrà invece ritirare il codice CER 19.08.05: Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane....."; (potrà ritirare non ritirerà.)



Si ritiene poter proporre l'accoglimento delle osservazioni relative alla condizione AMBIENTALE 1 proposte dal proponente secondo la seguente condizione ambientale:

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	1
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: • aspetti gestionali • componenti/fattori ambientali. ✓ Suolo e sottosuolo ✓ acque sotterranee ✓ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ Salute umana
4	Oggetto della condizione	Possono essere utilizzati i rifiuti con codice CER 19.08.05 – Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, atteso che le quantità di fanghi di cui al CER 19.08.05 si sostanziano come estremamente residuali rispetto alla quantità di FORSU e Verde strutturante da trattare nell'impianto
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI



RELATIVAMENTE ALL'OSSERVAZIONE DEL PROPONENTE CON RIFERIMENTO ALLA CONDIZIONE N. 2 DELL'ARPAC DI CUI ALLA PROPOSTA DEL 10.06.2020 E PRECISAMENTE:

N	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE OPERAM
2	Numero Condizione	2
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: • componenti/fattori ambientali. ✓ suolo ✓ acque sotterranee ✓ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ salute umana
4	Oggetto della condizione	In accordo con il Comune di Caivano, è necessario rinaturalizzare un'area già consumata di dimensione pari al doppio di quella di intervento. La gestione di tale area sarà a cura del proponente per un tempo di 10 anni.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania –AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI Regione Campania - Osservatorio consumo di suolo della Regione Campania. ARPAC

Si riferisce quanto segue:

Il Proponente richiede di fatto che la condizione ambientale n. 2 della proposta di parere ARPAC sia ritenuta superata in quanto, in riferimento all'impatto del Consumo del suolo, tutte le misure di mitigazione e compensazione, aggiunte successivamente al parere ARPAC Direzione Generale, sono sufficienti per così come ritenuto da altri Enti.

NEL MERITO SI PREMETTE CHE:

1. Le osservazioni del proponente, che qui si intendono integralmente riportate, riferiscono, tra l'altro,:

- di prescrizioni di cui ai Tavoli AIA successivi al 16 settembre 2019 e precedenti al 13.01.2020 (secondo riavvio);
- di prescrizioni di cui ai pareri della Soprintendenza successivi al riavvio del 13.01.2020;
- della necessità di applicare "essendo l'impianto in esame un'installazione alimentata da fonti energetiche rinnovabili, il DM 10 settembre 2010"
- che l'applicazione della condizione ambientale (rinaturalizzazione di un'area con estensione pari al doppio dell'area impianto) a tutti gli impianti ubicati in zona agricola in provincia di Napoli, significherebbe prescrivere misure di costi di realizzazione così elevati tali da impedire di fatto la realizzazione delle iniziative stesse.



2. La condizione ambientale n. 2 proposta dall'ARPAC prevede di fatto una misura compensativa a favore del Comune di Caivano, e, nel caso, si rileva che l'osservazione nonché la documentazione presentata dal proponente per la Valutazione Ambientale:

- non indica la quantizzazione del costo da sostenere sia per le misure mitigative che per le misure compensative né tantomeno la procedura di calcolo;
- non indica i proventi su cui potenzialmente effettuare la percentuale non superiore al 3 per cento per le eventuali e potenziali misure di compensazione ambientale e territoriale di cui all'allegato 2 del DM 10 settembre 2010.

3. , in ambito di autorizzazione di cui al D. Lgs. 387/2002 ed all'inerente DM 30 settembre 2010, le potenziali misure compensative:

- devono essere condotte nel rispetto dei punti 14.15 e 16.5 secondo i CRITERI PER L'EVENTUALE FISSAZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE.

(Punto 14.15. Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformita' ai criteri di cui all'allegato 2 delle presenti linee guida.

Punto 16.5. Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno essere eventualmente individuate secondo le modalita' e sulla base dei criteri di cui al punto 14.15 e all'allegato 2, in riferimento agli impatti).

- sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;
- sono definite tenuto conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto gia' previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata).

Tanto premesso si rileva che il proponente:

- , per analogia, enuncia solo qualitativamente che il costo di rinaturalizzazione di un'area con estensione pari al doppio dell'area impianto di realizzazione, sarebbe tanto elevato da impedire di fatto la realizzazione delle iniziative;
- indica che tutte le misure di mitigazione e compensazione, aggiunte successivamente al parere ARPAC Direzione Generale, sono sufficienti, così come ritenuto da altri enti, ma non quantizza minimamente i costi;
- riconduce le compensazioni al DM 30 settembre 2010 e dunque al potenziale rispetto anche dei costi contenuti all'interno del 3 per cento dei proventi.

Tanto premesso e rilevato, dando atto che le prescrizioni previste dall'AIA e dalla Soprintendenza successive al riavvio condizionato, sono molteplici e diversificate e possono indentificarsi sommariamente e qualitativamente quali misure mitigative e misure compensative,



Si ritiene poter proporre l'accoglimento qualitativo delle osservazioni relative alla condizione AMBIENTALE 2 proposte dal proponente secondo la seguente condizione ambientale:

<i>N</i>	<i>Contenuto</i>	<i>Descrizione</i>
1	Macrofase	ANTE OPERA
2	Numero Condizione	2
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: • componenti/fattori ambientali. ✓ suolo ✓ acque sotterranee ✓ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ salute umana
4	Oggetto della condizione	E' necessario presentare: • la quantizzazione in costi per l'ottemperanza delle misure prescrittive di cui al PAUR in argomento da sostenere da parte del proponente • la quantizzazione dei costi di cui alla rinaturalizzare di un'area già consumata di dimensione pari al doppio di quella di intervento. La gestione di tale area sarà a cura del proponente per un tempo di 10 anni; con conseguenti possibili e potenziali compensazioni dell'autorizzazione di cui al d.lgs. 387/2003 ed al D.M. 30 settembre 2010.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania –AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI Regione Campania - Osservatorio consumo di suolo della Regione Campania. ARPAC

Le CONDIZIONI AMBIENTALI 1 e 2 della presente proposta sostituiscono integralmente le CONDIZIONI AMBIENTALI 1 e 2 della proposta precedente restando ferme le rimanenti le proposte di CONDIZIONI AMBIENTALI 3, 4,5,6,7,8,9,10,11 di cui alla nota ARPAC del 10 giugno 2020 , ns. prot. 28823/2020

Per quanto di propria competenza.

IL DIRIGENTE U.O.SOSTENIBILITA'AMBIENTALE a.i.
Ing. Rita Iorio

staff.501792@pec.regione.campania.it

Da: direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it
Inviato: mercoledì 22 luglio 2020 10:04
A: staff.501792@pec.regione.campania.it
Oggetto: Prot.N.0037680/2020 - ISTRUTTORIA VIA TRASMISSIONE CUP 8338
Allegati: Segnatura.xml; Istruttoria VIA CUP 8338 trasmissione_cds 22_07_20 soam.pdf.p7m;
Istruttoria VIA_CUP 8338 Scheda_biotech Riavvio 13.01.2020_cds22_07_20.pdf;
Istruttoria VIA_Trasmissione CUP 8338_DT_cds22_07_20.pdf.p7m

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0348259 23/07/2020 09,28

Mitt. : DIREZIONE GENERALE ARPAC

Ass. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2020





Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotech srl.energy@gmail.com Pec: biotech srl.energy@legalmail.it

ALLEGATO 1/pe
L. 1.11.2020
di lavoro area - dS
del giorno 22/07/2020
11

Napoli, 21/07/2020

Spett.le Regione Campania – Staff Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

ARPA Campania - Direzione Generale
direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it

epc

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli
mbac-sabap-na-mef@mailcert.beniculturali.it

A Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Napoli
com.napoli@cert.vigilfuoco.it
ennio.acquillino@vigilfuoco.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Napoli
com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it

Regione Campania
UOD 50 17 08 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli
uod.501708@pec.regione.campania.it

Regione Campania
UOD 50 09 01 – Pianificazione territoriale - Urbanistica.
Antiabusivismo
dq5009.staff94@pec.regione.campania.it
dq5009.uod01@pec.regione.campania.it

Regione Campania
UOD 50 02 03 Energia, efficientamento e risparmio energetico,
Green Economy e Bioeconomia
uod.500203@pec.regione.campania.it

ENAV
protocollo generale@pec.enav.it

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it operazioni.sud@enac.gov.it

Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. 3[^]A Regione Aerea
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Regione Campania
UOD 50 18 06 Genio Civile di Napoli
uod.501806@pec.regione.campania.it

Regione Campania
Staff 50.17.91 Tecnico Operativo
Infrazioni Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti - Rapporti con le società del Polo ambientale per le Attività di competenza
staff.501791@pec.regione.campania.it



Via Piazzetta di Porto n.5. 80134 Napoli (NA) - Mail: biotech srl.energy@gmail.com Pec: biotech srl.energy@legalmail.it

Ente Idrico Campano
protocollo@pec.enteidricocampano.it

ASL NA/2
protocollo@pec.aslnapoli2nord.it

Ente d'Ambito Napoli 1 (ATO NA 1 Rifiuti)
atonapoli1@pec.it

Città Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

Comune di Caivano
protocollo.caivano@asmepec.it

Comune di Acerra
protocollo@pec.comuneacerra.it

ARPA Campania - Dipartimento di Napoli
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

Università degli studi di Napoli Parthenope
dipartimento.ingegneria@pec.uniparthenope.it

Snam S.p.A.
relazioni_esterne@snam.it
contratti.allacciamento@pec.snamreegas.it
distrettosocc@pec.snam.it

Oggetto: CUP 8338 - Istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 inerente il progetto denominato "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA) – Proponente: Biotech S.r.l. – Riavvio del procedimento – Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e dell'art. 14, comma 4, della L.241/1990 – trasmissione resoconto della riunione di lavoro del giorno 25 giugno 2020 e bozza di Rapporto Finale (con allegati).
Osservazioni e controdeduzioni sui pronunciamenti allegati alla bozza di rapporto finale, con particolare riferimento a quanto osservato da ARPAC Direzione Generale. Aggiornamento del 21 Luglio 2020.

In merito alla nota ARPAC Direzione Generale indicata in oggetto si specifica quanto segue.

Con riferimento alla condizione ambientale N° 1 la scrivente società dichiara la volontà di accettare in ingresso all'impianto un quantitativo annuo massimo pari a 4.800 t di codice CER 19.08.05 (che rappresenta un quantitativo residuale del totale, circa 8% di 60.000 t).

Con riferimento alla condizione ambientale n°2 la scrivente società ha appreso per le vie brevi che il Comune di Caivano ha trasmesso un parere negativo ad oggi non pervenuto alla scrivente società. Si evidenzia che la Biotech srl per ben due volte ha inviato a mezzo pec un accordo di programma al Comune di Caivano molto vantaggioso



Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotech srl.energy@gmail.com - Pec: biotech srl.energy@legalmail.it

senza però mai ricevere nessun riscontro (cfr. documentazione pubblicata sul sito della Regione Campania). Anche in seguito alle numerose misure di mitigazione e compensazione ambientali già adottate e previste in progetto si chiede a codesto spettabile Staff di non prescrivere un'ulteriore misura di compensazione difficilmente applicabile (difficoltà nel localizzare l'area, difficoltà nel sottoscrivere un accordo con il Comune).

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Napoli, 21/07/2020

In fede


BIOTECH S.R.L.
Sede Legale: Piazzetta di Porto, 5
80134 NAPOLI
Partita IVA 08498971210
pec: biotech srl.energy@legalmail.it

staff.501792@pec.regione.campania.it

Da: biotechsrl.energy@legalmail.it
Inviato: martedì 21 luglio 2020 23:29
A: staff.501792; direzioneegenerale.arpac
Cc: mbac-sabap-na-met; com.napoli; com.prev.napoli; uod.501708; dg5009.staff94;
dg5009.uod01; uod.500203; protocolloegenerale; protocollo; operazioni.sud;
aeroscuoleaeroregione3; uod.501806; staff 501791 rifiuti; protocollo; protocollo; ato
napoli 1 rifiuti; cittametropolitana.na; protocollo.caivano; protocollo;
arpac.dipartimentonapoli; dipartimento.ingegneria; relazioni.esterne;
contratti.allacciamento; distrettosocc
Oggetto: CUP 8338 - Istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27
bis del D.Lgs. 152/2006 inerente il progetto denominato ?Impianto per la
produzione di biomet
Allegati: 20.002.21072020.pdf

In merito alla nota ARPAC Direzione Generale indicata in oggetto si specifica quanto segue.

Con riferimento alla condizione ambientale N° 1 la scrivente società dichiara la volontà di accettare in ingresso all'impianto un quantitativo annuo massimo pari a 4.800 t di codice CER 19.08.05 (che rappresenta un quantitativo residuale del totale, circa 8% di 60.000 t).

Con riferimento alla condizione ambientale n°2 la scrivente società ha appreso per le vie brevi che il Comune di Caivano ha trasmesso un parere negativo ad oggi non pervenuto alla scrivente società. Si evidenzia che la Biotech srl per ben due volte ha inviato a mezzo pec un accordo di programma al Comune di Caivano molto vantaggioso senza però mai ricevere nessun riscontro (cfr. documentazione pubblicata sul sito della Regione Campania). Anche in seguito alle numerose misure di mitigazione e compensazione ambientali già adottate e previste in progetto si chiede a codesto spettabile Staff di non prescrivere un'ulteriore misura di compensazione difficilmente applicabile (difficoltà nel localizzare l'area, difficoltà nel sottoscrivere un accordo con il Comune).

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Napoli, 21/07/2020

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0348279 23/07/2020 09,32

Mitt. : BIOTECH SRL

Ass. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2020



 **Biotech srl**

Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) Web: biotech srl.energy@gmail.com Pec: biotech srl.energy@legalmail.it

11/12/2020 9.
se ne parla in riunione
di lavoro della CdS
del giorno 22/07/2020
J

**Spett.le Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli**
mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it

A Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Napoli
com.napoli@cert.vigilfuoco.it
ennio.acquilito@vigilfuoco.it

Regione Campania
Staff Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

Epc

Ente d'Ambito Napoli 1
(ATO NA 1 Rifiuti)
atonapoli1@pec.it

Regione Campania
UOD 50 17 08 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli
uod.501708@pec.regione.campania.it

Regione Campania
**UOD 50 02 03 Energia, efficientamento a risparmio energetico, Green
Economy e Bioeconomia**
uod.500203@pec.regione.campania.it

ARPA Campania - Direzione Generale
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Napoli
com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it

Regione Campania
**UOD 50 09 01 - Pianificazione territoriale - Urbanistica.
Antiabusivismo**
dq5009.staff94@pec.regione.campania.it
dq5009.uod01@pec.regione.campania.it

ENAV
protocollogenerale@pec.enav.it

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it operazioni.sud@enac.gov.it

Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. 3^A
Regione Aerea
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Regione Campania
UOD 50 18 06 Genio Civile di Napoli
uod.501806@pec.regione.campania.it

Regione Campania
Staff 50.17.91 Tecnico Operativo
**Infrazioni Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti - Rapporti con le
società del Polo ambientale per le Attività di competenza**
staff.501791@pec.regione.campania.it



Via Piazzetta di Porto n.3, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotechsrl.energy@gmail.com Pec: biotechsrl.energy@legalmail.it

Ente Idrico Campano

protocollo@pec.enteidricocampano.it

ASL NA/2

protocollo@pec.aslnapoli2nord.it

Città Metropolitana di Napoli

cittametropolitana.na@pec.it

Comune di Caivano

protocollo.caivano@asmepec.it

Comune di Acerra

protocollo@pec.comuneacerra.it

ARPA Campania - Dipartimento di Napoli

arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

Università degli studi di Napoli Parthenope

dipartimento.ingegneria@pec.uniparthenope.it

Snam S.p.A.

relazioni_esterne@snam.it

contratti_allacciamento@pec.snamretegas.it

distrettosocc@pec.snam.it

Oggetto: CUP 8338 - Istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 inerente il progetto denominato "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA) – Proponente: Biotech S.r.l. – Riavvio del procedimento – Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e dell'art.14, comma 4, della L.241/1990 – trasmissione resoconto della riunione di lavoro del giorno 25 giugno 2020 e bozza di Rapporto Finale (con allegati). Osservazioni e controdeduzioni sui pronunciamenti allegati alla bozza di rapporto finale, con particolare riferimento a quanto osservato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli.

Il sottoscritto Bruno Forneris nato a Napoli (NA) il 27/11/1949 e residente in Casamicciola Terme (NA) Via Castiglione n°43 CAP 80074 Cell. +39 336845478 e-mail: biotechsrl.energy@gmail.com, in qualità di legale rappresentante della Biotech srl, in riferimento all'oggetto premette che:

- in data 11/09/2018 la scrivente società ha presentato l'istanza PAUR indicata in oggetto presso lo STAFF Valutazioni Ambientali Napoli che lo ha protocollato al n° 570888/2018;
- sulla particella 36 foglio 13 di Caivano (NA) ha intenzione di realizzare un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)";
- con nota 28544 del 15/01/2019 la Regione Campania UOD 50 02 03 Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia richiedeva la "Relazione Archeologica";
- La società, con le integrazioni consegnate a Febbraio 2019, ha dato seguito alla richiesta della Regione Campania UOD 500203, e la documentazione di cui è parola è stata pubblicata sul sito internet regionale oltre ad essere ben indicata



Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotech srl.energy@gmail.com - Péc: biotech srl.energy@legalmail.it

nell'elenco elaborati, anch'esso pubblicato su internet;

- Con nota prot. 755640 del 11/12/2019 la Regione Campania STAFF Valutazioni Ambientali invitava "con esclusivo riferimento alle verifiche ed alle valutazioni inerenti la compatibilità dell'impianto in progetto con gli aspetti connessi alla tutela del paesaggio ed alla sicurezza della navigazione aerea" le Amministrazioni e gli Enti partecipanti alla CdS, per quanto di rispettiva competenza, a verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata. Nessuna richiesta in tal senso è stata presentata in tal senso;
- Con nota prot. 19600 del 13/01/2020 lo STAFF Valutazioni Impatto Ambientale comunicava che l'avviso per il pubblico ai sensi dell' "articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. è stato pubblicato in data 13 gennaio 2020 sul sito internet" e che "entro il termine di giorni trenta ... gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo potranno far pervenire allo scrivente STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania proprie eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti attinenti il merito dei contenuti della documentazione integrativa trasmessa dal proponente in relazione alla richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di parere inerente la verifica della compatibilità dell'intervento con la sicurezza della navigazione aerea. Nessuna richiesta è stata presentata in tal senso;

E' opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 27 bis del 152/2006 "il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori" e che come indicato dal comma 8 dell' art. 27 bis del 152/2006 tale termine è perentorio "ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241."

Tali considerazioni sono di fondamentale importanza anche al fine di garantire, con particolare riferimento a procedimenti complessi come quello in esame, la corretta instaurazione del contraddittorio con la società proponente, così come previsto dalla legge 241/90.

Con nota inviata a mezzo pec il 10/06/2020, nell'ambito della seduta di conferenza di servizi decisoria, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli "per quanto attiene alla tutela archeologica, trattandosi di opere di pubblica utilità, questa Soprintendenza, ritiene opportuno, secondo le procedure dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, l'elaborazione della VIArch (Valutazione dell'interesse Archeologico), da redigersi a cura di professionisti archeologi in possesso della necessaria qualificazione (cfr. Decreto Legislativo 50/2016, art. 25, comma 2), i cui curricula dovranno essere sottoposti alla visione di questo Ufficio per le valutazioni di competenza."

E' opportuno precisare che sull'area in esame non è presente un vincolo archeologico e che l'impianto de quo non è assoggettabile al D.Lgs. 50/2016 essendo un'iniziativa privata.

La società scrivente, con mail pec del giorno 11/06/2020, evidenziava che la relazione archeologica era già stata consegnata con le integrazioni del Febbraio 2019 e regolarmente pubblicata sul sito internet regionale.

Con nota inviata a mezzo pec il 18/06/2020, per quanto concerne la tutela archeologica dell'area, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli richiedeva, "considerate le lacune della documentazione archeologica presentata" una serie di prescrizioni, ed in particolare:

- 1) che siano eseguiti dei saggi archeologici, da realizzarsi prima della realizzazione dell'impianto, nelle aree in cui sono previste opere di maggiore impatto con il sottosuolo (fabbricati, serbatoi)
- 2) che tutti i lavori di sbancamento e di movimentazione terra siano eseguiti mediante mezzo a benna liscia e assistenza continuativa di di archeologi professionisti dotati dei necessari requisiti formativi e professionali, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti alla valutazione della scrivente Soprintendenza che darà specifiche istruzioni sulla documentazione da produrre.

È opportuno ribadire, se mai ve ne fosse bisogno, che il procedimento PAUR prevede delle rigide tempistiche che sia il proponente che gli enti partecipanti alla conferenza di servizio hanno l'obbligo di rispettare, infatti detti termini sono perentori. Il non rispetto delle citate tempistiche comprimerebbe il diritto al contraddittorio e la partecipazione attiva del proponente previste e garantite dalla legge 241/90 e smi.

La citata affermazione, contenuta nell'ultima nota della Soprintendenza, per quanto concerne la tutela archeologica, è generica oltre che tardiva, non riportando in quali punti la relazione archeologica della Biotech sia "lacunosa", impendendo, con la tempistica garantita dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, di poter controdurre o integrare la documentazione presentata così



Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotech srl.energy@gmail.com - Tel. biotech srl.energy@legalmail.it

come previsto da legge.

Ad ogni buon fine si ricorda altresì che la Biotech, come previsto dal DM 10 Settembre 2010, ha informato la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli del procedimento in oggetto già nel Febbraio 2019.

Secondo lo spirito di leale e fattiva collaborazione che ha sempre contraddistinto il comportamento della Biotech, lo scrivente evidenzia che la prescrizione 1) è accoglibile nella forma in cui è stata proposta.

Per la prescrizione 2) si chiede cortesemente di limitare la presenza dell'archeologo alla sola esecuzione dei saggi. La società, nel contempo, si impegna ad eseguire un'indagine con georadar (o strumento equivalente) al fine di fornire le massime garanzie di rispetto della tutela archeologica.

Si evidenzia che il successo della iniziativa della società Biotech è anche legata all'ottenimento dei contributi statali che incentivano le fonti di energia rinnovabile e l'indeterminazione sulla presenza o meno del vincolo fluviale, presente su molteplici certificati pubblici (cfr. certificato di destinazione urbanistica), ha di fatto rallentato il normale procedimento in corso richiedendo addirittura il suo riavvio.

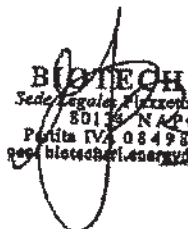
Ulteriori prescrizioni che di fatto rallenterebbero notevolmente l'attività di scavo produrrebbero altri ritardi nell'esecuzione dei lavori non compatibili con le tempistiche previste da DM 2 Marzo 2018 e comporterebbero quindi la non realizzabilità del progetto con enormi danni per la scrivente.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti in merito.

Anticipatamene ringrazia, distinti saluti

Napoli, 10/07/2020

FIRMA


BIOTECH S.R.L.
Sede Legale: Piazzetta di Porto, 5
80134 NAPOLI
Partita IVA 08498971210
biotech srl.energy@legalmail.it

Da "biotechsrl.energy@legalmail.it" <biotechsrl.energy@legalmail.it>
A "com.napoli" <com.napoli@cert.vigilfuoco.it>, "staff.501792" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
"mbac-sabap-na-met" <mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it>
"atonapoli1@pec.it" <atonapoli1@pec.it>, "uod.501708@pec.regione.campania.it"
"<uod.501708@pec.regione.campania.it>", "uod.500203@pec.regione.campania.it"
"<uod.500203@pec.regione.campania.it>", "direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it"
"<direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it>", "dg5009.staff94@pec.regione.campania.it"
"<dg5009.st... REGIONE CAMPANIA>", "dg5009.uod01@pec.regione.campania.it"
"<dg5009.u... REGIONE CAMPANIA>"
Cc "av.it"
"ov.it", "operazioni.sud@enac.gov.it"
"sa.it"
"ne.campania.it"
"mpania.it"
"mpano.it"
"l.it"
"tarnetropolitana.na@pec.it",
"otocollo@pec.comuneacerra.it"
"protocollo@pec.comuneacerra.it", "arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it"
"arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it", "relazioni.esterne@snam.it"
"relazioni.esterne@snam.it", "contratti.allacciamento" <contratti.allacciamento@snam.it>, "distrettosocc"
"<distrettosocc@pec.snamretegas.it>"

Data sabato 11 luglio 2020 - 00:09

CUP 8338 - Istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 inerente il progetto denominato "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA) ? Proponente: Biotech S.r.l. ? Riavvio del procedimento ? Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e dell'art.14, comma 4, della L.241/1990 ? trasmissione resoconto della riunione di lavoro del giorno 25 giugno 2020 e bozza di Rapporto Finale (con allegati). Osservazioni e controdeduzioni sui pronunciamenti allegati alla bozza di rapporto finale, con particolare riferimento a quanto osservato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli.

Il sottoscritto Bruno Forneris nato a Napoli (NA) il 27/11/1949 e residente in Casamicciola Terme (NA) Via Castiglione n°43 CAP 80074 Cell. +39 336845478 e-mail: biotechsrl.energy@gmail.com, in qualità di legale rappresentante della Biotech srl, in riferimento all'oggetto premette che:

- in data 11/09/2018 la scrivente società ha presentato l'istanza PAUR indicata in oggetto presso lo STAFF Valutazioni Ambientali Napoli che lo ha protocollato al n° 570888/2018;
- sulla particella 36 foglio 13 di Caivano (NA) ha intenzione di realizzare un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)";
- con nota 28544 del 15/01/2019 la Regione Campania UOD 50 02 03 Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia richiedeva la "Relazione Archeologica";
- La società, con le integrazioni consegnate a Febbraio 2019, ha dato seguito alla richiesta della Regione Campania UOD 500203, e la documentazione di cui è parola è stata pubblicata sul sito internet regionale oltre ad essere ben indicata nell'elenco elaborati, anch'esso pubblicato su internet;
- Con nota prot. 755640 del 11/12/2019 la Regione Campania STAFF Valutazioni Ambientali invitava "con esclusivo riferimento alle verifiche ed alle valutazioni inerenti la compatibilità dell'impianto in progetto con gli aspetti connessi alla tutela del paesaggio ed alla sicurezza della navigazione aerea" le Amministrazioni e gli Enti partecipanti alla CdS, per quanto di rispettiva competenza, a verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata. Nessuna richiesta in tal senso è stata presentata in tal senso;
- Con nota prot. 19600 del 13/01/2020 lo STAFF Valutazioni Impatto Ambientale comunicava che l'avviso per il pubblico ai sensi dell' "articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. è stato pubblicato in data 13 gennaio 2020 sul sito internet" e che "entro il termine di giorni trenta ... gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo potranno far pervenire allo scrivente STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania proprie eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti attinenti il merito dei contenuti della documentazione integrativa trasmessa dal proponente in relazione alla richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di parere inerente la verifica della compatibilità dell'intervento con la sicurezza della navigazione aerea. Nessuna richiesta è stata presentata in tal senso".
<http://burc.regione.campania.it>

A. 11 F. 2
Atti della Regione
al presidente - riunione
di lavoro della CdS
del giorno 22/11/2020
H



Via Piazzetta di Porto n.3, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotech srl.energy@gmail.com Pec: biotech srl.energy@legalmail.it

Napoli, 10/07/2020

Spett.le Ente d'Ambito Napoli 1

(ATO NA 1 Rifiuti)

atonapoli1@pec.it

Regione Campania

Staff Valutazioni Ambientali

staff.501792@pec.regione.campania.it

Regione Campania

UOD 50 17 08 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

uod.501708@pec.regione.campania.it

Regione Campania

UOD 50 02 03 Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

uod.500203@pec.regione.campania.it

Epc

Presidente Vincenzo De Luca

urp@pec.regione.campania.it

Assessore Fulvio Bonavitacola

dq.500600@pec.regione.campania.it

ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

protocollo@pec.anticorruzione.it

Prefettura

Ufficio territoriale di Napoli

protocollo.prefna@pec.interno.it

ARPA Campania - Direzione Generale

direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti

e Paesaggio per l'Area Metropolitana

di Napoli

mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it

serena.borea@beniculturali.it

A Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Napoli

com.napoli@cert.vigilfuoco.it

ennio.acquillino@vigilfuoco.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Napoli

com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it

Regione Campania

UOD 50 09 01 - Pianificazione territoriale - Urbanistica, Antiabusivismo

dq5009.staff94@pec.regione.campania.it

dq5009.uod01@pec.regione.campania.it

ENAV

protocollogenerale@pec.enav.it



Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotechsrl.energy@gmail.com Pec: biotechsrl.energy@legalmail.it

ENAC

protocollo@pec.enac.gov.it operazioni.sud@enac.gov.it

**Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M. 3^A
Regione Aerea**

aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Regione Campania

UOD 50.18.06 Genio Civile di Napoli

uod.501806@pec.regione.campania.it

Regione Campania

Staff 50.17.91 Tecnico Operativo

Infrazioni Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti - Rapporti con le
società del Polo ambientale per le Attività di competenza

staff.501791@pec.regione.campania.it

Ente Idrico Campano

protocollo@pec.enteidricocampano.it

ASL NA/2

protocollo@pec.aslnapoli2nord.it

Città Metropolitana di Napoli

cittametropolitana.na@pec.it

Comune di Caivano

protocollo.caivano@asmepec.it

Comune di Acerra

protocollo@pec.comuneacerra.it

ARPA Campania - Dipartimento di Napoli

arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

Università degli studi di Napoli Parthenope

dipartimento.ingegneria@pec.uniparthenope.it

Snam S.p.A.

relazioni.esterne@snam.it

contratti.allacciamento@pec.snamretegas.it

distrettosocc@pec.snam.it

Oggetto: Istanza per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) - società Biotech Srl "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)". CUP 8338. Controdeduzione in riferimento alla posizione emersa in Conferenza di Servizio del 25/06/2020 dell'ATO NA 1.

Il sottoscritto Bruno Forneris nato a Napoli (NA) il 27/11/1949 e residente in Casamicciola Terme (NA) Via Castiglione n°43 CAP 80074 Cell. +39 336845478 e-mail: biotechsrl.energy@gmail.com, in qualità di legale rappresentante della Biotech srl, in riferimento all'oggetto

PREMESSO che:

- in data 11/09/2018 la scrivente società ha presentato l'istanza PAUR indicata in oggetto presso lo STAFF Valutazioni



Via Piazzetta di Porto n. 3, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotechsrl.energy@gmail.com - Pec: biotechsrl.energy@legalmail.it

Ambientali Napoli che lo ha protocollato al n° 570888/2018;

- sulla particella 36 foglio 13 di Caivano (NA) ha intenzione di realizzare un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)";
- con nota 28544 del 15/01/2019 la Regione Campania UOD 50 02 03 Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia richiedeva la "Relazione Archeologica";
- La società, con le integrazioni consegnate a Febbraio 2019, ha dato seguito alla richiesta della Regione Campania UOD 500203, e la documentazione di cui è parola è stata pubblicata sul sito internet regionale oltre ad essere ben indicata nell'elenco elaborati, anch'esso pubblicato su internet;
- Con nota prot. 755640 del 11/12/2019 la Regione Campania STAFF Valutazioni Ambientali invitava "con esclusivo riferimento alle verifiche ed alle valutazioni inerenti la compatibilità dell'impianto in progetto con gli aspetti connessi alla tutela del paesaggio ed alla sicurezza della navigazione aerea" le Amministrazioni e gli Enti partecipanti alla CdS, per quanto di rispettiva competenza, a verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata. Nessuna richiesta in tal senso è stata presentata in tal senso;
- Con nota prot. 19600 del 13/01/2020 lo STAFF Valutazioni Impatto Ambientale comunicava che l'avviso per il pubblico ai sensi dell' "articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. è stato pubblicato in data 13 gennaio 2020 sul sito internet" e che "entro il termine di giorni trenta ... gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo potranno far pervenire allo scrivente STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania proprie eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti attinenti il merito dei contenuti della documentazione integrativa trasmessa dal proponente in relazione alla richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di parere inerente la verifica della compatibilità dell'intervento con la sicurezza della navigazione aerea. Nessuna richiesta è stata presentata in tal senso;

E' opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 27 bis del 152/2006 "il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori" e che come indicato dal comma 8 dell' art. 27 bis del 152/2006 tale termine è perentorio "ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241."

Tali considerazioni sono di fondamentale importanza anche al fine di garantire, con particolare riferimento a procedimenti complessi come quello in esame, la corretta instaurazione del contraddittorio con la società proponente, così come previsto dalla legge 241/90.

CONSIDERATO che:

- gli ATO sono stati creati con legge regionale della Campania n.14 del 26 maggio 2016;
- la Regione Campania è soggetta ad un'infrazione comunitaria di 40.000 €/giorno per la mancanza di impianti di trattamento biologico dei rifiuti;
- l'ATO NA1 partecipa al procedimento PAUR in qualità di ente con potere consultivo non rilasciando di fatto nessun titolo, autorizzazione o nulla osta;
- L'ATO NA1 è stato invitato a partecipare alla conferenza di servizi del procedimento in oggetto dalla Regione Campania;

EVIDENZIATO che:

- il procedimento è stato riavviato solamente ai fini paesaggistici e del rilascio dell'autorizzazione alla navigazione aerea;
- la DGR 680/2017 prevede, nell'ambito del procedimento PAUR, una prima seduta nella quale vengono esposte le posizioni degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza, una seconda seduta ai fini della formulazione del parere in Conferenza degli Enti e delle Amministrazioni convenute e della condivisione della bozza di Rapporto finale e una terza seduta conclusiva ai fini della condivisione del Rapporto finale, nel quale si tiene conto anche delle eventuali osservazioni del proponente.
- L'ATO NA1 ha partecipato a molteplici conferenze di servizio e mai ha richiesto integrazione o chiarimenti documentali;

PRESO ATTO che:



Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) - (fax): biotechsrl.energy@gmail.com - Pec: biotechsrl.energy@legalmail.it

- con nota prot. 176/2020 del 09/03/2020 l'ATO NA1 ha espresso parere favorevole con prescrizioni (cfr. "Tanto premesso, fermo restando la salvaguardia del principio di libero mercato, si chiede di prendere atto delle osservazioni espresse nella presente e riportate negli stessi elaborati del richiedente, affinché nella fase autorizzativa si adottino apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturante prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguir , dai Comuni dell'intero ATO Napoli 1".)
- con nota trasmessa a mezzo pec in data 28 aprile 2020 la scrivente società ha osservato che con particolare riferimento ai principi di libera circolazione, efficacia, efficienza, libera concorrenza e non discriminazione la prescrizione dell'ATO NA1 dovrebbe essere una "raccomandazione", che già in sede istruttoria la società proponente, di fatto, ha dimostrato di voler applicare. Si veda a tal proposito quanto riportato nella nota del 3 Aprile 2020
- con nota prot.281840 del 16/06/2020, la Regione Campania, ente a cui l'ATO dovrebbe offrire supporto, evidenzia che la prescrizione non è accoglibile per come è stata formulata in quanto "l'Autorizzazione Integrata Ambientale non può contenere prescrizioni subordinate a un accordo pubblico/privato e potenzialmente in contrasto con i principi generali e il dettato normativo nazionale e internazionale".,
- in sede di Conferenza di servizi del 25/06/2020, il rappresentante dell'ATO, evidenziando la posizione già espressa nella nota prot. 176 del 09/03/2020, inaspettatamente ed immotivatamente, esprimeva parere negativo

La scrivente società evidenzia, che:

- il parere dell'ATO NA1 non è accettabile in quanto tale, un ente pubblico non può richiedere delle prescrizioni non attuabili e/o "contra legem";
- l'ATO NA1 che è stato chiamato dalla Regione Campania per un parere consulenziale, chiede qualcosa che la stessa Regione Campania evidenzia di non poter recepire;
- il procedimento è stato riavviato soltanto ai fini paesaggistici e ai fini della valutazione di compatibilità dell'intervento con la navigazione aerea, l'ATO NA1 esprime, all'improvviso ed in modo non motivato, un parere negativo in un procedimento riavviato per altri scopi;
- il comportamento dell'ATO NA1 è lesivo del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del leale spirito di collaborazione tra enti, in quanto delle richieste effettuate nei tempi previsti dalla normativa nazionale e regionale avrebbero favorito il contraddittorio.

Si riporta un estratto della nota ANAC "Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati - 30 gennaio 2019".

"È noto, infatti, che il settore dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti è un ambito molto sensibile ed anche per questo, l'Autorità ha ritenuto di porre in essere diverse tipologie di interventi che nel corso degli anni hanno confermato le ormai storiche disfunzioni e criticità che caratterizzano il sistema dei rifiuti Ulteriori criticità riscontrate riguardano le modalità di gestione dei servizi, nonché le procedure adottate per il loro affidamento, caratterizzate dal sovradimensionamento dei requisiti di partecipazione e da altre anomalie procedurali che mal si conciliano con i principi europei di massima partecipazione alle gare d'appalto e di libera concorrenza."

Sempre L'ANAC, con preciso riferimento alla Regione Campania, riporta quanto segue:

"Il mancato ricorso a regolari procedure selettive di evidenza pubblica e la conseguente proliferazione, a livello locale, di prolungati e ripetuti affidamenti al di fuori del perimetro di legittimità consentito dal codice dei contratti contribuiscono in maniera eziologica a tracciare una sorta di "zona franca", in cui si radicano vere e proprie spartizioni di mercato e posizioni di privilegio per i soggetti gestori, fino ad assumere progressivamente la consistenza di condizioni quasi immutabili e sicuramente difficili da scardinare. "

E' opportuno ricordare che la scrivente società, nel rispetto della normativa vigente ha proposto un accordo, su base volontaria, al Comune di Caivano per un conferimento privilegiato della FORSU, senza ricevere mai riscontro.

Nel rispetto del principio di leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione, che la Biotech srl ha sempre dimostrato di applicare in pieno, la scrivente società dichiara disponibile ad accogliere la richiesta dell'ATO NA 1, *"fermo restando la salvaguardia del principio di libero mercato"*, la vigente e cogente normativa sugli appalti pubblici e le indicazioni dell'ANAC. La sottoscritta società, con spirito propositivo, suggerisce un accordo privato-PA per accettare *"prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturante prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguire , dai Comuni dell'intero ATO Napoli"*.

In base a quanto sopra riportato si chiede all'ATO NA 1:

- di modificare il proprio parere;
- esplicitare gli aspetti di propria competenza nel procedimento indicato in oggetto (cfr. su cosa si esprime?);



Via Piazzetta di Porto n.5, 80134 Napoli (NA) - Mail: biotechsrl.energy@gmail.com - Pec: biotechsrl.energy@legalmail.it

- indicare in modo chiaro e circostanziato la prescrizioni "finalizzate ad assicurare, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturante prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguir, dai Comuni dell'intero ATO Napoli 1" nel rispetto "del principio di libero mercato" in modo che gli enti competenti possano recepirle.

Per mera completezza documentale si allega:

- ALL. 1 - nota dell'ATO NA1 del prot. 176 del 09/03/2020 (parere positivo con prescrizioni)
- ALL. 2 - nota della società inviato a mezzo mail PEC in data 28/04/2020
- ALL. 3 - nota della Regione Campania UOD 501708 prot n. 281840 del 16/06/2020
- ALL. 4 - estratto del verbale di CdS del 25/06/2020

Lo scrivente rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti in merito.

Distinti saluti

Napoli, 10/07/2020

FIRMA


BIO-TECH S.R.L.
Sede Sociale: Piazzetta di Porto, 5
80134 NAPOLI
Pec: biotechsrl.energy@legalmail.it

ALLEGATO I - nota ATO NAI del prot. 176 del 09/03/2020

*Allegato 7a
alla bozza di Rapporto Finale*

Ambito Territoriale Originale Napoli 1

L.R. 14/2016
ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE
IN MATERIA DI RIFIUTI E DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

Napoli 09/03/2020

protocollo a margine

Trasmissione a mezzo PEC

Spett.le Regione Campania

Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo

Valutazioni Ambientali

staff.50.17.92@pec.regione.campania.it

OGGETTO: Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA) – proponente: Biotech S.r.l. - Rinvio del procedimento – Convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 14, comma 4, della L. 241/1990. Parere ATO NA 1.

Facendo seguito a quanto anticipato nelle precedenti riunioni in sede di conferenza dei servizi, si rappresenta che questo Ente, istituito con L.R. 14/2016, tra i suoi principi cardini annovera l'economia circolare, coerentemente la sua azione è basata in osservanza della direttiva europea del "chi inquina paga", ovvero la previsione che i rifiuti devono, necessariamente, essere trattati nelle zone di produzione.

Nelle more della definizione dell'attuale fase di predisposizione del piano d'Ambito e del relativo fabbisogno impiantistico a supporto, con la presente, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che, alla luce dei suddetti principi, nell'istituendo insediamento venga assicurata, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturante, prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguire, dai restanti Comuni dell'intero ATO Napoli 1.

Quanto sopra si rinviene agevolmente anche dai concetti espressi negli elaborati progettuali di minimizzazione degli impatti di trasporto e di filiera corta.

In particolare si evidenzia la particolare coerenza che si palesa dall'esame degli elaborati progettuali che sono certamente incardinati sempre sul medesimo principio, infatti:

- 1.) Nell'elaborato Premessa al SIA e precisamente a pag. 21 e seguenti viene rappresentato che per la realizzazione del suddetto impianto un altro aspetto da considerare è la "minimizzazione degli impatti da trasporto" che testualmente recita

"Inoltre, punto di forza del presente impianto è l'adozione della filiera corta per quel che riguarda la logistica dei rifiuti. Oggi le biomasse che la Biotech S.r.l. intende trattare vengono conferite all'estero o ad impianti del Nord Italia, aumentando così i volumi impegnati nelle stazioni di trasferimento, aumentando gli impatti legati ai trasporti (CO2, polveri dei motori, freni e pneumatici), aumento dei rischi legati alla movimentazione di rifiuti, etc.. Mediante un accordo con la società Ecologia Italiana S.r.l. (società con stabilimento in Acerra), Biotech ha la certezza di poter trattare ingenti quantitativi di FORSU e strutturante (circa 40.000 t), riducendo così drasticamente gli impatti legati alla logistica ed alle operazioni di carico e scarico. Il sito Biotech S.r.l. è ubicato nel comune di Caivano, ai confini con il Comune di Acerra, per tale motivo si sono considerati gli impatti associati alla logistica analizzando l'intera area. Il confronto è impietoso, oggi i rifiuti vengono raccolti nell'interland napoletano, trasportati (percorso di circa 15 km) e stoccati ad Acerra per poche ore (operazioni di carico e scarico), ed inviati negli impianti del Nord Italia (distanti circa 800 km).

✉ pec.atonapoli1@pec.it✉ info@atonapoli1.itwww.atonapoli1.it



Ambito Territoriale Originale Napoli 1

L.R. 14/2016
ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE
IN MATERIA DI RIFIUTI E DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

Con la realizzazione dell'impianto Biotech S.r.l., si eliminerebbe la fase di scarico e carico nel centro di trasferimento e si eliminerebbe la fase di trasporto di circa 800 km.

- 2.) Nell'elaborato SIA - Quadro di Riferimento Ambientale e precisamente al capitolo 1 - pag. 6 e seguenti è ripreso lo stesso concetto di cui al punto 1.) con particolare riferimento alla quantità di CO2 prodotta che testualmente recita:

"Se si considera che per soddisfare la potenzialità dell'impianto (60.000 m3) sono necessari circa 2.000 mezzi l'anno e che questi mezzi devono compiere 1.600 km (800 + 800, andata e ritorno), e che in termini di CO2 un veicolo pesante produce 658 gr/km, si calcola facilmente che il trasporto nel Nord Italia produce ogni anno (per la quantità di rifiuti considerata) circa 2.137.600 kg di CO2."

- 3.) Nell'elaborato SIA - Quadro di Riferimento Ambientale e precisamente al capitolo 7 - pag. 45 e seguenti viene introdotta il concetto di "filiera corta" che testualmente recita:

"Con il termine filiera corta s'individua tutto l'insieme di pratiche finalizzate al recupero di un rapporto diretto tra "produttori" in questo caso inteso produzione di rifiuti urbani e i "consumatori" inteso in questo caso come gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, anche al fine di contenere e ridurre i costi per il trasporto degli stessi. Con la creazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, il concetto di filiera corta, può essere traslato anche al ciclo dei rifiuti con innumerevoli vantaggi economici ed ambientali."

Ed ancora:

"Le biomasse che la Biotech srl intende trattare vengono conferite, allo stato attuale, all'estero o ad impianti del Nord Italia, aumentando così i volumi impegnati nelle stazioni di trasferimento, aumentando gli impatti legati ai trasporti (CO2, polveri dei motori, freni e pneumatici), aumento dei rischi legati alla movimentazione di rifiuti, etc.. Mediante un accordo con la società Ecologia Italiana srl (società con stabilimento in Acerra), Biotech ha la certezza di poter trattare ingenti quantitativi di FORSU e strutturante, riducendo così drasticamente gli impatti legati alla logistica ed alle operazioni di carico e scarico (svolti oggi presso il centro di trasferimento di Ecologia Italiana). In tal modo si favorirebbe un approccio di tipo circolare al contrario dell'approccio lineare seguito con la presente politica di gestione dei rifiuti."

- 4.) Nell'elaborato SIA - Quadro di Riferimento Ambientale e precisamente al capitolo 10 - pag. 82 e seguenti viene analizzata l'alternativa 0 e le alternative progettuali con particolare riferimento alla filiera corta. In particolare il punto 3. recita testualmente:

"Aumento dei rischi ambientali legati al trasporto (dal 700-800 km di movimentazione attuale si passa alla cosiddetta filiera corta (70 km))"

Tanto premesso, fermo restando la salvaguardia del principio di libero mercato, si chiede di prendere atto delle osservazioni espresse nella presente e riportate negli stessi elaborati del richiedente, affinché nella fase autorizzativa si adottino apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturante prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguire, dai Comuni dell'intero ATO Napoli 1.

L'occasione è particolarmente gradita, per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale

Doc. Camp. Napoli

www.atonapoli1.it

✉ pec: atonapoli1@pec.it

✉ info@atonapoli1.it

ENTE DI AMBITO NA 1
Protocollo Partenza N. 376/2020 del 09-01-2021
Doc. Principale - Copia Documento

staff.501792@pec.regione.campania.it

Da: atonapoli1@pec.it
Inviato: lunedì 9 marzo 2020 15:25
A: REGIONE CAMPANIA STAFF 501792
Oggetto: Ente d' Ambito NA 1 - 09/03/2020 - 0000176
Allegati: Segnatura.xml; Parere_Biotech_S.r.l.pdf; Copia_DocPrincipale_Parere_Biotech_S.r.l.pdf

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO PRODOTTO DALLA DIGESTIONE DI BIOMASSA CON UNA FASE SUCCESSIVA DI COMPOSTAGGIO PER L'OTTENIMENTO DI COMPOST DI QUALITÀ NEL COMUNE DI CARVANO (NA)
PROPONENTE: BIOTECH S.R.L. - RIAVVIO DEL PROCEDIMENTO - CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E DELL'ART. 14, COMMA 4, DELLA L. 241/1990. PARERE ATO NA 1.

Si trasmette quanto in oggetto.

Cordiali saluti.

Francesco Carrara

Staff Direzione Generale

ALLEGATO 2 - nota della società inviato a mezzo mail PEC in data 28/04/2020

 **Biotech srl**

Via Mazzetta di Porto U.S. 50114 Napoli (NA) - Mail: biotechsr.energy@unilife.com Pec: biotechsr.energy@pec.unilife.it

*Allegato 7b
alla bozza del Rapporto Finale*

Spett.le Regione Campania
Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli
uaa.501708@pec.regione.campania.it

Ente d'Ambito Napoli 1 (ATO NA 1 Rifiuti)
atonapoli1@pec.it

e p.c.

Regione Campania
Staff Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

Napoli, 3 Aprile 2020

Oggetto: Istanza per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) - società Biotech Srl "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)". CUP 8338, Approfondimento documentale Circolare MATT n° 22276 del 30/3/2020, e risposta alla nota dell'ATO NA1 Ente d'Ambito Napoli 1 del 09/03/2020.

Il sottoscritto Bruno Fomeris nato a Napoli (NA) il 27/11/1949 e residente in Casamicciola Terme (NA) Via Castiglione n°43 CAP 80074 Cell. +39 336845478 e-mail: biotechsr.energy@unilife.com, in qualità di legale rappresentante della Biotech Srl, in riferimento all'oggetto rappresenta quanto segue.

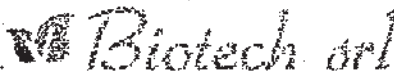
L'iniziativa in esame, come ben documentato in atti, si è ispirata ai principi della minimizzazione degli impatti e dei rischi ambientali legati al trasporto ed alla logistica, al contenimento delle emissioni in atmosfera nonché al principio della filiera corta. Tutto ciò è stato svolto a seguito di un'approfondita analisi delle alternative localizzative¹ ed impiantistiche², ivi compresa la non realizzazione dell'iniziativa (opzione zero) analizzando in dettaglio altresì le principali ragioni della scelte effettuate sotto il profilo dell'impatto ambientale al fine di permettere agli enti competenti di valutare e bilanciare i diversi interessi sottesi all'iniziativa.

Si riporta di seguito una sintesi delle ragioni sui cui si sono basate le scelte effettuate, esaminate in modo approfondito nella Conferenza di Servizi del 12/03/2020 e nel complesso ed articolato iter autorizzativo del presente procedimento:

- 1) necessità di ridurre l'infrazione comunitaria per l'emergenza rifiuti in Campania (C297/08, EU:C:2010:115) per la mancanza di impianti di trattamento biologici;
- 2) riduzione della movimentazione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti (fanghi) dal depuratore di Omo Morto (smaltiti in parte anche all'estero);
- 3) presidio del territorio - "il futuro impianto potrà svolgere anche una funzione di controllo dell'area, ad oggi soggetta a ripetuti sversamenti" (cfr. lav. lec. 20/11/19 - ALL. 6);
- 4) riduzione del gap impiantistico della Regione Campania per gli impianti di trattamento della frazione organica di rifiuti urbani da raccolta in maniera differenziata e avvicinamento agli obiettivi fissati dal DPCM 7 marzo 2016 "Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero

¹ Cfr. Allegato II.1 - Criteri localizzativi e analisi delle alternative, Resp. Parere Comune di Caivano del 31/10/19.

² Cfr. 18.012.SA1.SIA-3.0 SIA - Quadro di Riferimento Ambientale, 18.012.SA1.SIA-0.0 Premessa al SIA, DD 5/18 et al



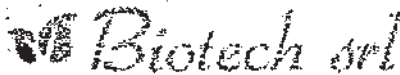
Via Mazzetta di Burro n. 9, 80134 Napoli (NA) - Email: biotech@biotechcampania.com - Tel: [0815240000](tel:0815240000) - Fax: [0815240001](tel:0815240001)

- della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.³
- 5) produzione di un combustibile "green" (biometano - l'impianto proposto rientra tra gli interventi "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti." D.Lgs. 387/03 e D.lgs. n. 28/2011 e legge n. 116/2014);
 - 6) "gli impianti di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito" (DM 02.03.2018 MISE);
 - 7) "il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dell'utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile e quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra;" (DM 02.03.2018 MISE);
 - 8) "la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente.....costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento statale dalla legge l° giugno 2002, n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l°11 dicembre 1997" " (Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 3.03.2005, n. 971 - TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 3707, del 16.07.2013);
 - 9) l'Italia... " è in ritardo per il target di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, e che pertanto..... occorre dare priorità al biometano da impiegare nel settore dei trasporti " (DM 02.03.2018 MISE);
 - 10) è "Ritenuto opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di integrazione, sia per coerenza con la disciplina vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, sia per favorire l'integrazione delle attività agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse;" (DM 02.03.2018 MISE)
 - 11) "il biometano di produzione nazionale può costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti essendo legato da possibili interruzioni sulle grandi reti di trasporto internazionali del gas naturale;" (DM 02.03.2018 MISE)
 - 12) "La Regione Campania riconosce la validità dei principi dell'economia circolare, per cui i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo" (Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, e smi);
 - 13) per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione: ... " i) promuova lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale"; (Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e smi);
 - 14) vantaggi a supporto del settore agricolo derivanti dall'uso del compost così come indicato nel "LIBRO VERDE - La gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea (COM(2008) 811)"
 - 15) sostegno al settore agricolo locale anche a seguito delle prescrizioni degli enti partecipanti ai lavori della conferenza di servizi.

Inoltre la mancata realizzazione dell'impianto in esame, in sintesi, determinerebbe:

- I. il mantenimento dell'attuale situazione che vede per l'intera Regione Campania il ricorso all'invio della FORSU a impianti posti al di fuori del territorio regionale, e principalmente nel Nord Italia (nel SIA si è effettuata una valutazione quantitativa di detti impatti);
- II. un ritardo nel superamento dell'infrazione comunitaria per la mancanza di impianti di trattamento biologico che costa alla Regione Campania 40.000 euro/giorno, sottraendo importanti risorse alla comunità per servizi essenziali (sanità, viabilità, bonifiche etc.);
- III. un danno di immagine per la Regione Campania, per le continue emergenze rifiuti legate al deficit impiantistico, con conseguente devastanti su alcuni settori strategici come il turismo;

³ A fronte di una previsione teorica del DPCM 7 marzo 2015 di circa 900.000 t/a in termini di capacità di trattamento biologico per la sola FORSU, la Campania ha una capacità impiantistica di circa 170.000 t/a - dati maggio 2019)



Via E. Mattei, 10 - 80138 Napoli (NA) - Email: biotech@energetici.com - P.001 biotech@energetici.com

- IV. la mancata produzione di oltre 5.000.000 di mc/anno di biometano prodotto da fonti non fossili e che, immesso nella rete di distribuzione del gas naturale gestita da SNAM, contribuirà al soddisfacimento dei fabbisogni energetici locali e nazionali. Il biometano rappresenta un combustibile completamente biogenico: la combustione di 1,0 Sm³ di biometano consente di evitare emissioni pari a circa 1,9 kg di CO₂ di origine fossile. Nel nostro caso, un'immissione media in rete di oltre 5.000.000 Nm³/anno di biometano (sufficiente per alimentare una flotta di oltre 140 autobus) consentirà di evitare emissioni per oltre 9.000 t/anno di anidride carbonica;
- V. una perdita occupazionale di oltre 20 unità lavorative, considerando gli addetti effettivi e l'indotto, in un territorio caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione;
- VI. una perdita in termini di economia indotta generata dall'impianto;
- VII. la mancata produzione di oltre 11.000 t/anno di compost di qualità che la scrivente società si è impegnata a fornire gratuitamente alle aziende agricole locali anche al fine di rilanciare l'economia rurale del territorio;
- VIII. mancata rispetto degli obiettivi del citato DPCM 7 marzo 2016 "Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni;
- IX. mancata realizzazione di una filiera agro-energetica "corta";
- X. non attuazione degli indirizzi del PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE della Campania;
- Xi. mancata rimozione e smaltimento dei rifiuti sversati illegalmente nei pressi dell'impianto proposto (cfr. "intervento di mitigazione a carico della società proponente");
- XII. mancata realizzazione di un sistema di monitoraggio con videosorveglianza nei pressi dell'impianto proposto a tutela del paesaggio e del territorio (cfr. "intervento di mitigazione a carico della società proponente");

In assenza dell'intervento proposto si avrebbe quindi uno stato di qualità dell'ambiente inferiore rispetto alle condizioni ante-operam, come ben documentato nella documentazione tecnica allegata all'istanza PAUR.

Peraltro, si deve ancora osservare sul tema della cosiddetta "autosufficienza impiantistica" che, con sentenza del 4 marzo 2010, C-29-2008 in tema di smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania, la Corte di Giustizia CE, Sez. IV ha condannato la Repubblica italiana per violazione dell'art. 5 della direttiva 2006-12 per essere venuta meno all'obbligo ad essa incombente di creare una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento che le consentissero di perseguire l'obiettivo di assicurare lo smaltimento dei suoi rifiuti.

Il grave deficit impiantistico delle regioni italiane, ed in particolare della Regione Campania, si è accentuato a seguito dell'emergenza mondiale COVID 19. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 30/03/2020 ha emanato un'apposita circolare (prot. 22276) al fine di limitare le "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19".

Sul tema è intervenuto anche l'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA) che ha elaborato un documento di supporto alla gestione dell'emergenza recante "Prime considerazioni per la gestione dei rifiuti - Emergenza Covid19" approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente. Detto documento suggerisce di aumentare la capacità del sistema impiantistico sul territorio nazionale. Per la gravità della situazione, e per il forte deficit impiantistico nazionale, molte regioni stanno emettendo delle ordinanze in tal senso, derogando perfino alla vigente normativa ambientale.

Quanto sopra riportato non può che amplificare le motivazioni alla base della presente iniziativa e evidenziare che in caso di non realizzazione della stessa gli effetti per la comunità sarebbero particolarmente deleteri, anche in considerazione della vigente emergenza sanitaria e del forte deficit impiantistico di settore. Il progetto indicato in oggetto, redatto da tecnici specializzati nel settore e nel pieno rispetto delle Migliori Tecnologie Disponibili, permetterebbe di ottenere gli stessi risultati indicati dall'ISPRA senza ricorrere ad ordinanze che devono derogare alla vigente normativa ambientale. Inoltre si evidenzia



Via Pizzardi di Capua n. 3, 80134 Napoli (NA) - Email: biotechrd.enzerz@gmail.com - Pec: biotechrd.enzerz@legalmail.it

che l'ordinanza è un provvedimento di efficacia limitata nel tempo, mentre la realizzazione dell'impianto proposto è un'azione di carattere strutturale. L'emergenza COVID-19 mostra con forza i deficit e la fragilità del sistema di trattamento rifiuti regionale che l'impianto in esame potrebbe ridurre significativamente.

E' opportuno evidenziare inoltre che l'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE nel rapporto n° 6/2018 "Rapporto sui tempi di attuazione delle opere pubbliche" ha indicato dei tempi di attuazione per le opere pubbliche inerenti il trattamento dei rifiuti di circa 9,6 anni (Tab. A7 importo > 10.000.000 €). Il costo totale della presente opera è stato indicato nel documento allegato all'istanza PAUR "18.012.SA1.387-8.0 Dichiarazione atto notorio costo progettazione e realizzazione intervento" ed il tempo di attuazione previsto è inferiore ad un anno.

Risposta alla nota dell'ATO NA1-Ente d'Ambito Napoli 1 del 09/03/2020.

E' bene precisare, anche se ben esplicitato nella copiosa documentazione progettuale in atti, che l'impianto in esame tratterà non solo le FORSU, ma anche sottoprodotti e diverse tipologie di rifiuti con particolare riferimento al settore agricolo. Nell'approfondita esame della documentazione citata nella succitata nota del 09/03/2020 il dott. Lupoli dell'ATO NA1 ha effettuato molteplici richiami al concetto di filiera corta, chiedendo esplicitamente delle prescrizioni autorizzative "finalizzate ad assicurare, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturante prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguire, dai Comuni dell'intero ATO Napoli 1."

E' opportuno osservare che:

- 1) il legislatore definisce la "biomassa da filiera corta" come "la biomassa e il biogas prodotti entro il raggio di 70 km La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto ... e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa...".
- 2) la scrivente società ha inviato a mezzo pec, per ben due volte (03.10.19 e 22.11.19), un accordo di programma al Comune di Caivano, ad oggi rimasto inavaso, che prevedeva non solo l' "eccesso privilegiato nel conferimento della FORSU e degli sfalci di potatura", ma anche una particolare scontristica sul conferimento dei rifiuti, borse di studio per studenti meritevoli, "finanziare progetti con le scuole di Caivano", etc.. Questo a dimostrazione dell'impegno concreto della società nell'applicare i principi riportati nella documentazione progettuale con particolare riferimento alla filiera corta ed allo sviluppo sostenibile del territorio.
- 3) "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice (D.Lgs. 50/2016) garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice." (cfr. art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e smi.- Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)
- 4) "Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi." (cfr. art. 30 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi.- Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

Inoltre si evidenzia che l'art. 181, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e smi dispone che:

"Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero...".

Si rileva altresì, anche in ossequio al principio di prossimità, che diversi comuni non rientranti nell'ATO NA1 (cfr. Marcianise, Maddaloni, Orta di Atella, etc..) sono ubicati a distanza ben inferiore rispetto ad altri Comuni aderenti all'ATO

Biotech srl

Via Mazzetta di Porto n. 2, 80135 Napoli (NA) - P.IVA: 08498771218 - biotech@biotechenergia.it - www.biotechenergia.it

NA1. Imporre come prescrizione di un atto autorizzativo, quindi cogente, il dover accettare in modo vincolante i rifiuti provenienti dai comuni dell'ATO NA1, esclusivamente evocando il principio di prossimità, sarebbe possibile di critiche e/o di eventuali violazioni di quanto sopra richiamato.

Una prescrizione come quella sopraindicata, inoltre, potrebbe generare delle posizioni di mercato dominanti a favore di una società privata in netto contrasto con la normativa europea⁴/nazionale e soggetta a sanzione dell' "Autorità garante della concorrenza e del mercato".

Un tale prescrizione quindi potrebbe essere in contrasto con il "principio della libertà d'iniziativa economica", principio basilare di un sistema liberale che vede nelle sue fondamenta diritti fondamentali come quelli alla proprietà privata e alla iniziativa privata ed è garantito dall'art. 16 della Carta di Nizza.

In conclusione, come già evidenziato verbalmente nella conferenza del 12/03/2020 e, in riferimento alle "apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturante prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguire, dai Comuni dell'intero ATO Napoli 1, a parere dello scrivente, con particolare riferimento ai principi di libera circolazione, efficacia, efficienza, libera concorrenza e non discriminazione queste dovrebbero essere delle "raccomandazioni", che già in sede istruttoria la società proponente, di fatto, ha dimostrato di voler applicare.

La scrivente società rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti in merito.

Distinti saluti

Napoli, 03/04/2019

FIRMA

BIOTECH S.R.L.
Sede legale: Mazzetta di Porto, 2
80135 NAPOLI
P.IVA: 08498771218
www.biotechenergia.it

⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (2016/2100(INI)) - (2018/C 252/09)

23/4/2020, https://webmail.pec.acta8a.it/layout/origini/printMsg.html?_v=v4r2b25.201912_1000&confid=2&folder=SU5CT1g=&msgid=3440...

Da "biotech srl.energy@legalmail.it" <biotech srl.energy@legalmail.it>

A "usd.501708" <usd.501708@pec.regione.campania.it>, "ato napoli 1 rifiuti" <atonapoli1@pec.it>

Cc "staff.501792" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data martedì 28 aprile 2020 - 18:52

**Istanza per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.). - società Biotech Srl 7
Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase
successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano
(NA)? CUP 8338. Approfondimento documentale Circolare MATT n° 22276 del 30/3/2020, e
risposta alla nota dell'ATO NA1 Ente d'Ambito Napoli 1 del 09/03/2020.**

Il sottoscritto Bruno Fornasiero nato a Napoli (NA) il 27/11/1949 e residente in Casamicciola Terme (NA) Via Casigliano n°43 CAP 80074 Cell. +39 335846478 e-mail: biotech srl.energy@gmail.com in qualità di legale rappresentante della Biotech srl, in riferimento all'oggetto rappresenta quanto segue.

L'iniziativa in esame, come ben documentato in atti, si è ispirata ai principi della minimizzazione degli impatti e dei rischi ambientali legati al trasporto ed alla logistica, al contenimento delle emissioni in atmosfera nonché al principio della filiera corta. Tutto ciò è stato svolto a seguito di un'approfondita analisi delle alternative localizzative^[1] ed impiantistiche^[2], ivi compresa la non realizzazione dell'iniziativa (opzione zero), analizzando in dettaglio altresì le principali ragioni della scelta effettuata sotto il profilo dell'impatto ambientale al fine di permettere agli enti competenti di valutare e bilanciare i diversi interessi sottesi all'iniziativa.

Si riporta di seguito una sintesi delle ragioni sul cui esito basale le scelte effettuate, esaminata in modo approfondito nella Conferenza di Servizi del 12/03/2020 e nel complesso ed articolato iter autorizzativo del presente procedimento:

- 1) necessità di ridurre l'infiltrazione comunitaria per l'emergenza rifiuti in Campania (C29706, GUCE/2016/115) per la mancanza di impianti di trattamento biologici;
- 2) riduzione della movimentazione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti (tanghi) dal depuratore di Capo Morto (smaltiti in parte anche all'estero);
- 3) presidio del territorio - "il futuro impianto potrà svolgere anche una funzione di controllo dell'area, ed oggi soggetta a ripetuti sversamenti" (cfr. lav. loc. 2011/19 - ALL. 6);
- 4) riduzione del gap impiantistico della Regione Campania per gli impianti di trattamento della frazione organica di rifiuti urbani da raccolta in maniera differenziata e avvicinando agli obiettivi fissati dal DPCM 7 marzo 2016 "Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, articolato per regioni." [3];
- 5) produzione di un combustibile "green" (biometano) - (impianto proposto rientra tra gli interventi "di pubblica utilità ed edilizi ed urgenti" D.Lgs. 367/03 e D.lgs. n. 28/2011 e legge n. 116/2014);
- 6) "gli impianti di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura rilevante allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito" (DM 02.03.2018 MISE);
- 7) "il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dell'utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile e quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra;" (DM 02.03.2018 MISE);
- 8) "la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente.....costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento statale della legge 7 giugno 2002, n. 126, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997" (Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 9.03.2005, n. 871 - TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 3707, del 16.07.2013);
- 9) "l'Italia... è in ritardo per il target di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, e ciò pertanto..... occorre dare priorità al biometano da impiegare nel settore dei trasporti" (DM 02.03.2018 MISE);
- 10) "è ritenuto opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di coltivazione, sia per coerenza con la disciplina vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, sia per favorire l'integrazione delle attività agricole tradizionali con la produzione di energia da biomassa;" (DM 02.03.2018 MISE);
- 11) "il biometano di produzione nazionale può costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti essendo sfogato da possibili interruzioni sulla grande rete di trasporto internazionale dal gas naturale;" (DM 02.03.2018 MISE);
- 12) "La Regione Campania riconosce la validità dei principi dell'economia circolare, per cui i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo" (Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, e smi);
- 13) per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione... "promuove lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per i rifiuti residui;" (Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e smi);
- 14) vantaggi a supporto del settore agricolo derivanti dall'uso del compost così come indicato nel "LIBRO VERDE - La gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea (COM(2006) 811);
- 15) sostegno al settore agricolo locale anche a seguito delle prescrizioni degli enti partecipanti ai lavori della conferenza di servizi.

Inoltre la mancata realizzazione dell'impianto in esame, in sintesi, determinerebbe:

- I. il mantenimento dell'attuale situazione che vede per l'intera Regione Campania il ricorso all'invio della FORSU e impianti posti al di fuori del territorio regionale, e principalmente nel Nord Italia (nel SIA si è effettuata una valutazione quantitativa di detti impatti);
- II. un ritardo nel superamento dell'infiltrazione comunitaria per la mancanza di impianti di trattamento biologico che costa alla Regione Campania 40.000 euro/giorno, sottraendo importanti risorse alla comunità per servizi essenziali (sanità, viabilità, bonifiche etc.);
- III. un danno di immagine per la Regione Campania, per la continue emergenza rifiuti legata al deficit impiantistico, con conseguente devastanti su alcuni settori strategici come il turismo;
- IV. la mancata produzione di oltre 5.000.000 di mc/anno di biometano prodotto da fonti non fossili e che, immesso nella rete di distribuzione del gas naturale gestita da Snam, contribuirà al soddisfacimento dei fabbisogni energetici locali e nazionali. Il biometano rappresenta un

29/4/2020 https://webmail.pec.ectalis.it/layou/origin/ntm/printMsg.html?_v_=-442b25.201912_1000&confid=&folder=SU5CT1g=&magid=3440...

combustibile completamente biogenico, la combustione di 1,0 Sm³ di biometano consente di evitare emissioni pari a circa 1,9 kg di CO₂ di origine fossile. Nel nostro caso, un'emissione media in rete di oltre 5.000.000 Nm³/anno di biometano (sufficiente per alimentare una flotta di oltre 140 autobus) consentirà di evitare emissioni per oltre 9.000 Tanno di anidride carbonica.

- V. una perdita occupazionale di oltre 20 unità lavorative, considerando gli addetti effettivi e l'indotto, in un territorio caratterizzato da un elevato tasso di disoccupazione;
- VI. una perdita in termini di economia indotta generata dall'impianto;
- VII. la mancata produzione di oltre 11.000 Tanno di compost di qualità che la scrivente società si è impegnata a fornire gratuitamente alle aziende agricole locali anche al fine di rilanciare l'economia rurale del territorio;
- VIII. mancato rispetto degli obiettivi del citato DPCM 7 marzo 2016 "Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolata per regioni;
- IX. mancata realizzazione di una filiera agro-energetica "orta";
- X. non attuazione degli indirizzi del PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE della Campania;
- XI. mancata rimozione e smaltimento dei rifiuti sversati illegalmente nei pressi dell'impianto proposto (cfr. "intervento di mitigazione a carico della società proponente");
- XII. mancata realizzazione di un sistema di monitoraggio con videosorveglianza nei pressi dell'impianto proposto e tutela del paesaggio e del territorio (cfr. "intervento di mitigazione a carico della società proponente");

In assenza dell'intervento proposto si avrebbe quindi uno stato di qualità dell'ambiente inferiore rispetto alle condizioni ante-operam, come ben documentato nella documentazione tecnica allegata all'istanza PAUR.

Peraltro, si deve ancora osservare sul tema della cosiddetta "autosufficienza impiantistica" che, con sentenza del 4 marzo 2019, C-28-2009 in tema di smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania, la Corte di Giustizia CE, Sez. IV ha condannato la Repubblica Italiana per violazione dell'art. 5 della direttiva 2008-12 per essere venuta meno all'obbligo ad essa incombente di creare una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento che le consentissero di perseguire l'obiettivo di assicurare lo smaltimento dei suoi rifiuti.

Il grave deficit impiantistico delle regioni italiane, ed in particolare della Regione Campania, si è accentuato a seguito dell'emergenza mondiale COVID-19. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 30/03/2020 ha emanato un'apposita circolare (prot. 22276) al fine di limitare le "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID-19".

Sul tema è intervenuto anche l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che ha elaborato un documento di supporto alla gestione dell'emergenza recente "Prima considerazione per la gestione dei rifiuti - Emergenza Covid19" approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente. Detto documento suggerisce di aumentare la capacità del sistema impiantistico sul territorio nazionale. Per la gravità della situazione, e per il forte deficit impiantistico nazionale, molte regioni stanno adottando delle ordinanze in tal senso, derogando perfino alla vigente normativa ambientale.

Quanto sopra riportato non può che amplificare le motivazioni alla base della presente iniziativa e evidenziare che in caso di non realizzazione della stessa gli effetti per la comunità sarebbero particolarmente deleteri, anche in considerazione della vigente emergenza sanitaria e del forte deficit impiantistico di settore. Il progetto indicato in oggetto, redatto da tecnici specializzati nel settore e nel pieno rispetto delle Migliori Tecnologie Disponibili, permetterebbe di ottenere gli stessi risultati indicati dall'ISPRA senza ricorrere ad ordinanze che devono derogare alla vigente normativa ambientale. Inoltre si evidenzia che l'ordinanza è un provvedimento di efficacia limitata nel tempo, mentre la realizzazione dell'impianto proposto è un'azione di carattere strutturale. L'emergenza COVID-19 mostra con forza i deficit e la fragilità del sistema di trattamento rifiuti regionale che l'impianto in esame potrebbe ridurre significativamente.

E' opportuno evidenziare inoltre che l'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE nel rapporto n° 6/2018 "Rapporto sui tempi di attuazione delle opere pubbliche" ha indicato dei tempi di attuazione per le opere pubbliche inerenti al trattamento dei rifiuti di circa 9,6 anni (Tab. A7 importo > 10.000.000 €). Il costo totale della presente opera è stato indicato nel documento allegato all'istanza PAUR "18.012.541.367-8.0 Dichiarazione alto nelono costo progettazione e realizzazione intervento" ed il tempo di attuazione previsto è inferiore ad un anno.

Risposta alla nota dell'ATO NA1 Ente d'Ambito Napoli 1 del 09/03/2020.

E' bene precisare, anche se ben esplicitato nella copiosa documentazione progettuale in atti, che l'impianto in esame tratterà non solo la FORSU, ma anche sottoprodotti e diverse tipologie di rifiuti con particolare riferimento al settore agricolo. Nell'approfondita esame della documentazione citata nella succitata nota del 09/03/2020 il dott. Lipari dell'ATO NA1 ha effettuato molteplici richiami al concetto di filiera corta, chiedendo esplicitamente delle prescrizioni autorizzativa finalizzate ad assicurare, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturalmente prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguire, dai Comuni dell'intero ATO Napoli 1.

E' opportuno osservare che:

- 1) il legislatore definisce la "biomassa da filiera corta" come "la biomassa o il biogas ... prodotti entro il raggio di 70 km ... La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto ... e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa..."

29/4/2020

https://webmail.pec.actafrs.it/orig/vhml/printMsg.html?_v_=-v4r2b25.201912_1000&contid=&fider=SU5CT1g=&msgid=3440...

- 2) la scrivente società ha inviato a mezzo pec, per ben due volte (03.10.19 e 22.11.19), un accordo di programma al Comune di Calvano, ed oggi rimasto invariato, che prevedeva non solo l' "accordo privilegiato nel conferimento della FORSU e degli slacci di plastica", ma anche una particolare scontistica sul conferimento dei rifiuti, borsa di studio per studenti meritevoli, "finanziare progetti con le scuole di Calvano", etc. Questo a dimostrazione dell'impegno concreto della società nell'applicare i principi riportati nella documentazione progettuale con particolare riferimento alla libera conta ed allo sviluppo sostenibile del territorio.
- 3) "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice (D.Lgs. 50/2016) garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice." (cfr. art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni).
- 4) "Le stazioni appaltanti non possono finire in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o avvantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, comporre la sorte del valore, taluni lavori, forniture o servizi." (cfr. art. 30 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni).

Inoltre si evidenzia che l'art. 181, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che:

"Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale in ogni e in tutte le apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 1, al fine di favorire il più possibile il loro recupero..."

Si rileva altresì, anche in ossequio al principio di prossimità, che diversi comuni non rientranti nell'ATO NA1 (cfr. Marigliano, Maddaloni, Orta di Atella, etc.) sono ubicati a distanza ben inferiore rispetto ad altri Comuni aderenti all'ATO NA1, impone come prescrizione di un atto autorizzativo, quindi cogente, il dover accettare in modo vincolante i rifiuti provenienti dai comuni dell'ATO NA1, esclusivamente evocando il principio di prossimità, sarebbe passibile di critiche sia di eventuali violazioni di questo sopradichiarato.

Una prescrizione come quella sopradichiarata, inoltre, potrebbe generare delle posizioni di mercato dominanti a favore di una società privata in netto contrasto con la normativa europea[4] nazionale e soggetta a sanzione dell' "Autorità garante della concorrenza e del mercato".

Un tale prescrizione quindi potrebbe essere in contrasto con il "principio della libertà d'iniziativa economica", principio basilare di un sistema liberale che vede nelle sue fondamenta diritti fondamentali come quelli alla proprietà privata e alla iniziativa privata ed è garantito dall'art. 16 della Carta di Nizza.

In conclusione, come già evidenziato verbalmente nella conferenza del 12/03/2020 e, in riferimento alle "apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturate prodotti dal Comune di Calvano ed, a seguire, dai Comuni dell'intero ATO Napoli 7, a parere dello scrivente, con particolare riferimento ai principi di libera circolazione, efficacia, efficienza, libera concorrenza e non discriminazione queste dovrebbero essere delle "raccomandazioni", che già in sede istruttoria la società proponente, di fatto, ha dimostrato di voler applicare.

La scrivente società rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti in merito.

Distinti saluti!

[1] Cfr. Allegato II_1 - Criteri localizzativi e analisi delle alternative, Resp. Parere Comune di Calvano del 31/10/19.

[2] Cfr. 18.012.SA1.SIA-3.0 SIA - Quadro di Riferimento Ambientale, 18.012.SA1.SIA-0.0 Premessa al SIA, DD 5/18 et al.

[3] A fronte di una previsione teorica del DPCM 7 marzo 2016 di circa 900.000 t/a in termini di capacità di trattamento biologico per la sola FORSU, la Campania ha una capacità impiantistica di circa 370.000 t/a - dati maggio 2019)

[4] Risoluzione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (2016/2100(INI)) (2018/C 252/09)

Allegato(i)

20.003.28042020.pdf (315 Kb)

*Allegato 7c
alla bozza di Rapporto Finale*

ALLEGATO 3- nota della Regione Campania UOD 5017/08
prot n. 281840 del 16/06/2020

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08



Giunta Regionale della Campania

50.17.00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli

Spett.le
Direzione Generale 50.17.00
Ciclo Integrato delle Acque Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali

Staff Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0281840 16/06/2020 14.13

Dir. : 501700 Autorizzazioni ambientali e rifiuti

Ass. : 5017 01002, 01004, CICLO INTEG. DEL...

Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 3 del 2020



Oggetto: CUP 8338 P.A.U.R. Società Biotech s.r.l. "Impianto per la produzione di biometano
prodotto dalla digestione della biomassa con una fase successiva di compostaggio per
l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano.
Procedura A.I.A. Parere ATO NA1.

Con riferimento al procedimento all'oggetto e al parere dell'ATO1 Ente d'Ambito
Napoli 1, espresso con nota del 09/03/2020, si comunica che, ad avviso della scrivente la
prescrizione secondo cui:

*"nell'istituendo insediamento venga assicurata, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei
rifiuti e strutturante prodotti dal Comune di Caivano e, a seguire, dai restanti Comuni dell'intero
ATO Napoli 1, fermo restando la salvaguardia del principio di libero mercato"*

non è accoglibile per i seguenti motivi:

- l'art. 181, comma 5 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che "per le frazioni di rifiuti urbani
oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero, è sempre ammessa la
libera circolazione sul territorio nazionale;
- una prescrizione come quella imposta dall'ATO NA 1, potrebbe generare delle posizioni di
mercato dominanti a favore di una società privata, in netto contrasto con la normativa
europea e nazionale e generare sanzioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato;
- una tale prescrizione, oltre a non trovare alcun riscontro nella normativa vigente, potrebbe
essere in contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica.

A tal proposito si ribadisce, quanto già anticipato verbalmente nella seduta di Conferenza di Servizi
del 12/03/2019 e cioè che, ferma restando la possibilità di stipulare accordi volontari tra privato e

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08

Pubblica Amministrazione, l'Autorizzazione Integrata Ambientale non può contenere prescrizioni subordinate a un accordo pubblico/privato e potenzialmente in contrasto con i principi generali e il dettato normativo nazionale e internazionale.

Per quanto sopra esposto, la citata prescrizione, non può essere ritenuta vincolante ai fini dell'espressione del parere dell'ATO NA I e non sarà inserita nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ma potrà essere, eventualmente, oggetto di apposito accordo tra la società e l'Ente d'Ambito.

Il Responsabile del procedimento A.I.A.
(Dott. Bernardino Limone)



Il Dirigente
(Dott. Antonio Ramondo)



17/6/2020

https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b25.20200317_1050&contId=&folder=SUSCT1g&msgid=37...

Da: "uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>

A: "valutazioni ambientali staff" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

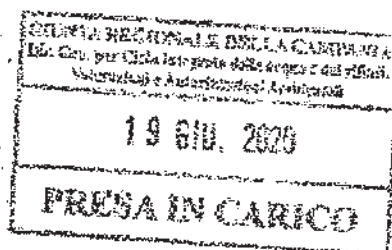
Data mercoledì 17 giugno 2020 - 12:34

*Scalfati
Del Piano
8338*

Sac. Biotech - Parere Ato

Allegato(i)

Biotech Parere Ato.pdf (739 Kb)



ALLEGATO 4 - Estratto verbale conferenza di servizio del 25/06/2020**STAFF 50.17.92**

*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la
Difesa del Suolo e l'Ecosistema
STAFF - Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali*

tutti i soggetti rappresentati riportate nei pronunciamenti sopra elencati e tenuto conto delle precisazioni formulate nel presente resoconto".

Il Responsabile del Procedimento richiama, inoltre, ai partecipanti ai lavori i pronunciamenti formulati dalla società SNAM S.p.A., che non ha partecipato con proprio Rappresentante ai lavori della Conferenza di Servizi, con nota prot. DISOCC/413/LAV/LAN del 28 maggio 2019 e con nota prot. n. 188/LAN del 3 marzo 2020 con le quali è stato rappresentato che le opere previste dal progetto non interferiscono con impianti in esercizio della detta società (note già pubblicate sulle pagine tematiche del portale delle valutazioni ambientali della Regione Campania dedicate al procedimento in argomento e che non si allegano alla bozza di Rapporto Finale).

Analogamente il Responsabile del Procedimento richiama ai partecipanti ai lavori il pronunciamento formulato, con nota acquisita al protocollo regionale in data 17 giugno 2019 con il n.379844, dalla Città di Acerra (nota già pubblicata sulle pagine tematiche del portale delle valutazioni ambientali della Regione Campania dedicate al procedimento in argomento e che non si allega alla bozza di Rapporto Finale in considerazione di quanto evidenziato nella nota prot. n.166272 del 14 marzo 2019).

Il Responsabile del Procedimento, sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi, analizzate le motivazioni dei pronunciamenti formulati, per tutti gli aspetti di competenza, dai soggetti coinvolti nel procedimento,

considerato che:

- la realizzazione dell'impianto previsto in progetto contribuisce alla riduzione del deficit impiantistico esistente in Campania relativamente alla dotazione di impianti per il trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani che ha determinato l'emanazione di sentenza di condanna in sede comunitaria con conseguenti costi a carico della collettività ed al perseguimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria, nazionale e regionale in materia di produzione di biocombustibili da fonti rinnovabili;
- le valutazioni condotte in materia di valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione integrata ambientale hanno portato a ritenere adeguati gli accorgimenti previsti al fine di eliminare o mitigare i possibili fattori di criticità ambientale connessi alla realizzazione dell'iniziativa;
- i soggetti preposti alla tutela degli aspetti paesaggistici si sono pronunciati favorevolmente, anche alla luce delle prescrizioni formulate, in relazione all'inserimento dell'impianto di progetto nel contesto paesaggistico di riferimento;

- il parere non favorevole espresso dall'Ente d'Ambito Napoli I - Rifiuti è connesso all'impossibilità di recepire, nella forma riportata nel parere favorevole con prescrizioni inizialmente espresso dall'Ente con nota prot. n.176 del 9 marzo 2020, la prescrizione inerente l'adozione, nella fase autorizzativa, di "apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutture prodotte dal Comune di Caivano ed, a seguire, dai Comuni dell'intero ATO Napoli I"; le osservazioni formulate sul punto dal proponente con propria nota trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 28 aprile 2020, tenuto conto anche di quanto in proposito riportato nella nota prot. n.281840 del 16 giugno 2020 della U.O.D. 50.17.08 "Autorizzazioni Ambientali e rifiuti - Napoli" della Regione Campania, possono ritenersi, nella sostanza, condivisibili;

- le criticità costituenti presupposto del parere non favorevole espresso dal Comune di Caivano con proprie note prot. n.17773 del 24 luglio 2019 e prot. n.19282 del 23 agosto 2019 sono state tenute in considerazione, per gli aspetti di rispettiva competenza, sia nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di

Da "biotechsrl.energy@legalmail.it" <biotechsrl.energy@legalmail.it>
 "atonapoli1@pec.it" <atonapoli1@pec.it>, "staff.501792@pec.regione.campania.it"
 <staff.501792@pec.regione.campania.it>, "uod.501708@pec.regione.campania.it"
 <uod.501708@pec.regione.campania.it>, "uod.500203@pec.regione.campania.it"
 <uod.500203@pec.regione.campania.it>, "urp@pec.regione.campania.it" <urp@pec.regione.campania.it>,
 "dg.500600@pec.regione.campania.it" <dg.500600@pec.regione.campania.it>,
 "protocollo@pec.anticorruzione.it" <protocollo@pec.anticorruzione.it>, "protocollo.prefna@pec.interno.it"
 <protocollo.prefna@pec.interno.it>, "direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it"
 <direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it>, "mbac-sabap-na-met" <mbac-sabap-na-met@maillcert.beniculturali.it>,
 "com.napoli" <com.napoli@cert.vigilfuoco.it>,
 "dg5009.staff94@pec.regione.campania.it" <dg5009.staff94@pec.regione.campania.it>,
 "dg5009.uod01@pec.regione.campania.it" <dg5009.uod01@pec.regione.campania.it>,
 A "protocollo generale@pec.enav.it" <protocollo generale@pec.enav.it>,
 "aerescuoleaero regione3@postacert.difesa.it" <aerescuoleaero regione3@postacert.difesa.it>,
 "uod.501806@pec.regione.campania.it" <uod.501806@pec.regione.campania.it>
REGIONE CAMPANIA
 "staff.501791@pec.regione.campania.it" <staff.501791@pec.regione.campania.it>
 "protocollo@pec.enteidricocampano.it" <protocollo@pec.enteidricocampano.it>
 "protocollo@pec.asinapoli2nord.it" <protocollo@pec.asinapoli2nord.it>
 <protocollo@pec.asinapoli2nord.it>, "pr" <pr@pec.asinapoli2nord.it>,
 "cittametropolitana.na@pec.it" <cittametropolitana.na@pec.it>,
 "pr" <pr@pec.asinapoli2nord.it>,
 "protocollo@pec.comuneacerra.it" <protocollo@pec.comuneacerra.it>
 "arpac.dipartimentonapoli@pec.arpa.it" <arpac.dipartimentonapoli@pec.arpa.it>
 "dipartimento.ingegneria" <dipartimento.ingegneria@pec.arpa.it>
 <relazioni.esterne@snam.it>, "contr" <contr@pec.snamretegas.it>
 <distrettosocc@pec.snamretegas.it>

Prot. 2020. 0341250 20/07/2020 10,37

Mitt.: BIOTECH SRL

Ass.: 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica: 5.1.23. Fascicolo: 3 del 2020



ec.it"
it>,
>,
ettosocc"

Data sabato 11 luglio 2020 - 00:00

**Istanza per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.). - società Biotech Srl ?
 Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase
 successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano
 (NA)? CUP 8338. Controdeduzione in riferimento alla posizione emersa in Conferenza di
 Servizio del 25/06/2020 dell'ATO NA 1.**

Il sottoscritto Bruno Fomeris nato a Napoli (NA) il 27/11/1949 e residente in Casamicciola Terme (NA) Via Castiglione n°43 CAP 80074 Cell. +39 336845478 e-mail: biotechsrl.energy@gmail.com, in qualità di legale rappresentante della Biotech srl, in riferimento all'oggetto

PREMESSO che:

- in data 11/09/2018 la scrivente società ha presentato l'istanza PAUR indicata in oggetto presso lo STAFF Valutazioni Ambientali Napoli che lo ha protocollato al n° 570888/2018;
- sulla particella 36 foglio 13 di Caivano (NA) ha intenzione di realizzare un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)";
- con nota 28544 del 15/01/2019 la Regione Campania UOD 50 02 03 Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia richiedeva la "Relazione Archeologica";
- La società, con le integrazioni consegnate a Febbraio 2019, ha dato seguito alla richiesta della Regione Campania UOD 500203, e la documentazione di cui è parola è stata pubblicata sul sito internet regionale oltre ad essere ben indicata nell'elenco elaborati, anch'esso pubblicato su internet;
- Con nota prot. 755640 del 11/12/2019 la Regione Campania STAFF Valutazioni Ambientali invitava "con esclusivo riferimento alle verifiche ed alle valutazioni inerenti la compatibilità dell'impianto in progetto con gli aspetti connessi alla tutela del paesaggio ed alla sicurezza della navigazione aerea" le Amministrazioni e gli Enti partecipanti alla CdS, per quanto di rispettiva competenza, a verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata. Nessuna richiesta in tal senso è stata presentata in tal senso;
- Con nota prot. 19600 del 13/01/2020 lo STAFF Valutazioni Impatto Ambientale comunicava che l'avviso per il pubblico ai sensi dell' "articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. è stato pubblicato in data 13 gennaio 2020 sul sito internet" e che "entro il termine di giorni trenta ... gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo potranno far pervenire allo scrivente STAFF Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania proprie eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti attinenti il merito dei contenuti della documentazione integrativa trasmessa dal proponente in relazione alla richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica e di parere inerente la verifica della compatibilità dell'intervento con la sicurezza della navigazione aerea. Nessuna richiesta è stata presentata in tal senso;

E' opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 27 bis del 152/2006 "il termine di conclusione della conferenza di servizi è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori" e che come indicato dal comma 8 dell' art. 27 bis del 152/2006 tale termine è perentorio "ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".



staff.501792@pec.regione.campania.it

Alla Regione Campania

Direzione Generale 17- Ciclo Integrato delle Acque e
dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali
Via A. De Gasperi, 28 80133
Napoli
c.a. Dirigente Avv. Simona Brancaccio

p.c. Direttore Dipartimento di NAPOLI a.i.
Dott. Luigi Cossentino

OGGETTO: CUP 838 – trasmissione istruttoria.

Facendo seguito alla Vostra richiesta acquisita al prot. ARPAC n.68475/2018 del 27/11/2018, con la presente si trasmette in allegato i risultati dall'attività istruttoria svolta per:

CUP 8338. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)" – Proponente Biotech S.r.l.

Si allega, per completezza, anche l'istruttoria già inviata in data 22/07/2019 con prot. n. 44382/2019.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali Saluti.

IL DIRETTORE TECNICO E.F.
Dott. Claudio MARRO



Documento firmato
da:
FRANCESCA DE
FALCO
25.11.2020
14:43:40 UTC



Al Direttore Tecnico
Dott. Claudio MARRO

Al Dirigente di ATNA
Dott. Luigi COSSENTINO

SEDE

OGGETTO: CUP 838 – trasmissione istruttoria.

Facendo seguito alla richiesta della Regione Campania acquisita al prot. ARPAC n.68475/2018 del 17/11/2018, con la presente si trasmette in allegato i risultati dall'attività istruttoria svolta per:

CUP 8338. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)" – Proponente Biotech S.r.l.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali Saluti.

IL DIRIGENTE UO SOAM a.i.
Ing. Rita IORIO



OGGETTO: CUP 8338. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'intervento "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)" – Proponente Biotech S.r.l..

Si riscontra la richiesta, acquisita al prot. gen. ARPAC al n.n.68475/2018 del 27/11/2018, con la quale si assegna l'istruttoria in oggetto ad ARPAC.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica per la procedura di VIA redatta dalla scrivente Agenzia, per l'istanza in oggetto:

VISTA l'istanza presentata dalla società Biotech S.r.l. con nota prot. della Regione Campania n. 2018.570888 dell'11/09/2018 e con CUP 8338 per il progetto di un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)";

VISTO e CONSIDERATO che il progetto proposto riguarda la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità;

VISTA la richiesta di integrazione effettuata dalla Regione Campania con nota prot. 50254 del 24/01/2019 rettificata con nota prot. n. 61159 del 29/01/2019;

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi del 17 maggio 2019, con riferimento alla V riunione, nella quale è stato stabilito di riavviare il procedimento con salvezza delle fasi e delle attività istruttorie e consultive già espletate e di procedere allo svolgimento di un'ulteriore fase di consultazione limitatamente agli aspetti di tutela del paesaggio;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente in data 28 novembre 2019, acquisita al protocollo della Regione Campania al n.724325, per così come stabilito nella V riunione di lavoro del 16 settembre 2019 della suddetta Conferenza dei Servizi;

DATO ATTO che in data 13 gennaio 2020 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per lo svolgimento dell'ulteriore fase di consultazione inerente alla tutela del paesaggio nell'ambito della procedura di VIA;

VISTA la relazione istruttoria dell'ARPAC e relativa proposta di parere, trasmessa alla Regione Campania con nota ARPAC del 22.07.2019, ns.prot. 044382/2019, durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi del 17 maggio 2019;

VISTA la stabilita salvezza delle fasi e delle attività istruttorie e consultive già espletate e pertanto la salvezza della relazione istruttoria e relativa proposta di parere dell'ARPAC, inviata alla Regione Campania con nota ARPAC del 22.07.2019 ns. prot. 044382/2019;

DATO ATTO che di seguito è riportata la proposta di parere dell'ARPAC del 22.07.2019, con aggiunta, in evidenziato grigio, degli esiti relativi ai soli aspetti del paesaggio;



VISTO e CONSIDERATA la documentazione presentata, anche in fase di integrazione, e pubblicata dalla Regione Campania: http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8338_prot_2018.570888_del_11-09-2018.via;

In particolare l'impianto in esame si propone di trattare 60.000 tonnellate di RU e scarti agro-alimentari e 20.000 t di scarti di potature ed assimilabili. L'impianto è inoltre dotato di una sezione di digestione anaerobica per la valorizzazione del contenuto energetico del rifiuto organico attraverso la produzione di biogas e successiva purificazione a biometano.

si propone l'espressione di parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti condizioni ambientali:

Atteso che i rifiuti che si intende trattare sono i seguenti:

CODICE CER	DESCRIZIONE
02.02.03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.03.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.05.01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.06.01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02.07.01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02.07.02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02.07.04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
19.08.05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20.02.01	Rifiuti biodegradabili
20.03.02	Rifiuti dei mercati
02.01.03	Scarti di tessuti vegetali
02.01.07	Rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02.04.01	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
03.01.01	Scarti di corteccia e sughero
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03.03.01	Scarti di corteccia e legno
03.03.07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

considerato che il codice CER 19.08.05 potrebbe contenere concentrazioni di sostanze che potrebbero contaminare l'ammendante compostato che deve essere conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010 in tema di fertilizzanti e considerata la necessità di attuare il principio di precauzione, si propone la seguente condizione ambientale.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	1
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: • aspetti gestionali • componenti/fattori ambientali. ✓ Suolo e sottosuolo



N.	Contenuto	Descrizione
		✓ acque sotterranee ✓ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ Salute umana
4	Oggetto della condizione	Non possono essere utilizzati i rifiuti con codice CER 19.08.05 – Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI

Nel documento Allegato VII-11 criteri localizzativi ed analisi delle alternative vengono esaminati soltanto i criteri localizzativi in relazione al PRGU della regione Campania. Dal documento non emergono in modo evidente le motivazioni della localizzazione in un'area agricola con previsione di consumo di suolo. Seppur tra le opere di mitigazione previste per il progetto proposto dalla Biotech S.r.l. vi sia il "Tetto Giardino", tale mitigazione non comporta riduzione del consumo di suolo.

Infatti, l'Allegato VII-13 Conflitti nell'uso delle risorse e consumo di suolo non è condivisibile nelle giustificazioni ivi riportate.

In Campania, nell'anno 2017, la percentuale di suolo consumato è del 10.36% rispetto ad una media nazionale del 7.65%. l'incremento di consumo di suolo nel 2016-2017 è pari al 0.20% con un indice di dispersione nel 2017 pari a 81,94%.

In provincia di Napoli il consumo di suolo al 2017 è pari al 34,1% con un incremento tra il 2016-2017 pari allo 0.21%.

Pertanto è necessario provvedere alla mitigazione del consumo di suolo attraverso la seguente condizione ambientale.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE OPERAM
2	Numero Condizione	2
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: • componenti/fattori ambientali. ✓ suolo ✓ acque sotterranee ✓ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ salute umana
4	Oggetto della condizione	In accordo con il Comune di Caivano, è necessario rinaturalizzare un'area già consumata di dimensione pari al doppio di quella di intervento. La gestione di tale area sarà a cura del proponente per un tempo di 10 anni.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	ANTE OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania –AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI Regione Campania - Osservatorio consumo di suolo della Regione



N.	Contenuto	Descrizione
		Campania. ARPAC
N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	POST OPERAM
2	Numero Condizione	3
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: • componenti/fattori ambientali. ✓ suolo ✓ acque sotterranee ✓ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ salute umana
4	Oggetto della condizione	In fase post operativa dell'impianto tutte le opere andranno abbattute e l'area di sedime dovrà essere rinaturalizzata e dovrà essere ristabilita la qualità del paesaggio propria dalla tessitura agraria.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	POST OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania – AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI

E' necessario relazionare in merito all'adeguamento dell'impianto rispetto alle previsioni di cui alle Linee Guida del 21/01/2019 relative alla gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi, emanate dal Ministero dell'Ambiente (es. è necessario che il progetto descriva e/o preveda un impianto di videosorveglianza, sistemi di rilevazione ed allarme, impianto di illuminazione interna ed esterna, un'area di emergenza destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, ecc.....).

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	4
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: • aspetti progettuali • componenti/fattori ambientali. ✓ Atmosfera ✓ salute umana ✓ Rifiuti ✓ Suolo e sottosuolo ✓ Acque ✓ Rumore e vibrazioni ✓ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ paesaggio
4	Oggetto della condizione	• Rispettare tutti i criteri/disposizioni indicati nelle Linee Guida Ministeriali del 21/01/2019 emanate dal Ministero dell'Ambiente.



N.	Contenuto	Descrizione
		• L'impianto deve essere vigilato 24 ore su 24. • Installare un impianto di videosorveglianza, sistemi di rilevazione ed allarme nonché un impianto di illuminazione interna ed esterna.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI

Il processo produttivo prevede la fase di maturazione dei compost solo attraverso rivoltamento dei cumuli in un tempo molto ridotto di 30 gg. Si ritiene che, per la qualità del FORSU utilizzata, il tempo di 30 gg potrebbe essere insufficiente per ottenere un compost di qualità.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	5
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: • aspetti gestionali • componenti/fattori ambientali. ✓ Suolo e sottosuolo ✓ acque sotterranee ✓ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ salute umana
4	Oggetto della condizione	L'ammendante compostato prodotto deve essere conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010 in tema di fertilizzanti.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Dopo 6 mesi dall'inizio attività dell'impianto. CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI
N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	6
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: • aspetti gestionali • componenti/fattori ambientali. ✓ Suolo e sottosuolo ✓ acque sotterranee ✓ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ salute umana
4	Oggetto della condizione	L'ammendante compostato prodotto che non risultasse conforme



N.	Contenuto	Descrizione
		all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010 in tema di fertilizzanti deve essere smaltito come rifiuto con codice CER 19.05.03. In un anno la quantità di compost fuori specifica (CER 190503) prodotta ed inviata a smaltimento/recupero non può superare le 20 t/100 t di fertilizzante prodotto. In caso venga superato tale limite, l'attività dell'impianto dovrà essere sospesa. Tale sospensione va effettuata anche qualora il momento di disservizio che abbia come effetto la produzione di compost fuori specifica e non ammendante compostato conforme all'allegato 2 del d. lgs. 75/2010, duri per più di 30 gg.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI

Considerato che in fase di start up sarà necessario un fabbisogno idrico pari a 144,5 t/g pari a 12 t/h per un periodo utile all'entrata a regime dell'impianto: visto che il pozzo di cui dovrà servirsi la società non è stato ancora autorizzato, e che nella procedura manca la richiesta del rilascio della concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee si prescrive la seguente condizione ambientale.

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	ANTE OPERA E CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	7
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: • aspetti gestionali • componenti/fattori ambientali. ✓ acque sotterranee ✓ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ salute umana
4	Oggetto della condizione	Si dovrà provvedere alla richiesta del rilascio di concessione per l'utilizzo delle acque pubbliche sotterranee. nelle more dell'ottenimento di tale concessione si prescrive il non utilizzo delle acque del pozzo e l'approvvigionamento attraverso autobotti.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI



N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	8
3	Ambito di applicazione.	Ambito di applicazione della condizione ambientale: • aspetti gestionali • componenti/fattori ambientali. ✓ Atmosfera ✓ acque sotterranee, acque superficiali ✓ Flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ salute umana
4	Oggetto della condizione	Eseguire il Piano di Monitoraggio. Eseguire il monitoraggio dei consumi idrici dell'approvvigionamento da pozzo che, con una frequenza di lettura trimestrale, determini il consumo annuo totale m³/anno, il consumo annuo specifico m³/t di rifiuto trattato e determini il bilancio idrico complessivo delle acque impiegate. Eseguire il monitoraggio della risorsa energetica utilizzata per tipologia di combustibile, con frequenza di rilevazione mensile, che determini il consumo annuo totale m³/anno sia per l'intero impianto che per riscaldamento capannoni e serbatoi, riscaldamento uffici e acqua per uso sanitario, autotrazione e movimentazione. Eseguire il monitoraggio per l'intero impianto del: consumo termico (KWh/t di rifiuto trattato), consumo energia elettrica (KWh/t di rifiuto trattato, consumo totale (KWh/t di rifiuto trattato). Eseguire il monitoraggio per l'intero impianto con frequenza mensile dell'energia prodotta complessivamente (KWh/anno). Eseguire il monitoraggio dei rifiuti in uscita con descrizione del rifiuto, codice CER e quantità annua prodotta.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
2	Numero Condizione	9
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: • aspetti gestionali • componenti/fattori ambientali.



N.	Contenuto	Descrizione
		✓ Atmosfera ✓ salute umana ✓ Suolo e sottosuolo ✓ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ paesaggio
4	Oggetto della condizione	• Le coperture piane degli edifici adibiti ad uffici e il capannone, devono essere allestiti a tetto giardino con dislocazione lineare delle essenze erbacee. • Le facciate degli edifici devono essere tinteggiate nei colori evinti dal territorio, con ricorsi a nastri cromatici non uniformi desunti dalla gamma cromatica della vegetazione e dei suoli circostanti. • Devono essere create cortine di verde rampicante costituite da grigliati e cavi incrociati posti nei punti più esposti alla vista esterna. • La distribuzione dei corpi illuminanti deve avvenire in modo da minimizzare l'illuminazione dove non strettamente necessaria e l'adozione di sistemi con tecnologie in grado di differenziare l'accensione a seconda dell'orario notturno e dell'effettiva necessità in condizioni di esercizio e funzionamento degli impianti. • Devono essere adottate colorazioni idonee e meno riflettenti delle superfici di copertura ove non allestite a verde. • La recinzione dell'impianto in fase operativa deve essere piantumata con Cipresso LEYLAND o analoga essenza autoctona, con intervalli di arbusti collocati su una fascia continua di prato. Tali essenze in fase post operativa dovranno essere sostituite con altre essenze autoctone tipiche della bordatura dei campi agricoli. • Deve essere assicurata la manutenzione del verde e delle opere connesse al fine di preservarne la relativa integrità.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI
N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA
2	Numero Condizione	10
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: • aspetti gestionali • componenti/fattori ambientali. ✓ Atmosfera ✓ salute umana ✓ Rifiuti



N.	Contenuto	Descrizione
		✓ Suolo e sottosuolo ✓ Acque ✓ Rumore e vibrazioni ✓ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ paesaggio
4	Oggetto della condizione	• L'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nello stesso. • Tutti i contenitori e/o le aree utilizzati per il deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, in cui sia indicato il codice CER, la descrizione, lo stato fisico. • Dovrà essere evitato il pericolo di incendi e prevista la presenza di dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente prescritto in materia dai Vigili del Fuoco, nonché osservata ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. • L'impianto deve essere attrezzato per fronteggiare eventuali emergenze e contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente. • La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi; devono inoltre essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di prodotti infiammabili e lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da ingenerare pericolo per l'impianto, strutture e addetti; inoltre deve essere impedita la formazione di odori e la dispersione di polveri; nel caso di formazione di emissioni di polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse. • Mantenere in efficienza tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera. • Mantenere in efficienza tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni odorigene. • Mantenere ed assicurare l'integrità delle pavimentazioni interne ed esterne. • Effettuare una campagna fonometrica con l'impianto a regime, da inoltrare all'Autorità Competente e ad ARPAC, nei 30 giorni successivi all'attivazione dell'impianto.



N.	Contenuto	Descrizione
		• Adottare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), a partire dalla data di notifica del Decreto. • Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato per settori, ognuno dei quali deve essere completato fino al livello finale prestabilito, prima di dare inizio ai lavori su di un altro settore; • Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Regione Campania, alla Provincia di Napoli, Comune di Caivano ed all'A.R.P.A. competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione. Il piano dovrà prevedere, tra l'altro, indagini sul suolo e sottosuolo al fine di verificarne lo stato qualitativo. • Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere alla presentazione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	ARPAC Regione Campania – U.O.D. 7 - AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E RIFIUTI - NAPOLI

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
2	Numero Condizione	II
3	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione ambientale: • aspetti gestionali • componenti/fattori ambientali. ✓ Atmosfera ✓ Suolo e sottosuolo ✓ Acque ✓ Rumore e vibrazioni ✓ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ✓ paesaggio



N.	Contenuto	Descrizione
4	Oggetto della condizione	Divulgare le informazioni ambientali al pubblico attraverso la realizzazione di un sito web dedicato dove allocare le informazioni sui monitoraggi effettuati.
5	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
6	Soggetto di cui all'art. 28 comma 2 del Dlgs 152/2006 individuato per la verifica di ottemperanza	Regione Campania

Si ribadisce che è necessario che il Comune fornisca un certificato di destinazione urbanistica che riporti, altresì, informazioni sulla presenza o assenza dei seguenti vincoli: idrogeologico, rischio frana, rischio idraulico, paesaggistici, sismico; se l'area in esame rientri o meno tra le aree inondabili, alluvionabili e/o esondabili, di interesse archeologico, in Zone SIC o ZPS. Tale documentazione è di fondamentale importanza al fine di consentire le dovute verifiche di conformità ai criteri localizzativi definiti dai Piani Regionali di Gestione Rifiuti.

Per quanto di propria competenza.

IL DIRIGENTE ff
U.O. SOAM a.i.
Ing. Rita Iorio

Da "direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it" <direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 10 giugno 2020 - 14:33

Prot.N.0028823/2020 - ISTRUTTORIA VIA_CUP 8338TRASMISSIONE ISTRUTTORIA

Allegato(i)

Segnatura.xml (4 Kb)

Istruttoria VIA_ Trasmissione CUP 8338_soam.pdf (421 Kb)

CUP_8338_trasmissione_istruttoria_01.stamped.pdf (278 Kb)

CUP_8338_trasmissione_istruttoria_02.stamped.pdf (424 Kb)

Scheda_VIA_biotech.stamped.pdf (3035 Kb)

1. CUP 8338 Scheda_VIA_biotech Riavvio 13.01.2020 .pdf (1436 Kb)

Istruttoria VIA_Trasmissione CUP 8338_DT.pdf.p7m (164 Kb)

11



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI

"in Imperio ignis nunquam ceterisum"

Ufficio Tecnico e Prevenzione

Tel. 081/2595157-58

Fax 081/2595155

Per: com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it

Napoli, lì

Applicazione del D.P.R. n. 151/2011.

Proc. n. del Prat. n. 132284

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
NAPOLI

07 MAR 2018

REGISTRO UFFICIALE

PROTOCOLLO - 10714

Al Forneris Bruno
Amministratore Unico
BIOTECH S.R.L.
Piazzetta di Porto, 5
Napoli
- Biotech.energy@legalmail.it

Al Sig. Sindaco di Caivano

OGGETTO: Prevenzione incendi - Biotech sito in Caivano Contrada Omamorto snc
VALUTAZIONE DEL PROGETTO ai sensi dell'art. n.3 del D.P.R. n.151/2011 relativo all'attività di impianto produzione biometano da matrici organiche individuata in categoria C di cui al a. 1.1 comprendente anche le attività di cui ai nn. 2.2.C- 4.2.C- 7.4.3.C dell'allegato I del D.P.R. n.151 del 01.03.2011.

Esaminato ai soli fini della Prevenzione Incendi il progetto relativo alla/e attività indicata/e in oggetto questo Comando esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto antincendio alle seguenti condizioni.

1. siano rispettate, per quanto eventualmente non evidenziato in progetto, tutte le norme di sicurezza attualmente vigenti significando che qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta ad nuova approvazione prima della sua realizzazione.

2. siano applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Decreto legislativo n.81 del 2008 espressamente finalizzate alla prevenzione incendi

3. Venga istituito il registro dei controlli dei dispositivi, attrezzature, dei presidi antincendio (art.6 D.P.R. n. 151/2011), che dovrà essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini del controllo di competenza di questo Comando;

4. gli impianti elettrici siano realizzati in conformità alla legge 01.03.1968 n. 186.

5. gli allestimenti di tutti gli ambienti siano tali da rispettare, per quanto riguarda i rispettivi carichi d'incendio, le ipotesi progettuali al fine di preservare le determinazioni ottenute secondo il D.M.16.02.07 ed il D.M.09.03.07;

6. qualora, a servizio della/e attività in oggetto, sia prevista l'installazione di impianti fotovoltaici la stessa dovrà recepire i contenuti della "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione Anno 2012" emanata dal M.I. - Dipartimento Vigili del Fuoco - Direzione Centrale Prevenzione Incendi con lettera n. 1324 del 7 febbraio 2012;

7. Realizzare idoneo sistema di raccolta delle acque utilizzate in caso di incendio.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, prima di avviare l'esercizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata, in attesa dell'emanando Decreto Attuativo, dalla seguente documentazione:

- ☒ Copia del presente parere rilasciato dal Comando Prov.VV.F. di Napoli (per attività di cat.B/C).
- ☒ Attestato di versamento ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.139/06, a mezzo C/C postale n. 661801 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli
- ☒ MOD. PIN 2.1_2018 - asseverazione a firma di tecnico abilitato attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché al progetto approvato dal Comando
- ☒ MOD. PIN 2.2-2018 - CERT.REI - certificazioni di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e/o di separazione con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura a firma di tecnico abilitato;

Valutazione del progetto categoria B



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI

"in impetu ignis nunquam retrorsum"

X MOD. PIN- 2.3_2018_ DICH. PROD.- dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte a firma di tecnico abilitato;

Dichiarazioni/ Certificazioni relative a impianti (e componenti di impianti) rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (1)

- Per impianti ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008 occorre produrre

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' RISPONDENZA redatte ai sensi dell'art. 7.

- ☒ Impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;
- X Impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- X Impianti di trasporto ed utilizzazione di gas allo stato liquido od aeriforme comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aeraazione dei
- ☒ Impianti di estinzione di tipo automatico e/ o manuale;
- ☒ Impianti di rilevazione e segnalazione incendio;
- X Impianti termici (relativamente al generatore di calore)
- ☐ Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori o montacarichi.

- Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008 occorre produrre:

MOD. PIN 2.5 - 2018 CERT.IMP. a firma di professionista abilitato e iscritto negli elenchi del M.I

- X impianti di evacuazione fumo e calore;
- X impianti di comunicazione e allarme;
- X impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di liquidi infiammabili o combustibili (2);
- X impianti di protezione antincendio;
- ☐ certificati di prova a pressione/tenuta dei serbatoi;

Si precisa che la documentazione da presentare dovrà essere costituita esclusivamente dai modelli sopra indicati redatti riportando i riferimenti di tutti gli allegati che dovranno far parte del fascicolo che il Titolare e' tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli effettuati da parte del Comando Provinciale VV.F. completo del registro dei controlli e, laddove trattasi di luogo di lavoro, della documentazione relativa alla formazione prevista dal D. Lgs. 81/08 (art. 37) ed all'aggiornamento ai sensi della Circ. 5987 del 23.02.2011.

L'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, prevede che il Comando entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di SCIA (per cat. A/B), possa effettuare controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

D.C. Ing. Antonio MUFTERO

per IL COMANDANTE PROVINCIALE REGGENTE

IL DIRETTORE REGIONALE VVF
SETTORE PREVENZIONE INCENDI
IL DIRETTORE VICE DIRIGENTE

- (1) Quando trattasi di dichiarazioni rese dall'installatore dovrà essere allegato il certificato di riconoscimento dei requisiti professionali dello stesso così data non antecedente a 6 mesi dalla dichiarazione
- (2) Il modello MOD. PIN 2.5 - 2018 CERT.IMP. può essere redatto anche nel caso di impianto eseguito prima del 27-3-2008 (data di entrata in vigore del DM 37/2008) o nel caso di dichiarazione di conformità non reperibile.
Il modello MOD. PIN 2.5 - 2018 CERT.IMP. a firma di professionista abilitato, dovrà essere redatto per certificare i requisiti di portata e pressione richiesti dall'impianto antincendio recependo l'attestazione dell'ente erogatore che attesti, relativamente alla portata idrica dell'acquedotto, un'indisponibilità per manutenzione non superiore a 60 ore/anno, relativamente all'area interessata dall'impianto (Norma UNI 10779 punto A.1.4)
- (3) per impianti termici alimentati a gasolio, le certificazioni, con riferimento ai dispositivi di sicurezza installati (valvola elettromagnetica, valvola limitatrice del carico per il serbatoio, ecc.), dovranno riportare gli estremi di applicazione da parte del Ministero dell'Interno o di possesso del marchio CE

7/6/2019

https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b23.20190522_0830&conlid=&folder=SU5CT1g=&msgid=19...

Dal "biotechsrl.energy@legalmail.it" <biotechsrl.energy@legalmail.it>
A "uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>
Cc "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 14 giugno 2019 - 16:55

Oggetto: CUP 8338 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 inerente il progetto denominato

Il sottoscritto Geom. Bruno Fomeris, nato a Napoli (NA) il 27/11/1949 e residente in via Castiglione n.43 - Casamicciola Terme (NA) in qualità di legale rappresentante della società Biotech S.r.l. con sede legale in via Piazzetta di Porto n.5 - Napoli (NA), premesso che:

1 la scrivente società ha presentato istanza PAUR (ex art. 27 del D.Lgs. 152/06) per l'attività indicata in oggetto, acquisita al protocollo dello Staff Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania con il n°570888 del 11.09.2018, CUP 8338;

2 che le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione dell'impianto di progetto ed all'esercizio delle attività previste, sono quelle di seguito indicate:

- Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale,
- Autorizzazione Integrata Ambientale,
- Autorizzazione Unica ex art.12 D. Lgs. n.387/2003,
- Autorizzazione Piano di utilizzo Terre e Rocce da Scavo;
- Autorizzazione Antisismica,
- Permesso di costruire,
- Certificazione in materia di prevenzione incendi;

COMUNICA

1 che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, ha concluso con esito positivo l'esame dell'istanza, limitatamente agli aspetti di prevenzione incendi, ed ha provveduto al rilascio del parere n. 10714 del 07/03/2019 allegato alla presente (ALL. 1);

2 che ha provveduto ad informare, in data 13.02.2019, del presente procedimento PAUR la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, ai sensi delle Linee guida "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - DM 10.09.2010", art. 13 comma 3, al fine di verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. La Soprintendenza entro 15 giorni avrebbe dovuto fornire un riscontro in caso di verifica positiva. Ad oggi, dopo oltre due mesi, non è pervenuta nessuna risposta da parte della Soprintendenza (ALL. 2).

Distinti saluti

Allegato(i)

19.002.14062019.pdf (1484 Kb)

M_D-AB2001 REG2013 0019805 20-09-20



SEG LONE

Prot. 2019, 856

484. 1. 1941-1942 2. 1943-1944 3. 1945-1946 4. 1947-1948 5. 1949-1950 6. 1951-1952 7. 1953-1954 8. 1955-1956 9. 1957-1958 10. 1959-1960 11. 1961-1962 12. 1963-1964 13. 1965-1966 14. 1967-1968 15. 1969-1970 16. 1971-1972 17. 1973-1974 18. 1975-1976 19. 1977-1978 20. 1979-1980 21. 1981-1982 22. 1983-1984 23. 1985-1986 24. 1987-1988 25. 1989-1990 26. 1991-1992 27. 1993-1994 28. 1995-1996 29. 1997-1998 30. 1999-2000 31. 2001-2002 32. 2003-2004 33. 2005-2006 34. 2007-2008 35. 2009-2010 36. 2011-2012 37. 2013-2014 38. 2015-2016 39. 2017-2018 40. 2019-2020 41. 2021-2022 42. 2023-2024 43. 2025-2026 44. 2027-2028 45. 2029-2030 46. 2031-2032 47. 2033-2034 48. 2035-2036 49. 2037-2038 50. 2039-2040 51. 2041-2042 52. 2043-2044 53. 2045-2046 54. 2047-2048 55. 2049-2050 56. 2051-2052 57. 2053-2054 58. 2055-2056 59. 2057-2058 60. 2059-2060 61. 2061-2062 62. 2063-2064 63. 2065-2066 64. 2067-2068 65. 2069-2070 66. 2071-2072 67. 2073-2074 68. 2075-2076 69. 2077-2078 70. 2079-2080 71. 2081-2082 72. 2083-2084 73. 2085-2086 74. 2087-2088 75. 2089-2090 76. 2091-2092 77. 2093-2094 78. 2095-2096 79. 2097-2098 80. 2099-2100 81. 2101-2102 82. 2103-2104 83. 2105-2106 84. 2107-2108 85. 2109-2110 86. 2111-2112 87. 2113-2114 88. 2115-2116 89. 2117-2118 90. 2119-2120 91. 2121-2122 92. 2123-2124 93. 2125-2126 94. 2127-2128 95. 2129-2130 96. 2131-2132 97. 2133-2134 98. 2135-2136 99. 2137-2138 100. 2139-2140 101. 2141-2142 102. 2143-2144 103. 2145-2146 104. 2147-2148 105. 2149-2150 106. 2151-2152 107. 2153-2154 108. 2155-2156 109. 2157-2158 110. 2159-2160 111. 2161-2162 112. 2163-2164 113. 2165-2166 114. 2167-2168 115. 2169-2170 116. 2171-2172 117. 2173-2174 118. 2175-2176 119. 2177-2178 120. 2179-2180 121. 2181-2182 122. 2183-2184 123. 2185-2186 124. 2187-2188 125. 2189-2190 126. 2191-2192 127. 2193-2194 128. 2195-2196 129. 2197-2198 130. 2199-2200 131. 2201-2202 132. 2203-2204 133. 2205-2206 134. 2207-2208 135. 2209-2210 136. 2211-2212 137. 2213-2214 138. 2215-2216 139. 2217-2218 140. 2219-2220 141. 2221-2222 142. 2223-2224 143. 2225-2226 144. 2227-2228 145. 2229-2230 146. 2231-2232 147. 2233-2234 148. 2235-2236 149. 2237-2238 150. 2239-2240 151. 2241-2242 152. 2243-2244 153. 2245-2246 154. 2247-2248 155. 2249-2250 156. 2251-2252 157. 2253-2254 158. 2255-2256 159. 2257-2258 160. 2259-2260 161. 2261-2262 162. 2263-2264 163. 2265-2266 164. 2267-2268 165. 2269-2270 166. 2271-2272 167. 2273-2274 168. 2275-2276 169. 2277-2278 170. 2279-2280 171. 2281-2282 172. 2283-2284 173. 2285-2286 174. 2287-2288 175. 2289-2290 176. 2291-2292 177. 2293-2294 178. 2295-2296 179. 2297-2298 180. 2299-2300 181. 2301-2302 182. 2303-2304 183. 2305-2306 184. 2307-2308 185. 2309-2310 186. 2311-2312 187. 2313-2314 188. 2315-2316 189. 2317-2318 190. 2319-2320 191. 2321-2322 192. 2323-2324 193. 2325-2326 194. 2327-2328 195. 2329-2330 196. 2331-2332 197. 2333-2334 198. 2335-2336 199. 2337-2338 200. 2339-2340 201. 2341-2342 202. 2343-2344 203. 2345-2346 204. 2347-2348 205. 2349-2350 206. 2351-2352 207. 2353-2354 208. 2355-2356 209. 2357-2358 210. 2359-2360 211. 2361-2362 212. 2363-2364 213. 2365-2366 214. 2367-2368 215. 2369-2370 216. 2371-2372 217. 2373-2374 218. 2375-2376 219. 2377-2378 220. 2379-2380 221. 2381-2382 222. 2383-2384 223. 2385-2386 224. 2387-2388 225. 2389-2390 226. 2391-2392 227. 2393-2394 228. 2395-2396 229. 2397-2398 230. 2399-2400 231. 2401-2402 232. 2403-2404 233. 2405-2406 234. 2407-2408 235. 2409-2410 236. 2411-2412 237. 2413-2414 238. 2415-2416 239. 2417-2418 240. 2419-2420 241. 2421-2422 242. 2423-2424 243. 2425-2426 244. 2427-2428 245. 2429-2430 246. 2431-2432 247. 2433-2434 248. 2435-2436 249. 2437-2438 250. 2439-2440 251. 2441-2442 252. 2443-2444 253. 2445-2446 254. 2447-2448 255. 2449-2450 256. 2451-2452 257. 2453-2454 258. 2455-2456 259. 2457-2458 260. 2459-2460 261. 2461-2462 262. 2463-2464 263. 2465-2466 264. 2467-2468 265. 2469-2470 266. 2471-2472 267. 2473-2474 268. 2475-2476 269. 2477-2478 270. 2479-2480 271. 2481-2482 272. 2483-2484 273. 2485-2486 274. 2487-2488 275. 2489-2490 276. 2491-2492 277. 2493-2494 278. 2495-2496 279. 2497-2498 280. 2499-25

626605704 1 1-12-2001



Pr. 11-12-274

Regione Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e il Territorio
Faccosistema - STAFF - F.T.
Valutazione Ambientale

Oggetto: Codici progetto CUP 3334 - Genova (44) - Società Pro
Istanza di Riscio provvedimento di VIA - P.A.U.R. Art. 27 bis e
Costruzione ed esercizio di impianto di produzione di idroelettricità
successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost
composta. Convocazione Conferenza di Servizi. Pr. 19779.

3. GET CROSSABLE:

Comando Forza Operativa Sud - geo: comfopsud@postacn.difesa.it

Comando Logistico della M.M., per manicomio di Prozacart d'Azaga.

Stolich S.r.l. - per: Selected energy management

Riferimento: a) foglio senza n° di prot. del 31.05.2019 (Biotach S.r.l.)
b). foglio senza n° di prot. del 17.06.2019 (Biotach S.r.l.)

Con la nota a riferimento la società proponente ha parte Conferenza dei Servizi nell'ambito della procedura di Approvazione del progetto riguardante l'intervento indicato il parere di questo Comando.

Al riguardo è stato esaminato la documentazione tecnica sul portale "valutazioni ambientali" di Codesta Ambiente, quale è risultato che l'intervento non interferisce con s'ostacoli al volo di interesse dell'aeroporto militare di Graz imposte a protezione dei siti dell'Aeronautica Militare. L'intende avviare con l'intervento proposto costituisce un'attività di avifauna e fauna selvatica che, come noto, per la navigazione aerea in conseguenza dei possibili (strike).

Al fine di rendere l'impianto meno ospitale possibile per avviare le attività, si rende necessario implementare ulteriori procedure e piani manutentivi, da inserire nel Piano di Monitoraggio e della Società proponente.

Aeronautica Militare - Comando Superiore della M. C. - Ufficio Tecnico e Amministrativo - Direzione
aeronautica regionale (presso la M. C.) - aeronautica regionale (presso la M. C.)

FRAZER, ALICE LUCAS
 WBSZIN BY CHAMBER
 20/07/2013 11:11:10

M.D. ABA001 REG2019 0039805 20-09-2019

In particolare:

- 1) Assicurare il lavaggio delle ruote dei mezzi conferitori prima dell'uscita dal capannone di scarico dei rifiuti organici;
- 2) Dovrà essere assicurata la pulizia periodica e in caso di sversamenti accidentali, delle aree esterne interessate dalla presenza di possibili residui organici putrescibili;
- 3) Dovrà essere eseguita la derattizzazione e disinfezione periodica dell'impianto, per evitare/limitare la presenza di popolazione di roditori e l'infestazione di murine, zanzare e mosche che costituiscono fonti trofiche attrattive per diverse specie di uccelli;
- 4) Dovrà essere attivata una procedura per assicurare il costante monitoraggio della fauna selvatica, avifauna e chiroterofauna attratta dall'impianto e, nel caso di aumento della stessa, attuare senza indugio le procedure e gli interventi previsti in uno specifico piano, che dovrà essere all'uopo redatto, per fronteggiare e ridurre il potenziale pericolo;
- 5) Dovrà essere attivata una procedura per informare tempestivamente le autorità aeronautiche civili e militari in caso di aumento giornaliero dell'avifauna.

Tenuto conto che l'intervento in questione non comporta ulteriori implicazioni ed interferenze, per gli aspetti di competenza di questo Comando Territoriale e in relazione ai soli interessi dell'Aeronautica Militare si esprime il parere favorevole alla realizzazione dell'opera alle suddette condizioni.

d'ordine
IL CAPO UFFICIO I.I.
T.Col. DI GENNARO ing. Roberto

7/2019 https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?v=__v4r2b23.20190812_1300&contid=1150CT1g=&msgid=23

Da "aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it" <aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 20 settembre 2019 - 11:25

[P:2019-39805] Codici progetto CUP 8338 - Caivano (NA) - Società Proponente Biotech S.r.l. -
Istanza di rilascio provvedimento di VIA - P.A.U.R. Art. 27 bis del D.lgs n. 152/2006 per la
Costruzione ed esercizio di Impianto di produzione di biometano da biomasse con una fase
successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità relative opere connesse.
Convocazione Conferenza di Servizi. Pr. 19/279.

Trasmissione messaggio da ABA001 COMANDO SCUOLE DELL'A.M./3^ REGIONE AEREA (BARI).

Protocollo M_D ABA001 REG2019 0039805 20-09-2019.

Composto da 1 documento primario e 0 allegato/i.

Allegato(i)

11-19-279-var.pdf (209 Kb)

segnatura.xml (2 Kb)

TO 4
al Rapporto Finale
11



Il Direttore Operazioni Sud

Biotech S.r.l.
Via Piazzetta di Porto, 5
80134 Napoli (NA)
Pec: biotechsrl.energy@legalmail.it

p.c. Aeronautica Militare
Comando Scuole - 3^a Regione Aerea
Pec: aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

ENAV S.p.A.
Area Operativa Progettazione Spazi Aerei
Pec: funzione.psa@pec.enav.it

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
Autorizzazioni Ambientali
Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali
Pec: staff.501792@pec.regione.campania.it

Società Gesac S.p.A.
Pec: div@gesac.legalmail.it

Oggetto: Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità, di proprietà di Biotech S.r.l., da realizzare nel comune di Caivano (NA) in località Omomorto. CUP 8338 - Mweb_2019_0721 ver. 1.

Si fa riferimento all'istanza di codesta Società, assunta al protocollo ENAC con il n. 66819/2019, con cui è stato chiesto il parere di competenza relativamente all'impianto di produzione di biometano e compost in oggetto.

In proposito si comunica che:

1. l'ENAV con foglio ENAVU0104534\08-07-2019\OPS/OC/ADC/AD/OSAC ha reso noto che l'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 e le procedure strumentali di volo dell'aeroporto di Napoli Capodichino né con i sistemi /apparati di propria competenza;
2. dalla documentazione inviata si rileva che l'opera non interessa le superfici di delimitazione degli ostacoli di cui al cap. 4 del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti;
3. l'ENAC BSCI con nota prot. n. 28532/2020 ha comunicato che, sulla base degli elaborati progettuali presentati da codesta Società, a firma dell'ing. Giovanni Ferrara iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 2566, non ravvede elementi ostativi alla realizzazione dell'opera in relazione alla sicurezza della navigazione aerea per gli aspetti specifici del

fenomeno del *wildlife strike*, a condizione che codesta Società di gestione dell'impianto, in caso di presenza cospicua di uccelli rispetto alla presenza ante operam, adotti le seguenti ulteriori azioni di mitigazione:

- a. eliminazione delle zone di nidificazione mediante l'adozione di reti o dissuasori meccanici o a spillo;
- b. comunicazione, al gestore aeroportuale dell'aeroporto di Napoli Capodichino della eventuale presenza di avifauna;
- c. adozione di ulteriori azioni di mitigazione concordate con il gestore aeroportuale per il ripristino delle condizioni di sicurezza alla navigazione aerea ove necessario.

Dando seguito ai pareri acquisiti, si rilascia, per gli aspetti aeronautici di competenza, il nulla osta alla realizzazione dell'impianto alle suddette condizioni.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 714 del Codice della Navigazione, la mancata ottemperanza delle condizioni suddette può determinare la limitazione dell'attività in oggetto.

Si fa infine presente che per la costruzione dell'impianto in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.

In applicazione del Regolamento per le Tariffe Enac art. 50 c.1 lett. e, l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione.

Distinti saluti

Ing. Gennaro Bronzone

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

GPM (ns prot. 66819/19)

27/3/2020

https://webmail.pec.actalis.it/layout/originhtml/printMsg.html?v_v=v4r2b25.201912_1000&confid=&folder=SU5CT1g=&msgid=3320...

Da "protocollo@pec.enac.gov.it" <protocollo@pec.enac.gov.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 27 marzo 2020 - 10:17

ENAC-TSU-27/03/2020-0033790-P - Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità, di proprietà di Biotech S.r.l., da realizzare nel comune di Caivano (NA) in località Omomorto. CUP 8336 - Mweb_2019_0721 ver. 1.#82307722#

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: ENAC

Numero di protocollo: 33790

Data protocollazione: 27/03/2020

Segnatura: ENAC-TSU-27/03/2020-0033790-P

Allegato(i)

2020.03.17 - fasc. 2378- Mweb_2019_0721 - Biotech Srl - Caivano (NA) - parere finale.pdf (201 Kb)



**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per l'area
metropolitana di NAPOLI**

Risposta a nota n. 6458 - A del 12/05/2020
Rif. Prot. n. del
Classifica

Al Comando Provinciale VVFF Napoli
com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it

Regione Campania – Staff Valutazioni Ambientali
Via A.de Gasperi n.28, 80133 Napoli (NA)
staff.501792@pec.regione.campania.it

Regione Campania – UOD 500901
Pianificazione territoriale - Urbanistica. Antitabusismo
dg5009.uod01@pec.regione.campania.it

Regione Campania – UOD 501708
Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli
uod.501708@pec.regione.campania.it

Al RUP del procedimento dott. Sergio Scalfati
sergio.scalfati@regione.campania.it

Comune di Caivano
protocollo.caivano@asmepec.it

Biotech s.r.l.
Via piazzetta di Porto 5
Napoli
biotechsrl.energy@legalmail.it
amministrazione@pec.iseconsult.it

e p.c. Al funzionario di zona per la tutela paesaggistica
arch. Serena Borea
serena.borea@beniculturali.it

Al funzionario di zona per la tutela archeologica
Dott.ssa Paola Aurino
paola.aurino@beniculturali.it

LOCALITA': Comune di Caivano (Na) - particella 36 foglio 13

OGGETTO: Istanza per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) - società Biotech srl
"Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di
compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)". CUP 8338

RICHIEDENTE: Bruno Forneris (Biotech srl)

CONFERENZA DI SERVIZI ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 14,
comma 4 L.241/90)

Istanza ai sensi dell'art 146 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42 e s.m.i.

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI – Rettifica del parere prot. n. 7818 del 9.06.2020

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i

VISTO il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per l'area
metropolitana di NAPOLI

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la Deliberazione n°1122 del 19 giugno 2009 – A.G.C. 16 – Regione Campania;

VISTO la certificazione effettuata dalla Regione Campania con nota del 19.1.2010, prot. n° 2010.0042154 circa la sussistenza dei requisiti organizzativi e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio della sub delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTO l'area oggetto di intervento è sottoposta alle disposizioni della Parte III del D.lgs 42/2004 – art. 142 lett. C – Aree tutelate per legge – “Lagno Vecchio” – individuato nel Regio Decreto del 07.05.1899 recante l’“Elenco delle acque pubbliche in provincia di Napoli” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 21.07.1899 n.169

PREMESSO CHE in data 11/09/2018 la società Biotech srl ha presentato l'istanza PAUR indicata in oggetto presso lo STAFF Valutazioni Ambientali Napoli che lo ha protocollato al n°570888/2018 relativa alla sulla di Caivano (NA) ha intenzione di realizzare un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)" - particella 36 foglio 13 ;

CONSTATATO che l'intervento di progetto riguarda la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano e di compostaggio, ovvero, l'intervento in esame ha come obiettivo primario la produzione di ammendante compostato misto di qualità, ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione dei residui organici, costituiti dalla frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) proveniente dalla raccolta differenziata, da residui di attività agroindustriale da letame di bufale da scarti di manutenzione del verde; il tutto con l'adozione di tecnologie specifiche per effettuare la descritta lavorazione. Il complesso si articola su un lotto di circa 27.300mq, interamente recintato con varchi separati in ingresso e in uscita sulla viabilità pubblica, ripartito in aree funzionali in relazione alle lavorazioni previste. Le strutture in elevazione sono costituite da manufatti con altezza massima dal piano di campagna di 10m per i fabbricati e di 13,50m per i serbatoi, interessando una superficie complessiva di 12,700mq di aree coperte e di 5000mq di aree scoperte destinate a verde;

ESAMINATA la documentazione trasmessa la Direzione Generale per il governo del territorio U.O.D. 50 09 01 della Giunta Regionale della Campania in data 17.04.2020 ed assunta al protocollo della Soprintendenza al numero 5300 contenente la Relazione tecnica illustrativa relativa alla proposta in oggetto, redatta in conformità a quanto previsto dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42120A4 e ss.mm.ii., a firma del geom Giacomo Ascione, funzionario P.O. e della dott.ssa Lucilla Palmieri della quale si riporta quanto segue: *“In conclusione, per tutto quanto sopra riportato, si ritiene che le trasformazioni previste non sono paesaggisticamente significative e non altereranno le caratteristiche tipologiche e strutturali del contesto paesaggistico, essendo rispettose dell'ambiente architettonico circostante sia per forma, sia per tipologia che per materiali utilizzati; inoltre l'intervento in oggetto non incide sulla qualità paesaggistica in quanto esso non modifica in modo significativo il paesaggio circostante, e risulta compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo imposto dalla norma e dalla finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio”.*

CHE nella seduta di Conferenza di Servizi del 12.03.2020, in merito al rilascio del titolo di Autorizzazione Paesaggistica la scrivente Soprintendenza ha richiesto un *approfondimento dell'analisi degli effetti sul paesaggio derivanti dall'attuazione delle previsioni di progetto;*

TENUTO CONTO CHE in data 12.05.2020 con prot. n. 6458 la società Biotech srl provvedeva ad integrare la documentazione già prodotta con la seguente documentazione:



**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per l'area
metropolitana di NAPOLI**

- 1) tavola delle mitigazioni e compensazioni paesistico-ambientali;
- 2) relazione paesaggistica integrata con ulteriori misure di compensazione paesistico-ambientali;

VALUTATO CHE dall'analisi della relazione paesaggistica allegata alle integrazioni si riscontra che sono state aggiunte al progetto originario un insieme sistematico di misure di mitigazione paesistiche-ambientali (tetto verde; scelta dei colori in base ai cromatismi dell'ambiente circostante; recinzione con alberatura autoctona ad alto fusto ed arbusti; superfici permeabili per viabilità pedonale etc.) e di misure di compensazione paesistiche ambientali finalizzate non solo all'incremento della compatibilità paesaggistica del progetto nell'area in cui è collocato ma anche alla valorizzazione del sistema ambientale e culturale del tratto dei Regi Lagni;

VISTO il parere già espresso da questo ufficio con nota 7818 del 9.06.2020

VISTO il verbale della conferenza di servizi dell'11 giugno 2020 assunto al protocollo di questa soprintendenza in

TENUTO CONTO che in sede di conferenza di servizi l'ing. Ennio Aquilino, Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato, richiede di chiarire il parere precedentemente espresso precisando che *l'eventuale delocalizzazione dell'impianto comporterebbe inevitabilmente la proposizione di un diverso progetto con la ripercorrenza di tutti gli iter autorizzativi già affrontati nell'ambito del presente procedimento finalizzati al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale;*

CHE la società Biotech dichiara *di non possedere aree contermini e che è comunque impossibile quantificare l'area necessaria ad una eventuale delocalizzazione, stante l'oggettiva impossibilità di individuare il punto esatto da cui misurare i 150m;*

CHE il Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato *dichiara che non può essere considerata nel procedimento in esame una diversa localizzazione delle infrastrutture previste in progetto e chiede alla Soprintendenza di approfondire le soluzioni mitigative degli impatti paesaggistici proposte dal proponente, eventualmente integrandole con ulteriori prescrizioni che escludano la proposta di delocalizzazione la quale altrimenti, ove confermata, andrebbe intesa come parere negativo espresso dalla Soprintendenza stessa;*

VISTO il verbale di sopralluogo del 29.10.2019, svoltosi nell'area interessata con Rappresentanti della Regione Campania, dell'Università Parthenope e del comune di Caivano, riportato nella CdS 12.03.2020 che in parte si riporta: *"L'Ente Idrico Campano evidenzia che il collettore comprensoriale ha creato una barriera idraulica che impedisce il deflusso dell'acqua dello stesso, creando di fatto l'estinzione del canale originario che ad oggi non è più rilevabile"*

TENUTO CONTO CHE un contesto paesaggistico che ha subito forti alterazioni nel tempo, tali da compromettere la consistenza fisica dell'oggetto di tutela, è suscettibile comunque a differenti tipologie di uso, che con i dovuti accorgimenti e le relative opere di mitigazione garantiscano la trasmissione immateriale del valore paesaggistico oggetto di tutela;



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per l'area
metropolitana di NAPOLI

SI ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta, e fatto salvo il diritto dei terzi, per le opere in oggetto, con le vincolanti prescrizioni:

- che la palazzina uffici venga ulteriormente allontanata dall'ingresso del lotto distanziandola dunque dall'originario percorso dei Regi laghi;
- che venga aggiunta in tale zona ulteriore piantumazione autoctona ad alto fusto;
- che si ottemperi a tutte le misure di mitigazione paesistiche-ambientali e tutte le misure di compensazione paesistiche-ambientali così come descritte nella relazione paesaggistica allegata alle integrazioni acquisite dalla Soprintendenza il 12.05.2020 con prot. n. 6458;

Per quanto attiene alla tutela archeologica questa Soprintendenza, considerate le lacune della documentazione archeologica presentata, esprime in linea generale parere favorevole all'opera a condizione che siano eseguiti dei saggi archeologici, da realizzarsi prima della realizzazione dell'impianto, nelle aree in cui sono previste opere di maggiore impatto con il sottosuolo (fabbricati, serbatoi) e che tutti i lavori di sbancamento e di movimentazione terra siano eseguiti mediante mezzo a benna liscia e assistenza continuativa di di archeologi professionisti dotati dei necessari requisiti formativi e professionali, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti alla valutazione della scrivente Soprintendenza che darà specifiche istruzioni sulla documentazione da produrre.

Si rappresenta fin da ora che nel corso di ritrovamenti di particolare interesse potranno essere richieste, anche in corso d'opera, varianti progettuali per il completamento della documentazione o a tutela di quanto eventualmente rinvenuto.

Si evidenzia che le opere risultano, in ogni caso, non assentibili se relative ed incidenti su ulteriori aree, manufatti o parti di essi abusivamente modificati/realizzati e non sanati. Al Comune è demandata la verifica della legittimità dello stato di fatto del sito e dei manufatti esistenti e fatto salvo il diritto dei terzi.

Il Responsabile della tutela archeologica
Dott.ssa Paola Aurino

Il Responsabile del Procedimento
arch. Serena Borea

La Soprintendente
dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro

18/6/2020 https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b25.20200317_1050&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=37...

Da "Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli" <mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it>
"com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it" <com.prev.napoli@cert.vigilfuoco.it>,
"staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>,
"uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>,
A "sergio.scalfati@regione.campania.it" <sergio.scalfati@regione.campania.it>,
"protocollo.caivano@pec.asmepec.it" <protocollo.caivano@pec.asmepec.it>, "biotechsrl.energy@legalmail.it" <biotechsrl.energy@legalmail.it>, "amministrazione@pec.iseconsult.it" <amministrazione@pec.iseconsult.it>, "BOREA SERENA" <serena.borea@beniculturali.it>, "PAOLA AURINO" <paola.aurino@beniculturali.it>
Data giovedì 18 giugno 2020 - 10:28

*Del Piano
Sed for
Oly 8358*

[Signature]

INVIO NOTA PROT 8423 DEL 18/06/2020

--
Si trasmette in allegato la nota in oggetto specificata.

Allegato(i)

Prot 8423-2020668.pdf (136 Kb)

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2020. 0291123 22/06/2020 12.13
Titolo: SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BE...
Ass. 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...
Classifico: 5.1.23. Fascicolo: 1 dal 2020



DIFFERATO 62
al Rapporto 1 mile
11

**Città Metropolitana di Napoli. REGISTRO
UFFICIALE, U.0022957.19-02-2020**



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

Classificazione: X.06

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO -
VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI

Regione Campania
Staff Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto: Procedura di VIA nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 per il progetto "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità" - Biotech S.r.l. - CUP 8338. Comunicazione.

In riferimento al Prot. 2020.0019600 del 13/01/2020, acquisito al P.G. 3923 pari data, per quanto in oggetto e in merito al riavvio del procedimento con una ulteriore fase di consultazione, si rappresenta che:

- l'ufficio che si occupa della gestione dei rifiuti ha comunicato che tenuto conto che la richiesta di parere è riferita al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica e alla verifica della compatibilità dell'intervento con la sicurezza della navigazione aerea, lo scrivente Ufficio, per quanto di competenza, non ha alcuna osservazione da formulare.
- l'ufficio che si occupa di bonifiche ha riportato che: si segnala che il sito in questione, identificato catastalmente al Foglio 13 p.lla 36 del comune di Caivano rientrando nel ex SIN Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano, non è ricompreso nelle tabelle allegate al PRB della Regione Campania né è in atto alcuna procedura di bonifica di cui all'art 242 del d.lgs. 152/06 s.m.i. Tuttavia, dall'esame della documentazione presentata dalla società, reperibile nell'apposita sezione del sito della Regione Campania, si evidenzia il documento "Relazione piano di indagini preliminari" (doc. n. 18.012.SA1-SIA-39.0) redatto, come in esso dichiarato, in conformità alle Linee Guida per la predisposizione e l'esecuzione di indagini preliminari approvate con D.G.R. n. 417/16. A tal proposito si segnala che dette Linee Guida e relativo modello di autocertificazione sono state aggiornate con D.G.R. n. 35 del 29/01/19. Occorre, pertanto, che la società verifichi la rispondenza del Piano di indagini preliminari presentato alle Linee Guida di cui alla suddetta Delibera di Giunta Regionale e, se del caso, lo ripresenti aggiornato.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Giacomo Ariete

referente:
dott.ssa Alessandra Sacerdoti
email asacerdoti@cittametropolitana.na.it
tel. 081.7949556

La presente comunicazione è firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC. La firma autografa è pertanto, sostituita dalla firma digitale apposta al documento informatico principale inviato tramite PEC. Data e numero di protocollo del documento sono riportati nel file di segnalazione del protocollo che viene automaticamente generato e allegato al documento principale dal sistema integrato di protocollazione e gestione della PEC.

19/2 - 120

https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?v=v4r2b25.20191122_0830&confid=&folder=SU5CT1g=&msgid=30...

Da "cittametropolitana.na@pec.it" <cittametropolitana.na@pec.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 19 febbraio 2020 - 13:03

Nel Piano CUP 8338

Protocollo nr: 22957 - del 19/02/2020 - cmna - Città Metropolitana di Napoli Procedura di VIA nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 per il progetto "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità" - Biotech S.r.l. - CUP 8338. Comunicazione.

Invio di documento protocollato

Oggetto: Procedura di VIA nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 per il progetto "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità" - Biotech S.r.l. - CUP 8338. Comunicazione.

Data protocollo: 19/02/2020

Protocollato da: cmna - Città Metropolitana di Napoli

Allegati: 3

Allegato(i)

2601538_2270-REG-1582113686725-19 Trasmissione alla R.C. osservazioni uffici ambiente

Biotech_Caivano.pdf.p7m (58 Kb)

cmna.REGISTRO UFFICIALE.2020.0022957.pdf (58 Kb)

Segnatura.xml (2 Kb)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0113172 20/02/2020 14,18

Dist. : CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Pos. : 501792 STAFF - Tecnico-Administrativo...

Cinquantino : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2020



ACCESSIONE 65
nto Finale
11



CITTÀ METROPOLITANA
di NAPOLI

Classificazione: X.06

Città Metropolitana di Napoli. REGISTRO
UFFICIALE, U. 0064233.19-06-2020

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO –
VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI

Regione Campania
Staff Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto: Procedura di VIA nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 per il progetto "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità" – Biotech S.r.l. – CUP 8338. Comunicazione.

In riferimento all'acquisizione del resoconto della Conferenza di Servizi dell'11/06/2020 e riconvocazione per il 25/06/2020, trasmessa da codesto STAFF con Prot. 2020.0276366 del 12/06/2020, acquisito al P.G. 61787 pari data, si comunica di aver richiesto agli uffici delegati alla gestione dei rifiuti e alle bonifiche di esprimersi, anche alla luce delle integrazioni acquisite.

L'ufficio gestione rifiuti ha comunicato che *dall'esame della documentazione visionata, per quanto di competenza, non ha alcuna osservazione da formulare.*

L'ufficio bonifiche ha comunicato che *con riferimento alla nota della società in oggetto del 3/4/2020 acquisita al R.U. n. 39633 del 6/4/2020, si prende atto di quanto in essa dichiarato in merito alla conformità del documento "Relazione piano di indagini preliminari" (doc. n. 18.012.SA1-SIA-39.0) alla D.G.R. Campania n. 35 del 29/01/19. Si rappresenta che, una volta eseguite le indagini preliminari de quo gli esiti dovranno essere trasmessi agli Enti competenti per le verifiche di conformità delle indagini eseguite alle Linee Guida ARPAC e autocertificati secondo l'Allegato A – Modello Unificato di Comunicazione – alle N.T.A. del Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania.*

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Giacomo Ariete

referente:

dott.ssa Alessandra Sacerdoti
email asacerdoti@ciitametropolitana.na.it
tel. 081.7949556

La presente comunicazione è firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC. La firma autografa è pertanto sostituita dalla firma digitale apposta al documento informatico principale inviato tramite PEC. Data e numero di protocollo del documento sono riportati nel file di segnature del protocollo che viene automaticamente generato e allegato al documento principale dal sistema integrato di protocollazione e gestione della PEC.

9/6/2020 https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b25.20200317_1050&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=37...

Da "cittametropolitana.na@pec.it" <cittametropolitana.na@pec.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 19 giugno 2020 - 13:07

Protocollo nr: 64233 - del 19/06/2020 - cmna - Città Metropolitana di Napoli Procedura di VIA nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 per il progetto "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità" - Biotech S.r.l. - CUP 8338. Comunicazione.

Invio di documento protocollato

Oggetto: Procedura di VIA nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 per il progetto "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità" - Biotech S.r.l. - CUP 8338. Comunicazione.

Data protocollo: 19/06/2020

Protocollato da: cmna - Città Metropolitana di Napoli

Allegati: 3

Allegato(i)

2646890_2270-REG-1592564789018-36 Trasmissione alla R.C. osservazioni uffici ambiente

Biotech_Calvano_signed.pdf (73 Kb)

cmna.REGISTRO UFFICIALE.2020.0064233.pdf (75 Kb)

Segnatura.xml (2 Kb)



Ambito Territoriale Ottimale Napoli 1

L.R. 14/2016
ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE
IN MATERIA DI RIFIUTI E DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

Napoli 09/03/2020
protocollo a margine

Spett.le Regione Campania
Staff 50.17.92 Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali
staff.50.17.92@pec.regione.campania.it

Trasmissione a mezzo PEC

OGGETTO: Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA) – proponente: Biotech S.r.l. - Riavvio del procedimento – Convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 14, comma 4, della L. 241/1990. Parere ATO NA 1.

Facendo seguito a quanto anticipato nelle precedenti riunioni in sede di conferenza dei servizi, si rappresenta che questo Ente, istituito con L.R. 14/2016, tra i suoi principi cardini annovera l'economia circolare; coerentemente la sua azione è basata in osservanza della direttiva europea del "chi inquina paga", ovvero la previsione che i rifiuti devono, necessariamente, essere trattati nelle zone di produzione.

Nelle more della definizione dell'attuale fase di predisposizione del piano d'Ambito e del relativo fabbisogno impiantistico a supporto, con la presente, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che, alla luce dei suddetti principi, nell'istituendo insediamento venga assicurata, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturante, prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguire, dai restanti Comuni dell'intero ATO Napoli 1.

Quanto sopra si rinviene agevolmente anche dai concetti espressi negli elaborati progettuali di minimizzazione degli impatti di trasporto e di filiera corta.

In particolare si evidenzia la particolare coerenza che si palesa dall'esame degli elaborati progettuali che sono certamente incardinati sempre sul medesimo principio, infatti:

- 1.) Nell'elaborato Premessa al SIA e precisamente a pag. 21 e seguenti viene rappresentato che per la realizzazione del suddetto impianto un altro aspetto da considerare è la "minimizzazione degli impatti da trasporto" che testualmente recita

"Inoltre punto di forza del presente impianto è l'adozione della filiera corta per quel che riguarda la logistica dei rifiuti. Oggi le biomasse che la Biotech S.r.l. intende trattare vengono conferite all'estero o ad impianti del Nord Italia, aumentando così i volumi impegnati nelle stazioni di trasferimento, aumentando gli impatti legati ai trasporti (CO2, polveri dei motori, freni e pneumatici), aumento dei rischi legati alla movimentazione di rifiuti, etc.. Mediante un accordo con la società Ecologia Italiana S.r.l. (società con stabilimento in Acerra), Biotech ha la certezza di poter trattare ingenti quantitativi di FORSU e strutturante (circa 40.000 t), riducendo così drasticamente gli impatti legati alla logistica ed alle operazioni di carico e scarico. Il sito Biotech S.r.l. è ubicato nel comune di Caivano, ai confini con il Comune di Acerra, per tale motivo si sono considerati gli impatti associati alla logistica analizzando l'intera area. Il confronto è impietoso, oggi i rifiuti vengono raccolti nell'interland napoletano, trasportati (percorso di circa 15 km) e stoccati ad Acerra per poche ore (operazioni di carico e scarico), ed inviati negli impianti del Nord Italia (distanti circa 800 km).



Ambito Territoriale Ottimale Napoli 1

L.R. 14/2016

ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA EUROPEA E NAZIONALE
IN MATERIA DI RIFIUTI E DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

Con la realizzazione dell'impianto Biotech S.r.l., si eliminerebbe la fase di scarico e carico nel centro di trasferta e si eliminerebbe la fase di trasporto di circa 800 km."

- 2.) Nell'elaborato SIA – Quadro di Riferimento Ambientale e precisamente al capitolo 1 - pag. 6 e seguenti è ripreso lo stesso concetto di cui al punto 1.) con particolare riferimento alla quantità di CO2 prodotta che testualmente recita

"Se si considera che per soddisfare la potenzialità dell'impianto (60.000 m3) sono necessari circa 2.000 mezzi l'anno e che questi mezzi devono compiere 1.600 km (800 + 800, andata e ritorno), e che in termini di CO2 un veicolo pesante produce 668 gr/km, si calcola facilmente che il trasporto nel Nord Italia produce ogni anno (per la quantità di rifiuti considerata) circa 2.137.600 kg di CO2."

- 3.) Nell'elaborato SIA – Quadro di Riferimento Ambientale e precisamente al capitolo 7 - pag. 45 e seguenti viene introdotto il concetto di "filiera corta" che testualmente recita

"Con il termine filiera corta s'individua tutto l'insieme di pratiche finalizzate al recupero di un rapporto diretto tra "produttori" in questo caso inteso produzione di rifiuti urbani e i "consumatori" inteso in questo caso come gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, anche al fine di contenere e ridurre i costi per il trasporto degli stessi. Con la creazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, il concetto di filiera corta, può essere traslato anche al ciclo dei rifiuti con innumerevoli vantaggi economici ed ambientali."

Ed ancora

"Le biomasse che la Biotech srl intende trattare vengono conferite, allo stato attuale, all'estero o ad impianti del Nord Italia, aumentando così i volumi impegnati nelle stazioni di trasferta, aumentando gli impatti legati ai trasporti (CO2, polveri dei motori, freni e pneumatici), aumento dei rischi legati alla movimentazione di rifiuti, etc.. Mediante un accordo con la società Ecologia Italiana srl (società con stabilimento in Acerra), Biotech ha la certezza di poter trattare ingenti quantitativi di FORSU e strutturante, riducendo così drasticamente gli impatti legati alla logistica ed alle operazioni di carico e scarico (svolti oggi presso il centro di trasferta di Ecologia Italiana). In tal modo si favorirebbe un approccio di tipo circolare al contrario dell'approccio lineare seguito con la presente politica di gestione dei rifiuti."

- 4.) Nell'elaborato SIA – Quadro di Riferimento Ambientale e precisamente al capitolo 10 - pag. 82 e seguenti viene analizzata l'alternativa 0 e le alternative progettuali con particolare riferimento alla filiera corta. In particolare il punto 3. recita testualmente

"Aumento dei rischi ambientali legati al trasporto (dai 700-800 km di movimentazione attuale si passa alla cosiddetta filiera corta [70 km])"

Tanto premesso, fermo restando la salvaguardia del principio di libero mercato, si chiede di prendere atto delle osservazioni espresse nella presente e riportate negli stessi elaborati del richiedente, affinché nella fase autorizzativa si adottino apposite prescrizioni finalizzate ad **assicurare, prioritariamente, la lavorazione della frazione dei rifiuti e strutturante prodotti dal Comune di Caivano ed, a seguire, dai Comuni dell'intero ATO Napoli 1.**

L'occasione è particolarmente gradita, per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale

Dot. Carlo Napoli

✉ pec: atonapoli1@pec.it

✉ info@atonapoli1.it

www.atonapoli1.it

ENTE D' AMBITO NA 1
Protocollo Partenza N. 176/2020 del 09-03-2020
Doc. Principale - Copia Documento

staff.501792@pec.regione.campania.it

Da: atonapoli1@pec.it
Inviato: lunedì 9 marzo 2020 15:25
A: REGIONE CAMPANIA STAFF 501792
Oggetto: Ente d' Ambito NA 1 - 09/03/2020 - 0000176
Allegati: Segnatura.xml; Parere_Biotech_S.r.l.pdf; Copia_DocPrincipale_Parere_Biotech_S.r.l.pdf

IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO PRODOTTO DALLA DIGESTIONE DI BIOMASSA CON UNA FASE SUCCESSIVA DI COMPOSTAGGIO, PER L'OTTENIMENTO DI COMPOST DI QUALITÀ NEL COMUNE DI CAIVANO (NA)
PROPONENTE: BIOTECH S.R.L. - RIAVVIO DEL PROCEDIMENTO CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E DELL'ART. 14, COMMA 4, DELLA L. 241/1990. PARERE ATO NA 1.

Si trasmette quanto in oggetto.

Cordiali saluti.

Francesco Carrara

Staff Direzione Generale

ALLEGATO 8
Final
//

Ente Idrico Campano prot. in partenza n.0023195 del 09-12-2019



ENTE IDRICO
CAMPANO

AMBITO DISTRETTUALE NAPOLI

Alla Società BIOTECH S.R.L.
Pec: biotechsrl.energy@legalmail.it

e p.c. Regione Campania
Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa
del suolo e l'Ecosistema
STAFF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Pec: staff.501792@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0763121 13/12/2019 12,54
Data: 13/12/2019 12,54

Reg. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica : S.1.23. Fascicolo : 1 del 2019



Regione Campania
UOD 50 17 08
Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli
Pec: uod.501708@pec.regione.campania.it

Alla Società AKERUS s.c. a r.l.
Gestore Impianto Depurazione di Acerra
Pec: akerus@legalmail.it

OGGETTO CUP8338 - Procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27 bis del d.lgs. 152/06 - "Impianto di produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per la produzione di compost di qualità". Proposta migliore soluzione tecnica per allacciamento al collettore emissario di Acerra. Procedura AIA della Società BIOTECH S.R.L.
Riscontro.

Si riscontra la richiesta, che si allega alla presente, acclarata al protocollo dell'Ente Idrico Campano con il n. 20626 del 04/11/2019, con la quale la Società BIOTECH S.R.L. chiede all'Ente Idrico Campano, di valutare la soluzione tecnica esecutiva per l'allacciamento dei reflui prodotti dalla stessa, al collettore di interesse denominato Emissario di Acerra.

Da quanto dichiarato la BIOTECH S.R.L. ha già avuto dei contatti preliminari con il gestore del depuratore di Omomorto e dei relativi collettori di adduzione, il quale ha confermato la scarsa incidenza delle portate idriche di scarico rispetto alla capacità del collettore di interesse "denominato Emissario di Acerra".

Vista la documentazione allegata, la scrivente valuta positivamente la proposta progettuale, fatte salve le eventuali prescrizioni che il Gestore dell'impianto di depurazione e dei collettori tributari dei reflui, a seguito delle verifiche tecniche, vorrà impartire.

Per quanto di competenza

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO NAPOLI
Arch. Cinzia Ostrifate

Sede Via A. De Gasperi 28, 2° piano - Cap. 80133 Napoli - Tel. 081/7963125

Ambito Distrettuale Napoli sede Via Cesario Console, 3 - 80132 Napoli - Tel. 081/2400045

Sito web: www.enteidricocampano.it e-mail: protocollo@enteidricocampano.it pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it

Ente Idrico Campano prot. in partenza n.0023195 del 09-12-2019

Ente Idrico Campano prot. in arrivo n.0020626 del 04-11-2019

 *Biotech srl*

Spett.le Ente Idrico Campano

staff.501792@pec.regione.campania.it

alla c.a. Arch. Cinzia Ostrifate

e p.c. Regione Campania

*Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa
del suolo e l'Ecosistema*

STAFF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

staff.501792@pec.regione.campania.it

Regione Campania

UOD 50 17 08

Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

uod.501708@pec.regione.campania.it

Oggetto: CUP8338 - Procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27 bis del d.lgs. 152/06 – *"Impianto di produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per la produzione di compost di qualità"*. Proposta migliore soluzione tecnica per allacciamento al collettore emissario di Acerra. Procedura AIA.

Con riferimento all'oggetto,

PREMESSO

- ❖ che la società Biotech S.r.l. ha già avuto dei contatti preliminari con il gestore del depuratore di Omomorto e dei relativi collettori di adduzione, il quale ha confermato la scarsa incidenza delle portate idriche di scarico rispetto alla capacità del collettore di interesse "denominato Emissario di Acerra". Si precisa che in detto collettore verrebbe effettuato l'allacciamento per lo scarico sia delle acque bianche sia di quelle nere;
- ❖ che il collettore in esame, in regime di normale funzionamento, presenta due sezioni separate per il trasporto delle acque nere e quelle bianche. Le acque nere vengono recapitate al depuratore di Omomorto, mentre le bianche scaricate direttamente nei Regi Lagni;
- ❖ che attualmente il collettore presenta un funzionamento di tipo misto e pertanto tutta la portata nera e bianca viene collettata al depuratore di Omomorto in modo indistinto, per tale motivo sarebbe inutile fare scarichi separati;
- ❖ che sono previsti lavori di ripristino per il normale funzionamento del collettore al fine di dividere le acque nere e di quelle meteoriche;
- ❖ che in data 07/10/2019 è stato effettuato un tavolo tecnico con la UOD 08 della Regione Campania, con l'Ente idrico campano e Università degli studi di Napoli Parthenope, da cui è emerso che la soluzione tecnica proposta è idonea;
- ❖ che è prevista la separazione dei flussi (nere civili, nere industriali e acque di seconda pioggia) fino ai relativi pozzi di raccolta, per poi essere rilanciate al collettore con un'unica soluzione (soluzione meno invasiva per il collettore);
- ❖ che l'impianto in oggetto è stato progettato con una tecnologia depurativa che permette lo scarico in fognatura nel rispetto dei parametri di cui alla tabella 3 allegato 5 Parte Terza del D. Lgs. 152/06, per una portata media pari a 1 l/s;

BIOTECH Srl
Via piazzetta di Porton.5
80134 Napoli (NA)
Mail: biotechsrl.energy@gmail.com
Pec: biotechsrl.energy@legabmail.it

Ente Idrico Campano prot. in partenza n.0023195 del 09-12-2019

Ente Idrico Campano prot. in arrivo n.0020826 del 04-11-2019

 *Biotech srl*

- ❖ che vengono convogliate ben 12 mm di acque di prima pioggia proveniente dalle aree esterne (viabilità e piazzali) a fronte dei 5 mm previsti dalla normativa tecnica, all'unità di accumulo pari a 165 mc per il successivo trattamento. In altri termini si sono sovradimensionate di molto le vasche di raccolta, avendo quindi a disposizione dei notevoli volumi di accumulo;
- ❖ che l'impianto di progetto prevede altresì una vasca di accumulo delle acque di seconda pioggia (200 mc) per la laminazione delle portate soprattutto negli eventi meteo più significativi. Dette acque accumulate possono essere riciclate per usi interni (es. antincendio, irrigazione delle aree a verde, lavaggio pavimentazioni) con notevoli vantaggi ambientali;
- ❖ che in prossimità del lotto sono presenti n.2 punti di accesso verticale al collettore.

tanto premesso

SI CHIEDE

all'Ente Idrico Campano ad al gestore del collettore di valutare la soluzione tecnica esecutiva per l'affacciamento al collettore proposta dalla scrivente società e se necessario indicare le modifiche progettuali utili ai fini dell'assenso.

Anticipatamente ringrazia.

Distinti saluti

Si allega alla presente:

- 1) AIL1 - Planimetria allaccio proposto.
- 2) AIL2 - Report con foto georeferenziate con individuazione dei tombini

Napoli, 31/10/2019

Il legale rappresentante


BIOTECH S.R.L.
Sede Legale, Piazzetta di Porto, 5
80134 NAPOLI
Partita IVA 08498971210
www.biotechsl.energy@legalmail.it

BIOTECH Srl
Via piazzetta di Porto n.5
80134 Napoli (NA)
Mail: biotechsl.energy@gmail.com
Pec: biotechsl.energy@legalmail.it

ADELE DEL PIANO

Da: UFFICIO PROTOCOLLO <protocollo@pec.enteidricocampano.it>
Inviato: lunedì 9 dicembre 2019 12:53
A: biotechsrl.energy@legalmail.it; staff.501792@pec.regione.campania.it; uod.501708@pec.regione.campania.it; akurus@legalmail.it
Oggetto: Prot. N.23195 del 09-12-2019 - Riscontro dell' Ente Idrico Campano alla nota della Società BIOTECH S.R.L.
Allegati: Prot_Par 0023195 del 09-12-2019 - Documento 20191209123112066.pdf;
Segnatura.xml

111FRATO 9a
al Rapporto Finale
H

COMUNE DI CAIVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Area Tecnica
Settore Tutela Ambientale e Urbanistica

Prot. n. 14443
Del 24/04/19

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
Valutazione e Autorizzazioni Ambientali
Via De Gasperi, 28
800133 - Napoli
Staff.501792@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0483923 31/07/2019 15.51
NELLO COMUNE DI CAIVANO

Sub. 501792 STAFF - Tecnico-ambientale/valutazione

Circolare n. 5.3.21. Peseledda 3 del 2018



E, p.c. Alla Commissione Straordinaria

Al Segretario Generale

Oggetto: CUP 8338 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 per "l'impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità" – proponente BIOTHECH S.R.L. –

- Parere di competenza -

1 - PREMESSA

L'impianto per la produzione di Gas da fonti rinnovabili che la società Biotech, come proponente, vorrebbe realizzare, si collocherebbe in un appezzamento di terreno in località S. Arcangelo su una superficie di 27.360 mq..
In prossimità della posizione definita dell'impianto esistono alcune abitazioni e un impianto zootecnico del posto.

2 - INQUADRAMENTO NEL CONTESTO COMUNALE

Nel vigente piano Regolatore del Comune di Caivano, l'area interessata dal progetto ricade in Zona Agricola.
Si evidenzia che il terreno sul quale si vorrebbe realizzare l'impianto di "Trattamento Rifiuti e produzione di Gas, risulta essere, a tutt'oggi, di proprietà della Biotech s.r.l. con sede in Napoli.

3 - UBICAZIONE DELL'IMPIANTO

Oltre alla distanza da elementi rilevanti, come abitazione e attività agricole, la scelta dell'ubicazione dell'impianto si pone in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 177, comma 4, D.Lgs 152/2006 che stabilisce, tra l'altro, che i rifiuti devono essere gestiti "senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente".

Tale localizzazione, inoltre, viola le disposizioni di sostegno del settore agricolo che le sottendono, ed è incompatibile con le stesse.

Detta localizzazione, relativa ad un impianto industriale che tratta rifiuti solidi urbani frazione FOU, dovrebbe trovarsi in zona ASI o in un'area omogenea "D" del vigente PRG, ed è, quindi, in contrasto anche con il disposto dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs 387/2003, in quanto si pone in direzione totalmente contraria al sostegno del settore agricolo auspicato dal Legislatore, *"con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."*, che trovano il loro necessario presupposto proprio nella tutela garantita dagli strumenti urbanistici.

L'art.7 della legge 57/2001 dispone che: *"I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:*

- a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, (...), individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;*

- b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale (...), privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, (...), comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;*

- c) ammodernare le strutture produttive agricole, (...), di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;*

- d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;*

- e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;*

- f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;*

- g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;*

- h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale; (...)"*.

Tali condizioni, per quanto attiene l'agricoltura, hanno trovato riscontro nel D.Lgs:18 maggio 2001, n. 228 Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, proprio al fine di sostenere lo sviluppo di una realtà agricola di qualità ed in linea con gli indirizzi europei, volta a favorire l'imprenditoria giovanile ed a valorizzare la figura dell'imprenditore agricolo per un nuovo tipo di impresa agricola multifunzionale.

La realizzazione dell'impianto *de quo* nell'area indicata non tiene conto di nulla di tutto questo compromettendo le linee di sviluppo delineate in detta importantissima normativa a danno di tutti coloro che da sempre tutelano, vivendoci e coltivando quel territorio, e che oggi grazie a

questa legge sono messi in condizione di fare una attività agricola diversa e più competitiva, in conformità agli indirizzi di sviluppo europei.

Nessuna di queste disposizioni consente la realizzazione di impianti industriali di smaltimento rifiuti nel luogo prescelto.

5 - CRITICITÀ E NORMATIVE

5 a - Normative Europee

Il comune di Caivano annualmente sulla base dei dati del sistema MySir degli ultimi cinque anni, ha prodotto mediamente 2.800,00 t/anno di rifiuti umidi. Un impianto come quello in oggetto, che tratta una quantità di soli rifiuti organici (FORSU), pari a 60.000,00 t. più 20.000,00 t. di verde strutturante, di conseguenza, appare eccessivamente sovradimensionato rispetto alle esigenze territoriali.

Il bacino di utenza di tale impianto, inoltre, non è meglio individuato e non sono state prese in considerazione le singole raccolte differenziate di rifiuti dei Comuni limitrofi. Questi ultimi non sono stati in alcun modo identificati e conseguentemente non si è a conoscenza di una loro disponibilità a sversare nell'impianto in progetto i rifiuti umidi e non da trattare.

La mancata individuazione del bacino di utenza non permette, inoltre, una seria pianificazione dell'intervento a causa della mancata valutazione delle capacità di trattamento dei rifiuti di altri impianti esistenti e/o in corso di autorizzazioni sul territorio.

Per quanto sopra riportato, si ritiene la scelta di localizzare l'impianto a biogas nel Comune di Caivano, assolutamente in contrapposizione con il *Principio di Prossimità* e con il *Principio di Autosufficienza* espressi nella Direttiva europea 2006/12/CE, richiedenti rispettivamente che i centri di trattamento dei rifiuti debbano essere localizzati in vicinanza delle fonti primarie di produzione, minimizzando i costi di trasporto stradale e favorendo la chiusura del ciclo dei rifiuti all'interno del territorio stesso che li ha prodotti.

Più in generale, tale localizzazione, in un'area definita critica dal punto di vista ambientale, si troverebbe ad essere contraria al "*Principio di Precauzione*" in ambito di cautela e da adottarsi all'interno di decisioni scientificamente rilevanti.

La realizzazione di un simile impianto, inoltre, costituirebbe violazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all'interno della Comunità Europea e che mira a proteggere l'ambiente e la salute umana attraverso la prevenzione degli effetti nefasti della produzione e della gestione dei rifiuti.

Tale norma comunitaria prevede l'utilizzo del rifiuto, sia esso indifferenziato, differenziato e della frazione organica, come produttore di energia "solo in ultima istanza", dopo aver preventivamente provveduto a mettere in atto politiche volte a rispettare la seguente gerarchia di processi:

- 1) Riduzione (prevenzione)
- 2) Riuso
- 3) Riciclo
- 4) Compostaggio (preparazione per il riutilizzo)
- 5) Recupero di altro tipo, come lo smaltimento ed il recupero energetico

Nel comune di Caivano appare opportuno, data la quantità di rifiuti umidi prodotta, perseguire politiche finalizzate ad incentivare il compostaggio domestico e appurare la possibilità di effettuare il compostaggio aerobico di comunità per lo smaltimento dei rifiuti umidi.

Infine, il progetto si pone in contrasto con la Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria che, all'art. 1 individua tra i suoi obiettivi quello di " *mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi*".

Per approvare il progetto, con riferimento ai suoi possibili effetti sulla salute e sulla qualità dell'ambiente, sarebbe dunque opportuno imporre questa condizione: *con l'entrata in funzione dell'impianto a biogas, la qualità dell'aria e delle diverse matrici ambientali interessate dalle sue emissioni, deve migliorare o per lo meno restare uguale a quella preesistente*.

Il miglioramento potrebbe verificarsi solo se, nel sito interessato, le biomasse o il biogas sostituissero un combustibile più inquinante, oppure se il presente impianto sostituisse un altro impianto già esistente e/o meno efficiente da punto di vista energetico.

Non essendo questo il caso dell'impianto in questione, il progetto risulta in contrasto con la norma europea sopra richiamata.

5 b - Normative Nazionali

La realizzazione del progetto presentato risulta contraria al principio dello Sviluppo Sostenibile così come enunciato nell'art. 3 quater del D.Lgs. 152/2006.

Fattori quali:

- l'evidente sovradimensionamento dell'impianto rispetto alle reali e concrete esigenze di smaltimento della FORSU prodotta dal Comune di Caivano;
- l'ubicazione in una zona agricola, e con attività agricole e zootecniche poste in aree prossime all'impianto;
- la viabilità, sia di collegamento con i paesi limitrofi, sia a servizio della zona circostante l'area di progetto, gravata dal traffico, verrebbe ulteriormente appesantita;
- l'appartenenza del comune di Caivano ad un ambito territoriale estremamente delicato e attenzionato dal punto di vista sanitario a causa di una troppo alta percentuale di morti, prematuri e non, riconducibili a patologie collegabili all'inquinamento ambientale, potrebbero determinare un significativo peggioramento della qualità della vita e compromettere le potenzialità di sviluppo futuro del territorio.

La realizzazione del suddetto progetto si porrebbe, altresì, in contrasto con quanto enunciato nel comma 3 del sopra citato articolo, il quale precisa che: *"il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché, nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo, si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro"*.

La costruzione di detto impianto viola il suddetto Principio di Solidarietà poiché non si inserisce nella prospettiva di salvaguardia e miglioramento della qualità dell'ambiente a causa:

- delle emissioni prodotte dalla combustione del gas metano;
- dell'aumento di traffico che comporta;
- degli impatti acustici ed odorigeni connessi alla sua entrata in esercizio.

Per le ragioni sopra esposte e di seguito meglio specificate, si ritiene, quindi, che la valutazione ambientale finalizzata ad assicurare la compatibilità delle attività antropiche con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, ai sensi dell'art. 4 comma 3, D.Lgs 152/2006, debba essere considerata.

5 c - Normative Regionali

L'impianto progettato si configura come *"un impianto di trasformazione della frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) e di altre tipologie di rifiuto organico"*, finalizzato

soprattutto, alla produzione non solo di compost ma di energia, in contrasto con la volontà delle amministrazioni comunali di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale, n. 78 del 23/11/2010 avente ad oggetto: *“Mozione ai sensi dell'art.22 del vigente Statuto Comunale. Moratoria sui futuri possibili insediamenti nel territorio di Caivano d'impianti e/o strutture dotate d'impatto ambientale inquinante o negativo”* e deliberazione n. 98 del 21/11/2012, avente ad oggetto: *“Indirizzi del Consiglio Comunale in merito all'ubicazione di Impianti ad impatto ambientale su area agricola o comunque non destinata ad insediamento industriale, ai sensi dell'art. 26 c. 2 del vigente Statuto Comunale – giusta nota del 26/10/2012, prot. n. 17478.”*

Un impianto di così grandi dimensioni costituirebbe un onere ecologico sproporzionato anche per le comunità confinanti, le quali condividerebbero, per il principio di prossimità, gli aspetti negativi connessi alla sua realizzazione.

Si rilevavano, quindi, le conseguenze negative in termini di:

- aumento del traffico pesante,
- inquinamento da eventuali polveri pericolose, soprattutto per la salute della popolazione residente nel Comune di Caivano,
- impoverimento dell'intera area non solo dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
- presumibili danni economici a causa del deprezzamento immobiliare dei terreni circostanti,
- effetti negativi sulle produzioni agricole e sull'immagine dell'intero territorio.

Si vuole sottolineare l'inesistenza di atti sulla disponibilità dei comuni confinanti a conferire la loro FORSU nell'impianto di trattamento rifiuti e non esistono esplicite richieste di fabbisogno in materia. Non è stato mai stilato dal Comune di Caivano un protocollo d'intesa con i Comuni vicini per quantificare e legittimare l'apporto della frazione organica che dovrebbe far entrare a pieno regime l'impianto a biogas sul territorio di Caivano.

6-SITUAZIONI TECNICO-AMBIENTALI

L'impianto di Biodigestione con produzione di compost e generazione, che verrebbe realizzato nel Comune di Caivano, è di rilevanti dimensioni e lo si ipotizza su un terreno a destinazione e vocazione prettamente agricola.

L'impianto, per le sue caratteristiche, è da considerarsi insalubre e andrebbe realizzato solo in aree industriali lontano dalle attività agricole e zootecniche esistenti.

La sua eventuale realizzazione avrebbe un impatto assolutamente negativo sul territorio e sui residenti a causa:

- delle emissioni in atmosfera provocate dal trasporto e stoccaggio dei rifiuti;
- dai rumori provenienti dalle apparecchiature utilizzate nei vari processi di lavorazione;
- dalla produzione di scarti e rifiuti della lavorazione della FORSU;
- dalla produzione di Energia Elettrica con uso di Biogas.

7- AMBIENTE IDROGRAFICO

In assenza di garanzie sulla continuità di approvvigionamento idrico, non è comprensibile come si possa autorizzare un impianto ad alto consumo di acqua in un contesto idrografico così fragile e insufficiente. La piovosità media annua, della zona, è al di sotto della media regionale mentre la temperatura ambientale è superiore alla media. Tale situazione fa presupporre che quanto previsto per il recupero delle acque piovane, sarà insufficiente alle esigenze dell'impianto, quindi, necessariamente, il fabbisogno d'acquadovrà prevedere una integrazione “normale” e non straordinaria di prelievo dal pozzo e/o dalla rete idrica locale. Le locali falde acquifere sono fin troppo sfruttate e un ulteriore emungimento provocherebbe ulteriori e gravi disagi. Si ritiene, inoltre, che l'equilibrio idrografico dell'area particolarmente vulnerabile, possa essere alterato

anche dalle operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti umidi, che potrebbero, per cause accidentali, interferire con i livelli di qualità delle risorse idriche.

9 - IMPATTI NEGATIVI SUL PAESAGGIO

Il progetto determina una radicale trasformazione dello stato dei luoghi, inserendosi quale elemento estraneo, dal punto di vista sia funzionale che visivo, in un paesaggio agrario che fino ad oggi ha mantenuto quasi intatte le sue caratteristiche, i manufatti previsti risultano estranei infatti per destinazione d'uso, tipologia e dimensioni al contesto in cui si collocano.

L'impianto, urbanisticamente, si pone dunque quale elemento di profonda e duratura alterazione di un'area estremamente caratterizzata quale elemento lesivo dei valori culturali di un paesaggio meritevole, invece, di tutela agricola.

10 - RUMORE

Le fonti di rumore sono legate prevalentemente alle apparecchiature utilizzate nelle varie sezioni, ed in particolare provocate da pompe, compressori, soffianti, ventilatori, motori, mezzi per la movimentazione dei rifiuti etc. Alcune di queste apparecchiature potrebbero superare i livelli di conformità acustica previsti dal Piano Acustico del Comune di Caivano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 30/9/1999.

11 - EMISSIONI ODORIFERE

Uno dei problemi degli impianti a biogas è l'emissione di odori e l'odore è a tutti gli effetti un inquinante.

L'odore è prodotto dall'azione batteriologica di demolizione dei composti organici, per cui le prime fasi a rifiuto fresco, ricezione, stoccaggio e triturazione del rifiuto, sono le fasi più critiche. Prima di essere inviata ai digestori, la FORSU deve essere raccolta, stoccata, trasferita e trattata e i vari processi diventano importanti sorgenti di odore.

Trattandosi di aspetti non normati dalla legislazione italiana, non si possono affrontare utilizzando solo un approccio chimico analitico alla questione o predisponendo uno studio previsionale delle emissioni odorifere o esprimendo valutazioni tramite simulazione modellistica.

L'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) tutela il diritto della persona al rispetto della propria vita privata e familiare, non solo da aggressioni fisiche ma anche da rumori, emissioni, odori, o altre forme di interferenze.

La salute (bene che trova tutela negli artt. 32 Cost. e 2059 c.c.) va intesa come stato di benessere psico-fisico la cui lesione viene determinata da ogni immissione idonea a provocare stress, esasperazione e tensione psicologica anche a prescindere dalla prova dell'esistenza di patologie (Tribunale di Mantova, Sez. II - Giudice Unico Dott. Mauro Bernardi - Sentenza del giorno 5 novembre 2004).

Si evidenzia che:

- per aversi inquinamento atmosferico non è necessario il pericolo di danno alla salute dell'uomo per la presenza di sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma è sufficiente che l'alterazione dell'atmosfera incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente sull'uso di essi (Cassazione penale sez. III, 11 dicembre 1991. Il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203).
- può costituire molestia anche il semplice arrecare alle persone generalizzata preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti (Cass. Sez. I, 7 aprile 1994, n. 6598, Gastaldi).

- il contenimento verso l'esterno di emissioni di odori provenienti dall'area di stoccaggio, nonostante i sistemi di apertura/chiusura automatici, non è assolutamente assicurato vista la continua movimentazione dei mezzi.

12 - TRAFFICO VEICOLARE

Gli impatti generati da un incremento dei veicoli pesanti e leggeri sulla via S. Arcangelo non sono stati adeguatamente valutati ma, al contrario non si possono certo definire trascurabili. Un'analisi del traffico veicolare connesso all'attività dell'impianto, crea sicuramente un disagio per la cittadinanza.

13 - QUADRO PROGETTUALE

- Il pretrattamento delle matrici organiche fermentescibili (FORSU e altre), fin dalla prima operazione dovrebbe assicurare l'eliminazione, il più possibile, degli inerti-plastiche-vetro-metalli ecc. per garantire al materiale organico la massima resa in termini di cessione di biogas nella fase anaerobica.
- Dalla "purea" difficilmente si potrà sottrarre del materiale di piccole dimensioni o addirittura eliminare sezioni di vetro o plastiche triturate nel pretrattamento. Tali scorie, inevitabilmente, saranno presenti nel compost e di conseguenza nei terreni concimati.
- L'impianto di filtrazione, non garantisce il confinamento degli odori solo all'interno delle strutture di processo.
- Nonostante le ipotesi progettuali, difficilmente il percolato presente nell'impianto resterà confinato all'interno della struttura, con grave danno all'ambiente circostante.
- Negli scarti di natura organica non si può escludere la presenza di pericolose concentrazioni di metalli pesanti.
- L'area dell'impianto ricade in zona mediamente ventilata e questo favorisce lo spandersi, verso l'esterno dell'impianto, di polveri e odori provenienti dal compost stoccato per la vendita.

14 - QUALITÀ AMBIENTE – BENESSERE E SALUTE UMANA

E' ormai scientificamente provata l'associazione dell'inquinamento da polveri sottili con un aumento della mortalità generale e per cause cardio-vascolari e respiratorie, con l'insorgenza di patologie acute quali l'infarto, l'ictus cerebrale, le infezioni delle vie respiratorie (polmoniti e bronchiti).

Numerosi studi epidemiologici supportano tali conclusioni: gli aumenti della mortalità generale e specifica e l'aumento delle ospedalizzazioni per patologie respiratorie e cardiovascolari provocate dall'inquinamento sono stati riportati in diversi studi effettuati. L'insieme dei dati disponibili conferma che l'esposizione ad inquinanti di lunga durata è associata ad una riduzione della speranza di vita.

In questi ultimi anni i cittadini di Caivano hanno evidenziato, in più occasioni pubbliche, ai vari rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, la necessità di effettuare nel Comune una seria indagine epidemiologica, visti i numerosi decessi. Malattie spesso associate a danni provocati dall'inquinamento ambientale.

14 - REGI LAGNI E FASCIA DI RISPETTO

I Regi lagni costituiscono la rete idrografica di canali per irreggimentare le acque, prevenire le inondazioni e tenere a disposizione le acque in caso di siccità. Si trovano nel territorio a nord di Napoli e nel territorio di Caivano.

I canali, i lagni (nome antico con cui si identificava il corso d'acqua che attraversava il Nolano si impaludava nella piana campana) sono detti Regi perché la loro storia è legata all'amministrazione borbonica. I Re Borbone, infatti, ampliarono, completarono e perfezionarono l'assetto della rete abbozzata nel '600.

Attentissime e particolareggiate erano le prescrizioni per mantenere le acque pulite e salubri nonché le modalità di controllo dei loro alvei per evitare inondazioni, come si evince dalla legge del 1833.

Il canale principale dei Regi Lagni attraversa la pianura campana da est a ovest, dall'area nolana fino al litorale domizio, attraversando il territorio di comuni popolosi come Nola, Marigliano, Acerra, Caivano, Marcianise, Casal di Principe, Villa Literno, Castel Volturno: una fascia a cavallo tra le province di Napoli e Caserta, per un tragitto lungo 55 chilometri, a cui vanno aggiunti 210 chilometri di canali secondari, che confluiscono "a spina di pesce" nell'asta principale.

Nati come opera di contenimento delle acque, gli alvei borbonici si sono trasformati, dal novecento in poi, in una appendice e scarichi fognari.

Più di un milione e mezzo di residenti, infatti, sono compresi nei comuni del bacino idrografico, con insediamenti industriali, pratiche agricole intensive e una presenza diffusa di aziende zootecniche.

Premesso che:

- il territorio di Caivano è attraversato dal Canale Principale storico dei Regi Lagni e da canali secondari, che confluiscono "a spina di pesce" nell'asta principale.
- di origine naturale è il Canale Principale dei Regi Lagni e i suoi controfossi e un corso d'acqua che cammina lungo tutto il confine con il Comune di Acerra;
- il complesso e singolare reticolo idrografico di Caivano è inserito nell'elenco delle acque pubbliche di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 come canale "*Canale principale dei Regi Lagni e i 2 Controfossi, inf. 257*"; ed è sottoposto pertanto, relativamente a questa dicitura (Canale Principale), al regime vincolistico previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- per il corso d'acqua secondario dei regi lagni, il quale dal sopralluogo effettuato in data 15/7/2019, in alcuni punti non è più visibile, non è accertata la sua fattibilità tra i corsi d'acqua menzionati tra le acque pubbliche e pertanto soggetto o meno al vincolo di cui al decreto Galasso;
- sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 130 del 1900 viene riportato l'elenco delle acque pubbliche tra cui figura il "*Canale Principale dei Regi Lagni*" dove sussiste a tutti gli effetti, il vincolo paesaggistico che comporta, in caso di interventi da realizzarsi nell'ambito della fascia di rispetto dei 150 metri, l'attivazione delle procedure autorizzative previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 45 del 1910 riporta l'elenco delle acque pubbliche tra cui figura nel territorio di Caivano il "*Canale Principale dei Regi Lagni e i suoi due controfossi, inf. n. 257*" per il quale sussiste, a tutti gli effetti, il vincolo paesaggistico che comporta, in caso di interventi da realizzarsi nell'ambito della fascia di rispetto dei 150 metri, e quindi l'attivazione delle procedure autorizzative previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la stessa Legge Galasso n. 431 del 8/8/1985 individua i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, quelli approvati



- con Regio Decreto del 11/12/1933 n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini, soggetti all'inedificabilità per una fascia di 150 metri ciascuna;
- la stessa Giunta Regionale della Campania nella delibera del 4/12/1985 n. 116 individua l'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Napoli tra le quali figura 1) il "*Canale Principale dei Regi Lagni*"; 2) il "*Canale Vecchio, inf. n. 1*", e ancora individua l'elenco delle acque classificate pubbliche della Provincia di Caserta ai sensi del T.U. 11/12/1933 n. 1775 il "*Canale Principale dei Regi Lagni e i suoi due controfossi*".

Considerato che a questi provvedimenti non è consultabile alcuna planimetria che chiarisca quali sono i corsi d'acqua vincolati da fascia di rispetto, al di là del Canale Principale che è ben individuabile. Una volta verificata l'esclusione di acqua pubblica del corso d'acqua, perché non iscritto negli appositi elenchi, occorre verificare se esso possa essere definito comunque torrente o corso d'acqua perché effettivamente la sua oggettiva natura rientri nella categoria dei "torrenti" ai sensi della vigente normativa in materia ambientale e di acque. In caso positivo ne deriverebbe anche l'assoggettamento al vincolo paesaggistico ex lege di cui al ricordato art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. nr. 42/2004. Situazione che potrebbe chiarire solo la Soprintendenza che detiene questo tipo di vincolo.

In conclusione la sussistenza del vincolo paesaggistico ex lege sui corsi idrici, quali torrenti e relativi corsi d'acqua trova applicazione quando la natura del "torrente" corrisponde alla vigente classificazione delle acque pubbliche, a prescindere dall'iscrizione negli appositi elenchi ex R.D. 1775/1933.

Tale situazione di incertezza, dove si fa riferimento soltanto al "*Canale Principale dei Regi Lagni*", e al "*Canale Vecchio, inf. n. 1*", conoscendo il territorio di Caivano e rilevato l'esistenza di un corso d'acqua affluente al Canale Principale dei Regi Lagni, che passa in prossimità della particella oggetto di intervento da parte della Biothec, ha fatto sì che negli ultimi anni sono stati rilasciati diversificati certificati urbanistici, di diversa natura, a fronte di richieste inoltrate.

Più precisamente, i certificati urbanistici rilasciati per il lotto in argomento, così come risulta dal registro presente agli atti d'ufficio, sono il n. 88/06, del 11/4/2006; il n. 91 del 19/10/2016, il n. 38 del 6/6/18, e n. 28 del 2/4/2019.

In tutti i suddetti certificati viene riportata la classificazione urbanistica della zona, secondo il PRG vigente, che è, e rimane classificata come zona "Agricola" disciplinata dall'art. 49 delle NTA. Non in tutti i certificati è stata riportata la prescrizione circa la fascia di rispetto dei "Regi Lagni", che a sua volta, trova origine nella normativa nazionale della legge 8/8/1985 n. 431 (Legge Galasso). Tuttavia tale prescrizione è stata riportata nel certificato del 28/3/2006 e in quello del 2/4/2019, quest'ultimo richiesto per rogito notarile. Si precisa infine che con nota di riscontro alle richieste del 17/5/2018 e successiva del 15/1/2019, inoltrate per la Biothec, relative al rilascio di un certificato di "destinazione urbanistica particellare descrittivo e norme d'uso" afferente al Piano Paesaggistico Regionale dell'area interessata, è stato riferito al richiedente della non competenza del settore Urbanistico Comunale al rilascio del suddetto certificato, facendo rilevare invece la esclusiva competenza Regionale in materia.

Infine in riferimento a quanto sopra descritto in considerazione dell'incertezza se il corso d'acqua secondario e affluente del corso Principale dei Regi Lagni, è soggetto o meno al vincolo paesaggistico e di conseguenza al rispetto della fascia di 150 metri, questo settore in data 15/7/2019 ha inoltrato richiesta di chiarimenti ai Beni culturali; ed in data 18/7/2019 alla Soprintendenza dei Beni culturali di Napoli; e in data 22/7/2019 alla Regione Campania - Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema; e in data 23/7/2019 di nuovo alla Soprintendenza dei Beni culturali di Napoli, indirizzata al responsabile per il territorio di Caivano.

Ritornando alla certificazione urbanistica rilasciata, la stessa fa riferimento alla destinazione urbanistica prevista dal PRG vigente e alle NTA allegate, al di là o meno di un eventuale vincolo sovraordinato che peraltro per la zona oggetto di intervento non è neppure riportato sulle tavole del PRG.

La normativa vigente che regola le fasce di rispetto è la Legge n.431/1985, con cui furono vincolati ai fini paesaggistici ex lege i corsi idrici iscritti in appositi elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ad oggi la stessa norma vige col Codice dei Beni culturali D.lgs. nr. 42/2004 segnatamente dell'art. 142, comma 1, lettera c), e consegue il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (a sua volta riproduttivo dell'art. 82, comma 5, lettera c), del d.P.R. 24 luglio 1977, nr. 616).

L'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio individua le aree vincolate direttamente dalla legge in ragione del loro valore ambientale e geografico e, quindi, senza bisogno di un qualche atto di tipo amministrativo. Il vincolo ope legis in discorso non impone l'assoluta immutabilità delle aree su cui incombe, ma il necessario espletamento della preventiva procedura di autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

Tutte le zone che possono riqualificarsi come di "ricomposizione spaziale", ovvero tutte quelle zone vocate, secondo le espresse previsioni pianificatorie, a significative manipolazioni urbanistiche ed edilizie, in quanto fortemente compromesse e bisognevoli di interventi di riqualificazione urbana, a differenza delle aree di tipo omogeneo "A" e "B" di cui al D. M. n. 1444 del 1968, che presentano un assetto stabile sul piano urbanistico, devono necessariamente essere sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico in conformità a quanto disposto dall'art. 142, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 che reitera le previsioni contenute nella legge n. 431 del 1985. Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2056.

La mancata indicazione, all'interno del Piano e con riferimento ai <<territori costruiti>>, del vincolo relativo a dette aree ex art. 142, può configurare una lacuna o una dimenticanza che non condiziona la vigenza della qualificazione e del regime che essa richiama, onde la necessità di autorizzazione, e non tanto per il principio di gerarchia delle fonti, quanto per quello «di competenza» delle fonti medesime, in base al quale la Regione non può legiferare o normare in contrarietà alle disposizioni della legislazione statale, essendo tale area di interessi riservati appunto allo Stato e preclusi alla sua competenza. Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2006, n. 2381, Foro amm. CDS, 2006, 4, 1269.

L'articolo 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 include tra i beni di interesse paesaggistico «i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico» di cui al r.d. n. 1775 del 1933: il requisito della iscrizione si riferisce solo ai corsi d'acqua diversi dai fiumi e dai torrenti, i quali sono quindi vincolati a prescindere da tale iscrizione, in quanto acque fluenti di maggiore importanza: tanto ciò vero che fiumi e torrenti sono beni pubblici demaniali senza necessità di iscrizione. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 18 luglio 2008, n. 2172, Ambiente e sviluppo, 2009, 2, 178.

Per costante giurisprudenza, qualora vi sia un contrasto tra le indicazioni grafiche del piano regolatore generale e le prescrizioni normative, siano queste ultime a prevalere, in quanto in sede di interpretazione degli strumenti urbanistici le risultanze grafiche possono solo chiarire e completare quanto è normativamente stabilito nel testo, ma non possono sovrapporsi o negare

quanto risulta da questo. Dunque, nel contrasto tra normativa e segno grafico, occorre dare prevalenza alla prima (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2158, del 18 aprile 2013).

La norma, è in linea con la interpretazione fornita dalla Circolare n°3 del 31/08/1985 "Applicazione della L. 8 agosto 1985, n. 431 (Tutela delle zone di particolare interesse ambientale)" Gazzetta Ufficiale del 12/11/1985, n°266 – secondo cui: "(...) Tali vincoli agiscono ope legis e, pertanto, non richiedono nessun provvedimento amministrativo di notifica dell'interesse ipso iure tutelato e non possono essere modificati a differenza di quelli imposti con provvedimenti amministrativi sia dello Stato che delle regioni, i quali possono essere annullati o modificati ai sensi dell'art. 14 del regolamento di attuazione della legge n. 1497/39 e con le limitazioni disposte dal terzo comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/77. Tanto non esime tuttavia dalla loro definizione sul territorio, essendo la elencazione fattane dal legislatore per necessità generica.(...)".

Nei medesimi termini si è espresso, anche di recente, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 413/2012, il quale ha sentenziato che : "(...) Sul punto, è per vero destituita di fondamento la pretesa del Comune di Rivarolo Canavese contestare la stessa esistenza del vincolo siccome non indicato nelle tavole allegate al P.R.G. comunale: infatti, nella specie trattasi di vincolo ex lege discendente dall'inserimento dell'area entro i 150 metri da un corso d'acqua costituente acqua pubblica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. nr. 42 del 2004, per il quale le esigenze di tutela paesaggistica sono presunte dal legislatore e possono, al più, essere escluse dall'amministrazione interessata con una dichiarazione di irrilevanza ex art. 142, comma 3, del medesimo decreto, ciò che non risulta avvenuto nel caso di specie. (...)".

In ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con la recentissima Sentenza n°6629 del 07.01.2014 pubblicata in data 12.02.2014 ha rilevato che "... riguardo alla violazione dell'art. 142, lettera c), del D. lgs n. 42 del 2004, a fronte di una documentazione pubblica da cui risulta la natura di acqua pubblica della zona, e come tale, pertanto, tutelata, non vi è la necessità di svolgere ulteriori accertamenti a dimostrazione di siffatta natura ...".

L'art. 142 1 comma lett. C del D.Lgs. n. 42 del 2004, va interpretato nel senso che solo per le acque fluenti di minori dimensioni ed importanza, vale a dire per i corsi d'acqua che non sono né fiumi né torrenti, si impone, ai fini della loro rilevanza paesaggistica, la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.

La norma appena citata prevede la disapplicazione del suddetto vincolo solo per i corsi d'acqua minori (e non anche per i fiumi ed i torrenti) che la Regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero per i Beni e le attività Culturali alla data di entrata in vigore (12.05.2006) del D. Lgs. n. 157 del 24/3/2006 (che sostituisce il comma dell'art. 142), fermo restando la facoltà dello stesso Ministero di confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

E'opportuno precisare che la Corte Costituzionale, con la sentenza 7 novembre 2007, n. 367 (Pres. Bile, Red. Maddalena) ebbe a statuire a chiare lettere, nel punto 7.1 del considerato in diritto, che ...spetta unicamente allo Stato il compito di definire le modalità di tutela e alla Regione spetta l'individuazione nel concreto dei beni paesaggistici e la collocazione di quest'ultimi nei piani paesaggistici.

15 - CONCLUSIONI

In virtù di quanto sopra relazionato e,

CONSIDERATO:

- che il progetto presentato risulta essere in contrasto con gli obiettivi di tutela e gli indirizzi di sviluppo del territorio e con le disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo;
- che il progetto presentato è in contrasto con i Principi di Prossimità e Autosufficienza espressi nella direttiva europea 2006/12/CE, con il principio di Precauzione enunciato nella Costituzione Europea art III-233, con quanto previsto dalla Direttiva 2008/98/CE in materia di smaltimento rifiuti e dalla Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;
- che il progetto presentato è in contrasto con il Principio di Sviluppo Sostenibile così come enunciato all'art. 3 quater del D.Lgs 152/2006 e con l'art. 182 dello stesso decreto;
- che il progetto presentato è in contrasto con la volontà espressa dalle Amministrazioni Comunali giuste deliberazioni di Consiglio Comunale sopracitate e con il Principio di Sviluppo Sostenibile così come enunciato all'art. 3 quater del D.Lgs 152/2006 ed all'art. 182 dello stesso decreto.

CONSIDERATE le criticità progettuali evidenziate, e impatti negativi sul territorio ed effetti cumulativi;

CONSIDERATI i rischi di natura tecnica ed ambientale evidenziati;

CONSIDERATO:

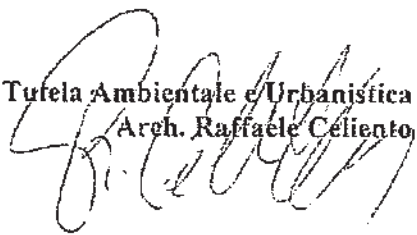
- che, per il tratto interessato all'intervento, si rende indispensabile accertare la sussistenza del vincolo di carattere sovraordinato relativo alla fascia di rispetto dei Regi Lagni, vincolo che opera *ope legis*; ciò in quanto sussiste una situazione di incertezza che non può essere definita da questo Ente atteso che quantunque sulla cartografia del PRG vigente non sia riportato detto vincolo per la particella interessata previsto dalla Legge n. 431/1985, nell'elenco delle acque pubbliche di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è riportata la dicitura "Canale Principale dei Regi Lagni e i suoi due controfossi, inf. n. 257"; inoltre la Regione Campania con Deliberazione n. 116 del 4/12/1985, in esecuzione a quanto disposto dalla stessa legge 431/85, riporta espressamente un elenco dei corsi d'acqua esclusi dal vincolo di cui all'art. 1, tra i quali non figurano i Regi Lagni né i suoi influenti; invece gli stessi risultano catalogati tra le acque pubbliche e precisamente così denominati "Canale Principale dei Regi Lagni" e "Canale Vecchio, inf. n. 1".
- Ciò posto, nell'incertezza di poter individuare quale sia il Canale Vecchio inf. n. 1., considerato che alla deliberazione di G.R. sopra citata non risulta allegata alcuna cartografia, si rende necessario acquisire tali elementi tecnici presso la stessa Regione Campania nonché presso la Soprintendenza, autorità preposta alla tutela del vincolo.
- Ad avviso dello scrivente non si può prescindere da tale accertamento atteso che, come verificato da questo Comune mediante apposito sopralluogo, adiacente al lotto interessato, esiste un corso d'acqua che è un influente-affluente dei Regi Lagni e che, se sottoposto al vincolo sovraordinato di tutela, esclude la possibilità di edificare nella fascia di rispetto dei 150 mt., nella quale andrebbe a ricadere parte della part.lla interessata dall'intervento, pertanto si ribadisce di richiedere preventivamente all'organo preposto al vincolo, in questo caso alla Soprintendenza dei Beni Culturali e

Paesaggistici di Napoli, ogni chiarimento in merito.

Pertanto nell'interesse del Comune di Caivano, in regime di autotutela, tenuto conto delle risultanze di cui sopra e dei certificati di destinazione urbanistica, ed in particolare all'ultimo rilasciato alla soc. Biotech, si rappresenta a Codesto Spett.le U.O.D., ferme restando tutte le altre eccezioni sollevate da questo Ente con la presente relazione, che i lavori di cui alla conferenza di servizio non possono concludersi senza l'acquisizione dei pareri della Regione Campania, da parte dei Settori preposti, che peraltro non hanno ancora prodotto agli atti il "certificato di destinazione urbanistica particellare descrittivo", richiesto e sollecitato dalla stessa società proponente, nonché di quello della competente Soprintendenza di Napoli, preposta alla tutela del vincolo ex art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 lungo i corsi d'acqua dei Regi Lagni.

Per tutto quanto sopra relazionato si esprime parere negativo.

Il Responsabile del Settore Tutela Ambientale e Urbanistica
Arch. Raffaele Celiento



Allegato: a Codesto Spett.le Staff.

Da "urbanistica.caivano" <urbanistica.caivano@asmepec.it>
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 26 luglio 2019 - 16:54

RELAZIONE BIOTECH - CAIVANO

SI INVIA LA RELAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO PER L'IMPIANTO BIOTHECH IN CAIVANO
SEGUIRA' ENTRO IL 24/8/2019 QUANTO STABILITO NELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 24/7/2019

DISTINTI SALUTI

ARCH. RAFFAELE CELIENTO

Allegato(i)

RELAZIONE COMUNE CAIVANO CUP8338 BIOTECH SRL-L.pdf (6314 Kb)

ALLEGATO 96.
al Rapporto Finale
M

COMUNE DI CAIVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Area Tecnica

Settore Tutela Ambientale e Urbanistica

Prot. n. 19282

Del 23.8.19

Alla Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
Valutazione e Autorizzazioni Ambientali
Via De Gasperi, 28
800133 - Napoli
Staff.501792@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0516358 28/08/2019 10,52

Mitt. : COMUNE DI CAIVANO

Ass. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2019



E, p.c.

Alla Commissione Straordinaria

Al Segretario Generale

Oggetto: CUP 8338 – Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 per "l'impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità" – proponente BIOTHECH S.R.L. –
- Parere di competenza -

In riferimento alla conferenza dei servizi del 24/7/2019 e facendo seguito alla relazione di questo ufficio in pari data che integralmente si richiama, si riporta quanto segue:

Nella predetta conferenza dei servizi del 24/7/2019 si chiedeva di chiarire la situazione dell'esistenza o meno del vincolo paesaggistico esistente sulla particella interessata all'intervento edificatorio della società Biotech. Si ritiene necessario chiarire che per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 42 co. 1 lett. C del D.lgs. 42/04, l'autorità preposta per legge alla tutela, e quindi alla verifica del vincolo, è la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli ove bisogna far capo per ogni eventuale chiarimento.

Considerato che il canale di riferimento, adiacente alla particella di terreno di insediamento della Biotech, segna il confine con il Comune di Acerra, sono stati effettuati dal sottoscritto degli accertamenti presso gli uffici dello stesso Comune, in quanto, qualora eventualmente esiste il vincolo su detto canale, esiste naturalmente su entrambe le sponde del canale.

Dopo varie consultazioni, con nota del 14/8/2019 è stato richiesto al comune di Acerra l'eventuale esistenza di vincoli sul tratto interessato che e a sua volta con pec indirizzata al sottoscritto in data 19/8/2019, il Comune di Acerra ha comunicato quanto segue: "Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che la richiesta di Certificato attestante la sussistenza di vincoli su area posta a confine con il comune di Caivano si ritiene necessario chiarire che per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 co 1 lett.c) del D.lgs 42/2004, e che l'autorità preposta per legge alla tutela, e quindi alla verifica, al vincolo archeologico è la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli cui bisogna far capo per ogni eventuale chiarimento. Per quanto riguarda il Comune di Acerra le aree indicate sono sottoposte a vincoli previste sia dal dettato dell'art. 42 del D.lgs. 42/2004, ma anche da quanto desumibile dalla cartografia riferita al solo Comune di Acerra allegata alla comunicazione del ministero dei beni Culturali e Ambientali del 23/3/1985 prot. 4746 da ritenersi tuttora vigente,

salvo diversa disposizione del competente ufficio della Soprintendenza", che ad ogni buon fine si allega in copia.

Inoltre, trattandosi di un vincolo sovraordinato, peraltro non riportato nella cartografia dello strumento urbanistico vigente del Comune di Caivano, per le quali, nella classificazione si fa riferimento alla destinazione urbanistica prevista dal PRG vigente e dalle NTA allegate, è stato più volte richiesto alla Soprintendenza con allegati e note del 15/7/2019, del 18/7/2019, del 22/7/2019, del 23/7/2019, del 26/7/2019, del 9/8/2019 e del 16/8/2019, l'esistenza o meno del vincolo sulla particella interessata all'intervento, la Soprintendenza con nota trasmessa via pec a questo settore in data 20/8/2019 ha così risposto: *"visti gli atti di ufficio e acquisite le informazioni dalla banca dati e dagli archivi della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ad oggi ancora depositaria degli atti relativi ai beni paesaggistici della Provincia di Napoli antecedenti a luglio 2016, si comunica che l'immobile sito in Caivano, riportato nel NCT al F. 13 p.lla 36, rientra parzialmente nel perimetro delle zone sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c), in quanto ubicato entro la fascia di 150 metri dalle sponde o piede degli argini del Canale Vecchio Inf. n.1 (in aerofotogrammetria riportato con la dicitura "Lagno Vecchio"). Detto corso d'acqua risulta iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, come da Regio Decreto 7/5/1899 recante "Elenco delle acque pubbliche in provincia di Napoli" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno Unito d'Italia del 21/7/1899 n. 169 di cui si allega la parte che qui interessa. Si allega, altresì, lo stralcio aerofotogrammetrico con l'ubicazione del Canale Vecchio", la stessa nota è stata trasmessa a codesto Spett.le Staff a cura della Soprintendenza in pari data.*

Da tutto quanto sopra esposto, vista la nota del comune di Acerra e la nota della Soprintendenza sopra riportate, non si può che desumere quanto segue: *"il terreno sito in Caivano, riportato nel NCT al F. 13 p.lla 36, rientra parzialmente nel perimetro delle zone sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c), in quanto ubicato entro la fascia di 150 metri dalle sponde o piede degli argini del Canale Vecchio Inf. n.1 riportato anche con la dicitura "Lagno Vecchio", per queste motivazioni si esprime parere negativo all'intervento proposto dalla Biotech sulla particella 36 del foglio 13.*

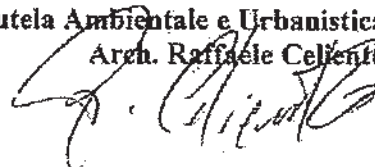
Inoltre, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, si ribadisce il parere negativo all'intervento per i motivi espressi nella relazione del 24/7/2019 nei punti a partire dal n. 2 (INQUADRAMENTO NEL CONTESTO COMUNALE al n. 14 QUALITÀ AMBIENTE – BENESSERE E SALUTE UMANA).

Con nota della Commissione Straordinaria del Comune di Caivano del 26/7/2019 indirizzata al sottoscritto, nella quale si chiede di tener conto, per la stesura della presente relazione in vista della prossima conferenza dei servizi, delle osservazioni del gruppo politico "PD" pervenuta al Comune di Caivano in data 25/7/2019 prot. gen. n. 17835, che sarà esibita nella prossima conferenza.

Tra le osservazioni riportate nella nota sopra citata sono richiamate anche le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 78 del 23/11/2010 e n. 98 del 21/11/2012 che il sottoscritto ha già depositato agli atti dello Staff VIA – VAS nell'ultima conferenza dei servizi, come risulta dal verbale della stessa.

Del che si riporta relativamente a quanto richiesto, restando a disposizione per qualsiasi ulteriori chiarimenti in merito.

Il Responsabile del Settore Tutela Ambientale e Urbanistica
Arch. Raffaele Cellentano





CITTÀ DI ACERRA
PROVINCIA DI NAPOLI
Medaglia d'Oro al Merito Civile (D.P.R. 17/06/1999)
V Direzione

All'arch. Raffaele Celiento
Responsabile settore Tutela Ambiente e Urbanistica
Comune di CAIVANO
p.e.c. urbanistica.caivano@asmepc.it

Oggetto : Riscontro Vs. richiesta prot.59345 del 14/08/2019, per la parte inerente Certificato Destinazione Urbanistica.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che la richiesta di Certificato attestante la sussistenza di vincoli su area posta al confine con il comune di Caivano si ritiene necessario chiarire che per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett.c) del D.lgs. 42/2004, e che l'autorità preposta per legge alla tutela, e quindi alla verifica, al vincolo archeologico è la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli cui bisogna far capo per ogni eventuale chiarimento. Per quanto riguarda il Comune di Acerra le aree indicate sono sottoposte a vincoli previste sia dal dettato dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004, ma anche da quanto desumibile dalla cartografia riferita al solo Comune di Acerra allegata alla comunicazione del ministero dei beni Culturali e Ambientali del 23/03/1985 prot. 4746 da ritenersi tutt'ora vigente, salvo diversa disposizione del competente ufficio della Soprintendenza.

Il tecnico istruttore

Il Dirigente
- Arch. Concetta Martone -

Firmato digitalmente da

**CONCETTA
MARTONE**

SerialNumber =
TINIT-MRTCCT60
C45C557T
C = IT

26/8/2019

actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b23.20190812_1300&contid=8&folder=Staff5017921&msgId=2256021&id=1300

Da "urbanistica.caivano" <urbanistica.caivano@asmepec.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 23 agosto 2019 - 11:52

*5 Del Piano Cof 8338
Re*

PARERE DI COMPETENZA - BIOTHEC

COME DA ACCORDI INTRAPRESI NELL'ULTIMA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 24/7/2019 SI TRASMETTE QUANTO RICHIESTO

DISTINTI SALUTI

ARCH. RAFFAELE CELIENTO

Allegato(i)

BIOTHEC DEL 23-8-2019.PDF (559 Kb)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0516358 28/08/2019 10,52

Mitt. : COMUNE DI CAIVANO

Res. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2019





COMUNE DI CAIVANO
Città Metropolitana di Napoli

AREA TECNICA

Via Marzano n. 19 località Pascarola pec: protocollo.caivano@asmepc.it

A Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle
Acque e dei Rifiuti Valutazione e Autorizzazioni
Ambientali
staff501792@pec.regione.campania.it

Comandante Prov.le VV.F. Napoli
com.napoli@cert.vigilifuoco.it
ennio.aquilino@vigilifuoco.it

Comando Prov.le VV.F. Napoli
com.prov.napoli@cert.vigilifuoco.it

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Area
Metropolitana di Napoli
mbac-sabao-na-met@mailcert.beniculturali.it
serena.borea@beniculturali.it

ENAV
protocollogenerale@pec.enav.it

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it
operazioni.sud@enac.gov.it

Aeronautica Militare-Comando Scuole A.M. 3^ Regione Aerea
Aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

REGIONE CAMPANIA UOD 50 90 01
Pianificazione Territoriale-Paesaggistica-Funzioni in Materia di Paesaggio
Urbanistica Antiabusivismo
dg5009.staff94@pec.regione.campania.it
dg5009.uod01@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA UOD 50 17 08
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli
uod.501708@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA UOD 50 02 03
Energia Efficientamento e Risparmio Energetico
Green Economy e Bioeconomia
uod.500203@pec.regione.campania.it



9c
al Rapporto Finale
Pervenuto esclusivamente
all'indirizzo
staff501792@pec.regione.campania.it
H

U
COMUNE DI CAIVANO
PROTOCOLLO
Protocollo N. 0018840/2020 del 16/07/2020

REGIONE CAMPANIA UOD 50.18.06
Genio Civile di Napoli
uod.501806@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA Staffa 50.17.91 Tecnico Operativo
Iniziazioni Comunitarie e Piano Regionale dei Rifiuti
Rapporti con le società del Polo ambientale per le Attività di competenza
staff.501791@pec.regione.campania.it

Ente Idrico Campano
protocollo@pec.enteidricocampano.it

ASL NA/2
protocollo@pec.aslnapoli2nord.it

Ente d'Ambito Napoli I (ATO NA 1 Rifiuti)
atonapoli1@pec.it

Città Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

Comune di Acerra
protocollo@pec.comuneacerra.it

ARPA Campania – Direzione Generale
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

ARPA Campania – Dipartimento di Napoli
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

Università degli Studi di Napoli Parthenope
Dipartimento.ingegneria@pec.uniparthenope.it

Snam S.p.a.
relazioni.esterne@snam.it
contratti.allacciamenti@pec.snamretegas.it
distrettosocc@pec_snam.it

Biotech s.r.l.
amministrazione@pec.iseconsult.it
biotechsrl.energy@legalmail.it

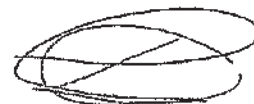
e, p.c.

Commissione Straordinaria
Segretario Generale

Oggetto: CUP 8338 – Istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. N° 152/2006 inerente il progetto denominato “impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)”

- **Parere modifica bozza di Rapporto Finale.**

In riferimento all'oggetto, il sottoscritto, in qualità di rappresentante unico del Comune di Caivano, letto il resoconto della riunione di lavoro tenutasi il giorno 25/06/'20 e la bozza di rapporto finale con tutti gli allegati, acquisiti in data 30/06/'20, prot. n° 17506, **conferma il parere non favorevole**



al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 27bis del D.L.vo n° 152/06.

All'uopo si richiamano tutte le motivazioni già espresse nei precedenti pareri a firma del Responsabile pro tempore con nota prot. n° 17773 del 24/07/19 e con nota prot. n° 19282 del 23/08/19 che qui abbiansi integralmente ripetute e trascritte.

E' evidente, infatti, che le suddette motivazioni, poste a base del parere sfavorevole formulato da questo Comune, che analizzano l'impatto ambientale ricadente su ogni singola matrice (acqua, aria, suolo, sottosuolo....) non possono assolutamente ritenersi superate dalle opere e dagli interventi proposti dalla Società Biotech a mitigazione del forte impatto ambientale ricadente sul territorio caivano che già da diversi anni paga un tributo altissimo in termini di vite umane, tanto da essere definito, come è ben noto, **capitale della terra dei fuochi**.

Senza andare a ripercorrere l'analisi dettagliata e puntuale già ampiamente svolta nei pareri richiamati e, ai quali si rinvia, con la presente si deve evidenziare che le motivazioni poste a base del parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, pervenuto con nota prot. n° 8423 del 18/06/20, non appaiono tuttavia idonee a superare il vincolo di inedificabilità imposto dalla normativa nazionale a tutela del paesaggio e dell'assetto idrogeologico nella fascia di rispetto dei 150 metri, in conformità alla quale la stessa Soprintendenza con il precedente parere trasmesso in data 09/06/20, prot. n° 7818, ha prescritto...*che tutto l'impianto sia delocalizzato alla fascia di rispetto di 150 metri dal "Lagno Vecchio" individuato nel Regio Decreto del 07/05/1899 recante l'elenco delle "acque pubbliche in provincia di Napoli", pubblicato sulla G.U. del Regno di Napoli del 21/07/1899 n° 169. Il calcolo della fascia di rispetto dovrà riferirsi alle planimetrie storiche e a documenti d'archivio che riportano l'originale percorso dei Regi Lagni*. Peraltro, la stessa Soprintendenza con nota inviata a mezzo pec in data 20/08/19, che ad ogni buon fine si allega alla presente, ha trasmesso a Codesto Spett.le Staff detta documentazione, evidenziando che l'immobile interessato dall'intervento sito in Caivano riportato in NCT al foglio 13, p.lla 36 rientra nel perimetro delle zone sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del D.L.vo n° 42/2004 art. 142 comma 1 lettera c). Si ribadisce, pertanto, l'insuperabilità del motivo ostativo alla realizzazione, sul sito in questione, dell'impianto proposto dalla Società Biotech che risulta in contrasto con la normativa urbanistica di riferimento in virtù della destinazione agricola del terreno ed ancor più del vincolo di inedificabilità sulla fascia di rispetto, imposto dalla normativa vigente. Tanto perché, quanto alla possibilità di realizzare un impianto per la produzione di biogas in zona agricola, occorre osservare che l'art. 12, comma 7 D.L.vo n° 387/03 quantunque ne preveda la possibilità, non prevede affatto una immediata possibilità di deroga alla zonizzazione comunale, ma si limita a non impedire che ciò possa avvenire, qualora nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti e, tenuto conto degli elementi indicati dal legislatore, si ritenga che la ubicazione in zona agricola risulti ragionevole ed opportuna (cfr Consiglio di Stato Sez. IV 22/03/2017 n° 1298).

Con questo tipo d'intervento, vengono meno tutti i principi posti alla base del Testo vigente della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16. "Norme sul governo del territorio" all'Art. 2 Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica. 1. La pianificazione territoriale e urbanistica persegue i seguenti obiettivi: a) promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo; c) tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi; d) miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati; f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse; g) tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.

Ricordiamo che la Campania è al terzo posto tra le Regioni in Italia dopo Lombardia e Veneto, per



il consumo del suolo. Oggi è sempre più forte il sentimento in Europa e in Italia, di invertire la tendenza sul consumo smisurato e incontrollato del suolo. Sono tantissimi gli interventi di recupero dei suoli impermeabilizzati, attraverso interventi di recupero, con demolizioni, de-impermeabilizzazione, rinaturalizzazione.

In tale valutazione la Regione è dunque chiamata a considerare tutte le motivazioni rappresentate da questo Ente soprattutto a salvaguardia della salute della collettività amministrata che di sicuro non consentono di autorizzare la realizzazione dell'intervento proposto nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti e, in ogni caso non può essere superato il vincolo di legge imposto a tutela del paesaggio e dell'assetto idrogeologico che prescrive l'inedificabilità assoluta sulla fascia di rispetto dei 150 metri del fondo in questione.

Ciò senza considerare che la zona interessata, classificata agricola produttiva con specifica destinazione a frutteto, seminativa irrigua ed orti, si inserisce in un'ampia e fiorente distesa vegetativa con prodotti tipici campani commercializzati su vasta gamma nazionale ed europea onde non può essere sottovalutato, nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti, la valorizzazione delle tradizioni agro alimentari locali, la tutela della biodiversità così come il patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Tutto questo non sfugge dalla lettura della norma richiamata dalla quale si evince che la possibilità di realizzare detti impianti in zona agricola, sia del tutto residuale, subordinata alla mancanza di siti aventi una specifica destinazione e alla prevalenza di interesse pubblico, circostanze che non sono assolutamente riscontrabili nel caso di specie tanto più che il Comune di Caivano così come il confinante Comune di Acerra dispongono di un agglomerato industriale (ASI) ove sono presenti terreni liberi destinati ad accogliere impianti ed opifici industriali, tanto è che il Consorzio ASI ha diramato l'avviso pubblico, (decreto-dirigenziale n.32 del 09.06.2020) che pure si allega alla presente, per la assegnazione di terreni di Caivano.

Si allega infine, esame/parere relativo all'impianto in questione a firma dell'esperto, Ing. Vincenzo Caprioli.

Conclusioni: si conferma, per le motivazioni esposte nella presente relazione ed in quelle precedenti richiamate, il parere negativo di questo Comune al rilascio dell'autorizzazione unica alla Società Biotech s.r.l. per l'intervento richiesto, con riserva di ogni altra impugnativa dinanzi alla preposta Autorità Giudiziaria a tutela dell'interesse collettivo.



IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Arch. Pasquale D'Alisa

MLEAC/SABAR-NA-MET/20/02/2019 0013103-P/ [34.07.25/41.3/2019]



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per l'area
metropolitana di NAPOLI

Risposta a nota n. 11514-A del 18.7.2019
e n. 11599-A del 18.7.2019
Classifica 34.07.25
All. 5 fogli

staff.301792@regione.campania.it

Atta Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle
Acque e dei Rifiuti. Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali - Staff Tecnico Amministrativo
Valutazione Ambientale
Via De Gasperi n. 26
NAPOLI

E.p.c. urbanistica.caivano@regione.campania.it
urbanistica.caivano@regione.campania.it

Al Comune di Caivano - Settore Urbanistica
Via Marzano n. 19
CAIVANO (NA)

Oggetto: Caivano (NA) - Immobile riportato nel NCT al F. 13 p.lla 36.
Richiesta di accertamento sussistenza vincolo paesaggistico ai sensi D.Lgs 22.1.2004, n. 42
"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte Terza.

In riferimento alle note di codesto Ufficio, prot. 440094 dell'11.7.2019 e prot. 452300 del 17.7.2019, rispettivamente acquisite agli atti di questa Soprintendenza con prot. 11514-A del 18.7.2019 e 11599-A del 18.7.2019; visti gli atti d'Ufficio e acquisite le informazioni dalla banca dati e dagli archivi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ad oggi ancora depositaria degli atti relativi ai beni paesaggistici della Provincia di Napoli antecedenti a luglio 2016, si comunica che l'immobile sito in Caivano, riportato nel NCT al F. 13 p.lla 36 rientra parzialmente nel perimetro della zona sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c), in quanto ubicato entro la fascia di 150 metri dalle sponde o piede degli argini del Canale Vecchio Inf. n. 1 (in aerofotogrammetria riportato con la dicitura "Lagno Vecchio"). Detto corso d'acqua risulta iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, come da Regio Decreto 7.5.1899 recante "Elenco delle acque pubbliche in provincia di Napoli" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno Unito d'Italia del 21.7.1899 n. 159 di cui si allega la parte che qui interessa. Si allega, altresì, lo stralcio aerofotogrammetrico con l'ubicazione del Canale Vecchio.

Il responsabile dell'Ufficio Vincoli
(Maria Rosaria Vuolo)

Vuolo

IL SOPRINTENDENTE
(Teresa Elena Cinquantesquattro)

Teresa Elena Cinquantesquattro

Referente: Ufficio Vincoli (Tel. 0814422235)
VMR

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI
Piazza Plebiscito 1 (Palazzo Reale) - 80132 - Napoli
Tel. 081.5808314 (segreteria Soprintendente), Fax 081.5808209
E-mail: suap-na-met@beniculturali.it; PEC: mbac-sabao-na-met@pec.beniculturali.it

2794

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE

L'uso delle quali dovrà essere concesso in base alla legge 10 agosto 1884, per lo sfruttamento di acque pubbliche

PROVINCIA DI NAPOLI

N. B. I limiti fissati con località determinate, percorrenza e conduzione, hanno valore solo quando limitano il corso in un punto superiore all'ultimo edificio esistente, che in ogni caso detto limite s'intende inteso fino alla presa d'acqua di tale ultimo edificio.

Nella 2ª colonna l'indicazione di fiume, torrente, salasso, botro ecc. non si riferisce alla natura del corso d'acqua ma sibbene alla qualità della quale sono conosciuti nella località.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE e sbocco	COMUNI necessi a attraversare	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6
VERSANTE TIRRENO.					
1	Canale Principale dei Regi Lagni.	Tirreno per Foca	Caiavato.	Tutto il tratto scorrendo in provincia a che è suddes.	Passa in provincia di Caserta ove ha sbocco ed origina e si divide nell'Alfano.
2	Canale Vecchia inf. n. 1.	Regi Lagni.	Id.	Tutto il tratto che è suddes.	2ª strada con la provincia di Caserta ove ha sbocco ed origina e si divide nell'Alfano.
3	Canale Grande.	Tirreno.	Ugentino, Qualiano, Calvinzano, Mi- gliorino, Marano.	Dallo sbocco in presso Chia- iano, nel ramo destro, dopo S. Marco Spinoce dell'al- tra, dei due in cui si di- vide a Qualiano.	
4	Lago di Litola.	"	Ugentino e Pozzuoli.	Tutto lo specchio d'acqua e i suoi due emiscoli.	
5	Lago di Pucara.	"	Pozzuoli.	Id.	
6	Lago Mare Morto.	"	Id.	Id.	
7	Canale di Foca e Su- mo Sebeto.	Tirreno.	Napoli.	Tutto il suo corso.	
8	Canale Shantone inf. n. 7.	Canale di Foca.	Id.	Id.	
9	Canale Valle inf. n. 7.	Canale di Foca.	Napoli, Ponticelli, S. Sebastiano, Ca- salmuro.	Id.	
10	Canale S. Saverio inf. n. 2.	Vulturno.	Napoli, Ponticelli, Barra.	Id.	
11	Canale Lucia inf. n. 9.	Id.	Napoli, Ponticelli, Barra, S. Sebastiano.	Id.	
12	Canale Costanzo inf. n. 8.	Id.	Ponticelli, S. Sebastiano, Casalmuro.	Id.	
13	Altre comuni del ter- reno di Pollena.	Tirreno.	Napoli, S. Giovanni a Teduccio, Barra, Ponticelli, Cerreto, S. Anastasia, Pollena.	Dallo sbocco fino alla strada Pollena S. Anastasia. Id.	

2786

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ELENCO alfabetico per l'indicazione del Circondario toccato o attraversato dal corso d'acqua.

N. d'ordine	DEDENOMINAZIONE	FOCE	CIRCONDARI
1	2	3	4
	da valle verso monte	o sbocco	toccati e attraversati
12	Antico (F.)	Spagna.	Castellammare.
20	Aro (F.) ed Acqua del Mito.	Tirreno.	id.
15	Bottana (M.)	Sarno.	id.
21	Breccette (le).	S. Marco.	id.
3	Cervino Grande.	Tirreno.	Casoria e Pozzuoli.
12	Cosentino.	Vulturno.	Napoli e Casoria.
22	Cognola.	Tirreno.	Castellammare.
23	Campora (M.)	Puglia.	id.
5	Fasano (Lago S.)	—	Pozzuoli.
7	Foss o Sebeto.	Tirreno.	Napoli.
31	Grando.	id.	Castellammare.
4	Lisola (Lago S.)	—	Casoria e Pozzuoli.
11	Loma.	Vulturno.	Napoli.
9	Mare Mito (Lago S.)	—	Pozzuoli.
10	Morici.	Sarno.	Castellammare.
13	Palena (Lago comune dei torrenti).	Tirreno.	Napoli.
24	Porto (M.)	id.	Castellammare.
25	Porto o Pinna Grande.	id.	id.
23	Praetura.	id.	id.
20	Ponte (M.)	id.	id.
1	Rigi Lago.	id.	Casoria.
8	Staccata.	Puglia.	Napoli.
10	S. Severino.	Vulturno.	id.
11	Sarno.	Tirreno.	Cast. Napoli.
17	S. Benedetto e Marenco.	Sarno.	Castellammare.
19	S. Marco.	Tirreno.	Cast. e Napoli.
21	S. Nicola dei Miti.	S. Marco.	Castellammare.
25	Sarato.	Tirreno.	id.
32	Schiato o Sango Puro.	id.	id.
27	Teglia.	Rio d'Ara.	id.
30	Tombarella.	Tirreno.	id.
2	Veschio.	Rigi Lago.	Casoria.
9	Vulturno.	Puglia.	Napoli, Casoria.

Roma, 7 maggio 1892.

Vice d'ordine di S. M., come da R. decreto in data 1892.

LADAVA.

Visto per la Corte dei Conti.

VIZIO.

Relazione di S. E. il Ministro dell'Interno a S. M. il Re, in udienza del 18 giugno 1890, sul decreto che scioglie il Consiglio Comunale di Buccino (Sulturno).

Sire!

L'Amministrazione del Comune di Buccino, in provincia di Salerno, non procede in modo regolare. Una inchiesta recentissima eseguita ha constatato che vengono omesse, dagli amministratori, la compilazione dei ruoli delle tasse, la riscossione di considerevoli somme di riscoli attivi, compromettendo l'equilibrio della finanza di quella pubblica azienda, oberata da molte passività.

Diordinato è il servizio di tesoreria e di contabilità: sono emessi mandati provvisori con la sola firma del Sindaco, ed i mandati definitivi sono mancanti di documenti giustificativi.

Nel maggior disordine è pure l'Ufficio Comunale, e registrati ed atti importanti non sono tenuti in regola. Siffatti irregolarità e disordini tutti gli altri servizi pubblici, e l'igiene è in condizioni deplorevolissime.

Gli amministratori largheggiano nell'assumere il bilancio di quote insostituibili e favorevoli costabili, assicurando il rimborso di somme con complicità deliberazioni della Giunta Municipale; sostengono forti spese in liti, non sempre ispirate al vero interesse del Comune.

Infine a carico degli amministratori si fanno gravi assegni di indebita gestione di danaro, per cui sarebbe da accertare la relativa responsabilità.

Del complesso di questi fatti rilevati sufficientemente che l'Amministrazione del Comune non potrebbe continuare a ricoprire l'incarico senza pericolo di maggiori danni, e che perciò necessito si abolire la delegazione del Consiglio Comunale.

A tale scopo mi sono sottoposto all'Allegata forma della Sua Vostra il relativo decreto di decreto.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 205 e 206 del testo unico della legge Comunale o Provinciale, approvato col Regio decreto 4 maggio 1892, n. 104;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio Comunale di Buccino, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Rinaldi Mimoli car. Giuseppe, è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro prefetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1892.

UMBERTO.

PALLONE.

Regione Campania
11/05/2020

COMITATO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI NAPOLI

Decreto n. 32 del 09.05.2020

DECRETO DIRIGENZIALE

(Liberazione del Comitato C. A. n. 10 del 8 ottobre 2015)

Decreto n. 32 del 09.05.2020

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per l'assegnazione lotti industriali
per l'insediamento il business dell'agglomerato industriale di
Levero.

pag. 009/000
11/17

Regione Campania
Consorzio Agglomerato Industriale di Caivano

12/11/2020



PREMESSO che

- il Consorzio Agglomerato Industriale di Caivano, ente pubblico economico, industriale, delle aree, della zona e dei nuclei di attività produttive, ha reso noto, per mezzo del presente atto, l'intenzione di sviluppare di attività, provvedendo tra l'altro all'assegnazione di lotti industriali, mediante la quale, l'ente, sulla base della fase di acquisizione, ha destinato all'uso di attività produttive di carattere pubblico, previa valutazione del progetto di attuazione di cons. della norme di attuazione del vigente Piano regolatore e del presente regolamento;

- l'assegnazione delle aree è finalizzata a realizzare iniziative di pubblica utilità attraverso l'insediamento di attività imprenditoriali in grado di concorrere alla creazione di ricchezza per l'economia del territorio di riferimento e della stessa regione, nonché fornire e migliorare le opportunità di occupazione e di reddito distribuito;

- sulla base di quanto premesso, l'assegnazione delle aree deve conseguire dall'applicazione di riferimenti procedurali e di criteri certi, esplicitamente e costantemente riferibili alle finalità istituzionali dell'ente consortile;

- l'aggiornamento industriale di Caivano necessita di particolari disposizioni per favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi che consentano lo sviluppo sia delle imprese già operanti, nonché all'attrazione di nuove imprese produttive e basate in parte o totalmente in detta area;

RITELEVATO che il presente provvedimento, per quanto attiene agli aspetti di incentivo, quello della riduzione del costo del terreno, che per l'agglomerato industriale di Caivano è stato fissato con decreto dirigenziale n. 1 del 29.10.2019;

RITELEVATO, per altro, necessario approvare l'avviso pubblico o manifestare interesse, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, unitamente al modello di istanza per la presentazione da parte delle imprese della richiesta di assegnazione del suolo industriale in agglomerato di Caivano;

VISTI

- la L.R. 6 dicembre 2013, n. 19

- lo Statuto del Consorzio;

DECRETATO

per tutto quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare l'avviso pubblico per l'assegnazione lotti industriali per l'insediamento di imprese nell'agglomerato industriale di Caivano, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- di approvare altresì, il modello di istanza per la presentazione da parte delle imprese della richiesta di assegnazione del suolo industriale in agglomerato di Caivano;
- di dare atto che le domande di assegnazione proposte alla data di adozione del presente provvedimento e che non siano state oggetto di alcuna ulteriore manifestazione di interesse da parte delle imprese interessate sono considerate decadute;
- di trasmettere il presente provvedimento alle strutture consortili competenti per gli adempimenti consequenziali di competenza;

pag.056/1000
2020

2

Page 1000 of 1000
Page 1000 of 1000

- di prelevare le affiliazioni alle sette apposite e, nel caso, una copia dell'attestazione relativa alla loro situazione;
- di rinviare a materia della loro insoddisfazione o opposizione.

CONFIDENTIAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
art. 10 del regolamento n. 10 del 1991 art. 10 comma 4

Modello ASI/1 - assegnazione suolo

Al Consorzio ASI di Napoli
Via Domenico Morelli, 75
80121 Napoli

Oggetto: **RICHIESTA DI ASSEGNAZIONI DI SUOLO INDUSTRIALE IN AGGLOMERATO INDUSTRIALE DICAIIVANO**
in attuazione della Legge Regionale n. 19 del 1991 art. 10 comma 4

DATI

Soggetto Richiedente

Il sottoscritto Il Consorzio ASI di Napoli

Codice Fiscale:

partita di

di

prov.:

residenza in:

prov.:

indirizzo:

di

C.A.P.:

indirizzo e mail:

pec:

recapito telefonico:

in qualità di:

della ditta/dell'impresa:

della società:

codice fiscale/p.iva:

Codice ATECO:

indirizzo:

n.°:

C.A.P.:

indirizzo e mail:

pec:

recapito telefonico:



CONSORZIO PER L'AREA INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Ente pubblico economico - istituito con delibera del Consiglio Provinciale del 1981, art. 36 - continua a

ART. 10

L'assegnazione di un suolo industriale in agglomerato industriale di una superficie complessiva di _____ [m²] per _____

- ☐ l'adempimento dell'attuale stabilimento oggi esistente in agglomerato industriale di Caivano,
- ☐ per la realizzazione di nuovo edificio.

secondo la procedura, le modalità, condizioni e termini previsti nell'avviso pubblico pubblicato all'albo del Consorzio;

per avviare l'attività di _____

Codice Ateco: _____

le cui produzioni principali sono:

_____ meglio descritte nella relazione allegata

DICHIARA

pertanto consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii. e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii. sotto la propria responsabilità:

1. di essere cittadino italiano, di Stato membro della U.E oppure di essere cittadino residente in Italia o di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
2. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese c/o C.C.I.A.A. di _____ al n° _____;
3. di trovarsi non trovandosi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
4. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione della pena: a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza e di essere iscritta alla posizione INPS di _____ al n° _____ e INAIL di _____ al n° _____;
6. di non essere reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

ente pubblico associativo - istituito con legge n. 117 del 3 ottobre 1971, art. 36 - colonna 4

7. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge 287/1991.

8. che l'investimento da avviare:

Iniziale previsto è di €: _____ nella finanziaria fasi successive dal secondo anno in poi è di €: _____

9. che i dati di Bilancio dell'impresa sono:

9.1. totale bilancio: € _____

9.2. fatturato ultimo esercizio: € _____

9.3. fatturato penultimo esercizio: € _____

10. che l'impresa:

- ☐ non possiede ulteriori sedi / stabilimenti / filiali
- ☐ possiede ulteriori sedi / stabilimenti / filiali
(specificare sede / stabilimento / filiale in oggetto, indirizzo, natura)

con un numero di addetti pari a: _____

☐ che intende:

- ☐ dismettere;
- ☐ delocalizzare/trasferire nell'insediamento oggetto della presente istanza richiesta;
- ☐ non dismettere;
- ☐ non delocalizzare;

11. che l'impresa intende occupare nell'insediamento previsto un numero di addetti totali pari a: N° _____
come di seguito dettagliato:

Tipologia Addetti	N. Addetti previsti per il NUOVO insediamento
Funzioni direttive (Soci, Dirigenti, Quadri) N.	
Impiegati N.	
Operai N.	
Apprendisti N.	
Padroncini N.	
Manodopera saltatoria o stagionale N.	
TOTALE N.	
% presenza personale femminile sul totale addetti	%



CONSORZIO PER L'AREA DI INTERESSE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Decreto deliberato dal Consiglio di Amministrazione n. 1 del 5 agosto 1991, art. 36 - comma 1

12. che il fabbisogno di energia nel ciclo produttivo è di:

- ☐ Energia elettrica (potenza minima necessaria): _____
- ☐ Acqua per uso igienico-sanitario: _____
- ☐ Acqua per uso industriale: _____

tenendo presente che l'area industriale non è ancora allacciata.

13. che il traffico pesante su strada:

- ☐ non è previsto;
- ☐ è previsto:
 - a) mezzi in uscita n° _____/mese;
 - b) mezzi in entrata n° _____/mese;

14. che sono previsti trasporti di merci pericolose (oggetto a norme ADR (D.M. del 4 novembre 1996 – D.M. 15 maggio 1997 – D.M. 28 settembre 1999 e norme IT))

- ☐ No
- ☐ Sì

15. che la Società possiede certificazione di Qualità:

- ☐ Sì
- ☐ No

16. che la Società possiede Certificazione Ambientale:

- ☐ Sì
- ☐ No

17. che nel ciclo produttivo sono previste emissioni di:

- ☐ odore;
- ☐ polveri;
- ☐ rumore;
- ☐ fumi;
- ☐ acque reflue;
- ☐ altro;
- ☐ nessuna;

meglio descritte nella relazione tecnica generale all'opera.



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Ente pubblico costituito con delibera della Giunta Provinciale del 5 ottobre 1991, art. 30 - comma 1

(3) che i rami esodati sull'attività sono:

Tipologia Fondo F.I.R.	Ramo Attività	Sistema Recupero Amministrativo
Rami Fondi F.I.R.		
Speciali		

14. che l'impresa nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
15. di accettare tutte le norme, i regolamenti le disposizioni che sono già state emanate e quelle che eventualmente saranno emanate per la gestione delle infrastrutture e delle attività consortili;
16. di autorizzare fin da ora il CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI NAPOLI ed ogni altro soggetto da quest'ultimo formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale assegnazione del lotto richiesto, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa;
17. di autorizzare l'Ente al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla normativa vigente;
18. di chiedere l'agevolazione della riduzione dei prezzi, come previsto dall'avviso in quanto:



CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

ente pubblico economico - istituito dalla legge n. 37 del 5 ottobre 1991, art. 36 - comma 4

ALLEGATO TRIPLOCE COPIATO *documenti richiesti ai sensi dell'art. 12, comma 1 della presente richiesta.*

- Documento di identità;
- Atto costitutivo e dello statuto esenti;
- Visto Consorziale in corso di validità;
- Casellario giudiziale e certificato dei carichi penali amministrativi o dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità di cui al DPR 445/2000;
- **PIANO DI INVESTIMENTO – BUSINESS PLAN** - *Secondo lo Schema Allegato n. 11;*
- **RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA** fatta da un tecnico/professionista abilitato, contenente almeno la descrizione delle caratteristiche tecniche dello stabilimento, delle opere da farsi, dell'attività produttiva con particolare riferimento ai cicli produttivi, all'impatto ambientale, alla gestione di rifiuti allo stabilimento della attività produttiva, perdite ed fabbisogni energetici ecc.
- **SCHEMA A BLOCCHI** del ciclo produttivo che si intende avviare con particolare descrizione di tutte le emissioni in ambiente per ciascuna attività dell'intero ciclo produttivo.
- Copia del versamento a mezzo bonifico bancario dell'importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA per le spese istruttorie a favore di ASI CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI da eseguirsi sul conto corrente bancario IBAN: IT83 6010 1003 5414 1002 1009 027 - CAUSALE: Spese istruttoria assegnazione forti agglomerati industriali;

Timbro e Firma (*)

.....

(*) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 16 del D.P.R. 445/2000, allegando fotocopia di documento d'identità.



CONSORZIO PER L'AREA INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Reg. Tribunale di Napoli n. 1000 del 3-10-1991, art. 36 - comma 4

ALLEGATO N. 1

PIANO DI INVESTIMENTO - BUSINESS PLAN

A. L'impresa e i suoi protagonisti

* Presentazione dell'impresa

(forma e composizione societaria, oggetto sociale, storia, struttura organizzativa, campo di attività, risultati conseguiti e prospettive di sviluppo)

* Vertice e management aziendale

(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità)

B. Sintesi del programma proposto

* Caratteristiche salienti del programma

(descrivere sinteticamente il programma che si intende realizzare)

* Presupposti e motivazioni (ne sono all'origine)

(indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche)

* Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti

(descrivere quali sono gli effetti produttivi ed economici attesi)

B1. Il prodotto/servizio

* Descrizione e caratteristiche del nuovo prodotto/servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare

* Eventuali prototipi già realizzati dall'impresa e collegamenti con i nuovi

B2. Il mercato di sbocco e la concorrenza (citare le fonti dei dati indicati)

* Caratteristiche del mercato di sbocco

* Dimensioni del mercato, movimento storico e previsioni, interscambio con l'estero

* Struttura e caratteristiche del sistema competitivo

* Identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)

B3. L'organizzazione dei fattori produttivi ed il ciclo di produzione

* Descrizione del processo produttivo attuale e/o di quello conseguente all'investimento proposto ed eventuali collegamenti ed integrazioni tra i due

* I fattori produttivi (lavoro, capitale e know-how), disponibili o da acquisire

* Gli investimenti previsti (al netto dell'IVA ed in euro)

* Il mercato di approvvigionamento delle materie prime, potere contrattuale dei fornitori

(descrivere la struttura del mercato delle materie prime)

* L'organizzazione del lavoro

B4. Le prestazioni ambientali

Fornire tutti gli elementi utili in merito all'origine dei dati e delle informazioni fornite nella Scheda Tecnica

B5. Le risorse finanziarie

* Le fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e capacità di accesso

* Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'investimento proposto

B6. Le strategie commerciali

* Piano di marketing

(posizionamento del prodotto, sistema di prezzi, canali distributivi, politica e organizzazione commerciale)

14/7/2020

https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b25.20200317_1050&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=39...

Da "attproduttive.caivano" <attproduttive.caivano@asmepec.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 10 luglio 2020 - 15:13

✓ Scabbi
Ory 8338

I: Comune di Caivano prot 18840 del 10.07.2020 - Parere sfavorevole Impianto Biotech srl

In allegato si rimette il parere non favorevole del Comune di Caivano prot 18840 del 10.07.2020 - Con il parere dell'Ing. Caprioli massimo esperto in tematiche ambientali.
Arch. Pasquale D'Alisa

[Handwritten signature]

Allegato(i)

Parere Caivano 18840_2020.pdf (4313 Kb)

Relazione Ing_Caprioli (1).pdf (74796 Kb)

All. in pec

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0341430 20/07/2020 11,03

Mitt. : ATTPRODUTTIVE CAIVANO

Ass. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativa...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 3 del 2020



 **ASL Napoli 2 Nord**
www.aslcampania.it - info@aslcampania.it

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Costituita ex art. 2 comma 1 lettera a) della L.R. n°
16 del 28 Novembre 2008

Sede legale: via C. Alvaro n° 8 – Pozzuoli
P. IVA: 06321661214 – C.F. 96024110635

Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore f.f.: Dr. L. Castellone

Caivano,
Prot. n°16794/20
del 16/04/2020

Alta Giunta Regionale della Campania
Dirigente della Direzione Generale, per ciclo
Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali.
STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali

e p.c. Al Responsabile del SUAP del Comune
di Caivano

OGGETTO:
Parere per VIA/VAS
Ubicazione:

CUP 8338: Biotech s.r.l.
Caivano (NA) Loc. Omomorto
Catasto fabbricati Fg n°12, P.la n°36

Premesso che: in data 25/09/2018, con nota prot. 598681, la Regione Campania, tramite PEC dello Staff tecnico amministrativo per le valutazioni ambientali veniva acquisita comunicazione di istanza per il rilascio del provvedimento di VIA-VI nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico generale CUP 8338, ai sensi dell'Art. 27 bis del D.Lgs N°152/06 presentata dal legale rappresentante della Biotech S.R.L. nella persona di Bruno Fomeris, nato a Napoli il 27/11/49, residente a Casamicciola Terme (NA) in via Castiglione N°43, da svolgersi sul suolo in oggetto indicato ai fini dell'espressione di parere per l'attività di, " produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità";

Esaminata, esclusivamente sotto il profilo igienico-sanitario, la documentazione presentata alla Giunta Regionale, limitatamente alle competenze del Servizio di Igiene pubblica alla realizzazione di quanto richiesto nella relazione e grafici con nota N°208257/18 del 15/10/2018, al puntuale riscontro alle osservazioni ed alle richieste di integrazioni documentali e chiarimenti forniti dalla Biotech srl e ricevuti da questa ASL con Prot. N° 0013331/19 del 05/03/2019 ed ai nostri dubbi chiariti nella varie conferenze tenutosi dopo tale data espressi con nota Prot.11476/19 del 24/05/2019;

Successivamente con nota 114113 del 20/02/2020, veniva comunicato il riavvio del procedimento e la convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'Art.27 bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e dell'Art. 14, comma 4 della L. 241/90; - considerato l'impatto odorigeno che si potrebbe sviluppare, assentito che i monitoraggi dell'aria e dell'acqua descritti nel piano di monitoraggio verranno effettuati dalla parte almeno con cadenza mensili;

Considerate le problematiche per la collettività e per il territorio circostante che potrebbero essere causate dall'impianto in questione, facendo proprie le prescrizioni fatte di tutti gli Enti che hanno partecipato alle Conferenze dei Servizi ed ai tavoli tecnici, per quanto di competenza, si esprime " PARERE FAVOREVOLE " al rilascio del provvedimento di VIA/VAS inerente il progetto denominato " Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel comune di Caivano (NA) "

Giova precisare che tale parere è subordinato al completo pagamento degli oneri per l'ASL che non sono stati pagati totalmente

I Dirigenti ex UOPC D.S. 45

Dr. P. Pecoraro - Dr. A. Peluso

Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Direttore f.f.: Dr. L. Castellone

Cosavatore
Tel. 081/8840700

Pag. 1 di 1

17/4/2020

https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b25.201912_1000&confid=&folder=SU5CT1g=&msgid=3383...

Da: "dg.501700@pec.regione.campania.it" <dg.501700@pec.regione.campania.it>

A: "staff.501792" <staff.501792@pec.regione.campania.it>, "Simona Brancaccio" <simona.brancaccio@regione.campania.it>, "filippo silvestre" <filippo.silvestre@regione.campania.it>

Data venerdì 17 aprile 2020 - 12:47

I: PARERE PER VIA/VAS CUP 8338: BIOTECH SRL

PARERE PER VIA/VAS CUP 8338: BIOTECH SRL

igieneesantapubblica@pec.aslnapoli2nord.it

Allegato(i)

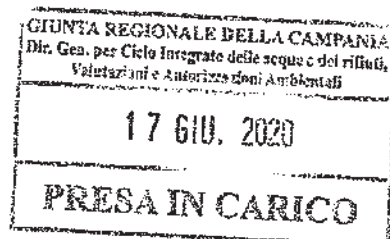
BodyPart.txt (82 bytes)

Biotech.pdf (432 Kb)



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
 Unità Operativa Dirigenziale
Genio Civile di Napoli – Presidio Protezione Civile

Dip. 50 - D.G. 18 - U.O.D. 66



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0271975 10/06/2020

Prot. 2020. 0271973 20/04/2021
Nitt. : 501805 Genio civile di Napoli; presid...

Ref. : 50179Z STAFF + Tecnico-amministrativo...

Clasifica : 80.9.15, Faciente : 4 del 2020



**Direzione Generale per Ciclo Integrato
delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
STAFF Tecnico Amministrativo
Valutazioni Ambientali
50 17 92
Avv. Simona Brancaccio
Sede**

c.a. RUP
dott. Sergio Scalfati

Oggetto: CUP 8338 Istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n.152/2006 inerente il progetto denominato "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA). Proponente: Biotech S.r.l._ Riavvio del procedimento Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.14, comma 4, della L. 241/1990 - convocazione della seconda riunione di lavoro per il giorno 11 giugno 2020

In relazione alla vs. nota, inviata via pec in data 26.06.2020 (Vs. prot. n. 246900 dello 26.06.2020), dove si richiede il parere a questa U.O.D. Genio Civile di Napoli relativo al procedimento in oggetto, si comunica che, sono state rilasciate ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 2 e 4 della L.R. 9/83 come modificata dall'art. 10 della L.R. 19/09, tutte le autorizzazioni sismiche per l'esecuzione dei lavori strutturali relative alla realizzazione dell'insediamento industriale.

Tanto per debito d'ufficio.

Il Responsabile del Procedimento
Valerio ing. Luigi.

Il Dirigente
Giulivo dott. Italo

**LUIGI
VALERIO**

Serviço de Atendimento da UNIC
 VALÉRIO
 RDC: 0-87, e responder perguntas
 ou caso de PS, além de orientações.
 ou VALÉRIO, gerenciar a UNIC
 ou VALÉRIO ou BDT.
 VALÉRIO ou 219 27 07 11, ou 219 27 07 11
 VALÉRIO, ou 219 27 07 11, ou 219 27 07 11
 25 495, ou 219 27 07 11, ou 219 27 07 11
 2020 04 08 10 35 48 - 02 07

Giulio dott. nato

al Rapporto Finale
M



Giunta Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.D. 50 09 01
Planificazione territoriale - Planificazione paesaggistica -
Funzioni in materia di paesaggio, Urbanistica, Antiabusivismo
IL DIRIGENTE

Alla Soprintendenza Archeologica
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Napoli
Piazza Plebiscito, 1
80132 - Napoli
mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it

p.c. Al Commissario Prefettizio
del Comune di Caivano
dott. Vincenzo De Vivo
Piazza Cesare Battisti
80023 Caivano (NA)
protocollo.caivano@asmepec.it

p.c. Al Richiedente
Sig. Bruno Forneris.
Amministrazione Unico della Biotech s.r.l.
Via Piazzetta di Porio, 5
80134 Napoli (NA)
biotechsrl.energy@legalmail.it

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica avanzata in via sostitutiva, art. 146 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.e ii. inerente la realizzazione di un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità", nel comune di Caivano alla contrada Omomorto, - ex comma 10, art. 146 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.e ii.

RICHIEDENTE: SIG. BRUNO FORNERIS NATO A NAPOLI IL 27/11/1949 E RESIDENTE IN CASAMICCIOLA TERME (NA) ALLA VIA CASTIGLIONE, N. 43.

In conformità a quanto previsto dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del parere obbligatorio e vincolante relativo alle opere di cui in oggetto, si trasmette a codesta competente Soprintendenza la seguente documentazione:

- a) **Relazione Tecnica Illustrativa** redatta da questi uffici, contenente, altresì, la relativa **proposta di merito**, al fine dell'acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica, per l'intervento di cui in oggetto.

Si precisa altresì che

- b) l'intera **documentazione tecnico-amministrativa**, nonché la **Relazione Paesaggistica** relativa al progetto *de quo*, esclusivamente in formato digitale, interamente scaricabili dal seguente link

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Ricerca_Avanzata.html

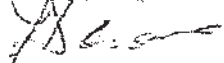
Si comunica che, il richiedente Bruno Forneris, amministratore unico della società BIOTECH s.r.l. ha autorizzato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e DGRC n. 466 del 17/07/2019, al trattamento dei propri dati personali, anche con invio degli stessi ad altri Uffici della Regione Campania, nonché ad altre Pubbliche Amministrazioni.

Al solo richiedente, la presente vale ai fini della comunicazione di inizio procedimento, ai sensi della L.241/90 e s.m.i.

Si comunica infine altresì che il responsabile del procedimento è il geom. Giacomo Ascione.

- tel. 0817967036 - mail. giacomo.ascione@regione.campania.it

Il funzionario P.O.
Geom. Giacomo Ascione



dott.ssa Lucilla PALMIERI

Documento firmato da: LUCILLA PALMIERI
15.04.2020 17:14:09 CEST



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ai sensi dell' art. 146 comma 10 del decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. e ii.)						
ISTANZA	Prot. N.	PG/2019/0741495	del	05/12/2019		
Richiedente	Comune di CAIVANO (NA) - Istanza presentata dal Sig. Bruno Forneris, Amministratore Unico della società Biotech srl, nato a Napoli il 27/11/1949 e residente in Casamiciola Terme (NA) alla Via Castiglione, 43.					
Comune	CAIVANO			Prov.	NA	
Oggetto			Località	Fg.	Part.ile	Sub
Progetto per la realizzazione di un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità".			Comune di CAIVANO alla contrada "OMOMORTO"	13	36	---

VERIFICA PRELIMINARE

- ☐ L'intervento ricade nelle aree di cui alla Parte III del D. Lgs. 42/2004 - Art. 142 lett. c - Aree tutelate per legge - "LAGNO VECCHIO" - individuato nel Regio Decreto 7.5.1899 recante "Elenco delle acque pubbliche in provincia di Napoli" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno Unito d'Italia del 21.07.1899 n. 169
- ☐ L'intervento è soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica.
- ☐ Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta, effettuato dal funzionario Istruttore, l'istanza risulta completa ai sensi del D.P.C.M. 12/12/05.

PREMESSO

Che la società Biotech Srl, in data 11/09/2018, ha presentato istanza per l'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27 bis D.Lgs 152/05 e s. m. e i., allo STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania, acquisita al prot. n. 570888, relativamente al progetto per la realizzazione di un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità", nel comune di Caivano alla contrada Omomorto, identificato al catasto terreni al foglio 13 particella n. 36 di mq. 27.360 circa.

Che in data 26/10/2018 è stato avviato il procedimento, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, da parte dello Staff regionale summenzionato, con la convocazione alle sedute di Conferenza di Servizi di tutti gli Enti preposti e coinvolti nell'esprimere proprio parere di competenza sull'opera da realizzarsi;

che durante i lavori di Conferenza di Servizi è stato evidenziato, tra l'altro da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con nota prot. n. 13103-P del 28/8/2019, che l'area d'intervento è interessata dal vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, parte III del D.Lgs. 42/2004, comma 1 lettera c), in quanto ubicata in parte entro la fascia di 150 metri dalle sponde o piede degli argini del "CANALE VECCHIO Inf. n. 1", o così come riportato nella aerofotogrammetria con la dicitura "LAGNO VECCHIO", il quale risulta iscritto nell'elenco delle acque pubbliche in provincia di Napoli" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno Unito d'Italia del 21.07.1899 n. 169;

che, con nota del 4/10/2019, il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Caivano, in riscontro all'istanza di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica effettuata da parte della società Biotech srl, comunicava che presso il Comune non era costituita la Commissione Locale per il Paesaggio, così come previsto dalla normativa vigente in materia, e pertanto l'insussistenza dei necessari requisiti di cui al comma 6, art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, 42 e della delega conferita con L.R. 54/1980 e L.R. 16/2004 per l'esercizio delle attività previste;

che, per quanto sopra evidenziato, la società Biotech srl, in data 5/12/2019 ha trasmesso a questo STAFF gli atti ed elaborati relativi al progetto in esame, acquisiti al prot. n. 741495 richiedendo

l'Autorizzazione Paesaggistica in via sostitutiva ai sensi dell'art. 146 comma 10 per il progetto di che trattasi.

Descrizione Intervento

STATO DI FATTO

Il territorio si caratterizza come un'area scarsamente urbanizzata in un contesto aperto di tipo agricolo ordinario, prevalentemente pianeggiante e contraddistinta dalla presenza del sistema di canali drenanti dei Regi Lagni; detto sistema idrografico artificiale, realizzato tra il 1500 e il 1800 per drenare e convogliare al mare le acque della vasta e paludosa piana a nord di Napoli e delle fasce pedemontane circostanti, versa oggi in stato di abbandono e di degrado per l'accumulo di rifiuti di vario genere, oltre alla presenza della cementificazione degli argini;

L'area interessata dall'intervento, ubicata in contrada "omomorto" del comune di Caivano, nelle disponibilità della Società Biotech Srl, ha un'estensione complessiva di circa 27.300 mq, e dalle cartografie allegate si rileva che la zona è stata oggetto di notevoli interventi antropici quali costruzioni di assi viari di notevole importanza (Asse viario Nola-Villa Literno), la costruzione di un depuratore consortile (Depuratore di Omomorto).

Inoltre si rileva che la qualità del paesaggio risulta fortemente compromessa dai caratteri urbani, produttivi e dai filamenti infrastrutturali di connessione territoriale che frammentano la continuità del territorio agricolo, la cui espressione di base si riconosce nella centuriazione e nella successiva suddivisione per appezzamenti di geometria meno regolare, oltre all'evidente trama insediativa strutturata intorno alle vie di comunicazioni presenti, essendosi la popolazione rurale accentrata in luoghi strategici in rapporto allo sfruttamento agricolo del territorio.

In ultimo, gli elementi detrattori delle valenze rilevate sono prelaivamente costituite dal progressivo abbandono degli appezzamenti e dallo sversamento illegale di rifiuti lungo i tratti viari e nelle aree residuali poste tra la viabilità comunale e le strade interpoderali.

L'area d'intervento è interessata dal vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, parte III del D.Lgs. 42/2004, comma 1 lettera c), in quanto ubicata in parte entro la fascia di 150 metri dalle sponde o delle sponde o piede degli argini del "CANALE VECCHIO Inf. n. 1", o così come riportato nella aerofotogrammetria con la dicitura "LAGNO VECCHIO".

PROGETTO

Il progetto riguarda la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano e di compostaggio, ovvero, l'intervento in esame ha come obiettivo primario la produzione di ammendante compostato misto di qualità, ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione dei residui organici, costituiti dalla frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) proveniente dalla raccolta differenziata, da residui di attività agroindustriale, da letame di bufale da scarti di manutenzione del verde; il tutto con l'adozione di tecnologie specifiche per effettuare la descritta lavorazione;

l'intero complesso è articolato su un lotto di circa 27.300 mq.; interamente recitato con varchi separati in ingresso ed uscita sulla viabilità pubblica, ripartito in aree funzionali in relazione alle lavorazioni previste;

le strutture in elevazione sono costituite da manufatti con altezza massima dal piano di campagna di m. 10 per i fabbricati e di m. 13,50 per i serbatoi, interessando una superficie complessiva di mq 12.700 di aree coperte e di mq 5000 di aree scoperte destinate a verde;

le strutture, i fabbricati e serbatoi, sono collocati ad una distanza minima di 11 m. dal confine tale da consentire un'adeguata viabilità perimetrale nonché la realizzazione di un diaframma verde tra impianto e contesto esterno.

Il progetto prevede la realizzazione di nuovi fabbricati ed impianti tecnologici con precise finalità legate al ciclo produttivo e alle aree di servizio per il trattamento dei rifiuti, il cui dimensionamento, di ciascuna componente tecnologica e di conseguenza dell'involucro edilizio sono subordinati a condizioni progettuali caratterizzante tale processo produttivo;

la realizzazione dei manufatti previsti in elementi strutturali e di tamponamento in c.a.p., con l'adozione di tecniche di copertura di prefabbricazione in precompressione; inoltre le finiture esterne, previste a vista in cemento liscio a fondo cassero, permette la colorazione e la facile pulizia e manutenzione nel tempo;

le strutture in acciaio con finalità statiche e costruttive sono trattate con zincatura a caldo in modo da garantire la massima resistenza nel tempo agli agenti ossidanti, mentre gli impianti utilizzati per veicolare sostanze e gas sono in acciaio inox;

differenziando la struttura dei serramenti della palazzina destinata agli uffici previsti in alluminio di

colore verde.

In particolare, dal punto di vista tecnologico il progetto prevede le seguenti fasi:

- fase di fermentazione in ambiente anaerobico con degradazione della sostanza organica e formazione di gas metano e biossido di carbonio; il metano recuperato nel processo è utilizzato per l'immissione in rete e/o successivi utilizzi delocalizzati (distribuzione rifornimento autotrazione);
- fase di compostaggio, ovvero una fase di bio-ossidazione seguita da una fase di maturazione, invero, la prima fase è caratterizzata da una rapida decomposizione delle matrici organiche con una intensa attività metabolica ed innalzamento della temperatura, avente per risultato compost fresco, mentre la seconda fase permetterà di avere un compost maturo con maggior contenuto di sostanze umiche (nutritive e ammendanti).

L'intero processo inizia in un'area confinata impegnando un capannone prefabbricato in c.a. con una superficie in pianta di pari a 9000 mq., di altezza pari a 11,75 mt e un volume utile di 90.000 mc., destinato al ricevimento e allo stoccaggio della FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) dotato di aerazione forzata, tale da generare la depressione interna impedendo le emissioni fugitive; nella proposta progettuale è contemplato il recupero della frazione biodegradabile dei rifiuti al fine di ridurre i quantitativi avviati a smaltimento, rivestendo un ruolo primario finalizzato a quanto previsto dalla strategia europea in materia di rifiuti; invero, la parte organica depurata della plastica dai metalli ferrosi e da altri inerti, verrà inviata ad un serbatoio così denominato "di idrolisi", avente una superficie in pianta di circa 200 mq, un'altezza utile di 13,50 mt ed un volume pari a 2700,00 mc, con la funzione di *pre-digestore* e da serbatoio di stoccaggio ed equalizzatore, dove il materiale verrà omogeneizzato per essere inviato alla digestione anaerobica.

L'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas è costituita da:

- n. 3 digestori con una superficie in pianta pari a 450 mq. e un'altezza pari a 19,20 mt;
- n. 1 digestore di pari dimensione da utilizzare in fase di manutenzione sui digestori principali;
- sistema interno di miscelazione della materia prima;
- pompe di ricircolo e controllo;
- sistema di captazione del biogas;

Le successive operazioni saranno il trattamento del biogas grezzo, dal quale verrà recuperato, attraverso un separatore e un impianto di filtrazione, ottenendo così, il *BIOMETANO* che verrà immesso nella rete metano gestita dalla società SNAM, un *prodotto solido digerito e digerato* che opportunamente trattato nella sezione aerobica/compostaggio ubicata nel capannone principale idoneo come fertilizzante organico o ammendante compostato, ed infine una parte liquida inviata alle vasche di depurazione realizzate in calcestruzzo avente una superficie in pianta di circa 1100 mq ed un'altezza fuori terra pari a 4 mt., da immettere poi idoneamente trattato nel collettore fognario comunale.

In sintesi, la tecnologia proposta per la realizzazione dell'impianto in esame, già utilizzata nei più grossi e moderni impianti di trattamento della FORSU (frazione organica del rifiuto solido urbano), garantisce i seguenti risultati:

- Stabilizzazione ottimale dei rifiuti organici;
- Elevato recupero delle componenti valorizzabili, costituiti dal biogas e dal digestato il quale successivamente sarà compostato in apposito impianto di compostaggio;
- Minimizzazione degli effetti sull'ambiente per le emissioni odorigene;
- Minimizzazione dei rifiuti da destinare a smaltimento;
- Compost di elevata qualità utilizzabile come fertilizzante in agricoltura biologica.

Infine la sezione di comando e controllo dell'impianto è costituita da una palazzina con una superficie in pianta pari a 250 mq, un'altezza pari a 7 mt, per un volume complessivo di 1750 mc, organizzata:

- sala controllo per la supervisione e il controllo dell'impianto tramite microprocessore e PC con annesso spogliatoio e servizio igienico;
- spogliatoi operatori;
- zona officina/laboratorio;
- ufficio;

In ultimo si evidenzia che la caratteristica dei fabbricati e la sistemazione esterna degli spazi pertinenziali sono stati progettati tenendo conto di un inserimento qualitativo elevato con il paesaggio circostante, e, in tale direzione sono state operate scelte cromatiche per la colorazione delle superfici esterne dei manufatti e l'utilizzo della vegetazione anche come elemento di composizione del verde.

Disciplina urbanistica comunale

Lo strumento urbanistico attualmente vigente nella città di Caivano è il Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.P. n. 634/1999 e successivo Decreto Sindacale n. 14005/2005.

Il sito oggetto di intervento, distinto in catasto al foglio 13 particella 36, nel vigente P.R.G. ricade in ZONA AGRICOLE PRODUTTIVE - E2 - (art. 49 delle N.T.A.) con destinazione a frutteto e seminativo con la seguente prescrizione:

"Lo stesso terreno ricade, in gran parte, nelle FASCE DI RISPETTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE ferroviario, viario, tecnologico, cimiteriale, e industriale, ai sensi dell'art. 58 delle medesime N.T.A.;

Nella fattispecie trattasi di fascia di rispetto dell'asta fluviale dei REGI LAGNI"

**VERIFICA DI CONFORMITA'
Beni Paesaggistici interessati**

D.L. 490/99 TITOLO II "Beni paesaggistici e ambientali" Vincolo paesaggistico per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi ai sensi del T.U.1775/33 (Art.142, c.1 lett.c).

Nel caso specifico trattasi dell'asta fluviale dei REGI LAGNI

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ EX C. 7 ART. 146 DEL D.LGS 42/04

Sulla scorta della documentazione acquisita, agli esiti dell'analisi della Relazione Paesaggistica, nonché dei documenti e degli allegati grafico-tecnici si evidenziano le difficoltà progettuali dell'intervento proposto dovute alla situazione equivoca scaturita dal vincolo paesaggistico esistente sull'area interessata;

invero, il menzionato vincolo di tutela che non viene indicato in nessuno degli elaborati consultati ai fini della localizzazione dell'impianto, (vedi - P.R.G. comune di Caivano, P.T.C.P. della città metropolitana di Napoli, e né sul sito web della Soprintenza dei Beni Culturali competente per territorio) né fisicamente individuabile sul territorio, ha portato una relativa incertezza e confusione, anche nella procedura avviata per l'acquisizione del PAUR - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale da parte della società BIOTECH S.r.l.

Difatti, le modificazioni avvenute nell'ultimo centenario, che hanno prodotto una sostanziale modifica del contesto e della consistenza del bene oggetto di tutela, dall'emanazione del regio Decreto del 1899, il disuso e il progressivo abbandono dei canali hanno prodotto uno stravolgimento dello stato dei luoghi con la perdita delle caratteristiche del corso d'acqua di tutela;

nella documentazione è stato evidenziato che dal confronto delle cartografie di studio, l'area interessata è stata oggetto di notevoli interventi antropici quali, la realizzazione di assi viari di notevole importanza (Asse Nola - Villa Literno), la costruzione di un depuratore consortile (Depuratore di Omomorto) e dei relativi collettori emissari, ed in particolare il collettore emissario di Acerra che ha di fatto, proprio in prossimità del lotto interessato, interrotto il percorso del Lago Vecchio.

Tale circostanza viene evidenziata e confermata anche dal verbale di sopralluogo tecnico in situ, datato 29.10.2019, a cui hanno partecipato, l'Ufficio Tecnico del comune di Caivano, il Dirigente dell'U.O.D. 501708 - "Autorizzazione Ambientale e Rifiuti" - della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque della G.R.C., nonché il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli studi di Napoli Parthenope, con la finalità di individuare univocamente il percorso o comunque gli argini o sponde del corso d'acqua denominato Lago Vecchio, per la parte prospiciente la particella in esame, che opportunamente viene di seguito riportato:

"Nel presente sopralluogo si rileva che, la parte di Lago Vecchio in adiacenza alla particella considerata, non ha nessuna portata idraulica, e né può averla a seguito di un'interruzione idraulica dello stesso. Infatti il canale "Lago Vecchio", riportato nel Regio Decreto del 1899 citato dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, risulta sbarrato in conseguenza alla costruzione di una strada e del collettore emissario di Acerra, così come indicato anche dall'Ente Idrico Campano nel tavolo tecnico del 7/10/2019 (ALL. 1). Si evidenzia che, nell'ambito del presente sopralluogo tecnico, non è possibile individuare, nell'area in esame, né un alveo né delle sezioni idrauliche indicative della presenza di un corso d'acqua (i.e. Lago Vecchio).

A seguito dei lavori di installazione del collettore fognario la morfologia dei luoghi è stata profondamente modificata e ad oggi non è possibile rilevare, in quanto non presenti, le caratteristiche geomorfologiche, idrografiche e naturalistiche che caratterizzano un corso d'acqua. In conclusione, in adiacenza alla particella n. 36 foglio 13 di Caivano (NA) non è riconoscibile, in quanto non presente, alcun corpo idrico (cfr. DM 131 del 16.06.2008).

*Lo stato dei luoghi a cui fa riferimento il Regio Decreto del 1899 citato dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli è stato stravolto da diverse attività antropiche (costruzione della strada e del collettore fognario) ed il corso d'acqua Lagno Vecchio, in adiacenza alla particella in esame, non esiste più e pertanto non possibile individuare e delimitare i relativi argini o sponde.
Omissis....."*

In ogni caso, la Relazione Paesaggistica, parte integrante del progetto in esame, evidenzia gli elementi necessari alla valutazione della compatibilità dell'impianto in progetto, in considerazione degli aspetti paesaggistici dei luoghi preesistenti all'esecuzione dell'opera, la valutazione delle caratteristiche progettuali dell'intervento al fine di verificare l'eventuale impatto sul contesto ad intervento realizzato, nonché gli aspetti geologici, geomorfologici, climatici, vegetazionali e paesaggistici del territorio interessato;

dalla medesima si rileva che il territorio, difatti, si caratterizza come un'area scarsamente urbanizzata in un contesto aperto di tipo agricolo ordinario con una trama insediativa strutturata intorno alle vie di comunicazione presenti, con una qualità complessiva del paesaggio fortemente compromessa dai caratteri insediativi urbani, produttivi e dai filamenti infrastrutturali di connessione territoriale che frammentano la continuità del territorio agricolo;

gli elementi detrattori delle valenze paesaggistiche rilevate sono costituite dal progressivo abbandono degli appezzamenti e dalla sversamento illegale di rifiuti lungo i tratti viari e nelle aree residuali poste tra la viabilità comunale e strade interpoderali, così come da documentazione fotografica allegata;

atteso altresì, che l'area interessata ricade in un ambito antropizzato, privo di emergenze architettoniche, archeologiche e naturalistiche, e dall'esame della documentazione cartografica allegata all'istanza, si evidenzia l'assenza di ulteriori vincoli specifici di natura escludente (vincolo idrogeologico, rischio alluvione e/o frana; archeologico, ecc...).

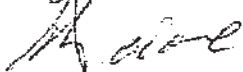
Pertanto, compatibilmente con la tipologia d'intervento, tenuto conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze impiantistiche e tecnologiche, sono state operate alcune scelte progettuali finalizzate all'integrazione dell'opera, mediante l'adozione di materiali, geometrie e colori compatibili e nel rispetto delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto territoriale;

l'utilizzo diffuso di misure di mitigazione, tra cui la naturale protezione visiva del perimetro, mediante una cortina vegetale costituita da alberatura di alto fusto intervallate da arbusti collocati su una fascia continua di prato, le coperture piane degli edifici adibiti ad ufficio e il capannone, allestiti a tetto giardino con dislocazione lineare delle essenze erbacee in modo da riprendere i solchi di coltivazione a richiamare la tessitura del territorio circostante, la creazione di cortine di verde rampicante costituite da grigliati e cavi incrociati posti nei punti più esposti alla vista esterna oltre alle facciate degli edifici tinteggiate nei colori evinti dal territorio, desunti dalla gamma cromatica della vegetazione e dei suoi circostanti ha permesso l'inserimento e l'integrazione dell'iniziativa in modo corretto.

In conclusione, per tutto quanto sopra riportato, si ritiene che le trasformazioni previste non sono paesaggisticamente significative e non altereranno le caratteristiche tipologiche e strutturali del contesto paesaggistico, essendo rispettose dell'ambiente architettonico circostante sia per forma, sia per tipologia che per materiali utilizzati;

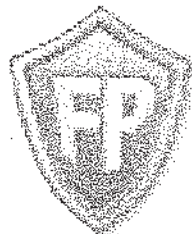
inoltre, l'intervento in progetto, ovvero la realizzazione di un **Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità**, nel comune di Calvano alla contrada Omomorto, identificato al catasto terreni al foglio 13 particella n. 36 non incide sulla qualità paesaggistica, in quanto esso non modifica in modo significativo il paesaggio circostante, e risulta compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo imposto dalla norma e dalla finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio.

IL FUNZIONARIO P.O.
geom. Giacomo Ascione



Il Dirigente U.O.D. 01
dott.ssa Lucilla Palmieri

Documento firmato da: LUCILLA PALMIERI
15.04.2020 17:16:09 CEST



29/4/2020

https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b25.201912_1000&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=3440...

Da "biotechsrl.energy@legalmail.it" <biotechsrl.energy@legalmail.it>

A "staff.501792" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data martedì 28 aprile 2020 - 18:34

**Istanza per il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), - società Biotech srl
"Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase
successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano
(NA)? CUP 8338. Invio relazione ?Relazione tecnica illustrativa per l'autorizzazione
paesaggistica?**

Con la presente si evidenzia che in data 16/04/2020, la scrivente società ha ricevuto a mezzo mail pec dalla UOD 50 09 01 *"Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo"* la relazione indicata in oggetto.

Notando che codesto STAFF non è presente nell'indirizzario di detta nota, come anticipato per le vie brevi, si allega alla presente la succitata relazione.

Distinti saluti

Allegato(i)

NOTA SOPRINTENDENZA BIOTECH SRL(firmato).pdf (297 Kb)

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 1(firmato).pdf (1500 Kb)

20.002.28042020.pdf (184 Kb)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0467295 24/07/2019 10,35

Mitt. : ARPAC - CAMPANIA.

Abb. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo ...

Classifica : S.L.23. Fascicolo 3 del 2019



al Rapporto Finale
11

Direzione Generale

Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Staff Tecnico Amministrativo 501792 - Valutazioni Ambientali

NAPOLI

staff.501792@pec.regione.campania.it

OGGETTO: Istruttoria relativa alla richiesta di autorizzazione AIA, impianto IPPC 5.3b, Società Biotech s.r.l., Caivano (Na)- Piano preliminare di riutilizzo per Terre e Rocce da Scavo

Visti

- la convocazione di Conferenza di Servizi, prot ARPAC 40445/2019 del 04/07/19 per il giorno 17/07/19;
- la nota della Regione Campania con allegati, prot. Regione Campania 0381360 del 17/06/2019;
- il parere ARPAC prot. 4071 del 22/01/2019;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla Biotech s.r.l., prot ARPAC 13216/2019 del 05/03/2019;
- il tavolo tecnico ARPAC relativo alla istruttoria del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato, prot. 44845 del 24.07.2019, agli atti della scrivente Direzione,

si significa quanto segue:

- il numero dei punti di prelievo dovrà essere rideterminato in base a quanto previsto dall'Allegato 2- Procedure di campionamento in fase di progettazione (articolo 8), del cennato DPR 120/2017, e pertanto il piano dovrà prevedere una nuova cartografia con ubicazione di detti punti;
- per quanto attiene i punti di prelievo in cui la profondità di scavo è tale da intercettare la falda, per ciascun scavo, oltre ai campioni, si dovrà acquisire un campione delle acque sotterranee e, compatibilmente con la situazione locale, con campionamento dinamico. In presenza di sostanze



volatili si procede con altre tecniche adeguate a conservare la significatività del prelievo, come previsto dall'Allegato 2- Procedure di campionamento in fase di progettazione (articolo 8).

Nel ribadire quanto già esposto nel parere ARPAC, prot. 4071 del 22/01/2019, si esprime proposta di parere favorevole con le prescrizioni di cui ai precedenti punti e si evidenzia che il Piano di riutilizzo che verrà presentato ad ARPAC per le attività di competenza, prima dell'inizio delle attività di cantiere, dovrà essere redatto ai sensi della normativa vigente, in particolare a quanto normato dal DPR 120 del 13 giugno 2017.

Il Direttore dell'Area Territoriale
Dott. Luigi COSSENTINO

Il Direttore del Dipartimento di Napoli f.f.
Dott. Luigi COSSENTINO

24/7/2019

https://webmail.pec.actalis.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b23.20190703_1330&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=21...

Da "arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it" <arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data mercoledì 24 luglio 2019 - 10:04

**Prot.N.0044901/2019 - ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AIA,
IMPIANTO IPPC 5.38, SOCIETÀ BIOTECH S.R.L., CAIVANO (NA)- PIANO PRELIMINARE DI
RIUTILIZZO PER TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Allegato(i)

Segnatura.xml (2 Kb)

24.07.2019 TRASMISSIONE SUPPOORTO VIA.pdf.p7m (217 Kb)



Giunta Regionale della Campania
50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle
acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli

Spett.le Direzione Generale
Ciclo Integrato delle Acque
Valutazioni e autorizzazioni
Ambientali
Staff Tecnico Amm.vo
Valutazioni Impatto Ambientale

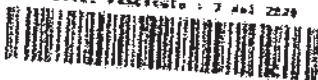
REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0145498 05/03/2020 12.35

PROT. 5017 DIR. GEN. AMB. CICLO INTEG. DEL...

Ass. / 302952 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classificazione: D.L. 12. Sansepolcro: 7 del 2020



Oggetto: CUP 8338, P.A.U.R. Società Biotech srl. "Impianto per la produzione di biometano
prodotto dalla digestione della biomassa con una fase successiva di compostaggio per
l'ottenimento di composti di qualità nel Comune di Caivano". Procedura A.I.A. Parere
aggiornato per la Conferenza di Servizi (CdS) del 12/03/2020.

Premessa e considerazioni generali

In riferimento all'oggetto, facendo una sintesi del procedimento amministrativo ai fini
AIA, si premette che:

- in data 11 Settembre 2018 la società Biotech ha trasmesso l'istanza PAUR
indicata in oggetto (prot. n. 570888 dello STAFF Tecnico Amministrativo -
Valutazioni Ambientali della Regione Campania);
- detta istanza prevede la realizzazione di un "Impianto per la produzione di
biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva
di compostaggio per l'ottenimento di composti di qualità nel Comune di
Caivano (NA)" su un suolo che ha destinazione d'uso "zone agricole
produttive E2";
- in riscontro alla sopracitata nota n° 570888/18 sono stati inviati presso lo
STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione
Campania i pareri/osservazioni della Città Metropolitana di Napoli,
dell'ASL Na 2 Nord e del Comune di Caivano;
- nell'ambito di detto procedimento, con nota prot. 30422 del 16/01/2019, la
scrivente UOD, per la parte relativa all'Autorizzazione Integrata
Ambientale, ha chiesto alla società Biotech srl integrazioni e chiarimenti
come indicato nel rapporto istruttorio dell'Università degli Studi di Napoli
"Parthenope, che fornisce supporto tecnico all'UOD 501708 per quanto
concerne l'istruttoria tecnica delle autorizzazioni AIA;
- la società proponente ha richiesto, mediante nota archiviata al prot.
n°115244 del 20/02/19, un tavolo tecnico con lo scrivente settore e l'Univ.

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08

- degli Studi di Napoli Parthenope. In data 26/02/2019 si è svolto detto tavolo tecnico di cui si allega il verbale (ALL. 1);
- in data 28/02/2019 la società Biotech srl consegnava presso lo STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania le integrazioni documentali richieste da tutti gli Enti;
 - la società proponente ha richiesto un ulteriore tavolo tecnico con lo scrivente settore, l'Univ. degli Studi di Napoli Parthenope e l'ARPAC Dipartimento di Napoli con nota protocollata al n° 143224 del 06/03/2019. In data 28/03/2019 si è svolto detto tavolo tecnico di cui si allega il verbale (ALL. 2);
 - in data 14.06.19 la società trasmetteva per conoscenza alla scrivente UOD, parere positivo del Comando Vigili del Fuoco di Napoli e nota inviata alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza AU, nel rispetto all'art. 13 comma 3 del DM 10.09.2010;
 - In data 29/05/2019 è stato acquisito il parere dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope che, dopo un'attenta analisi, anche in base a quanto analizzato nei succitati tavoli tecnici, la scrivente UOD ha condiviso.

In riferimento al parere ASL, prot. n° 208257/18 del 15/10/18, richiamato anche dal parere dell'Università Parthenope del 15/01/2019, e discusso nel tavolo tecnico del 26.02.2019, si evince che lo stesso è costituito da una richiesta di chiarimenti e da alcune prescrizioni. Dette prescrizioni sono state condivise e confermate dalla scrivente UOD.

Nella nota acquisita al prot. STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania n° 47040 del 23/01/2019 e nel tavolo tecnico del 28/03/2019, l'ARPAC Dipartimento di Napoli ha effettuato delle prescrizioni che la scrivente UOD ha condiviso e fatte proprie. In data 25/6/19 si è tenuta la prima riunione di lavoro della CdS in cui i diversi Enti hanno illustrato le criticità e le valutazioni ambientali effettuate in merito all'iniziativa in oggetto.

In data 2/07/2019 si è tenuta la seconda riunione di lavoro della CdS del procedimento PAUR in cui, con la presentazione del progetto da parte della società Biotech, sono stati illustrati gli aspetti inerenti il funzionamento dell'impianto e le sue caratteristiche principali, gli impatti cumulativi dell'iniziativa, le alternative possibili, le ragioni e le motivazioni delle scelte progettuali adottate. I sopracitati aspetti sono stati trattati sia in termini di dispersione degli inquinanti nelle diverse matrici sia in termini di monitoraggio in corso d'esercizio e nella situazione ante-operam, anche al fine di attuare quanto previsto dall'art 271 comma 5 del D.Lgs. 152/2006¹. In sintesi è stata illustrata la soluzione tecnologica utilizzata e sono state valutate le componenti ambientali nell'area di prevista localizzazione dell'impianto e nell'area vasta di riferimento in relazione alla possibilità di propagazione degli impatti ambientali potenziali derivanti dalla sua realizzazione ed entrata in esercizio con lo specifico fine di valutare eventuali

¹ - "...Si devono altresì valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata. ..." (cfr. art 271 comma 5 del D.Lgs. 152/2006)

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08

interferenze e le misure di protezione ambientale. Particolare attenzione è stata posta dagli Enti sulle misure di mitigazione per ridurre gli impatti ambientali e renderli compatibili con il sito in esame. Alcuni dei precitati argomenti era stato approfonditi in dettaglio anche nei tavoli tecnici del 26/02/2019 e del 28/03/2019.

In considerazione del fatto che il Testo Unico dell'Ambiente dispone che *"L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: (omissis) e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze"* nella nota 30422 del 16/01/2019, si era richiesto il rispetto della Circolare del MATTM *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*. La società Biotech in data 23/02/2019, con tutte le altre integrazioni richieste, ha consegnato altresì una relazione inerente il rispetto della circolare MATTM prot. 1121 del 21/01/2019.

Detti aspetti sono stati approfonditi anche nel tavolo tecnico del 28 Marzo 2019 di cui si riporta un estratto: *"La società illustra il piano di gestione delle emergenze ed il rispetto della circolare del MATTM del 21 Gennaio 2019."*

In data 25 giugno 2019, a mezzo pec, la società proponente ha consegnato una relazione tecnica in cui si evidenzia il rispetto delle *"Linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti"* di cui alla deliberazione n° 223 del 20/05/2019 dalla Giunta Regionale della Campania. Dette linee guida regionali sono basate sulla Circolare del MATTM sopracitata, ma sono più restrittive.

Con nota acquisita la prot. regionale n° 379844 del 17/06/19 il Comune di Acerra evidenziava delle possibili criticità con particolare riferimento al rischio incendio (cfr. rispetto della Circolare del MATTM prot. 4064 del 15.03.2018) ed al cumulo degli impatti ambientali in riferimento all'istanza PAUR in esame. Si precisa che la circolare indicata dal Comune di Acerra è stata annullata e sostituita dalla succitata circolare n° 1121 del 21/01/2019.

La scrivente UOD, anche in considerazione del fatto che dette tematiche erano già state trattate in modo approfondito, con nota prot. 466024 del 23/07/2019, a cui si rimanda, faceva presente che: *"Le criticità indicate nella sopraindicata nota del Comune di Acerra, in riferimento alla procedura AIA, sono da ritenersi superate dalle controdeduzioni della società Biotech acquisite al protocollo regionale al n. 409700/2019."* Nella sopracitata nota la società Biotech illustra anche il rispetto della Deliberazione Regione Campania n°223/2019 e la mancanza di effetti cumulativi con altri impianti/infrastrutture. Quanto sopra riportato è stato verificato dalla scrivente UOD con il supporto tecnico dell'Università di Napoli Parthenope anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto del sopracitato art. 271 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Nella terza riunione di lavoro della CdS del 17 Luglio 2019 il responsabile del procedimento (RP) del PAUR ha chiesto di verificare la fattibilità dell'utilizzo delle

Dip. 56 Dir.Gen. 17 UOD-08

autobotti nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'emungimento di acqua dal pozzo. Con nota prot. 466024 del 23/07/2019 la scrivente UOD comunicava che *"In riferimento alla richiesta effettuata dal responsabile del procedimento, nella conferenza di servizi del 17 c.m., si precisa che, con riferimento all'autorizzazione integrata ambientale, anche considerando i sistemi di recupero dell'acqua piovana proposti e l'esigua necessità di risorsa idrica per il funzionamento impiantistico, non esistono motivi ostativi all'utilizzo delle autobotti nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'emungimento da pozzo"*.

Nella stessa seduta il rappresentante del Comune di Caivano evidenziava che *"dagli accertamenti già eseguiti non si è addivenuti ad una effettiva certezza in relazione alla sussistenza del vincolo paesaggistico sulla particella interessata"*.

Durante la quarta riunione di lavoro di CdS tenutasi in data 24/07/2019, il RP del procedimento PAUR chiedeva al rappresentante del Comune di Caivano gli esiti degli accertamenti condotti in merito alla sussistenza del vincolo paesaggistico su tutta o parte della particella in esame. Lo stesso evidenziava che *"nel Piano Regolatore Generale del Comune di Caivano non è riportato in cartografia il detto vincolo"* e che erano stati avviati ulteriori accertamenti. Si rappresenta che la scrivente UOD ha iniziato l'esame dell'istanza di cui è parola facendo riferimento al certificato di destinazione urbanistica prot. 13382 del 7/06/2018 e alla nota del Comune di Caivano prot. 3479 del 12/02/2019 in cui sulla particella in esame non era dichiarato nessun vincolo.

Alla convocazione della quinta riunione di lavoro della Conferenza di Servizi datata 04/09/19 lo STAFF 501792 Valutazioni ambientali Napoli allegava la nota prot. 13103-P del 20/08/2019 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, che evidenziava la presenza, su parte dell'area in esame, del vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, parte III, art. 142, co. 1 lett. c). Detta missiva della Soprintendenza fa riferimento all'adiacenza della particella de quo (F. 34 p.lla 36) al canale denominato Lagno Vecchio, citato nel Regio Decreto 07/05/1899 recante *"Elenco delle acque pubbliche in provincia di Napoli"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 21/07/1899 n° 169. Alla succitata nota dello STAFF 501792 sono state allegate anche due note del Comune di Caivano (prot. 17773/19 e 19282/19) che si intendono qui richiamate. In dette note il Comune di Caivano illustrava una serie di criticità su cui basava il proprio parere negativo all'iniziativa.

Nella seduta del 16.09.2019, a seguito della sopracitata nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, si è reso necessario un riavvio parziale del procedimento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza della PA.

In seguito a ciò, sono stati convocati diversi tavoli tecnici su richiesta del proponente al fine di approfondire l'esame del progetto e di migliorarne le performance ambientali, anche mediante molteplici prescrizioni e specifiche garanzie di tutela dell'ambiente e presidio della salute pubblica.

Ai sensi dell'art. 9 del DPR 127/2017 essendo l'impianto soggetto ad una procedura AIA, si è verificata la presenza e la congruenza del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08

Fascia di rispetto fluviale – art. 96 del Regio Decreto 523/1904

In data 07.10.2019 è stato effettuato un tavolo tecnico con l'Ente Idrico Campano (E.I.C.), la Regione Campania UOD 501708 e l'Università di Napoli Parthenope (che fornisce supporto tecnico alla Regione UOD 501708).

In detto tavolo tecnico l'E.I.C. (ALL. 3), in merito al corso d'acqua denominato "Lagno Vecchio", ha evidenziato che:

"Il collettore comprensoriale ha creato una barriera idraulica che impedisce il deflusso dell'acqua dello stesso creando di fatto l'estinzione del canale originario che ad oggi non è più rilevabile".

In considerazione del fatto che il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui all'art. 213 del d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce anche titolo edilizio sostituendo, in virtù del richiamo di cui al punto 3 dell'All. IX, alla Parte II del citato d.lgs. n. 152 del 2006, l'"Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)" che, a sua volta, ai sensi dell'art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce titolo per "realizzare e gestire" e dunque anche titolo edilizio per la realizzazione dell'impianto, appare di estrema importanza per il procedimento de quo una verifica del rispetto della fascia fluviale e dei vincoli di inedificabilità previsti dall'articolo 96 del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Si riporta un estratto del verbale di sopralluogo tecnico *in situ* del 29/10/2019 a cui hanno partecipato Comune di Caivano, Regione Campania UOD 08, Università di Napoli Parthenope e società Biotech (ALL. 4):

"Nel presente sopralluogo si rileva che, la parte di Lago Vecchio in adiacenza alla particella considerata, non ha nessuna portata idraulica, e né può averla a seguito di un'interruzione idraulica dello stesso. Infatti il canale "Lagno Vecchio", riportato nel Regio Decreto del 1899 citato dalla "Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli", risulta sbarrato in conseguenza alla costruzione di una strada e del collettore emissario di Acerra, così come indicato anche dall'Ente Idrico Campano nel tavolo tecnico del 7/10/2019 (ALL.1). Si evidenzia che, nell'ambito del presente sopralluogo tecnico, non è possibile individuare, nell'area in esame, né un alveo né delle sezioni idrauliche indicative della presenza di un corso d'acqua (i.e. Lago Vecchio).

A seguito dei lavori di installazione del collettore fognario la morfologia dei luoghi è stata profondamente modificata e ad oggi non è possibile rilevare, in quanto non presenti, le caratteristiche geomorfologiche, idrografiche e naturalistiche che caratterizzano un "corso d'acqua".

In conclusione, in adiacenza alla particella n° 36 foglio 13 di Caivano (NA) non è riconoscibile, in quanto non presente, alcun corpo idrico (cfr. DM 131 del 16.06.2008).

Lo stato dei luoghi a cui fa riferimento il Regio Decreto del 1899 citato dalla "Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di

Dip. 58 Dir.Gen. 17 UOD 08

Napoli" è stato stravolto da diverse attività antropiche (costruzione della strada e del collettore fognario) ed il corso d'acqua Lago Vecchio, in adiacenza alla particella in esame, non esiste più e pertanto non è possibile individuare e delimitare i relativi argini o sponde."

Da quanto sopra riportato si evince che le trasformazioni, di fatto irreversibili, che il territorio ha subito nel corso degli anni, hanno fatto perdere le caratteristiche proprie dell'area fluviale, caratteristiche tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.

Da quanto sopra riportato, essendo il vincolo in esame un vincolo legato alle qualità intrinseche del bene tutelato, ed essendo detto bene di fatto oggi non più esistente, come da consolidata giurisprudenza e come confermato dal parere tecnico dell'Università Parthenope, può ritenersi, a parere della scrivente UOD, non più sussistente il vincolo relativo alla fascia di rispetto fluviale ex RG 523/1904. A conferma di ciò si riporta un estratto della DGR Lombardia N 6/47670 del 29/12/1999: "Il vincolo Galasso è direttamente correlato alle caratteristiche fisiche del bene e, di conseguenza, gli spostamenti naturali o artificiali delle masse d'acqua modificano l'estensione del vincolo, determinandone ampliamenti o riduzioni ..."



Documento
firmato da:
FRANCESCA DE
FALCO
25.11.2020
14:44:05 UTC

Pareri/posizioni espressi dagli enti e rispetto dei principi generali del D.Lgs. 152/06 e dei PGRU/PGRS Campania

Si evidenzia che allo stato sono stati rilasciati i seguenti pareri:

- ARPAC Dipartimento di Napoli: parere favorevole con prescrizioni (prot. 42495/2019);
- Università di Napoli Parthenope: parere favorevole con prescrizioni del 20/11/2019;
- Regione Campania UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli: parere favorevole con prescrizioni (prot. 381360/2019);
- Città Metropolitana di Napoli: parere favorevole (prot. 139110/18);
- SNAM parere favorevole con prescrizioni;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli: parere favorevole con Prescrizioni (prot. 10714/2019);
- l'ARPAC Direzione Generale che fornisce supporto tecnico allo STAFF Tecnico
Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania nella formulazione del parere VIA (parere propedeutico e vincolato per l'AIA):
"...non segnala la sussistenza allo stato di motivi ostativi all'esito favorevole dell'istruttoria, ferme restando le prescrizioni ritenute necessarie."
- Ente Idrico Campano - idoneità tecnica sul funzionamento dello scarico nel collettore comprensoriale, posizione espressa nel tavolo tecnico del 07/10/2019 e valutazione positiva della proposta progettuale (nota prot. 23195 del 9/12/19);

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08

- dichiarazione, da parte dell'Aeronautica Militare, di non interferenza con superfici di delimitazione ostacoli al volo di interesse dell'aeroporto militare di Grazzanise né con "servitù" imposte a protezione dei siti dell'Aeronautica Militare (nota prot. II-19-279 con indicazione di raccomandazioni da inserire nel PMeC);
- Comune di Caivano: parere negativo rilasciato con note inviate a mezzo pec (prot. comunale 17773 del 24/07/19 e prot. 19282 del 23.08.19). Superamento delle criticità tecniche evidenziate dal Comune nel tavolo tecnico del 5/11/2019.

Si effettuerà nel seguito una valutazione di dettaglio del parere espresso in CdS dal Comune di Caivano e dal superamento delle criticità dallo stesso evidenziate.

In via preliminare è necessario osservare che il dissenso espresso da una amministrazione in sede di conferenza di servizi ex art. 14 quater della legge 241/1990, *<<deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'articolo 97 della Costituzione, non potendo limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in esame, ma dovendo essere "costruttivo">>*; in altri termini, esso *<<deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso>>* (Cons. Stato Sez. V, 23-05-2011, n. 3099). Già nella prima riunione di lavoro di CdS del 25/6/19, il rappresentante del Comune di Caivano aveva rappresentato *"l'incoerenza delle previsioni progettuali con il vigente Piano Regolatore Generale"*. Detto aspetto, insieme a molte altre osservazioni di tipo ambientale, urbanistico e localizzativo sono alla base del parere negativo del Comune di Caivano prot. 17773 del 24/07/19. Inoltre nella nota prot. 19282 del 23/08/19 il Comune di Caivano confermava il suo parere negativo anche in base alla presenza di un vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1) lettera C) e richiama le motivazioni già indicate nella succitata nota prot. 17773 del 24/07/19.

I sopracitati pareri oltre a non essere costruttivi, non riportano quali siano le condizioni e le modifiche da apportare al progetto eventualmente necessarie al superamento del dissenso.

Inoltre la presenza di un vincolo paesaggistico non preclude a priori la realizzazione dell'impianto in esame, ma impone alla società proponente di richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i (attività eseguita dalla Biotech con nota del 25/11/19 – prot. 724325/2019)

In riferimento al parere negativo del Comune di Caivano, la Biotech srl ha inviato a mezzo pec una nota di controdeduzioni acquisita al prot. regionale n° 665622/2019.

In data 05/11/2019 si è svolto un tavolo tecnico con la partecipazione della scrivente UOD, dell'Università di Napoli Parthenope e del Comune di Caivano, in cui si è analizzata la succitata nota della Biotech srl e si sono state esaminate in dettaglio tutte le criticità evidenziate dall'ente comunale (ALL. 5).

In sintesi si è approfondita la tematica del rispetto dei principi dell'autosufficienza impiantistica; di prossimità, dello sviluppo sostenibile e la non ravvisabilità di alcuna violazione del principio di precauzione nonché il rispetto dei Piani di Zonizzazione Acustica Comunali, della compatibilità urbanistica, della LR14/2016 e dei PRGRU-PRGRS della Regione Campania. Si sono analizzate inoltre, in modo integrato e per le

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08

differenti matrici (aria, acqua, suolo, rumore), gli impatti ambientali prodotti dall'impianto e si è verificato la compatibilità degli stessi con il sito in esame.

In base a quanto osservato dal Comune di Caivano si evidenzia che il principio di precauzione <<presuppone l'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura>> (Consiglio di Stato, sez. V, 27-12-2013, n. 6250); rischio non ravvisabile nel caso in esame, attesa l'assenza di qualsivoglia documento, studio o parere scientifico che dimostri la pericolosità ambientale dello stabilimento industriale Biotech srl.

Al termine del citato tavolo tecnico il rappresentante dell'ente comunale richiamava due delibere già presenti in atti (cfr. resoconto quarta riunione di lavoro della CdS tenutasi in data 24 luglio 2019):

"In merito alla posizione dell'amministrazione comunale il rappresentante del Comune richiama le delibere di consiglio Comunale n° 78 del 23/11/2010, delibera di Consiglio Comunale n° 98 del 21/11/12".

Nel merito è opportuno evidenziare che:

- a) la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 98 del 21/11/12 ha per oggetto: *"Indirizzi del Consiglio Comunale in merito all'ubicazione di impianti ad impatto ambientale su area agricola o comunque non destinata ad insediamento industriale, ai sensi dell'art. 26 c. 2 del vigente Statuto Comunale - giusta nota del 26.10.2012 prot. nr. 17478."*
- b) la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 78 del 23.11.2010 ha per oggetto: *"Mozione ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto Comunale "Moratoria sui futuri possibili insediamenti nel territorio di Caivano d'impianti e/o strutture dotate di impatto inquinante o negativo".*

In merito alla presentazione di una mozione nell'ambito di una conferenza di servizi è utile rilevare *"la sua natura di atto meramente endoprocedimentale. Anzi, per la precisione, si tratta di uno strumento (la mozione) che normalmente non ha la caratteristica di essere rivolta all'esterno. Infatti, la mozione, pur impegnando l'organo destinatario sotto il profilo della responsabilità politica, non produce effetti esterni vincolanti, ed è pertanto un atto privo di lesività, rendendo la sua impugnazione inammissibile per difetto di interesse (Tar Milano 10.5.2004 n. 1653, con riguardo alla mozione di un Consiglio Comunale)."* (cfr. TAR Marche n° 431/2011).

Anche gli *"indirizzi del Consiglio Comunale"*, in quanto tali ed in quanto espressi da un organo politico, non producono effetti esterni vincolanti per il caso in esame. Inoltre in entrambe le delibere sono incentrate genericamente su *"Impianti ad impatto ambientale"* mentre nel caso di specie, dopo un'istruttoria molto approfondita, si è verificato la compatibilità dell'impianto e quindi degli impatti ambientali dello stesso con il sito in esame (compatibilità condivisa ed acclarata dallo stesso Ente Comunale nel tavolo tecnico del 5/11/2019 - ALL. 5).

Si evidenzia quindi, che le deliberazioni del Consiglio Comunale sono basate su valutazioni di elementi teorici, non concretamente correlati e quantificati rispetto all'impianto in oggetto, quindi aspecifici e non adeguatamente circostanziati per le finalità del procedimento istruttorio che deve basarsi su dati ed elementi certi evitando che le valutazioni degli Enti chiamati ad esprimersi siano fondate su presupposti astratti

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08

e non quantificabili. In altre parole le sopracitate deliberazioni rappresentano un mero dissenso di massima e come tali non considerabili nel procedimento in esame.

In sintesi il parere negativo del Comune di Caivano, che evidenziava criticità sotto il profilo ambientale, localizzativo, normativo, impiantistico, paesaggistico, idrografico, acustico, olfattivo, della biodiversità, della tutela delle attività agrarie, della salute umana e della viabilità e a cui la società Biotech ha dato riscontro in modo puntuale sia in sede di tavolo tecnico sia con la precitata nota prot. 665622/2019, (nota i cui contenuti sono stati condivisi dagli Enti partecipanti al tavolo tecnico del 5/11/19), anche a seguito delle prescrizioni indicate dallo stesso ente comunale è stato, di fatto, del tutto superato. Le controdeduzioni della società Biotech srl sono state condivise in toto dal Comune di Caivano. In particolare si riporta un estratto del tavolo tecnico del 5/11/2019 tenuto da Regione Campania UOD 501708; Università Parthenope e Comune di Caivano (ALL. 5), in cui i precitati enti dichiarano:

"Al termine di un'ampia discussione, dopo aver analizzato nel dettaglio le criticità indicate nella nota del Comune di Caivano, anche in considerazione delle molteplici misure di compensazione ambientale proposte e dalla risposte puntuali fornite dalla Biotech, il tavolo tecnico ritiene superate dette criticità."

Si evidenzia altresì che il Comune di Caivano, anche al fine di superare le criticità evidenziate, ha impartito molteplici e importanti prescrizioni a tutela dell'ambiente che sono state accettate dalla società proponente (cfr. tav. tecn. 5/11/19 "su espressa richiesta del Comune di Caivano, si richiede la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti sversati illegalmente. Si prescrive altresì l'installazione di videocamere di sorveglianza a presidio del territorio").

Aspetti sanitari, applicazione delle BAT e fabbisogno impiantistico della Regione Campania

Su richiesta della società proponente, al fine di predisporre un tavolo tecnico per approfondire gli aspetti sanitari ed ulteriori aspetti tecnici del progetto, sono stati convocati dalla scrivente UOD per il giorno 20/11/2019: l'Ente d'Ambito Napoli 1 (ATO NA 1 Rifiuti), l'ASL Na 2 Nord, il Comune di Caivano, e l'Università di Napoli Parthenope oltre che alla società Biotech srl (ALL. 6).

In detto tavolo tecnico, a cui l'Ente d'Ambito Napoli 1 (ATO NA 1 Rifiuti) ed il Comune di Caivano benché regolarmente invitati non hanno partecipato, sono stati trattati in dettaglio gli aspetti relativi all'aspetto igienico-sanitario, con particolare riferimento agli aspetti concernenti il rischio biologico, le emissioni atmosferiche e quelle odorigene nonché gli specifici aspetti progettuali atti a ridurre detti rischi/emissioni nonché il rispetto delle stesse nei confronti della normativa nazionale e degli standard internazionali di riferimento.

Nel tavolo è stata analizzata in dettaglio anche l'applicazione delle BAT e sono state impartite ulteriori prescrizioni impiantistiche e gestionali. Si riporta un estratto del tavolo:

"Dopo un'ampia discussione il tavolo conviene che l'utilizzo delle Best Available Technologies, le scelte progettuali, le misure mitigazione e compensazione adottate, nonché le prescrizioni degli enti permettono di superare le criticità evidenziate, di

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08.

rendere l'iniziativa compatibile con il territorio e gli impatti dell'impianto, diretti ed indiretti, trascurabili per l'ambiente e la salute della popolazione."

Con riferimento al deficit impiantistico della Regione Campania si prende atto di quanto riportato dalla società proponente nella nota di controdeduzione al parere del Comune di Caivano, la Biotech srl evidenzia la carenza di impianti di trattamento biologici sia per la FORSU sia per i rifiuti biodegradabili di origine agricola ed i fanghi degli impianti di depurazione.

Allo stato risulta evidente la necessità di implementare la capacità impiantistica della Regione Campania per quanto concerne il trattamento biologico dei rifiuti.

Localizzazione ed aspetti urbanistici

In considerazione del fatto che, ai sensi del comma 11 dell'art.29 quater del D.lgs 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni di cui agli articoli 124, 208, 269, 214 e 216 del D.lgs 152/06 e s.m.i., in riferimento a quanto disposto dall'art. 208 del D.lgs. 152/06 e simi (cfr. TAR Umbria, 680/2018) è necessario effettuare delle valutazioni sugli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera, con particolare riferimento alla sua localizzazione, anche in considerazione della destinazione d'uso agricola dell'area e delle osservazioni effettuate dal Comune di Caivano in sede di CdS.

Nell'ambito del procedimento AIA, è stata sviluppata in dettaglio tale tematica, essendo la stessa pregiudiziale al prosieguo dell'esame dell'istanza, anche in considerazione del fatto che da consolidata giurisprudenza è necessario *"la verifica in concreto della compatibilità dell'impianto per l'area di localizzazione, per cui la circostanza che l'impianto non sia localizzato in zona industriale, ma in zona agricola, non costituisce ex se motivo ostativo alla sua ammissibilità"* (ex plurimis TAR Campania 2279/2018 – Parere Avv. Reg. Campania PS 28-50-17-2019). Inoltre, nel caso in esame, anche l'art. 12 com. 7) del D.Lgs. 387/03 prevede che *"gli impianti ... di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici"*.

In particolare da un'articolata ed approfondita istruttoria della documentazione agli atti, in sintesi, si evince:

- a) la presenza in adiacenza al sito in esame di infrastrutture necessarie per l'attività proposta (*"il punto di immissione del biometano è ubicato a circa 150 metri e la pubblica fognatura è distante pochi metri"* cfr. tavolo tecnico del 26/02/2019);
- b) l'adeguatezza del sistema viario di trasporto, verificata anche a mezzo di prove strumentali, e dell'area di accesso (cfr. Allegato VII_9 - Verifica della Portanza viabilità accesso sito - nota 665622/2019);
- c) l'elevata distanza del sito dai centri abitati, circa 2 km (cfr. 18.012.SA1.SIA-20.0 Inquadramento area di analisi);
- d) presenza in un ampio buffer (800 m) di poche case sparse (cfr. 18.012.SA1.SIA-20.0 Inquadramento area di analisi);
- e) densità abitativa dell'area molto bassa (dati ISTAT);
- f) l'assenza di recettori particolarmente sensibili (scuole, ospedali, asili, ospizi e

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08

- similari) in un raggio superiore a 2 km;
- g) l'assenza di vincoli particolari (es. vincolo idrogeologico, vincolo archeologico, etc...). Nello specifico l'area non ricade tra quelle a rischio ai sensi dell'art. 17, comma 3 lettera m della Legge n° 183/89 (aree individuate nei Piani di Bacino come aree a rischio di alluvione e/o frana) né è sottoposta a vincolo idrogeologico istituito con Regi Decreti n° 3267/1923 e n° 1126/1926 (la presenza del vincolo paesaggistico ex art. 142, com. 1 lett. C, del D.Lgs. 42/04 e smi sarà trattata nel prosieguo);
 - h) l'elevata distanza dai siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004;
 - i) l'elevata distanza dalle zone speciali di conservazione individuate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR n° 357/97 ed in particolare da zone protette/da tutelare (SIC, ZPS, zone umide, Important Bird Area, parchi regionali, zone a prevalenza dominazione naturalistica, oasi WWF, etc.);
 - j) l'elevata distanza da aree soggette ad attività idrotermale;
 - k) l'elevata distanza da aree soggette a vari fenomeni di carsismo superficiale;
 - l) l'elevata distanza da aree e componenti di interesse naturalistico quali complessi vulcanici, aree montane, aree della fascia costiera, aree boscate, laghi e bacini;
 - m) non sono presenti zone DOC e DOCG (cfr. nota prot. 438351/2019);
 - n) l'assenza di usi civici (cfr. nota prot. 322127/2018);
 - o) terreno di classe III per capacità d'uso dei suoli (cfr. prot. 665622/2019);
 - p) la non appartenenza del sito alle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come "Sistemi territoriali di Sviluppo Dominanti" a matrice Naturalistica (Aree A), così come indicato nella LR Campania n° 57/2018;
 - q) la non appartenenza del sito in esame alle aree/criteri individuati ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 228/2001 e della Legge n° 14/2016 e smi;
 - r) nell'ambito del vigente PTR il Comune di Caivano ricade nei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) E-1 Napoli N-EST a dominante Urbano Industriale per il quale non vengono individuate restrizioni all'insediamento di impianti quale quello in oggetto;
 - s) l'area in esame è definita dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) come "area agricola ordinaria" e non è ricompresa né nelle "aree agricole di particolare rilevanza agronomica" né tra le "aree agricole di particolare rilevanza paesaggistica"
 - t) la mancanza di un pregio particolare dell'area da un punto di vista artistico;
 - u) l'assenza di culture di pregio;
 - v) un forte degrado dell'area dove è prevista l'iniziativa. Lo stato dei luoghi è ben documentato nel report "ALLEGATO IV-19a Report fotografico stato dei luoghi - Allegato 6 nota prot. 5281/2019";
 - w) la nota del direttore dell'ASI della Provincia di Napoli n° prot. 2845 del 15/07/19 in cui si evidenzia la non "disponibilità immediata" di un lotto di terreno con le caratteristiche richieste nell'ASI di Caivano;
 - x) l'uso esteso di misure di mitigazione e compensazione, delle recenti BAT di settore, nonché di prescrizioni impartite dagli enti, rendono gli impatti ambientali dell'impianto compatibili con il territorio, anche come indicato nei tavoli tecnici del 5 e 20 Nov 2019 (ALL. 5 e 6);
 - y) l'attuazione del principio di prossimità, di autosufficienza impiantistica e dello

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08

sviluppo sostenibile sanciti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché il rispetto dei principi della LR 14/2016 e s.m.i;

z) la mancanza degli effetti di cumulo con altri impianti presenti sul territorio, ed in particolare con il depuratore di Omo Morto. Si precisa che nel buffer di 1 km dal sito in esame, ambito territoriale definito nel caso in esame dal DM 30.03.2015, non rientrano né la zona industriale di Acerra né quella di Caivano;

aa) la contiguità del sito individuato dal proponente ad una zona già urbanizzata e dotata di servizi (cfr. depuratore Omo Morto, strada, fognatura, metanocondotto), caratterizzata altresì da un'elevata produzione di rifiuti trattabili dall'impianto in esame (fanghi di depurazione);

bb) l'assenza di vincoli escludenti individuati dal Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani (PRGRU) Campania, dal PRGRS (Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali);

cc) il rispetto di diversi punti (a - c - e - f), dell'art. 16 Parte IV del DM 10/09/2010 per quanto concerne l' "inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio";

dd) l'area in esame ha una densità abitativa molto bassa, e questo è un fattore privilegiante di primaria importanza come riportato nel PRGRU alla raccomandazione:

"R-06 Distanze dagli impianti di trattamento e smaltimento.

La distanza di un sito di trattamento e smaltimento dai centri abitati, incluse le case sparse ed isolate, rappresenta uno dei principali fattori di accettabilità degli impianti da parte delle comunità e delle Autorità Locali di governo del territorio. La massimizzazione di tale fattore riveste un'importanza fondamentale per gli studi di localizzazione di dettaglio."

Lo studio effettuato dalla società proponente relativo ai "Criteri di localizzazione e analisi delle alternative", eseguito anche mediante la metodologia "Analytic Hierarchy Process" risulta tecnicamente condivisibile.

Da quanto sopra riportato si evince che, anche grazie all'applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili e alle numerose misure di mitigazione, analizzate in dettaglio nelle sedute di CDS e nei tavoli tecnici sopraccitati a cui hanno partecipato anche ARPAC, EIC, Comune di Caivano, Università Parthenope e ASL Na2Nord, l'iniziativa in esame si integra ed è compatibile con l'assetto del territorio.

A conferma di quanto detto, si riporta un estratto del tavolo tecnico del 05/11/2019 a cui oltre alla scrivente UOD hanno partecipato il Comune di Caivano, l'Università Parthenope e la società Bioetch srl (ALL. 5):

"Dopo un'ampia discussione il tavolo conviene che le scelte progettuali e misure mitigazione adottate permettano la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e la tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale nel rispetto della normative vigente."

In considerazione della destinazione d'uso del lotto in esame (agricola produttiva E2) particolare attenzione è stata posta nella valutazione dell'impatto ambientale "consumo

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08

di suolo" associato all'iniziativa in esame. La tutela della vocazione agricola dell'area ed il sostegno al settore agricolo sono stati trattati in modo approfondito nel succitato tavolo tecnico del 5/11/2019 (ALL. 5).

Nel tavolo tecnico del 26/02/19 (ALL. 1) sono state esaminate le misure di mitigazione inizialmente adottate dalla società proponente. Ritenendo le stesse idonee, ma non completamente sufficienti si è prescritto come misura compensativa, ove possibile, l'utilizzo di calcestruzzi con aggregati riciclati in ossequio alla UNI 12620.

Detta misura può consentire di compensare l'impatto "utilizzo di suolo" provocato dall'attività di cavaggio degli inerti naturali e dallo smaltimento in discarica dei rifiuti demolizione. Al fine di una valutazione quantitativa degli impatti, nel rispetto delle BAT di settore, si è richiesto alla società proponente di redigere uno studio quantitativo sui benefici ambientali derivanti dall'applicazione di detta misura. Nel tavolo tecnico del 5/11/2019 la società Biotech ha consegnato ed illustrato la relazione specialistica richiesta nonché ha evidenziato di aver seguito anche le "BEST PRACTISE indicate dall'Unione Europea SWD (2012) 101 final/2" per tutelare la biodiversità ed il paesaggio rurale".

La società proponente ha altresì illustrato in modo quantitativo, mediante la metodologia Life Cycle Assessment (LCA), i vantaggi ottenuti dalle misure compensative utilizzate. Detti vantaggi sono stati valutati dalla scrivente UOD con il supporto tecnico dell'Università Parthenope.

Nell'analisi effettuata si richiama il "LIBRO VERDE - La gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea (COM(2008) 811)" da cui si evince che i trattamenti biologici dei rifiuti che producono compost sono protettivi del suolo. Il LIBRO VERDE dell'UE riporta testualmente:

"La strategia tematica per la protezione del suolo sostiene l'uso del compost, in quanto è una tra le migliori fonti di materia organica stabile che, nei suoli degradati, può dare origine a humus. Si calcola che il 45% dei suoli europei presenti uno scarso contenuto di materia organica; questa situazione riguarda in particolare l'Europa meridionale, ma colpisce anche zone della Francia, della Germania e del Regno Unito. (cfr. COM(2006) 231);

L'uso di compost e di digestato come ammendanti del suolo e fertilizzanti presenta benefici dal punto di vista agronomico, ad esempio per la struttura del suolo, l'infiltrazione di umidità, la capacità di trattenere l'acqua, i microrganismi del suolo e la presenza di nutrienti (il compost da rifiuti di cucina contiene in media circa l'1% di N, lo 0,7% di P₂O₅ e il 6,5% di K₂O). In particolare, il riciclaggio di fosforo può ridurre la necessità di importare fertilizzante minerale, mentre la sostituzione della torba può ridurre i danni agli ecosistemi delle zone umide.

Una maggiore capacità di trattenere l'acqua migliora la lavorabilità del suolo, riducendo la quantità di energia necessaria per l'aratura. Una migliore ritenzione idrica (la materia organica del suolo può assorbire fino a 20 volte il proprio peso in acqua) può contribuire a contrastare la desertificazione dei suoli europei e a prevenire le alluvioni.

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 98

Infine, l'uso di compost aiuta a contrastare la costante perdita di materia organica del suolo nelle regioni a clima temperato."

Nel tavolo tecnico del 5/11/2019 (ALL. 5), accogliendo anche le richieste del Comune di Caivano, al fine di mitigare l'impatto "consumo del suolo" nonché per tutelare la biodiversità, il paesaggio e la vocazione agricola dell'area, gli Enti partecipanti al tavolo tecnico hanno prescritto la rimozione dei rifiuti superficiali sversati illegalmente e l'installazione di un sistema di videosorveglianza esterna. Detti interventi permetteranno di riportare un'area altamente degradata al suo stato naturale e permetteranno altresì di evitare ulteriori sversamenti e quindi ulteriore consumo di suolo oltre a tutelare la biodiversità ed il paesaggio rurale. Si sono inoltre ribadite le prescrizioni a sostegno delle attività agricole dell'area (scontistica nel conferimento degli scarti agricoli, etc.). Facendo riferimento all'onerosità economica di tutte le misure di mitigazione/compensazione prescritte durante l'istruttoria in oggetto il legale della società Biotech ha evidenziato *"la necessità di rispettare, nell'abito del procedimento PAUR, quanto indicato dall'allegato 2 lettera h) del DM 10/09/2010. L'avvocato Assante illustra al tavolo l'elevato costo delle misure di compensazione ambientale prescritte fino ad ora dagli Enti sia nella fase di attuazione che di mantenimento delle stesse (cfr. smaltimento rifiuti sversati illegalmente, sistema di videosorveglianza a presidio del sito; utilizzo di materiali riciclati, borse di studio, riduzione del costo di conferimento dei rifiuti agricoli per le aziende vicine l'impianto, etc.). Anche ribadendo la necessità di applicare le prescrizioni impartite dagli enti, anche in attuazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità si reputa condivisibile la richiesta della società."* (cfr. tav. tec. del 20/11/2019 - ALL. 6)

Interessi generali ed interessi pubblici rilevanti

L'impianto in esame coinvolge molteplici interessi di pubblico interesse, per quanto già l'art. 172 del D. Lgs 152/06 specifica che la *"La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse"*. Si riportano i molteplici vantaggi di pubblico interesse ed il rispetto delle norme di settore, in parte già indicati nei tavoli tecnici del 5/11/2019 e del 20/11/2019, anche al fine di un giusto confronto tra le osservazioni pervenute e gli interessi generali:

- 1) necessità di ridurre l'infrazione comunitaria per l'emergenza rifiuti in Campania (C297/08, EU:C:2010:115);
- 2) riduzione della movimentazione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti (fanghi) dal depuratore di Omo Morto (smaltiti in parte anche all'estero);
- 3) presidio del territorio - *"il futuro impianto potrà svolgere anche una funzione di controllo dell'area, ad oggi soggetta a ripetuti sversamenti"* (cfr. tav. tec. 20/11/19 - ALL. 6);
- 4) riduzione del gap impiantistico della Regione Campania per gli impianti di trattamento della frazione organica di rifiuti urbani da raccolta in maniera differenziata e avvicinamento agli obiettivi fissati dal DPCM 7 marzo 2016 *"Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione"*

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08

- organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.*²;
- 5) produzione di un combustibile "green" (biometano - l'impianto proposto rientra tra gli interventi "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti." D.Lgs. 387/03 e D.lgs. n. 28/2011 e legge n. 116/2014);
 - 6) "gli impianti di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito" (DM 02.03.2018 MISE);
 - 7) "il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dell'utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile e quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra;" (DM 02.03.2018 MISE);
 - 8) "la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente.....costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 130, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997")";
 - 9) l'Italia... è in ritardo per il target di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, e che pertanto..... occorre dare priorità al biometano da impiegare nel settore dei trasporti " (DM 02.03.2018 MISE);
 - 10) è "Ritenuto opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di integrazione, sia per coerenza con la disciplina vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, sia per favorire l'integrazione delle attività agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse;" (DM 02.03.2018 MISE)
 - 11) "il biometano di produzione nazionale può costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti essendo slegato da possibili interruzioni sulle grandi reti di trasporto internazionali del gas naturale;" (DM 02.03.2018 MISE)
 - 12) "La Regione Campania riconosce la validità dei principi dell'economia circolare, per cui i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo" (Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14. e smi);
 - 13) per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione: ..." f) promuove lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale"; (Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e smi);
 - 14) vantaggi a supporto del settore agricolo derivanti dall'uso del compost così come indicato nel "LIBRO VERDE - La gestione dei rifiuti organici biodegradabili nell'Unione europea (COM(2008) 811)"
 - 15) sostegno al settore agricolo locale anche a seguito delle prescrizioni degli enti partecipanti ai lavori della conferenza di servizi.

² A fronte di una previsione teorica del DPCM 7 marzo 2016 di circa 900.000 t/a in termini di capacità di trattamento biologico per la sola FORSU, la Campania ha una capacità impiantistica di circa 170.000 t/a - dati maggio 2019)

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08

L'iniziativa in esame, anche con le prescrizioni effettuate dagli enti, potrebbe ben supportare il settore agricolo:

"Il contributo del biometano agli obiettivi di decarbonizzazione non si limita alla sola fase del consumo energetico. Il suo processo produttivo può contribuire a ridurre in modo significativo le emissioni del settore agricolo (il 14% dei gas climalteranti) e a restituire al terreno sostanza organica. Il digestato (cioè che rimane dopo il processo di digestione anaerobica delle matrici agricole) è infatti un ottimo fertilizzante naturale utilizzabile in alternativa a quelli di origine fossile. Le imprese agricole potrebbero dunque abbattere sostanzialmente i loro costi di produzione e aumentare la propria competitività. Il biometano prodotto con criteri di sostenibilità è in grado di aumentare la capacità di assorbire e immagazzinare carbonio del suolo." (fonte SNAM)

In riferimento alle motivazioni e agli interessi generali sopraindicati ed alle considerazioni tecniche indicate nel sopracitato rapporto dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, condiviso dalla scrivente UOD, anche tenuto conto del deficit impiantistico regionale per il trattamento dei rifiuti organici, si ritiene il sito idoneo per lo svolgimento dell'attività di produzione di biometano e compost di qualità.

Quadro prescrittivo, misure mitigative e compensative

Si riportano di seguito le indicazioni e le prescrizioni impartite dai diversi enti partecipanti al procedimento autorizzativo. Si precisa che molte prescrizioni (es. ARPAC Dipartimento di Napoli, Università, ASL NA 2 Nord sono già state inserite dalla società proponente nella documentazione integrativa del 28 Febbraio 2019 - (prot. 138029 del 01/03/2019) - e pertanto non riportate nella presente nota).

Si riportano di seguito le prescrizioni già indicate nel tavolo tecnico del 20/11/2019:

"Nella nota di risposta alla richiesta di integrazioni, la società Biotech srl si è impegnata ad ottenere la certificazione ISO 9001, 14001 e 18001 (oggi sostituita dalla ISO 45001) nonché dalla certificazione ISO 14040 per il compost. Si prescrive l'ottenimento delle sopracitate certificazioni volontarie entro tre mesi dall'inizio delle attività.

Al fine di garantire la qualità del compost prodotto si prescrive di rispettare i seguenti parametri:

- a) l'umidità deve essere compresa tra 30 e il 50 per cento;*
- b) la temperatura massima non deve superare i 2 gradi centigradi rispetto a quella ambientale;*
- c) il pH deve essere compreso tra 6 e 8,5.*

Si prescrive altresì un monitoraggio almeno settimanale dei sopracitati parametri ed in generale il rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. 75/2010. "

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08

Si riportano di seguito le prescrizioni già indicate nei tavoli tecnici del 5/11/19 e del 20/11/19 anche a seguito delle criticità evidenziate dal Comune di Caivano e dall'ASL NA 2 Nord:

- tubi disperdenti per le acque piovane;
- calcestruzzo green con TiO_2 e pigmenti di colore chiare per evitare effetto dell'isola di calore;
- tetto verde;
- recinzione realizzata con alberi ad alto fusto autoctoni;
- superfici permeabili: tutta la viabilità pedonale (marciapiedi) sarà realizzata mediante blocchi in cls forati per consentire la realizzazione di percorsi verdi;
- presenza di aiuole con vegetazione autoctona ...con un sistema di recupero dell'acqua piovana;
- sistema di recupero dell'acqua piovana: il sistema di recupero dell'acqua piovana prevede di dividere l'acqua meteorica in diverse aliquote:
 - * serbatoi dedicati per le attività interne (es lavaggio ruote degli automezzi, piazzale, etc..)
 - * serbatoi di accumulo acqua per innaffiare le aree verdi (superfici di copertura a verde);
 - * sistema drenante per disperdere l'acqua nel terreno.
- Il tavolo analizzati in dettaglio detti interventi, al fine di garantire i massimi standard di sicurezza ambientale, prescrive, come ulteriore misura migliorativa l'utilizzo di materiali riciclati nella realizzazione dell'opera (es. calcestruzzo riciclato). - Prescrizione tavolo tecnico aia del 26.02.2019-;
- Misura di sostegno alla filiera corta - scontistica del 15% sul conferimento degli scarti di origine agro-forestale prodotti in un raggio di 70 km dalla sede dello stabilimento;
- Borse di studio per studenti meritevoli residenti nel Comune di Caivano;
- Assumere n° 10 dipendenti residenti nel Comune di Caivano e di utilizzare per le sue attività in outsourcing manodopera ed aziende locali;
- Al fine di favorire la vocazione agricola dell'area, come ulteriore misura di mitigazione, la società Biotech si impegna sin d'ora a fornire il compost di qualità a costo zero, comprensivo di trasporto e posa, agli agricoltori distanti fino ad 1 km dall'impianto e ad accettare, sempre a costo zero, i loro sfalci di potatura;
- Realizzazione di una piattaforma WEB con i dati della centralina accessibili per tutti i cittadini;
- Acquisto di una centralina per il monitoraggio in continuo degli inquinanti da fornire in comodato d'uso gratuito e perpetuo ad ARPAC;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti sversati illecitamente nell'area antistante il sito in esame;
- installazione di un sistema di videosorveglianza a presidio e tutela del territorio.

In particolare gli ultimi quattro punti sono ritenuti dall'ASL NA 2 Nord particolarmente importanti in quanto possono avere effetti significativi per prevenire i rischi sulla salute della popolazione. Per tale motivo, anche in base alle osservazioni dell'ASL e del Comune di Caivano, il tavolo prescrive alla società Biotech srl di predisporre, prima

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08

dell'attività di smaltimento, un ideo piano operativo in cui si evincano anche le modalità di monitoraggio delle componenti aerodisperse. "

...
"copertura delle vasche di trattamento con teli polimerici ad alta resistenza.
Intensifica[re] l'attività di controllo durante le fasi di esercizio per il monitoraggio delle emissioni diffuse."

...
"assicurare la stabilità del funzionamento dei digestori anche con un monitoraggio continuo dei principali:

- parametri di processo (l, pH, livello, etc.);
- utilizzare dei sistemi/metodologie antischiuma all'interno dei digestori;
- prevedere l'installazione di sistemi di segnalazione tempestiva dei guasti."

Si riportano di seguito le misure prescrittive indicate dall'Università Parthenope e condivise e fatte proprie dalla scrivente UOD e dall'ASL NA 2 Nord nel tavolo tecnico del 20/11/2019 (ALL. 5):

- I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, periodicamente ed almeno una volta l'anno dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.
- E' necessario prevedere un piano di manutenzione dell'impianto di depurazione e della rete fognaria, predisponendo un apposito registro dove annotare le ispezioni e gli interventi manutentivi e di pulizia eseguiti.
- Si prescrive l'installazione, prima della messa in esercizio dell'impianto, di un contabilizzatore (misuratori di portata) per le acque di scarico.
- L'azienda dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato entro 30 gg. tramite mail pec, allo scrivente Settore ed al dipartimento ARPAC competente per territorio;
- Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne;
- Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato;
- Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché;
- Qualsiasi spargimento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile a secco;
- La ditta deve segnalare tempestivamente (entro 24 ore) agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo;
- Per la gestione dei rifiuti si dovrà compilare il registro di carico e scarico ed i

Dip. 50 Dic.Gen. 17 UOD 08**FIR;**

- Deve essere previsto un monitoraggio visivo, con frequenza almeno mensile, dell'integrità delle platee, dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo con registrazione dei controlli effettuati;
- L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto della normativa vigente in materia e delle indicazioni del progetto approvato con il presente provvedimento. Al termine dei lavori dovrà essere inviato un progetto "as-built";
- Dovrà essere evitato il pericolo di incendi e prevista la presenza di dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente prescritto in materia dai Vigili del Fuoco, nonché osservata ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- L'impianto deve essere attrezzato per fronteggiare eventuali emergenze e contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- Le nuove modifiche impiantistiche devono essere autorizzate anche dai VVF;
- L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto della normativa vigente in materia e delle indicazioni del progetto approvato con il presente provvedimento. Entro 30 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata alla scrivente UOD un relazione giurata, redatta da tecnico abilitato, di rispondenza di quanto realizzato con il progetto approvato.
- L'impianto deve essere attrezzato per fronteggiare eventuali emergenze e contenere i rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente, con particolare riferimento al rischio incendio. Si prescrive il rispetto della Deliberazione Regione Campania n° 223/2019. I sistemi antincendio dell'azienda devono essere correttamente mantenuti. Si prescrive l'esecuzione di prove dell'impianto antincendio, almeno ogni sei mesi. Gli addetti antincendio dovranno avere un'apposita formazione certificata da ente di formazione abilitato ai sensi della vigente normativa. Il carico di incendio deve essere calcolato facendo riferimento alla massima quantità di rifiuti e materie prime autorizzate in termini di stoccaggio.

Si condividono e si fanno proprie, prescrivendole, le indicazioni fornite dall'Aeronautica Militare al fine evitare che il sito in esame diventi una fonte potenzialmente attrattiva per l'avifauna. Si prende atto della nota del 17/12/2019 con cui la società Biotech dichiara di accettare le indicazioni suggerite dall'Aeronautica Militare. Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere aggiornato e contenere le seguenti prescrizioni:

- 1) è previsto il lavaggio delle ruote dei mezzi conferitori prima dell'uscita dal capannone di scarico dei rifiuti organici;
- 2) è assicurata la pulizia giornaliera, dopo ogni turno di lavoro, dell'area dove vengono conferiti i rifiuti. In caso di eventuali sversamenti accidentali, nelle aree esterne interessate dalla presenza di possibili residui organici putrescibili, è stata predisposta un'adeguata procedura atta a pulire immediatamente l'area anche al fine di evitare che eventuali rifiuti putrescibili possano attrarre animali/insetti di vari tipo;
- 3) Sarà eseguita la derattizzazione e disinfezione periodica dell'impianto, in funzione della stagione, per evitare/limitare la presenza di eventuali roditori e

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08

l'infestazione di insetti (zanzare, mosche, etc..) che costituiscono fonti trofiche attrattive per diverse specie di uccelli;

4) Prima dell'avvio dell'impianto sarà inviata agli enti di controllo un'apposita procedura per assicurare il costante monitoraggio della fauna selvatica, avifauna e chiroterofauna attratta dall'impianto e, nel caso di aumento della stessa, saranno attuate celermente le procedure e gli interventi previsti in uno specifico piano, che sarà redatto prima dell'inizio delle attività, per fronteggiare e ridurre il potenziale pericolo;

5) Sarà attivata una procedura (invio report informativo a mezzo mail pec) per informare tempestivamente le autorità aeronautiche civili e militari in caso di aumento giornaliero dell'avifauna.

Si precisa che le misure mitigative e compensative sono state valutate in base alle caratteristiche dell'impianto in esame, alle sue dimensioni, allo specifico impatto ambientale e territoriale prodotto dallo stesso ed anche a seguito delle richieste di prescrizioni effettuate dagli enti partecipanti alla conferenza di servizi, con particolare riferimento a quelle proposte dal Comune di Caivano e dell'ASL NA 2 NORD (enti territoriali interessati).

A seguito di un'analisi congiunta con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Napoli Parthenope, che fornisce supporto tecnico alla scrivente UOD, si riportano di seguito altre prescrizioni/indicazioni utili a migliorare ulteriormente le performance ambientali dell'impianto:

- in fase esecutiva i punti di campionamento dovranno essere realizzati nel rispetto della UNI EN 15259:2008 e UNI 16911:2013;
- redazione del DVR con particolare riferimento ai rischi connessi con la gestione dei rifiuti e la gestione delle emergenze;
- incrementare ulteriormente il rendimento dello scambio aerobico nella fase di maturazione;
- redazione di un piano di miglioramento dell'efficienza energetica (impiego di materiali coibenti, sistemi di recupero aria, pannelli fotovoltaici, etc..) e delle performance ambientali;
- prevedere ulteriori aree per lo stoccaggio del materiale fuori specifica;
- prevedere una viabilità di accesso dedicata principalmente ai mezzi SNAM e di soccorso;
- in fase esecutiva dimensionare cautelativamente i sistemi di sicurezza ed il piping in base al massimo rendimento in m³/t S.V. ;
- i risultati del monitoraggio acustico che la società effettuerà dopo l'inizio delle attività dovrà essere riportato mediante rappresentazioni grafiche con isofoniche al fine di fornire una chiara visione del clima acustico dell'area anche in considerazione della presenza di due Piani di Zonizzazione Acustica (PZA).

In considerazione del fatto che la DGR Campania n°15 del 15/01/2020 indica i nuovi requisiti *"inerente agli impianti per la produzione di biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani come indicati nell'allegato A*

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08

alla presente Deliberazione che sostituisce integralmente il documento A allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 28/03/2014 e che "i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente, sono regolati dalla presente disciplina", si chiede alla società proponente di inviare, prima dell'emissione del decreto autorizzativo, la documentazione probante il possesso di detti requisiti. Le prescrizioni relative alla DGR 80/2014 indicate dalla scrivente UOD nella nota prot. 466024 del 23/07/19 sono da ritenersi pertanto superate.

Si prende atto che in data 03/10/2019 e 22/11/2019 a mezzo mail pec, la società Biotech srl ha inviato al Comune di Caivano una bozza di protocollo di intesa, in cui proponeva tra l'altro, accesso privilegiato nel conferimento della FORSU per l'ente comunale, scontistica sul conferimento della FORSU, finanziare progetti educativi in tema ambientale per le scuole comunali, realizzazione di seminari ed eventi informativi per gli agricoltori etc.

Conclusioni

Si evidenzia che, allo stato, nella documentazione di riscontro alle osservazioni formulate dagli Enti, sono state fornite dalla società Biotech srl delle risposte che vengono giudicate esaustive ed in linea con le prescrizioni soprarichiamate. E' opportuno che, prima del termine della CdS prevista dal riavvio del procedimento, la società proponente aggiorni tutta la documentazione con le indicazioni/prescrizioni contenute nella presente nota.

Nel corso del procedimento è stata effettuata un'attenta valutazione dei diversi analiti/inquinanti, presenti allo stato ante-operam per le diverse matrici, a cui è seguita un'attività di valutazione degli effetti che su questi si potrebbero avere a seguito dello svolgimento delle lavorazioni dell'impianto in esame. Le valutazioni sono state effettuate esaminando in modo combinato ogni fattore potenziale di inquinamento, anche considerando in modo unitario, i fattori ambientali rilevanti nel caso specifico. Particolare attenzione è stata posta nella valutazione degli impatti cumulativi. Nella lunga e complessa attività istruttoria, come si evince anche dai verbali di CdS e dai tavoli tecnici a cui si rimanda per gli approfondimenti, è stato utilizzato un approccio di verifica della documentazione tecnica orientato alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, alla corretta gestione dei rifiuti, all'efficienza energetica e alla prevenzione degli incidenti in ossequio ai principi cardini della normativa IPPC.

Ad ogni buon fine si precisa che, nel caso di esito positivo del procedimento PAUR, le misure di mitigazione indicate dal proponente o prescritte dagli enti partecipanti alle CdS sono da intendersi come prescrizioni che la società Biotech srl ha l'obbligo di attuare. Al termine dei lavori la società dovrà inviare una perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, attestante l'avvenuta attuazione delle succitate misure.

La realizzazione dell'impianto non si pone in contrasto con l'attuale classificazione agricola dell'area in esame in quanto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 "L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08

organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”.

Inoltre “precisa la sentenza del TAR Campania n° 4304/18.....la giurisprudenza ha evidenziato che l'autorizzazione integrata ambientale, resa a seguito del meccanismo procedurale della conferenza di servizi, costituisce il momento di sintesi della pluralità di interessi pubblici coinvolti e che il provvedimento finale rimane demandato, nella sua dimensione conclusiva, alla valutazione discrezionale della Regione, rispetto alla quale il Comune, che interviene in ordine agli interessi propri territoriali, non vanta alcun potere di veto (cfr. TAR Veneto, sez. III, 2.11.2016, n. 1225)” (cfr. Avvocatura Regionale UOD 600103)

Si precisa inoltre che anche ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e smi, tale tipologia di impianti alimentati da fonte rinnovabile può essere ubicata anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Come precedentemente analizzato, le possibili criticità ambientali e urbanistiche, evidenziate dal Comune di Caivano sono state superate dalla nota di riscontro della società Biotech e da quanto indicato nel tavolo tecnico del 05/11/2019. Detto tavolo termina, con un richiamo del rappresentante del Comune a due delibere del Consiglio Comunale (cfr.- DCC n° 78 del 23/11/2010 e n° 98 del 21/11/2012)

Detto “richiamo” non si può considerare alla stregua di un parere contrario né dal punto di vista formale, mancando i requisiti prevista dalla legge 241/90, né dal punto di vista sostanziale, in ragione del fatto che dette delibere non forniscono alcun elemento concreto connesso al caso in esame.

Ove e per quanto occorre, se si volesse interpretare detta dichiarazione come un dissenso espresso dall'amministrazione comunale, a questo punto basato su motivazioni tecniche superate, si precisa quanto segue.

Le sopracitate Delibere, sono estremamente generiche e fanno riferimento a dispositivi normativi, non applicabili al caso in esame e quindi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Si ribadisce che le deliberazioni del Consiglio Comunale in esame sono basate su valutazioni di elementi teorici, non concretamente correlati e quantificati rispetto all'impianto in oggetto, quindi aspecifici e non adeguatamente circostanziati per le finalità del procedimento istruttorio che deve basarsi su dati ed elementi certi evitando che le valutazioni degli Enti chiamati ad esprimersi siano fondate su presupposti astratti e non quantificabili. In altre parole le sopracitate deliberazioni rappresentano un mero dissenso di massima e come tali non considerabili nel procedimento in esame.

Inoltre si evidenzia che, le puntuali controdeduzioni effettate dalla società proponente, non solo non sono state contestate, ma sono state addirittura condivise dal Comune di Caivano (cfr. tavolo tecnico del 5/11/2019).

Inoltre la posizione/dissenso del comune, non contemplando le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, così come richiesto dall'art. 14-quater della Legge 241/90, lungi dall'essere “costruttivo”, si configura come un mero rigetto che finisce per azzerare di fatto la soluzione progettuale proposta, non rispondendo pertanto ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione

Dip. 50 Dir.Gen. 17 UOD 08

amministrativa, e pertanto va considerato *tamquam non esset* (ex plurimis TAR Lazio 1345/2009).

In sintesi, la suddetta posizione, presa in adeguata considerazione ponderando le esigenze di pianificazione, programmazione e tutela del territorio in capo all'amministrazione comunale con quelle di rilievo comunitario connesse all'approvvigionamento di biocarburanti da fonti rinnovabili e alla necessità di ridurre il deficit impiantistico regionale per il trattamento biologico e quindi anche uscire fuori dall'infrazione comunitaria (sanzione € 40.000/giorno), può ritenersi pertanto superabile alla luce delle motivazioni e degli interessi generali sopra esposti, ritenendosi l'insediamento compatibile con le caratteristiche dell'area interessata e le sue specifiche peculiarità.

La suddetta scelta è supportata altresì dal rispetto del principio di prossimità, di autosufficienza impiantistica, e della necessità di ridurre gli impatti ed i rischi ambientali associati alla logistica, considerando che oggi ingenti quantitativi di rifiuti speciali ed urbani (da raccolta differenziata) sono inviati fuori regione.

Tale valutazione è stata resa anche considerando le posizioni favorevoli rese dagli altri enti in seno alla conferenza di servizi.

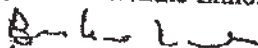
In conclusione, vista la documentazione tecnica-amministrativa relativa alla presente istanza, viste le integrazioni documentali, viste le risultanze delle sedute della conferenza di servizi e dei tavoli tecnici, nel corso dei quali è stato valutato il progetto in argomento, viste le posizioni degli enti come sopra specificato, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni sopraindicate, si esprime parere **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI**.

Si precisa che ai fini di una conclusione positiva del procedimento, per la parte che riguarda l'Autorizzazione Integrata Ambientale, resta ferma la necessità di acquisire il parere favorevole, laddove vincolante degli altri Enti competenti.

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente parere e devono intendersi interamente richiamati:

- Allegato 1 – Verbale del tavolo tecnico del 26/02/19
- Allegato 2 – Verbale del tavolo tecnico del 28/03/19
- Allegato 3 – Verbale del tavolo tecnico del 7/10/19
- Allegato 4 – Verbale del sopralluogo tecnico del 29/10/19
- Allegato 5 – Verbale del tavolo tecnico del 5/11/19
- Allegato 6 – Verbale del tavolo tecnico del 20/11/19

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Bernardino Limone)



Il Dirigente
(Dott. Antonio Ramondo)



VERBALE TAVOLO TECNICO

Il giorno 26 Febbraio 2019 alle ore 11.00 presso la UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania si è tenuto il tavolo tecnico richiesto dalla società Biotech srl per l' "impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel comune di Caivano (Napoli)" CUP 8338.

Alle ore 11.00 inizia la discussione sui quesiti richiesti dall'Università di Napoli Parthenope e fatta propria dalla UOD 08 con nota prot. 30422 del 16/01/2019. La società consegna dei documenti che vengono acquisiti agli atti. Si analizzano i seguenti aspetti.

Elenco elaborati

La società ha realizzato un elenco unico degli elaborati di progetto.

Emissioni in atmosfera

La società propone la copertura dell'impianto di trattamento interno dei reflui. Per le emissioni odorigene il tavolo accetta la richiesta della società di misurare NH₃ e H₂S in sostituzione degli OUE come limiti così come previsto dalla BAT n° 8.

Torcia di emergenza e caldaie

La società illustra le caratteristiche della torcia di emergenza così come richiesto.

Monitoraggio ante-operam

L'art 271 del D.lgs. 152/2006 consente, nell'ambito della procedura AIA, la riduzione dei limiti rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. A tal fine è utile conoscere lo stato delle diverse matrici ambientali nella fase ante-operam.

La società illustra il progetto evidenziando lo stato dei luoghi dal punto di vista ambientale. In particolare si rileva una situazione di elevato degrado ambientale così come mostrato da un'apposita relazione fotografica.

Inquadramento urbanistico territoriale - ex art. 208 D.Lgs 152/2006

L'autorizzazione AIA, sostituisce anche l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i con tutti gli effetti del caso. In particolare, l'impianto in esame deve essere assoggettato al rispetto sia della normativa ambientale (D.Lgs. 152/06 e s.m.i - PGR Regione Campania, etc..) sia alle norme che disciplinano l'autorizzazione per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (D.Lgs. 387/2003, DM 10/Sett/2010 etc..). Così come ricordato dalla recentissima sentenza del TAR Campania Napoli (Sez. VIII n.2279 del 9 aprile 2018) è necessario verificare in concreto la compatibilità dell'impianto per l'area di localizzazione. Nel caso in esame, essendo l'impianto assoggettato al D.Lgs. 387/2003 si dovrà verificare anche il rispetto a quanto indicato nel DM 10/Sett/2010 e nella Legge Regionale n° 6 del 5 Aprile 2015. In particolare dovrà essere rispettata la tutela della biodiversità ed il rispetto del paesaggio. Il tavolo chiede alla società di dettagliare in merito. La società dichiara che la prima casa accatastata è ubicata a circa 860 metri ed il centro abitato più vicino è ubicato a circa 2 km.

La società illustra il progetto, ed in particolare l'elaborato relativo alla localizzazione, evidenziando che non sono presenti recettori sensibili in un'area ben superiore a 1000 m.

La società illustra inoltre i benefici per la collettività in generale (produzione combustibile biometano, trattamento rifiuti in ATO in applicazione del principio di prossimità, riduzione dell'infrastuttura comunitaria, riduce il rischio di nuove emergenze rifiuti e di eventuali emergenze sanitarie, etc..) e per il territorio approfondendo gli interventi di mitigazione e compensazione (tubi disperdenti, tetto verde, etc.). Il tavolo analizzando in dettaglio detti interventi, al fine di garantire i massimi standard di sicurezza ambientale, prescrive, come ulteriore misura migliorativa l'utilizzo di materiali riciclati nella realizzazione dell'opera (es.

calcestruzzo riciclato). Si chiede una relazione di dettaglio sui benefici di tale misura e di aggiornare la tavola grafica relativa agli interventi di mitigazione.

Per quanto riguarda le infrastrutture a servizio dell'impianto il tavolo chiede di chiarire l'eventuale prossimità delle stesse. La società dichiara che il punto di immissione del biometano è ubicato a circa 150 metri e la pubblica fognatura è distante pochi metri. Il tavolo giudica idonea la prossimità delle infrastrutture di supporto.

Fornire una relazione esplicativa sulla logistica interna dello stabilimento.

In riferimento a detto quesito la società consegna un'apposita relazione. La società illustra la gestione logistica "in real time" per minimizzare il carico incendio e propone videosorveglianza con termocamere h24 e presidio continuo del sito. Detta soluzione è condivisa dal tavolo tecnico.

Movimentazione interna del materiale.

Il tavolo richiama e fa proprie le osservazioni dell'ASL. La società chiarisce che la movimentazione sarà effettuata attraverso pompe. Richiama inoltre gli allegati consegnati.

Scarichi idrici.

La società chiarisce di voler scaricare in pubblica fognatura rispettando i limiti per previsti dal D.Lgs. 152/2006 per la pubblica fognatura. Vengono chiarite alcune incongruenze presenti nella precedente documentazione.

Piano gestione emergenze

La società illustra il piano di gestione delle emergenze ed il rispetto della circolare del MATM del 21 Gennaio 2019.

Protezione del suolo e della falda.

La società illustra i materiali utilizzati. In particolare dichiara di usare uno spolvero quarzo per l'impermeabilizzazione telo polimerico impermeabile.

Il tavolo si chiude alle ore 12:45

Il Responsabile del procedimento

La società

Università degli Studi di Napoli Parthenope

VERBALE TAVOLO TECNICO

Il giorno 28 Marzo 2019 alle ore 11.10 presso la UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania si è tenuto il tavolo tecnico richiesto dalla società Biotech srl per l' "impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel comune di Caivano (Napoli)" CUP B33B.

Alle ore 11.10 inizia la discussione sul riscontro ai quesiti posti dall'Università di Napoli Parthenope e fatti propri dalla UOD 08 n. Si analizzano i seguenti aspetti:

Localizzazione

La società ha consegnato una relazione specialistica. In riferimento alla valutazione del sito alternativo la società proponente illustra tutte le criticità di un altro eventuale sito ubicato in area industriale. In particolare l'altro sito, ubicato nell'area ex-Montefibre, presenta:

- case sparse a circa 500 metri;
- il sito è inserito nel Piano Regionale di Bonifica, quindi potenzialmente da bonificare;
- Incertezza dei tempi relativi alla caratterizzazione ed eventuale bonifica (per accedere ai contributi è necessario avviare l'impianto entro il 2022);
- infrastrutture di supporto più lontane (immissione in fogna, etc.).

Emissioni in atmosfera

Valutazione cumulativa degli effetti in particolare con riferimento alla presenza del depuratore di Orto Morto. La società proponente illustra la relazione della dispersione delle emissioni odorigene (si veda allegato 18012SA1- SIA.29.0 - allegato IV/V della documentazione integrativa. Dello studio effettuato si evince che non ci sono effetti cumulativi.

La società prende atto della segnalazione degli Enti sulla presenza di refusi nella relazione ALLEGATO V10.

Materiali

Verificare la compatibilità del progetto strutturale effettuato con la relazione dei materiali consegnata nell'ultima integrazione.

Dimensionamento impiantistico

La società proponente illustra la relazione sul dimensionamento impiantistico (si veda allegato allegato 1A della documentazione integrativa). In particolare evidenzia che il digestato ha già subito delle reazioni biologiche. Da esperienze su impianti analoghi si è verificato un tempo di maturazione del digestato di circa 20-30 giorni. Pertanto la società ritiene che l'impianto progettato sia in grado di produrre compost di qualità.

Misure di mitigazione e compensazione

La società illustra, in sintesi, le misure di mitigazione:

- tetti verdi (in particolare per la tutela della biodiversità, riduzione dell'isola di calore);
- utilizzo di piante autoctone;
- tubazioni disperdenti (per evitare l'impermeabilizzazione del suolo);
- riciclaggio delle acque piovane.

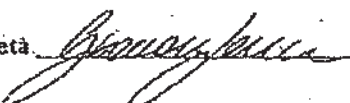
Prescrizioni ARPAC - Unità suolo rifiuti e siti contaminati

Il rappresentante dell'ARPAC, nelle more del rilascio del parere in sede di Conferenza di Servizi, successivo ai tavoli tecnici interni, ribadisce l'opportunità di eseguire le indagini ambientali preliminari ai sensi delle

Linee Guida ARPAC richiamate dalla DGR 417/16 al fine di stabilire lo stato ambientale ante-operam dell'opificio a farsi.

Il tavolo si chiude alle ore 12.45

Il Responsabile del procedimento 

La società 

Università degli Studi di Napoli Parthenope 

L'ARPAC 

VERBALE TAVOLO TECNICO DEL 7/10/2019

Il giorno 7 Ottobre 2019 alle ore 14.30 presso la Regione Campania UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti si è tenuto il tavolo tecnico richiesto, nell'ambito del procedimento AIA, dalla società Biotech srl per un *"Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)"* CUP 8338.

Si precisa che, sia la richiesta di tavolo tecnico inoltrata dalla società, sia la successiva convocazione effettuata da questa UOD, sono state inviate anche allo Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali.

Il presente tavolo tecnico è stato richiesto al fine di chiarire alcuni aspetti relativi al procedimento AIA ed in particolar modo alla compatibilità dello scarico idraulico.

Il presidente chiede alla società di chiarire le problematiche oggetto dell'odierna riunione:

SCARICHI IDRICI

Si chiede alla società di chiarire le modalità di scarico nel collettore fognario illustrando anche le modalità esecutive di collegamento. La società anche a mezzo di elaborati grafici di dettaglio illustra nello specifico quanto richiesto.

La società ha esplicitato il funzionamento dello scarico nel collettore comprensoriale denominato "emissario di Acerra" che risulta di capacità più che sufficiente a ricevere i reflui trattati.

Il tavolo giudica tecnicamente idonea la soluzione proposta.

NOTA DEL COMUNE DI CAIVANO PROT. 17773 DEL 24/07/19 - SISTEMI DI TENUTA DEI REFLUI

In riferimento alla succitata nota del Comune di Caivano (NA), acquisita con prot. regionale n°483923 il 31/07/2019, si riporta quanto concerne le critiche rilevate concernenti l'impianto di trattamento dei reflui/scarichi idrici *"Nonostante le ipotesi progettuali, difficilmente il percolato presente nell'impianto resterà confinato all'interno della struttura, con grave danno all'ambiente circostante"*.

In merito a detta nota comunale la società preliminarmente dichiara che:

"L'amministrazione comunale ha formulato, apoditticamente, un parere negativo a priori, basato su leggi e direttive abrogate e riportando anche informazioni forvianti non riferibili al progetto in esame (es. "emissioni prodotte dalla combustione del gas", etc.), citando in modo errato l'applicazione di diversi principi cardine del codice dell'ambiente (sviluppo sostenibile, autosufficienza, prossimità, etc.) al solo fine di fornire una sterile opposizione all'istanza presentata. Mancano inoltre le "specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso".

Nel merito l'osservazione relativa alla fuoriuscita del percolato è priva di ogni fondamento tecnico-scientifico e non dimostrata. La Biotech ha già ottemperato a quanto richiesto dagli Enti partecipanti alla CdS in termini di impermeabilizzazione degli elementi idraulici. In particolare si è previsto una tripla protezione mediante: telo impermeabile polimerico, calcestruzzo impermeabile ad alta durabilità, classe XS3 secondo EN 206-1, trattato con additivo tipo "X-tra Mix", strato interno impermeabilizzante mediante additivi chimici. Per le pavimentazioni, in aggiunta è stato previsto un indurente corazzante tipo Quarzocem. Quanto detto è presente negli elaborati:

- Allegato VII 2 - 18.012.SA1.AIA-11.4 - Allegato T.4 Particolari tipologici delle reti di raccolta delle acque

• Allegato VII_3 - Scheda tecnica indurente corazzante Quarzocem

Ad ogni buon fine, la società Biotech si impegna ad inviare, in breve tempo, allo STAFF Valutazioni Ambientali Napoli, e per conoscenza a tutti gli enti partecipanti alle CdS, una nota tecnica con un riscontro puntuale a tutti i rilievi formulati dal Comune di Caivano.

Inoltre la società evidenzia che la nota del Comune di Caivano, oltre ad essere generica e non congruamente motivata, è in contrasto con le note della UOD 08, dell'Università di Napoli Parthenope, dell'ARPAC Dipartimento di Napoli, della città Metropolitana e del Comando Provinciale VVF di Napoli.

Il tavolo, in riferimento alle osservazioni sulla tenuta del percolato effettuata dall'ente comunale, ritiene le stesse superate dalle controdeduzioni della società Biotech.

PRESENZA DI UN CORSO D'ACQUA ISCRITTO NELL'ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE DEL REGIO DECRETO 1775/1933

L'ente Idrico Campano evidenzia che il collettore comprensoriale ha creato una barriera idraulica che impedisce il deflusso dell'acqua dello stesso creando di fatto l'estinzione del canale originario che ad oggi non è più rilevabile.

Il tavolo ne prende atto. La riunione termina alle ore 16,10.

Napoli, 7.10.19

IL PRESIDENTE

DOT. ANTONIO PATRIZIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AIA

DOT. BERARDINO LIRIO

ENTE IDRICO CAMPANO

ARCH. CIVILIA OSTRIATE

UNIVERSITA' DI NAPOLI PARTHENOPE

PROF. RAFFAELE GIOFFR

PROF. ANTONIO FORCINO

SOCIETA' BIOTECH SRL

GEOM. BRUNO FORCERIS

ING. GIOVANNI FORCERIS

AVV. UNGERO ASSOCIATI

VERBALE DI SOPRALLUOGO TECNICO DEL 29/10/2019. (1)

GIORNO 29 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 11:00 PRESSO LA PARTICELLA N° 13 DI CAIVANO (NA) SI SVOLGE UN SOPRALLUOGO TECNICO, RICHIEDENTE IL CONFINAMENTO DI CAIVANO DALLA SOCIETÀ BIOTECH SRL, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PAUR PER UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO PRODOTTO DALLA DIVERSTIONE DI BIOTASSA CON UNA FASE SUCCESSIVA DI IMPOSTAMENTO PER L'OTTENIMENTO DI COMPOST DI QUALITÀ NEL CONFINAMENTO DI CAIVANO (NA) CUP 8338. LA SOCIETÀ PROPONENTE HA COMUNICATO L'ESECUZIONE DEL PRESENTE SOPRALLUOGO A TUTTI GLI ENTI PARTECIPANTI ALLA CDS CON MAIL PEC DEL 26 OTTOBRE 2019.

IL PRESENTE ALLERTAMENTO TECNICO È STATO RICHIEDUTO AL FINE DI INDIVIDUARE UNIVOCAMENTE GLI ARBUSTI SPONDE DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO LAGNO VECCHIO, PER LA PARTE PROSPICIENTE LA PARTICELLA INESANTE, E DI VERIFICARE "IN SITU" L'EFFETTIVA INTERRUZIONE DEL CORSO D'ACQUA DERIVANTE DALLA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE MISSARIO DI ALERBA.

IL FINE DI UN CORRETTO INQUADRAMENTO NORMATIVO, AVENDO PER DETERMINARE QUANTO SOPRARIPORTATO, È OPPORTUNO FARE RIFERIMENTO ALLA DEFINIZIONE LEVALE DATA AL TERMINE "CORSO D'ACQUA", COSÌ COME INDICATO NELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N° 2651/2002:

SUL PIANO STRETTAMENTE LETTERALE, IL DATO CONIENE A FIUTE, TORRENTI E CORSI D'ACQUA, E DI ESSERE ACQUE FLUENTI.

DAL SIGNIFICATO PROPRIO DELLE PAROLE NELLA LINGUA ITALIANA, SI APPRENDE, INFATTI, CHE: IL "CORSO D'ACQUA" INDICA SEMPLICEMENTE LO SCORRERE DELLE ACQUE IN MOVIMENTO. E ANCHE:

LA PREVISIONE AUTONOMA ASSUNTE ALLORA UNA SOLA, PLAUSIBILE SPIEGAZIONE: SI È PENSAO AI FIUTE E AI TORRENTI COME ACQUE FLUENTI DI MAGGIORE IMPORTANZA, E AI CORSI D'ACQUA COME CATEGORIA RESIDUA, COMPRENSIVA DELLE ACQUE FLUENTI DI MINORE PORTATA (P. ES. RUSCELLI (PICCOLO CORSO D'ACQUA), FIUME DEL PICCOLO FIUME)."

È UTILE ANCHE RIPORTARE LA DEFINIZIONE DI PORTATA:

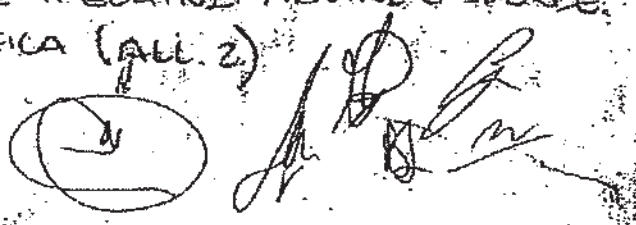
"PORTATA DI UNA CORRENTE FLUIDA, RELATIVA A UNA DETERMINATA SEZIONE TRASVERSALE". SI DEFINISCE COME "IL VOLUME DI FLUIDO CHE PASSA TRAVERSO QUELLA SEZIONE NELL'UNITÀ DI TEMPO" (ENCICLOPEDIA ZECCHANI).

IL PRESENTE SOPRALLUOGO SI RILEVA CHE, LA PARTE DI LAURO VECCHIO IN ADIACENZA ALLA PARTICELLA CONSIDERATA, NON HA NESSUNA PORTATA IDRICA E NE PUÒ AVERLA A SEGUITO DI UN'INTERROGNE IDRICA DELLO STESSO. INFATTI IL CANALE "LAURO VECCHIO", RIPORTATO NEL PIANO SCHEMATICO DEL 1893 CITATO DALLA "SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI", È STATO SBARRATO IN CONSEGUENZA DELLA COSTRUZIONE DI UNA STRADA DEL COLLETORE EMISSARIO DI ACQUA, CUI LOTE INDICATO ANCHE ALL'ENTE IDRICO CAMPANO NEL TAVOLO TECNICO DEL 7/10/2013. (ALL. 1) EVIDENZA CHE, NELL'AMBITO DEL PRESENTE SOPRALLUOGO TECNICO, NON È POSSIBILE INDIVIDUARE, NELL'AREA IN ESAME, NE UN ALVEO NE ALLE SEZIONI IDRAULICHE INDICATIVE DELLA PRESENZA DI UN CORSO D'ACQUA (I. E. LAURO VECCHIO).

SEGUITO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DEL COLLETORE FOGNARIO LA PROFONDITÀ DEI LUOGHI È STATA PROFONDAMENTE MODIFICATA E AD OGGI NON È POSSIBILE RILEVARE, IN QUANTO NON PRESENTI, LE CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE, IDROGRAFICHE E NATURALISTICHE CHE CARATTERIZZANO UN "CORSO D'ACQUA".

CONCLUSIONE, IN ADIACENZA ALLA PARTICELLA N° 36 FOLIO 13 DI LAURO (NA) NON È RICONOSCIBILE, IN QUANTO NON PRESENTE, ALCUN CORSO IDRICO (CFL. DM 131 DEL 16/06/2008).

LO STATO DEI LUOGHI A CUI FA RIFERIMENTO IL PIANO SCHEMATICO DEL 1893 CITATO DALLA "SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI" È STATO STRANNO A DIVERSE ATTIVITÀ ANTROPICHE (COSTRUZIONE DELLA STRADA E DEL COLLETORE FOGNARIO) ED IL CORSO D'ACQUA LAURO VECCHIO, NEL PRESENTE, NELLA PARTICELLA IN ESAME, NON ESISTE PIÙ. E PERTANTO NON È POSSIBILE INDIVIDUARE E DELIMITARE I RELATIVI ARGOMENTI O SPODE. ALCUNA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (ALL. 2) È STATO DICHIARATO IN ADIACENZA.



- DIRETTORE
ECONOMICO PER IL GICERO 5 NOVEMBRE 2020
PIÙ UFFICI DELLA REGIONE CAMPANIA, VOD BOITOF, CENTRO
N. REGIONALE ISOLA ES 4° DIAMO - NAPOLI.

IL TABLE SOPRALUOGO TECNICO TERMINA ALLE ORE 11.30.

ESISTENDO PRESENTE:

PER LA SOCIETÀ

DEON. BRUNO FORMERIS

ING. GIOVANNI FERRARO

UNIVERSITÀ

PROF. RAFFAELE CIOFFI

COTUNE:

ARCH. RAFFAELI CLEMENTO

VOD OS

DOT. ANTONIO RATTARO

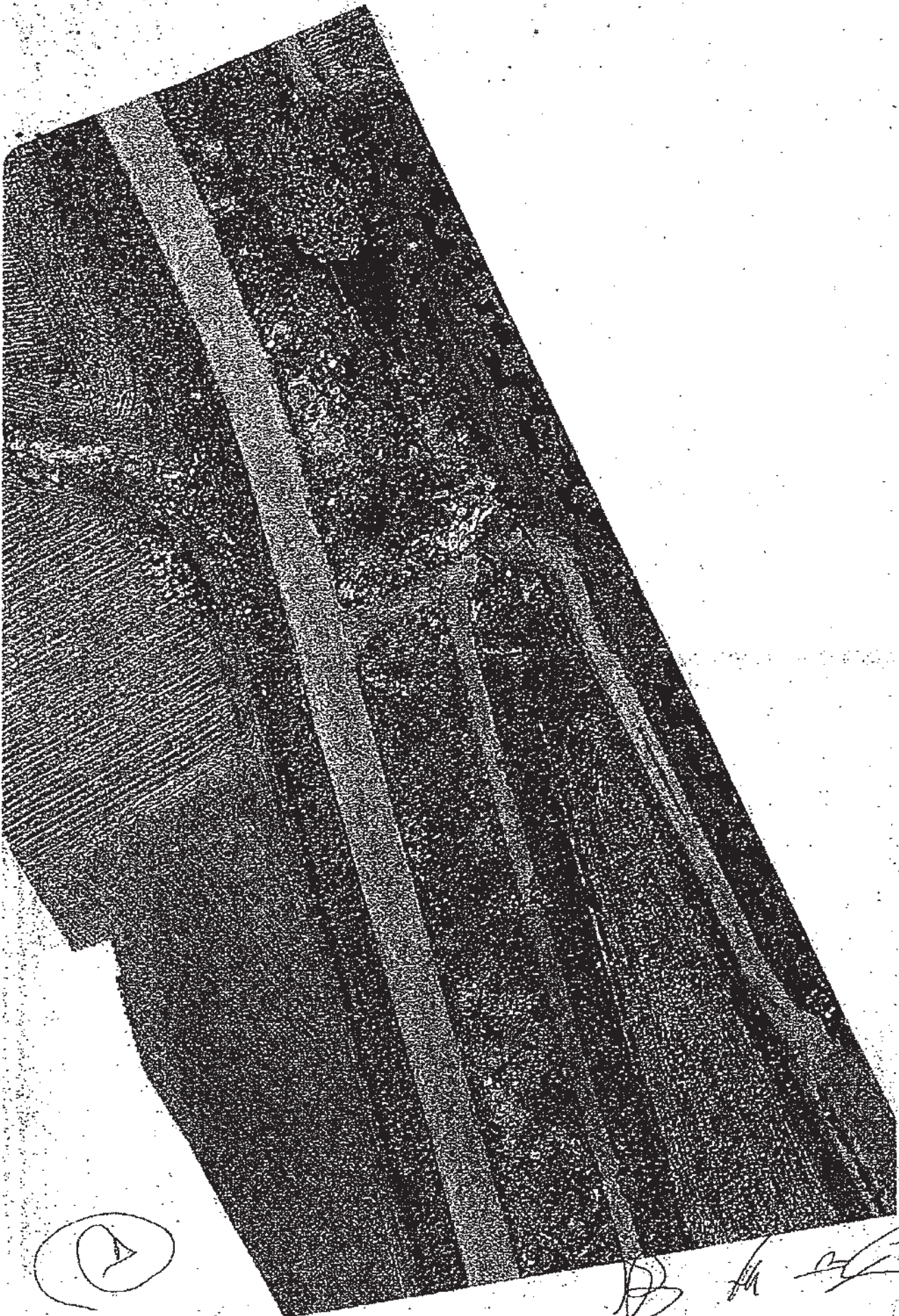
NOT. BERARDINO LITTADE

[Signature]

[Signature]

Raffaele Clemento

[Signature]



[Handwritten signature]

VERBALE TAVOLO TECNICO DEL 5/11/2019

Il giorno 5 Novembre 2019 alle ore 11.10 presso la Regione Campania "UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli" si tiene il tavolo tecnico richiesto, nell'ambito del procedimento AIA, dalla società Biotech srl per un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)" PAUR CUP 8338.

Il presente tavolo tecnico, convocato con nota 659492/2019 è stato richiesto al fine di chiarire alcuni aspetti relativi al procedimento AIA ed in particolar modo per quanto concerne le criticità evidenziate dal Comune di Caivano nella nota acquisita al prot. regionale al n°483923/2019 nonché per quanto concerne il rispetto della fascia fluviale.

Al tavolo tecnico sono stati invitati:

- Comune di Caivano;
- Università degli Studi di Napoli Parthenope;

Lo STAFF valutazioni ambientali è stato informato del tavolo tecnico a mezzo mail pec.

Risultano presenti:

- Comune di Caivano;
- Università degli Studi di Napoli Parthenope;
- Regione Campania UOD 08.

Rispetto alle criticità evidenziate dal Comune di Caivano, la società Biotech ha inviato una nota di controdeduzioni, correlata di allegati tecnici, acquisiti al protocollo regionale al n° 665622/2019.

Il Responsabile del procedimento evidenzia che allo stato sono pervenuti i seguenti pareri:

- o ARPAC Dipartimento di Napoli: parere favorevole con prescrizioni (prot. 42495/2019);
- o Università di Napoli Parthenope: parere favorevole con prescrizioni del 29/05/2019;
- o Regione Campania UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli: parere favorevole con prescrizioni (prot. 381360/2019);
- o Città Metropolitana di Napoli: parere favorevole;
- o SNAM parere favorevole con prescrizioni;
- o Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli: parere favorevole con prescrizioni;
- o l'ARPAC Direzione Generale che fornisce supporto tecnico allo STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania nella formulazione del parere VIA (parere propedeutico e vincolante per l'AIA): "non segnala la sussistenza allo stato di motivi ostativi all'esito favorevole dell'istruttoria, ferme restando le prescrizioni ritenute necessarie."

Il tavolo analizza in dettaglio le controdeduzioni tecniche effettuate dalla società Biotech alla sopracitata nota del Comune di Caivano, in particolar modo l' "Allegato tecnico - risposta alle osservazioni del comune di Caivano".

In particolare si analizzano nel dettaglio i seguenti punti della nota comunale:

- 3 - UBICAZIONE DELL'IMPIANTO
- 5 - CRITICITÀ E NORMATIVE
- 6 - SITUAZIONI TECNICOAMBIENTALI
- 7 - AMBIENTE IDROGRAFICO
- 9 - IMPATTI NEGATIVI SUL PAESAGGIO
- 10 - RUMORE

- 11 - EMISSIONI ODORIFERE
- 12 - TRAFFICO VEICOLARE
- 13 - QUADRO PROGETTUALE
- 14 - QUALITÀ AMBIENTE - BENESSERE E SALUTE UMANA
- 14 - REGI LAGNI E FASCIA DI RISPETTO
- 15 - CONCLUSIONI¹

Si riporta di seguito un riscontro sintetico ai sopracitati punti.

L'area in oggetto è censita al catasto comunale al foglio 13 particella 36. Come da PRG vigente del Comune di Caivano, l'area ricade in Zona E2 b. - Zona Agricola produttiva - Seminativo irriguo ed orti. L'art. 12, comma 7 del D. Lgs. 387/2003 stabilisce che *"Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici"*. In realtà anche l'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, così come modificato dall'art. 22 del D.lgs. 205/2010, prevede la possibilità di ubicare gli impianti di trattamento rifiuti in zona agricola: *"l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"*.

Inoltre il DM 10.09.2010 riporta: *"ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei"* e del fatto che da consolidata giurisprudenza *"è necessario verificare in concreto la compatibilità dell'impianto per l'area di localizzazione"*.

A seguito di un'attenta istruttoria, a tal fine si veda la nota protocollo 381360/2019 della Regione Campania UOD 08, si è dimostrato la compatibilità del sito con l'iniziativa in esame nel rispetto della normativa nazionale e regionale (D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 387/03, PGRU Campania, LR 14/2016).

Il tavolo richiama il DM 2 Marzo 2018 del MISE riporta:

"gli impianti di biogas, dal quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito"

e la Direttiva 2009/28/CE del parlamento europeo riporta:

"L'utilizzo di materiale agricolo come concimi, deiezioni liquide nonché altri rifiuti animali e organici per la produzione di biogas offre, grazie all'elevato potenziale di riduzione nelle emissioni di gas a effetto serra, notevoli vantaggi ambientali sia nella produzione di calore e di elettricità sia nell'utilizzo come biocarburanti."

L'iniziativa in esame, anche grazie alle molteplici misure di mitigazione e compensazione si muove in tale direzione. A seguito delle diverse criticità evidenziate dal rappresentante del comune di Caivano il tavolo prescrive le seguenti misure mitigative dell'impatto ambientale sul territorio:

- tubi disperdenti per le acque piovane;
- calcestruzzo green con TiO_2 e pigmenti di colore chiare per evitare effetto dell'isola di calore;
- tetto verde;
- recinzione realizzata con alberi ad alto fusto autoctoni;
- superfici permeabili: tutta la viabilità pedonale (marciapiedi) sarà realizzata mediante blocchi in cls forati per consentire la realizzazione di percorsi verdi;

¹ La numerazione utilizzata è quella riportata nella nota del Comune di Caivano. Non si sono corretti dei refusi di battitura per facilitare il confronto dei riferimenti utilizzati.

- presenza di aiuole con vegetazione autoctona con un sistema di recupero dell'acqua piovana;
- sistema di recupero dell'acqua piovana: il sistema di recupero dell'acqua piovana prevede di dividere l'acqua meteorica in diverse aliquote:
 - serbatoi dedicati per le attività interne (es lavaggio ruote degli automezzi, piazzale, etc...)
 - serbatoi di accumulo acqua per innaffiare le aree verdi (superfici di copertura a verde);
 - sistema drenante per disperdere l'acqua nel terreno;
- il tavolo analizzati in dettaglio detti interventi, al fine di garantire i massimi standard di sicurezza ambientale, prescrive, come ulteriore misura migliorativa l'utilizzo di materiali riciclati nella realizzazione dell'opera (es. calcestruzzo riciclato)."-Prescrizione tavolo tecnico n° 26.02.2019-;
- Misura di sostegno alla filiera corta - scontistica del 15% sul conferimento degli scarti di origine agro-forestale prodotti in un raggio di 70 km dalla sede dello stabilimento;
- Borse di studio per studenti meritevoli residenti nel Comune di Caivano
- Assumere n° 10 dipendenti residenti nel Comune di Caivano e di utilizzare per le sue attività in outsourcing manodopera ed aziende locali;
- Realizzazione di una piattaforma WEB con i dati della centralina accessibili per tutti i cittadini;
- Acquisto di una centralina per il monitoraggio in continuo degli inquinanti da fornire in comodato d'uso gratuito e perpetuo ad ARPAC;
- Al fine di favorire la vocazione agricola dell'area, come ulteriore misura di mitigazione, la società Biotech si impegna sin d'ora a fornire il compost di qualità a costo zero, comprensivo di trasporto e posa, agli agricoltori distanti fino ad 1 km dall'impianto e ad accettare, sempre a costo zero, i loro sfalci di potatura.

Su espressa richiesta del Comune di Caivano, si richiede la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti sversati illegalmente.

Si prescrive altresì l'installazione di videocamere di sorveglianza a presidio del territorio.

La società Biotech evidenzia che nella redazione del progetto in esame ha seguito le "BEST PRACTICE indicate dall'Unione Europea SWD(2012) 101 final/2" per tutelare la biodiversità ed il paesaggio rurale.

Dopo un'ampia discussione il tavolo conviene che le scelte progettuali e misure mitigazione adottate permettono la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e la tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale nel rispetto della normative vigente.

La scelta localizzativa effettuata dalla società Biotech ha tenuto conto anche delle difficoltà nel trovare altri siti idonei nell'ambito del territorio corrispondente all'ATO NA 1, con particolare riferimento alla compatibilità/disponibilità delle aree industriali presenti, in ossequio a quanto riportato dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali in Campania.

Il tavolo tecnico prende atto della nota del direttore dell'ASI della Provincia di Napoli n° prot. 2845 del 15/07/19 in cui si evidenzia la non "disponibilità immediata" di un lotto di terreno con le caratteristiche richieste.

Nell'ambito del processo localizzativo, la società proponente ha analizzato anche l'area industriale di Acerra come possibile alternativa, evidenziando molteplici elementi di criticità. In riferimento a tale aspetto si prende atto anche della nota del Comune di Acerra (acquisita al prot. regionale 379844 del 17/06/19) in merito alla valutazione cumulativa degli impatti ambientali e alla presenza di molteplici aziende ad elevato impatto ambientale nell'area ASI di Acerra nonché delle problematiche inerenti la caratterizzazione e la bonifica dei suoli (allo stato sono presenti diversi

superamenti delle CSC). La società proponente illustra la mancanza di siti idonei, caratterizzati da un'ampia distanza dalle abitazioni, negli altri Comuni dell'ATO NA 1.

Il deficit impiantistico, per la sola FORSU, della regione Campania è di circa 370.000 t/a. Pertanto l'iniziativa in esame, in grado di trattare molteplici codici CER, è in linea con i principi dell'autosufficienza impiantistica e di prossimità. Oggi inoltre, oltre la FORSU, molte tipologie di rifiuti (fanghi etc...) sono smaltiti fuori regione oppure all'estero.

Ad ogni buon fine è opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 181, comma 5 del D.Lgs. 152/06 *"Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero"*. Da questa disposizione discende che nel caso dei rifiuti urbani differenziati destinati al recupero il sopracitato principio di autosufficienza non è cogente, al massimo può essere visto come un principio migliorativo.

Le tecnologie impiantistiche proposte (processo WET) risultano ben collaudate in analoghe realtà nazionali ed internazionali. In particolare l'uso di bioreattori del tipo CSTR (Completely Stirred Tank Reactor) è presente nella letteratura scientifica di riferimento da vari decenni. Inoltre le misure di mitigazione ambientale e la bassissima densità abitativa dell'area permettono di escludere pericoli, anche solo potenziali, per l'ambiente e la salute umana.

Quindi per quanto concerne il principio di precauzione/prevenzione, nel caso di specie, non vi è incertezza sull'esistenza o sulla portata dei rischi per la salute o l'ambiente, essendo gli stessi valutati in modo analitico dai diversi enti partecipanti alle riunioni della Conferenza di Servizi.

L'impianto in esame non produce energia ma biometano, che è un combustibile gassoso proveniente da fonti rinnovabili. Infatti l'istanza presentata è stata valutata considerando il recupero di materia (R3), in particolare biometano e compost, e non il recupero energetico che prevedrebbe, tra l'altro, un altro codice di trattamento (R1).

L'impianto in esame produce un biocombustibile da fonte rinnovabile e pertanto è in linea con il principio dello sviluppo sostenibile così come ribadito dalla recente sentenza del TAR MOLISE n° 15/2018 e dalla Direttiva 2009/28/ce del parlamento europeo:

"Per consentire il rapido sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e alla luce della loro grande utilità complessiva in termini di sostenibilità e di ambiente, gli Stati membri... dovrebbero tenere conto del contributo delle fonti energetiche rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e di cambiamenti climatici, in particolare rispetto agli impianti di energia non rinnovabile."

Il tavolo richiama la sentenza della Corte Costituzionale n° 199/14, che conferma un consolidato orientamento giurisprudenziale, *"la produzione da fonti rinnovabili non fossili è, per definizione, protettiva dell'ambiente (ex plurimis, sentenze n. 308, n. 192, n. 107, n. 67, n. 44 del 2011, n. 366 e 119 del 2010 e n. 282 del 2009)."*

Nella documentazione tecnica consegnata la società Biotech srl ha dimostrato:

- il rispetto dei limiti acustici;
- il rispetto dei limiti delle emissioni atmosferiche ed in particolare delle emissioni

odorigene;

- la mancanza di pericoli per l'ambiente e la salute umana;
- la compatibilità del sistema viario di accesso al sito e del traffico indotto;
- l'adozione di adeguate misure per la prevenzione degli incendi e delle emergenze;
- l'applicazione delle Best Available Technologies, in particolare per quanto riguarda i sistemi di impermeabilizzazione e protezione della falda, ed in generale per i sistemi di protezione ambientale e riduzione degli impatti;
- di applicare molteplici misure di mitigazione al fine di ridurre gli impatti ambientali e rendere compatibile l'iniziativa proposta con il sito in esame;

Gli enti partecipanti al tavolo tecnico reputano condivisibili le osservazioni effettuate dalla società Biotech.

Il tavolo evidenzia che l'impianto in esame coinvolge molteplici interessi di pubblico interesse, per quanto già l'art. 172 del D. Lgs 152/06 specifica che la "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse". Si riportano di seguito, in sintesi, i principali vantaggi pubblici dell'iniziativa, in parte già indicati nella nota prot. 381360/2019:

- 1) produzione di un combustibile "green" (biometano - l'impianto proposto rientra tra gli interventi "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti." D.Lgs. 387/03 e D.lgs. n. 28/2011 e legge n. 116/2014);
- 2) riduzione del gap impiantistico della Regione Campania per gli impianti di trattamento della frazione organica di rifiuti urbani da raccolta in maniera differenziata e avvicinamento agli obbiettivi fissati dal DPCM 7 marzo 2016 "Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni";
- 3) riduzione della movimentazione di rifiuti prodotti (fanghi) dal depuratore di Omo Morto;
- 4) necessità di ridurre l'infrazione comunitaria per l'emergenza rifiuti in Campania;
- 5) gli impianti di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito (DM 02.03.2018 MISE)
- 6) "il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dell'utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile e quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra;" (DM 02.03.2018 MISE)
- 7) "la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente.....costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997)" (Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 9.03.2005, n. 971 - TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 3707, del 16.07.2013).
- 8) l'Italia....." è in ritardo per il target di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, e che pertanto..... occorre dare priorità al biometano da impiegare nel settore dei trasporti" (DM 02.03.2018 MISE)
- 9) è "Ritenuto opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di integrazione, sia per coerenza con la disciplina vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, sia per favorire l'integrazione delle attività agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse;" (DM 02.03.2018 MISE)
- 10) "il biometano di produzione nazionale può costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti essendo slegato da possibili interruzioni sulle



grandi reti di trasporto internazionali del gas naturale;" (DM 02.03.2018 MISE)

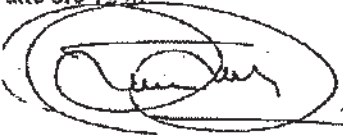
Al termine di un'ampia discussione, dopo aver analizzato nel dettaglio le criticità indicate nella nota del Comune di Caivano, anche in considerazione delle molteplici misure di mitigazione e compensazione ambientale prescritte Biotech, il tavolo tecnico ritiene superate dette criticità.

Per quanto concerne la valutazione del vincolo paesaggistico si rimanda alle determinazioni che faranno la "Regione Campania 50 09 94 STAFF Pianificazione paesaggistica - Tutela e valorizzazione dei paesaggi" e la "Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli". Si richiama il sopralluogo tecnico in situ del 29/10/2019, per quanto riguarda il vincolo fluviale ed il relativo rispetto della fascia di protezione fluviale.

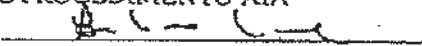
In merito alla posizione dell'amministrazione comunale il rappresentante del Comune richiama le delibere di Consiglio Comunale n° 78 del 23/11/2010, delibera di Consiglio Comunale n°98 del 21/11/2012.

Il tavolo tecnico termina alle ore 1230

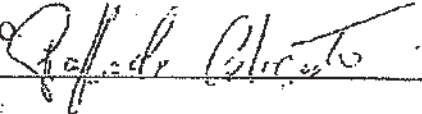
IL DIRIGENTE

Dott. Antonio Ramondo 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AIA

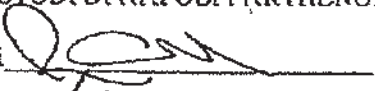
Dott. Berardino Limone 

COMUNE DI CAIVANO

Arch. Raffaele Celiento 

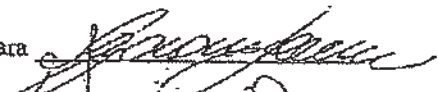
Sig.ra Anna De Lucia

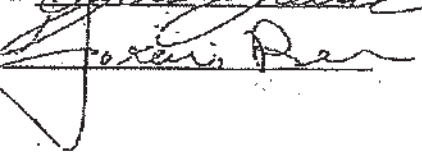
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

Prof. Ing. Raffaele Cioffi 

Prof. Ing. Antonio Forcina 

BIOTECH SRL

Dott. Ing. Giovanni Ferrara 

Geom. Bruno Fomeris 

VERBALE TAVOLO TECNICO DEL 20/11/2019

Il giorno 20 Novembre 2019 alle ore 10.30 presso la Regione Campania "UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli" si è tenuto il tavolo tecnico richiesto, nell'ambito del procedimento AIA, dalla società Biotech srl per un *"Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)"* PAUR CUP 8338.

La società Biotech, così come richiesto verbalmente nel tavolo tecnico del 07/10/19, ha inviato una nota correlata di allegati tecnici, acquisiti al protocollo regionale al n° 665622/2019, relativa alla progettazione di dettaglio dell'area di accesso al sito.

L'Università degli Studi di Napoli Parthenope, che fornisce supporto tecnico alla Regione Campania "UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli" consegna in data odierna, nell'ambito del presente tavolo tecnico, un aggiornamento del rapporto tecnico già inviato in data 29/05/2019.

Il Responsabile del procedimento evidenzia che allo stato sono stati rilasciati i seguenti pareri:

- ARPAC Dipartimento di Napoli: parere favorevole con prescrizioni (prot. 42495/2019) anche a seguito del rapporto tecnico dell'Università di Napoli Parthenope: parere favorevole con prescrizioni del 20/11/2019;
- Regione Campania UOD 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli: parere favorevole con prescrizioni (prot. 381360/2019);
- Città Metropolitana di Napoli: parere favorevole;
- SNAM parere favorevole con prescrizioni;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli: parere favorevole con prescrizioni;
- l'ARPAC Direzione Generale che fornisce supporto tecnico allo STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania nella formulazione del parere VIA (parere propedeutico e vincolato per l'AIA): *"...non segnala la sussistenza allo stato di motivi ostativi all'esito favorevole dell'istruttoria, ferme restando le prescrizioni ritenute necessarie."*
- Ente Idrico Campano - idoneità tecnica sul funzionamento dello scarico nel collettore comprensoriale, posizione espressa nel tavolo tecnico del 07/10/2019;
- Comune di Caivano: parere rilasciato con nota inviata a mezzo pec ed acquisita al protocollo regionale n° 483923/2019;

In merito al sopracitato parere comunale, lo stesso è stato superato a seguito delle controdeduzioni fornite dalla società Biotech nel tavolo tecnico del 05/11/2019 e con nota acquisita al protocollo regionale n° 665622/2019. Si riporta un estratto del sopracitato tavolo tecnico:

"Al termine di un'ampia discussione, dopo aver analizzato nel dettaglio le criticità indicate nella nota del Comune di Caivano, anche in considerazione delle molteplici misure di compensazione ambientale proposte e dalla risposte puntuali fornite dalla Biotech, il tavolo tecnico ritiene superate dette criticità."

In merito alla nota ASL NA 2 Nord prot. 208257 del 15/10/2018, richiamata dalla nota Regione Campania UOD08-Università Parthenope prot. 30422 del 16/01/2019, la società Biotech illustra e commenta gli elaborati: 18.012.SA1.PTD-1.0, -2.0, -3.0, -4.0, -6.0, -9.0, -34.0, nonché la risposta alla richiesta di chiarimenti sopracitata effettuata anche a mezzo di rendering 3D (cfr. nota acquisita al prot. reg. 138029/2019).

Il tavolo approfondisce gli aspetti concernenti il rischio biologico, le emissioni atmosferiche e quelle odorigene, anche mediante l'approfondimento della letteratura scientifica di riferimento indicata dalla società proponente nella nota prot. reg. 665622/2019 ALL.2 (cfr. J. Elmerdahl Olsen et al. 1986, Ugochukwu C. et al., 2018).

Così come richiesto dall'ASL NA 2 Nord e dall'Università Parthenope la società Biotech provvederà alla copertura delle vasche di trattamento con teli polimerici ad alta resistenza, inoltre è stata

intensificata l'attività di controllo durante le fasi di esercizio per il monitoraggio delle emissioni diffuse.

Vengono illustrate le modalità di trattamento del digestato solido digerito e disidratato. Detto materiale sarà gestito all'interno del capannone utilizzato per la sezione aerobica di compostaggio. Si precisa che l'intero capannone è tenuto in depressione e l'aria verrà trattata con un sistema di abbattimento scrubber e biofiltro nel rispetto delle Migliori Tecnologie Disponibili.

In merito al parametro "polveri", si evidenzia che le Linee guida ARTA prevedono un limite pari a 10 mg/Nm^3 , nel caso in esame il valore emissivo per la definizione dell'efficienza impiantistica è stato posto pari a 5 mg/Nm^3 , valore cautelativo riferito ad un trattamento biologico dei rifiuti. Per quanto concerne i limiti del parametro NH_3 a fronte di un massimo di 20 mg/Nm^3 previsto dalle BAT 2018, in modo cautelativo si è prescritto un limite di 5 mg/Nm^3 .

Si prende atto dell'applicazione delle BAT di settore edizione 2018, nonché di soluzioni progettuali atte a ridurre il tempo di permanenza all'interno dell'impianto di materiale putrescibile. La soluzione tecnica proposta infatti non prevede "lo scarico dei rifiuti in fossa" ed il caricamento tramite "ragno meccanico", soluzione che intrinsecamente comporta la permanenza di residui di materiali putrescibili nella vasca di raccolta. Il progetto in esame prevede lo scarico a raso ed il caricamento mediante mezzi meccanici, nonché il lavaggio con idropulitrice delle aree di trattamento dopo ogni turno di lavoro, con evidente mancanza di ristagno di percolato e materiale biodegradabile, riducendo alla fonte la possibilità di avere emissioni odorigene nella fase di stoccaggio, che notoriamente è una delle più impattanti.

Le simulazioni effettuate dalla società proponente, in termini di rumore e dispersione degli odori/inquinanti sono cautelative, infatti nelle impostazioni di calcolo non si è tenuto conto "dell'effetto di attenuazione della vegetazione posizionata come recinto naturale".

E' opportuno riportare, anche con specifico riferimento all'area in cui è stato ubicato l'opificio, quanto indicato nella D.G.R. Lombardia 15/02/2012 - n. IX/3018, "a seconda della zona in cui l'impianto viene a trovarsi, una data intensità del disturbo può limitare o meno l'utilizzo dell'area interessata. Infatti in una zona residenziale dove vi sono delle attività antropiche per periodi prolungati, la sola percezione dell'odore può limitare fortemente la fruibilità degli spazi, mentre in una zona agricola la presenza di un moderato disturbo olfattivo non impedisce che l'area possa essere utilizzata".

Dalle tavole di simulazione allegate all'istanza ed esaminate (cfr. Allegato IV_5 - Simul. disp. biofiltro per COT, H_2S , PHS e Odori, Allegato IV_4 - Simulazione dispersioni caldeie per CO e NO_x), in mancanza di limiti di riferimento nazionali per le emissioni diffuse, è possibile osservare il rispetto delle raccomandazioni fornite dall'OSHA PELs (permissible exposure limits) e dal "Centers for Disease Control and Prevention" degli Stati Uniti d'America.

Il tavolo prescrive altresì le seguenti indicazioni impiantistiche:

- assicurare la stabilità del funzionamento dei digestori anche con un monitoraggio continuo dei principali parametri di processo (t, pH, livello, etc.);
- utilizzare dei sistemi/metodologie antischiума all'interno dei digestori;
- prevedere l'installazione di sistemi di segnalazione tempestiva dei guasti.

Il tavolo richiama e conferma le misure di mitigazione già indicate nella riunione tecnica del 05/11/2019:

"- tubi disperdenti per le acque piovane;

- calcestruzzo green con TiO_2 e pigmenti di colore chiare per evitare effetto dell'isola di calore;

- tetto verde;

- recinzione realizzata con alberi ad alto fusto autoctoni;

- superfici permeabili: tutta la viabilità pedonale (marciapiedi) sarà realizzata mediante blocchi in cls forati per consentire la realizzazione di percorsi verdi;

- presenza di aiuole con vegetazione autoctona' con un sistema di recupero dell'acqua piovana;
- sistema di recupero dell'acqua piovana: il sistema di recupero dell'acqua piovana prevede di dividere l'acqua meteorica in diverse aliquote:
 - * serbatoi dedicati per le attività interne (es lavaggio ruote degli automezzi, piazzale, etc..)
 - * serbatoi di accumulo acqua per innaffiare le aree verdi (superfici di copertura a verde);
 - * sistema drenante per disperdere l'acqua nel terreno.
- il tavolo analizzati in dettaglio detti interventi, al fine di garantire i massimi standard di sicurezza ambientale, prescrive, come ulteriore misura migliorativa l'utilizzo di materiali riciclati nella realizzazione dell'opera (es. calcestruzzo riciclato)."-Prescrizione tavolo tecnico aia del 26.02.2019-;
- Misura di sostegno alla filiera corta - scontistica del 15% sul conferimento degli scarti di origine agro-forestale prodotti in un raggio di 70 km dalla sede dello stabilimento;
- Borse di studio per studenti meritevoli residenti nel Comune di Caivano
- Assumere n° 10 dipendenti residenti nel Comune di Caivano e di utilizzare per le sue attività in outsourcing manodopera ed aziende locali;
- Al fine di favorire la vocazione agricola dell'area, come ulteriore misura di mitigazione, la società Biotech si impegna sin d'ora a fornire il compost di qualità a costo zero, comprensivo di trasporto e posa, agli agricoltori distanti fino ad 1 km dall'impianto e ad accettare, sempre a costo zero, i loro sfalci di potatura;
- Realizzazione di una piattaforma WEB con i dati della centralina accessibili per tutti i cittadini;
- Acquisto di una centralina per il monitoraggio in continuo degli inquinanti da fornire in comodato d'uso gratuito e perpetuo ad ARPAC;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti sversati illecitamente nell'area antistante il sito in esame;
- installazione di un sistema di videosorveglianza a presidio e tutela del territorio.

Il tavolo precisa, in merito allo smaltimento dei rifiuti, che la prescrizione è inerente solo la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti superficiali.

In particolare gli ultimi quattro punti sono ritenuti dall'ASL NA 2 Nord particolarmente importanti in quanto possono avere effetti significativi per prevenire i rischi sulla salute della popolazione. Per tale motivo, anche in base alle osservazioni del tavolo, il tavolo prescrive alla società Biotech srl di predisporre, prima dell'attività di smaltimento, un ideo piano operativo in cui si evincano anche le modalità di monitoraggio delle componenti aerodisperse.

Inoltre il tavolo condivide a fa proprio quanto riportato nel parere dell'Università di Napoli Parthenope, con particolare riferimento alle prescrizioni impiantistiche e di monitoraggio (cfr. i punti di campionamento dell'impianto dovranno essere realizzati nel rispetto della UNI EN 15259:2008 e UNI 16911:2013, le attività strumentali previste nel PMeC dovranno essere svolte da un laboratorio certificato ACCREDIA, si prescrive di rispettare i seguenti parametri per il compost in uscita, etc...).

Dopo un'ampia discussione il tavolo conviene che l'utilizzo delle Best Available Technologies, le scelte progettuali, le misure mitigazione e compensazione adottate, nonché le prescrizioni degli enti permettono di superare le criticità evidenziate, di rendere l'iniziativa compatibile con il territorio e gli impatti dell'impianto, diretti ed indiretti, trascurabili per l'ambiente e la salute della popolazione.

In riferimento all'impatto consumo del suolo del suolo, già trattato nel tavolo tecnico del 26/02/2019, la società consegna una relazione specialistica, redatta in ossequio alle norme della famiglia UNI 14040, in cui si evincono in modo quantitativo, i vantaggi nell'utilizzo di EoW nei materiali da

costruzione, e la riduzione del sopracitato impatto. In considerazione della possibilità di assegnare ulteriori misure di compensazione ambientale alla società Biotech, così come indicato nella nota della Regione Campania UOD 08 prot. 381360 del 17/06/2019, l'avvocato Assante evidenzia la necessità di rispettare, nell'ambito del procedimento PAUR, quanto indicato dall'allegato 2 lettera h) del DM 10/09/2010. L'avvocato Assante illustra al tavolo l'elevato costo delle misure di compensazione ambientale prescritte fino ad ora dagli Enti sia nella fase di attuazione che di mantenimento delle stesse (cfr. smaltimento rifiuti sversati illegalmente, sistema di videosorveglianza a presidio del sito, utilizzo di materiali riciclati, borse di studio, riduzione del costo di conferimento dei rifiuti agricoli per le aziende vicine l'impianto, etc.). Il tavolo, anche ribadendo la necessità di applicare le prescrizioni impartite dagli enti, reputa condivisibile la richiesta della società.

Per quanto concerne l'autosufficienza impiantistica ed il principio di prossimità la società Biotech richiama la relazione tecnica "Monitoraggio congiunto sull'attuazione degli interventi previsti nel PRGRU Regione Campania" redatto dal "Gruppo tecnico operativo ex art. 3 del Protocollo per il monitoraggio congiunto del PRGRU Regione Campania" il 16/03/2018, ed in particolare i seguenti passaggi:

"In base ai valori, dettagliati nelle pagine successive, si potrà notare, ad esempio, come la maggior parte degli ATO della Campania, per quanto attiene la raccolta differenziata, sia già in linea con gli indirizzi di Piano. Fanno eccezione quelli di Napoli città (ATO Napoli 1) e di Avellino che risultano in ritardo, ma per i quali le politiche di attuazione del PRGRU prevedono un particolare sostegno al fine di incrementarne la percentuale di RD"

"Dall'analisi per singolo ATO si evidenzia che, rispetto agli obiettivi di piano del 2016, i motivi di tale ritardo vanno a concentrarsi nell'ATO Napoli 1 con il 37% rispetto al 45% previsto dal PRGRU."

"compostaggio (fabbisogno di 745.000 t/a a regime)."

A fronte di un fabbisogno di 745.000 t/a, il deficit impiantistico della regione Campania, per la sola FORSU, è di circa 370.000 t/a. Si evidenzia che l'iniziativa in esame è in grado di trattare molteplici codici CER e non soltanto la frazione umida dei rifiuti urbani. Oggi inoltre, oltre alla FORSU, molte tipologie di rifiuti (fanghi, etc.) sono smaltite fuori regione oppure all'estero.

Ad ogni buon fine è opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 181, comma 5 del D.Lgs. 152/06 "Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero".

Il tavolo prende atto che l'iniziativa in esame è in linea con i principi dell'autosufficienza impiantistica e di prossimità, e permetterà sia la riduzione del deficit impiantistico sia contribuirà al conseguimento degli obiettivi individuati della L.R. n. 14/2016 smi, con particolare riferimento a quanto indicato dall'art. 6. Nello specifico, l'impianto in esame rispetta i contenuti del PRGRU e PRGRS e potrà consentire alla Regione Campania di avvicinarsi alla chiusura del procedimento Commissione/Italia (C297/08, EU:C:2010:115) per cui "la Repubblica italiana, non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti". A seguito di detto inadempimento "la Corte reputa opportuno, nell'esercizio del suo potere discrezionale, fissare una

penalità giornaliera di EUR 120.000. Tale ammontare è suddiviso in tre parti, ciascuna pari ad un importo giornaliero di EUR 40.000, calcolate per categoria di impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti organici)."

Il tavolo richiama i molteplici vantaggi di pubblico interesse ed il rispetto delle norme di settore, in parte già indicati nel tavolo tecnico del 5/11/2019:

- 1) produzione di un combustibile "green" (biometano - l'impianto proposto rientra tra gli interventi "di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti." D.Lgs. 387/03 e D.lgs. n. 28/2011 e legge n. 116/2014);
- 2) riduzione del gap impiantistico della Regione Campania per gli impianti di trattamento della frazione organica di rifiuti urbani da raccolta in maniera differenziata e avvicinamento agli obiettivi fissati dal DPCM 7 marzo 2016 "Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni";
- 3) riduzione della movimentazione di rifiuti prodotti (fanghi) dal depuratore di Omo Morto;
- 4) necessità di ridurre l'infrazione comunitaria per l'emergenza rifiuti in Campania;
- 5) gli impianti di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito (DM 02.03.2018 MISE)
- 6) "il biometano risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dell'utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile e quindi anche per la riduzione delle emissioni di gas serra;" (DM 02.03.2018 MISE)
- 7) "la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente.....costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997" (Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 9.03.2005, n. 971 - TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 3707, del 16.07.2013).
- 8) l'Italia....." è in ritardo per il target di fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, e che pertanto..... occorre dare priorità al biometano da impiegare nel settore dei trasporti" (DM 02.03.2018 MISE)
- 9) è "Ritenuto opportuno promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso il biometano avanzato e la sua produzione a partire da rifiuti e sottoprodotti e colture di integrazione, sia per coerenza con la disciplina vigente in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica e dei biocarburanti, sia per favorire l'integrazione delle attività agricole tradizionali con la produzione di energia da biomasse;" (DM 02.03.2018 MISE)
- 10) "il biometano di produzione nazionale può costituire un elemento importante per la sicurezza degli approvvigionamenti essendo slegato da possibili interruzioni sulle grandi reti di trasporto internazionali del gas naturale;" (DM 02.03.2018 MISE)
- 11) "La Regione Campania riconosce la validità dei principi dell'economia circolare, per cui i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo" (Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14. e smi);
- 12) Per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione: ... f) promuove lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il rifiuto residuale; (Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14. e smi);

L'ASL esaminata esclusivamente sotto il profilo-igenico sanitario la documentazione presentata alla

Regione Campania, riguarda alla competenza del servizio igiene pubblica alla realizzazione di quanto richiesto, come riportato nelle relazione nei grafici allegati all'istanza, esprime parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzativo. Il tavolo ribadisce che ogni variazione del progetto deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

L'ASL ribadisce inoltre la competenza dell'autorità comunale in merito alla liceità dell'edilizia urbanistica.

Il dirigente dell'UOD 501708 chiede che il verbale del tavolo tecnico, con i relativi pareri espressi, venga acquisito in sede di conferenza di servizi.

Il tavolo tecnico termina alle ore 1230

IL PRESIDENTE

dottor Antonio Ramondo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AIA

Dott. Berardino Limone

ASL NA 2 NORD

Dott. Peluso Angelo

Dott. Pecoraro Pasquale

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

Prof. Ing. Raffaele Cioffi

BIOTECH SRL

Dott. Ing. Giovanni Ferrara

Geom. Bruno Fomecis

Da "uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>

A "valutazioni ambientali staff" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 5 marzo 2020 - 13:03

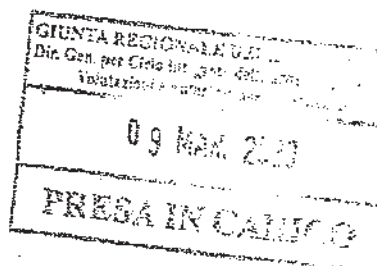
*Del Piano
Cup 8338*

PAUR Biotech- Parere aggiornato per la Conferenza di servizi

Allegato(i)

ALLEG_parere_biotech_12.03.2020.zip (18762 Kb)

PAUR Biotech- Parere aggiornato per Conferenza.7z (12022 Kb)





Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale

Sviluppo Economico e Attività Produttive

U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

staff.501792@pec.regione.campania.it

Alla Regione Campania

*Direzione Generale 17- Ciclo Integrato
delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed
Autorizzazioni Ambientali
Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni
Ambientali*

Via A. De Gasperi, 28
80133 Napoli

c.a. Dirigente

Avv. Simona Brancaccio

OGGETTO: CUP 8338 – trasmissione parere.

PREMESSO che:

- a) con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b) il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo Decreto;
- c) il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- d) il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto, nel caso di specie, con la procedura del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27bis del D.Lgs.152/2006;
- e) lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- f) con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29

**Centro Direzionale Isola A6 – Napoli 80143 –P.I. 80011990639
081/7966906**

*Giunta Regionale della Campania**Direzione Generale**Sviluppo Economico e Attività Produttive**U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia*

dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;

- g) con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme applicazione delle "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs 387/03 per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/9/2010;
- h) con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett04/Serv.03 sono stati forniti i criteri procedurali per la autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- i) la Giunta Regionale con deliberazione n. 325/2013 ha dettato una Disciplina di completamento in materia di autorizzazioni energetiche; j) che la Giunta Regionale con deliberazione n. 48/2014 ad oggetto "Revoca della DGR 1642/09 e disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003" ha, tra l'altro, dettato una Disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003;
- j) la Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 28/03/2014 (BURC n. 25 del 15/04/2014) ha stabilito di subordinare l'emissione dei decreti di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.lgs 387/03, inerente impianti per la produzione di energia da biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani, al rispetto delle prescrizioni individuate nel documento A allegato alla deliberazione medesima ed escludendo dal campo di applicazione i soli impianti proposti dai Comuni e dalle loro forme associative regolarmente costituite, dalle società partecipate totalmente da Enti Locali, ovvero dalle società ed enti che siano soggetti al controllo analogo da parte degli Enti Locali;
- k) la Delibera di Giunta Regionale n. 15 del 15/01/2020 ha approvato i nuovi requisiti necessari al rilascio dei decreti di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.lgs 387/03, inerente agli impianti per la produzione di biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani come indicati nell'allegato A alla presente Deliberazione che sostituisce integralmente il documento A allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 28/03/2014;
- l) ai sensi dell'Allegato A della D.G.R. n. 15 del 15/01/2020 ai fini dell'emissione del decreto di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.lgs 387/03 e ss.mm.ii., inerente a impianti per la produzione di biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani, il proponente dell'istanza di autorizzazione dovrà risultare in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere regolarmente iscritto nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio, con un codice attività coerente con l'attività di costruzione e gestione di impianti per il trattamento di rifiuti a recupero e/o smaltimento;
2. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge Fallimentare e da altre leggi speciali, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dal D.lgs n. 159/2011;



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Sviluppo Economico e Attività Produttive
U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia*

4. non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Campania che abbiano cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo;
5. essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001;

VISTA l'istanza presentata dalla società Biotech S.r.l. con nota prot. della Regione Campania n. 2018.570888 dell'11/09/2018e con CUP 8338 per il progetto di un "Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)";

VISTO e CONSIDERATO che il progetto proposto riguarda la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità;

VISTA la richiesta di integrazione effettuata dalla Regione Campania con nota prot. 50254 del 24/01/2019 rettificata con nota prot. n. 61159 del 29/01/2019;

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi del 17 maggio 2019, con riferimento alla V riunione, nella quale è stato stabilito di riavviare il procedimento con salvezza delle fasi e delle attività istruttorie e consultive già espletate e di procedere allo svolgimento di un'ulteriore fase di consultazione limitatamente agli aspetti di tutela del paesaggio;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente in data 28 novembre 2019, acquisita al protocollo della Regione Campania al n.724325, per così come stabilito nella V riunione di lavoro del 16 settembre 2019 della suddetta Conferenza dei Servizi;

DATO ATTO che in data 13 gennaio 2020 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per lo svolgimento dell'ulteriore fase di consultazione inerente alla tutela del paesaggio nell'ambito della procedura di VIA;

VISTO e CONSIDERATA la documentazione presentata, anche in fase di integrazione, e pubblicata dalla Regione Campania: http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8338_prot_2018.570888_del_11-09-2018.via;

In particolare l'impianto in esame si propone di trattare 60.000 tonnellate di RU e scarti agro-alimentari e 20.000 t di scarti di potature ed assimilabili. L'impianto è inoltre dotato di una sezione di digestione anaerobica per la valorizzazione del contenuto energetico del rifiuto organico attraverso la produzione di biogas e successiva purificazione a biometano.

CONSIDERATO che il proponente ha la disponibilità delle aree in ragione del contratto depositato in uno al progetto e regolarmente registrato;

Centro Direzionale Isola A6 - Napoli 80143 -P.I. 80011990639
081/7966906

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale

Sviluppo Economico e Attività Produttive

U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

DATO ATTO delle posizioni in merito all'iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute nel procedimento di PAUR, nonché la necessità di integrazioni documentali e di rimodulazione del progetto;

ATTESO che:

- a) nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri espressi dagli enti e/o amministrazioni interessate come da allegata documentazione ai Verbali di Conferenza dei servizi;
- b) l'art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 prevede l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto;
- c) le precitate Linee guida Nazionali approvate con D.M.10 settembre 2010 prevedono l'impegno alla corresponsione, all'atto dell'avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi e che la cauzione sia prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa pari all'importo per la realizzazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale dei luoghi;

RITENUTO, quindi, in coerenza con le verifiche tecniche ed istruttorie effettuate, di dover esprimere parere al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto attraverso la produzione di biogas e successiva purificazione a biometano in questione come da planimetrie allegate al presente per formarne parte integrante e sostanziale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, limitatamente alle proprie competenze, fatti salvi i diritti di terzi, fatte salve le posizioni degli enti preposti alla tutela di interessi pubblici, alla realizzazione ed esercizio dell'**"Impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità nel Comune di Caivano (NA)"** – Proponente **Biotech S.r.l.** come meglio identificato nelle planimetrie allegate agli elaborati progettuali agli atti pubblicati al http://vias.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/VIA_files_new/Progetti/prg_8338_prot_2_018.570888_del_11-09-2018.via;

Con il presente parere fa obbligo al proponente:

- di rispettare tutte le prescrizioni riportate nei pareri rilasciati dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento di PAUR;
- di presentare sulla base delle disposizioni del DM 10 settembre 2010, "Linee guida per le autorizzazioni impianti da fonte rinnovabile" nel termine di 180 giorni dall'esecutività del PAUR e pena la decadenza del titolo autorizzativo, la revisione del "Piano di ripristino" escludendo dalla *Valutazione economica delle passività* i ricavi di vendita dei rottami metallici, accompagnato da apposita Polizza fidejussoria riportante la quantificazione delle spese che scaturiscono dagli obblighi costituenti l'oggetto della garanzia da presentare. Tale garanzia è dovuta per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale da doversi assicurare in luogo del soggetto

Centro Direzionale Isola A6 – Napoli 80143 – P.I. 80011990639
081/7966906



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Sviluppo Economico e Attività Produttive
U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia*

inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e/o determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa. La garanzia sopra indicata è dovuta senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo. Entro 180 giorni precedenti alla scadenza della garanzia deve essere prodotto il rinnovo rivalutato nell'importo;

- di presentare nel termine di 180 giorni dall'esecutività del PAUR, pena la decadenza del titolo autorizzativo, una congrua descrizione del ciclo di vita dell'impianto. L'autorizzazione rilasciata si intenderà decaduta alla data di ultimazione del ciclo di vita dell'impianto e, comunque, al massimo dopo 20 anni dalla messa in esercizio, fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere nuova autorizzazione per il riammodernamento e/o ripotenziamento dell'impianto. Laddove la durata dell'autorizzazione dovesse essere superiore a quella di Autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le stesse andranno rinnovate dal proponente nei termini previsti dalla normativa di settore dandone tempestiva comunicazione alla Regione Campania;
- di presentare prima dell'emissione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 tutta la documentazione attestante i requisiti di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 15 del 15/01/2020;
- di utilizzare nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto le migliori tecnologie possibili;
- obbligarsi nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi;
- nominare uno o più direttori dei lavori.

Il Dirigente della UOD 500203
Arch. Franco De Falco

Da "uod.500203@pec.regione.campania.it" <uod.500203@pec.regione.campania.it>

A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 11 giugno 2020 - 09:54

Del Piano
Sealfoh
Puf 8338

CUP 8338 – trasmissione parere

Sì trasmette la documentazione in allegato

Allegato(i)

PG 272943 PARERE 2.pdf (410 Kb)